OPERE

DI

PIETRO GIANNONE

VOL. XII.

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

VOLUME PRIMO

MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DE' CLASSICI ITALIANI

MDCCCXXIV

PREFAZIONE

DEL VOLUME XVII DELLE OPERE DEL GIANNONE, NAPOLI 1770 1777 IN 8.° PRESSO GIOVANNI GRAVIER, EDIZIONE FATTA PER CURA DI LIONARDO PANZINI.

Se trovasi alcun Istorico che abbia meritato il preclaro titolo di Veridico, egli è senza dubbio il dottor Pietro Giannone. *Questi essendosi proposto d' impiegare i suoi talenti a pro del pubblico, si mise a scrivere la non meno saggia, che erudita* Storia Civile del Regno di Napoli, *nella quale seppe sì ben investigare le passate cose, e disotterrare la verità nascosta, e quasi soffocata dall' ignoranza de' Secoli barbari, e dalla malizia degli uomini, che ove erasi prefisso di giovare soltanto a' Giureconsulti suoi concittadini, venne poscia la di lui Opera in tal pregio, che trovasi a quest' ora fra le mani della maggior parte de' Letterati, essendo dal comune consentimento stimata una delle migliori produzioni, che in tal genere sia comparsa alla luce; anzi non men da quelle persone che trovansi per professione dediti allo studio delle Leggi, ma altresì da coloro a' quali sembra dovesse riuscire superflua una tal applicazione, leggesi tuttavia con diletto, e se ne trae profitto. Avvegnacchè questo celebre Scrittore abbia saputo sì ben unire alla*

sterilità della materia da esso trattata, quell' aggradevole erudizione che sa sì ben istruire piacendo, e che diviene sempre più gradita, perchè fassi conoscere sgombra da ogni passione; altro non avendo per scopo, se non che di render palese la verità, e di ammaestrare gli uomini ad andarla a rintracciare, qualora trovasi sepolta sotto le vaste rovine dell' ignoranza e della superstizione. E non v' ha dubbio essere la Storia Civile del Regno di Napoli *dotata delle accennate celebri prerogative, e però ogni savio Leggitore di essa darassi a credere, che l' ingenuità dell' Autore sarà stata, non che dal comune degli Uomini, ma da ciascuno in particolare ammirata con applauso, e stimata meritevole di ogni lode. Se tutti gli Uomini andassero in traccia del vero, ed altro interesse non avessero, se non che quello di giovare al prossimo, giusta gl' insegnamenti della vera Religione, la cosa sarebbe andata così; ma trovansi pur troppo fra l' Umanità degli individui, che paiono nati soltanto per distruggerla, e che fan tutto dì professione, e studiansi ad ogni possa di abbattere ed anche annichilar, se potessero, chiunque cerca di far conoscere agli Uomini l' inganno in cui si sforzano essi di ritenerli, e qualora costoro s' accorgono esservi alcuno che ambisca di tor lor di mano la preda, s' uniscono subito alla rovina dell' innocente, e per colmo dell' umana calamità, tutto che sempre disgiunti ed anzi rivali in ogni altra cosa, fanno un sol corpo, e vengono governati da un solo spirito, quando si tratta di*

mandar a male, chi amante del vero, e mosso da compassione di veder l' uman genere oltraggiato, e messo in dura schiavitù dall' avarizia ed insaziabile avidità di questi lupi rapaci, tenta di rischiararlo, affinchè scosso il di loro giogo, passi a godere di quella ragionevole libertà, che dal Supremo Facitore gli fu sì benignamente accordata. Costoro, dico, tutti s' unirono alla rovina del povero dottor Pietro Giannone, *e tanti furono gli agguati, tante l' insidie che gli tesero, che alla fine ebbe il meschino a soccombere; e se la loro rabbia non fu interamente saziata colla strage crudele, che già s' eran prefisso nell' animo di fare di quel meschino, ciò avvenne, perchè la Divina provvidenza non mai, o ben di rado permette che l' innocenza divenga intieramente vittima de' malvagi, e però sa inspirare al cuore de' giusti, sentimenti di pietà, e fa che questi si diffidino talvolta di coloro, sulla fede de' quali ordinariamente si riposano. Prima però che fosse tolta al nostro Autore la libertà di difendersi dalle calunnie inventate per perderlo, cercò egli di abbatterle con savi ragionamenti, e con rischiarare maggiormente que' passi, che l' altrui malizia aveva cercato d' adombrare, male interpretandoli, e spiegandoli al volgo tutto diversi da quello che erano in fatti. La maggior parte di queste sue fatiche restò inedita, e siccome rinchiudono una profonda Erudizione, accompagnata dal solito distintivo del celebre nostro Autore, cioè dalla Verità non disgiunta da Cristiana sommissione, si è creduto di far cosa grata agli amatori*

della medesima, di darle alla luce, tal quali si trovarono consegnate da esso mentre viveva, ad un suo amico, il quale spera che il Pubblico gli saprà grado di avergli restituito quest' Opere, che dalla necessità de' tempi era stato costretto di lasciare fino a quest' ora in oblio. Accoglile dunque, Lettor cortese, con animo gentile, e vivi felice.

APOLOGIA

DELLA

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

PARTE PRIMA

CAPO I.

Dell' invalidità delle censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de' rimedi contro di quelle.

La Storia Civile del regno di Napoli, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di xv secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie e preminenze de' nostri re, non meritava, per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' intenzione dell' autore, massimamente in cose riguardanti la nostra religione. Credeva certamente, che essendo io cattolico,

e scrivendola a' miei compatriotti parimente cattolici, si fosse nel censurarla praticata quella carità, che la legge evangelica a noi Cristiani cotanto inculca; cioè si fosse considerato il mio fine ed instituto, si fossero ben esaminati li passi oscuri, o che forse sembravan dubbi, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevano lume e rischiaramento, si fosse loro dato quel buon sentimento che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell' autore ciò che forse avrà potuto provenire o dalla sua ignoranza, o dalla poca felicità nello spiegarsi. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano a malmenarla, e leggendola a pezzi senza por mente alle cose precedentemente trattate, e ne' seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de' beni temporali dell' Ordine Ecclesiastico, credettero, che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti, onde tante ricchezze sono ad essi provenute, con toglier loro, e spezialmente a' Frati e Monaci gli emolumenti che essi ritraggono dalle particolari divozioni de' santi nelle loro chiese introdotte; non avvertendo, che de' loro acquisti vengo io a parlare, tirato dall' istituto dell' opera, la quale trattando della polizia del regno, e l' Ordine Ecclesiastico facendo presso di noi un corpo considerabilissimo, così per ciò che riguarda l' infinito numero delle loro persone, come per gl' immensi

acquisti delle loro robe, non poteva senza taccia di una gravissima mancanza ciò trascurarsi: tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal regno al nostro augustissimo Principe a ciò riguardavano, cioè di porsi freno a sì smisurati acquisti, ed a cotanti e sì notorii abusi darsi compenso.

Costoro dunque da ciò amaramente punti si scagliarono rabbiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de' loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a' loro sediziosi tumulti, corsero sino ad insultarmi nella religione, e con imputazioni pur troppo livide, e mal convenienti a coloro, che si pregiano essere nel numero de' figliuoli di Dio e della sua Chiesa, e che professano la legge Evangelica, la quale altro non è che la carità, andarono predicando i miei libri per empi ed ereticali. Essi non si ritennero ne' circoli e nelle piazze, e sino sopra i pulpiti, e dentro i confessionari stessi dal calunniarmi, d' aver io negata ne' vescovi l' ordinazione col fargli semplici capi de' preti; d' aver parlato de' santi, de' loro martirii e beatificazioni senza la debita venerazione; ch' io avessi dalla Chiesa tolta l' orazione, derise le particolari divozioni degli ordini mendicanti; che fosse lecito il concubinato, superstiziosi li pellegrinaggi; ed anche con esecrande bestemmie, che fossero inutili le orazioni e suffragi per le anime de' defonti: e per potermi opporre cosa, che fosse in Napoli più acconcia a concitarmi l' odio del volgo, diabolicamente inventarono che da me si negasse l' evidentissimo semestral miracolo del

prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolare protezione che di noi tiene. Quelle esecrande bestemmie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perchè ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascorso; ma con intendimento di movere a furore la plebe, sicchè con sediziosi tumulti corresse contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio che scorge il cuore degli uomini, e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest' occasione dato aiuto da poter confondere le loro false imputazioni, perchè non avendo io delle cose accagionate fatto alcun sermone o discorso, e non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciascheduno in più esemplari, son sicuro, che sedati li tumultuosi discorsi del volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, sicchè le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle altre precedentemente trattate, da se sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse sin qui addossatemi, ma che quindi li giusti estimatori delle cose potranno prender documento, con quale animo furono immaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l' invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime cagioni pur troppo contro di me animosi ed avversi i curiali dell' arcivescovil corte di Napoli, che

si reggeva allora dal vescovo di Castellaneta, come vicario dell' arcivescovo, li quali spinti dalle costoro insinuazioni e da' popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia opera, la quale trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete regole dell' Indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore, sul vano appoggio di averla stampata in Napoli senza prima richiederne licenza dall' Ordinario; ed ancorchè si fosse egli validamente difeso con dimostrare, che non si apparteneva a lui il domandarla, contuttociò furono ributtate le di lui difese e dichiarato scomunicato, con affigerne pubblici cedoloni. Si credette, che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente che potendo lo stampatore richiamarsi di tal censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio umiliato ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di esserne assoluto; ed ancorchè non trovasse chi volesse ascoltarlo, ed in vano tentasse le più umili vie, contutto ciò pazientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell' ingiusta censura ogni rispetto e riverenza: sicchè finalmente per benignità dal cardinale Pignatelli arcicescovo ne fù assoluto.

Intanto crescevano per le continue istigazioni de' Frati i rumori e le minacce, che si facevano contro la mia persona, nel caso che approssimandosi il primo sabbato di maggio (che in quell' anno 1723 venne a cadere nel primo del mese suddetto) non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, poichè

avevano costoro dato a sentire a' semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia opera negava questo miracolo; onde fui da' fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, nè, come faceva, lasciarmi così spesso vedere nelle pubbliche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa città, e portarmi a Vienna a piedi del nostro clementissimo principe, perchè vendicasse i torti che si facevano così a' suoi regali diritti, come alla mia opera a lui consecrata e dedicata. Chiesi pertanto il permesso di questa mia partenza al signor cardinale Althan nostro vicerè, il quale compassionando i miei travagli benignamente me 'l concedette; e sotto li 20 aprile di quell' anno, per mezzo del suo segretario di guerra mi concedette il passaporto; avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta, ad effetto di evitare gli agguati, e qualunque insidiosa traccia. Il passaporto fu spedito a dirittura dal segretario, senza che passasse per le mani degli uffiziali della sua segreteria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari, altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della città il giorno seguente 21 mercoledì, e mentre a corte giornate proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, ove si credeva esser pronto l' imbarco per Fiumi o per Trieste, mi sopraggiunse colà l' avviso, che dalla corte arcivescovile di Napoli si era la sera del giovedì 22 mandato un cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura, ed essendogli stato risposto, che io

non era in casa, ma fuori di Napoli, fattosi il cursore chiamare mio fratello, ancorchè questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura, e ciò fatto, scappò via senza voler sentir altro; la quale, come fu dopo osservato, era del seguente tenore.

De mandato Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae, et ad instantiam admodum Reverendi Domini Procuratoris Fiscalis ejusdem Curiae.

Citetur, moneatur, ac requiratur J. V. D. Petrus Giannone, quatenus infra spatium 24 *horarum, quarum pro prima* 8 *pro secunda totidem, et reliquas horas* 8 *pro tertio et ultimo peremptorio termino, et canonica monitione eidem assignamus; personaliter compareat, et ut comparere habeat, et debeat in Curia Archiepiscopali Neapolitana, et coram nobis ad dicendam causam quare non debeat declarari* in vim notorii *excommunicatus, et incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi Sessione X, Tit. de Impressione librorum, et confirmatam in Sacrosancto Concilio Tridentino Tit. de librorum prohibitione Reg. X necnon ab eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus Archiepiscopis Neapolitanis Praedecessoribus in suis Synodalibus Constitutionibus: praesertim in Synod. Dioeces. Eminentissimi et Reverendissimi Cardinalis Cantelmi Tit. de editione et usu librorum c.* 5, *n.* 2 *et tandem latam, et confirmatam ab hodierno Eminentissimo, et Reverendissimo Cardinale Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato*

die 13 *mensis Augusti* 1707, *ex eo quia temere praesumpsit absque ullo examine, approbatione, et licentia, sive dicti Eminentissimi Domini Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive Typis edere opus quoddam ab eo factum, et compositum in IV Tomos divisum, cui Titulus*: Istoria civile del regno di Napoli, lib. XL scritti da Pietro Giannone G. C. e avvocato napoletano in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. *Quo termino elapso, et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae, cedulonesque contra eum relaxari, publicari, et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si et quatenus . . . . Datum Neapoli in Curia Archiepiscopali hac die* 20 *mensis Aprilis* 1723 *Onufrius Episcopus Castellanetae Vicarius Archiepiscopalis . . . Vidit Fiscus . . Antonius Bottone pro Curia . . Actor. Magister. Ciavarelli Notarius.*

La stravaganza della cagione, onde si mosse l'arcivescovil curia a spedire questa citazione, adattando agli autori ciò, che le allegate costituzioni prescrivono contro gli stampatori; e più il modo tenuto dal cursore, che non ostante che io fossi assente, volle lasciare la copia in mano di mio fratello, e presto tornare alla curia, fece concepire sospetti che egli non facesse relazione all' originale di avermi personalmente notificato, affinchè almeno potessero appoggiarsi le censure, quando tutt' altro mancasse, alla sola contumacia; onde il suddetto

mio fratello insieme con D. Francesco Cailò nello stesso tempo portossi da monsignor vicario, ed avanti il cursore che era già nella curia, gli disse: che da colui che era presente, gli era stata lasciata a viva forza tale scrittura, e dubitando che il cursore non prendesse abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui, non riferisse di aver notificato suo fratello, che era assente, era venuto a restituire in mano di monsignor vicario la scrittura, perchè stasse inteso di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il vicario ed il cursore conformi; perchè il vicario gli rispose, che per sua equità ed indulgenza s' era mandato il cursore alla casa con quella citazione, la quale egli credeva che non fosse necessaria, e che poco importava, che il cursore facesse la relazione *Domi*, o non la facesse affatto, non bisognando citazione alcuna personale contro di me; e se avesse fatta osservazione alla citazione stessa, avrebbe scorto che egli procedeva *in vim notorii*, nel qual caso non vi era bisogno di citazione alcuna: e perciò che replicasse quel che volesse in dorso della scrittura, che non perciò si sarebbe arrestato di procedere innanzi. Il cursore parimente rispose, che non doveva dubitare della sua buona fede, perchè egli aveva detto a monsignor vicario di non aver trovato suo fratello in casa, e che faceva la relazione di aver lasciata la citazione in casa nelle sue mani. In effetto dopo aver mio fratello in dorso della scrittura allegata la mia assenza, facendo istanza, che io fossi personalmente notificato, stante

che egli non stava inteso se vi era, o non vi era licenza per l' impressione de' libri, dimandò che frattanto non si procedesse ad atto veruno, protestandosi altrimenti di nullità; ed il cursore fece la relazione nella maniera già detta di aver lasciata la copia in casa. La risposta del vicario diede assai più meraviglia che la citazione stessa, poichè oltre della nuova dottrina non mai da' pratici intesa, che ne' delitti notorii non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnava il detto a' suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefiggere in quella 24 ore di tempo, perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui a dir la cagione, perchè non dovessi essere scomunicato. Se dunque stimò citarmi, doveva credere, che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo, particolarmente a' curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza o cortesia. E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandar licenza da lui per l' impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava, che personalmente a voce, non in iscritto, o per procuratore si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum* ec. Scorgendosi pertanto la propensione del vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d' uopo, che mio fratello non contento della replica fatta, la quale sola averebbe potuto bastare, comparisse fra lo spazio delle 24 ore prefisse nella citazione, in essa arcivescovil corte, come mio escusatore

allegando con particolare istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguita per la corte di Vienna: per documento della quale presentò parimente copia del passaporto spedito dal vicerè, dimandò darsegli competente termine per denunziarmi ciò che passava, e frattanto non si procedesse ad atto alcuno, siccome espose in detta istanza, che sarà bene per più spezial notizia di trascriverla qui intieramente.

Nell' arcivescovile corte di Napoli comparisce il dottor Carlo Giannone, come escusatore del dottor Pietro Giannone suo fratello, e dice, come ieri giovedì 22 del corrente mese di aprile a ore 23 e mezza il capo cursore di essa arcivescovil corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il suddetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano ore 24 di tempo a dover personalmente comparire in essa arcivescovil corte, ed allegare la causa, perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scomunica maggiore, per aver fatto imprimere un' opera intitolata *Storia Civile del Regno di Napoli*, senza licenza dell' eminentissimo odierno arcivescovo, ovvero dell' illustrissimo vicario; e quantunque avesse il comparente risposto al suddetto capo cursore, che detto suo fratello era assente da più giorni da Napoli, contuttociò volle lasciargliela; onde ha obbligato il comparente a portarsi immediatamente da esso monsignor illustrissimo vicario, ed allegar detta sua assenza, con replicare in dorso della citazione lasciatagli, che si protestava espressamente di nullità d' ogni

altro atto che si sarebbe fatto, nel caso che non si fosse personalmente notificato detto suo fratello assente; così perchè esso comparente non era istrutto di questo fatto, essendogli ignoto, se si fosse ottenuta o no detta licenza, come anco perchè la citazione suddetta è indirizzata al suddetto suo fratello, di dover personalmente comparire a dire ed allegare le sue ragioni contro ciò che se gl' imputa. Ma perchè essa arcivescovil corte resti pienamente intesa di detta assenza seguita fin dal mercoledì 21 del corrente mese, viene obbligato, come suo fratello ed escusatore, a rappresentare alla medesima, come detto suo fratello per chiarire la sua integrità, e rappresentare a viva voce alla maestà del nostro augustissimo imperatore li gran torti ed oltraggi, che si sono usati non meno ad esso suo fratello, che alla sua opera, consecrata e dedicata alla predetta Maestà C. C. e posta sotto la sua alta protezione, s' incamminò fin dal detto giorno per la volta di Vienna con permesso e licenza dell' Eminentissimo cardinale vicerè; il quale per mezzo del suo segretario di guerra ne gli spedì passaporto il giorno precedente 20 aprile, come può costare ad essa arcivescovil corte dalla copia estratta dal suddetto originale passaporto, immediatamente che s' ebbe e che si presenta. Essendosi pertanto detto suo fratello portato a piedi dell' augustissimo padrone, avanti il quale renderà ragione della sua opera, e conto delle persecuzioni patite, unicamente perchè in quella si difendono le sue alte e supreme regalie, che tiene nel regno, e farà conoscere quanto livo-

rosamente sia stato calunniato, e quanto sia grande il suo zelo e divozione verso la chiesa Cattolica Romana, nel grembo della quale è nato: ricorre però il comparente in essa arcivescovil corte, e come fratello ed escusatore del medesimo fa istanza, che stante la sua assenza, e d'essersi portato a' piedi dell' augustissimo imperadore, non procedasi contro del medesimo ad atto alcuno, protestandosi espressamente di nullità di qualunque atto, che mai si facesse come notoriamente nullo ed ingiusto; di che ne farebbe portare il comparente anche la querela appresso l' augustissimo padrone; e così dice e fa istanza, protestandosi non una, ma più volte *contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore.

Per dubbio che il vicario non volesse ricevere la suddetta istanza con la copia del passaporto, a fine che rimanesse di quest' atto documento, si accompagnò mio fratello con un pubblico notaio, col quale portossi nell' arcivescovil curia il venerdì 23 fra le 24 ore prefisse nella citazione. Quello che ne avvenne sarà meglio sentirsi dall' atto che ne fece il notaio suddetto, che è quello che segue.

Fo fede io notaio Domenico di Falco di Napoli come venerdì il giorno 23 del corrente mese di aprile ci portammo unitamente col dottor Carlo Giannone, e dottor signor Francesco Cailò nella corte arcivescovile di questa città, ove ritrovammo il reverendo signor D. Michele Ciavarelli scrivano di detta corte, ed al medesimo il detto D. Carlo presentò un' istanza, ove si allegava l' assenza del signor Pietro

Giannone suo fratello, che antecedentemente il giorno di mercoledì 21 di detto mese d'aprile era partito per l'imperial corte di Vienna; ed assieme gli presentò una copia di passaporto spedito a' 20 di detto mese dalla segretaria di guerra di questo regno: il qual signor D. Michele avendosi ricevuta detta istanza e copia di passaporto entrò nel quarto di monsignor illustrissimo vicario per farcela leggere; da dove poi di là a mezz'ora essendo uscito ci disse, che detto monsignor illustrissimo aveva letto dette scritture, e che non aveva riparo di ammetterle; che dovessimo andare dal signor promotor fiscale di detto tribunale per presentargliele. Quindi portatici noi nel tenimento della montagnola in casa di detto signor promotor fiscale, presentassimo in sue mani la suddetta istanza e copia di detto passaporto, ed avendole lette, ci rispose: Che si poteva allegar l'assenza, ma che non essendo egli giudice, ci fossimo portati la mattina seguente in detta corte arcivescovile, dove avrebbe parlato con detto monsignor illustrissimo vicario per vedere se dette scritture si potessero ricevere. La mattina poi del sabbato 24 del corrente aprile di nuovo ci portammo in detta corte arcivescovile, ed avendo parlato a detto signor promotor fiscale, non volle ricevere dette scritture, ma ci ordinò che fossimo ritornati il giorno di lunedì 26 del corrente, la di cui mattina essendo noi ritornati con detti signor Carlo e signor Francesco in detta corte, e fatta di nuovo istanza per la ricezione di dette scritture avanti l'istesso promotor fiscale, nè tampoco volle quelle ricevere;

ed avendo replicato detto signor Francesco Cailò che avrebbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell'allegata assenza, e monizione che doveva farsi *personaliter* al detto signor Pietro; egli rispose che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di martedì 27 del presente mese di aprile, essendo ritornati in detta arcivescovil corte, siamo stati introdotti nel quarto di monsignor illustrissimo vicario in presenza di detto signor promotor fiscale, avanti de' quali detto signor Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa, e finito detto discorso, il detto monsignor illustrissimo vicario si ha solamente ricevuta la suddetta nota, ma non hanno voluto ricevere nè la suddetta istanza, nè la suddetta copia del passaporto, dicendoci detto signor promotor fiscale, che dimani mattina giorno di mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta corte, *et in praemissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die* 27 *mensis aprilis* 1723. *Adest signum: de Falco. Nos infrascripti publici, et Regii Notarii hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, fidem facimus et attestamur supradictum Magnificum Dominicum de Falco de praemissis rogatum fuisse, et esse publicum, Regium, legalem ac fide dignum Notarium, ac talem quidem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatum per eum confectis semper adhibitam fuisse, et de praesenti magis indubiam adhiberi fidem in judicio et extra. Datum Neapoli die* 7 *Maji* 1723 *et in testimonium veritatis, ego Notarius Petrus Pellegrinus de Neapoli requisitus signavi. Adest*

signum: et in testimonium veritatis, et ego Notarius Didacus Lumna de Neapoli hic me subscripsi, et signavi rogatus. Adest signum.

Ma nello stesso tempo che si davan parole e tiravasi in lungo la disputa, se si dovevano ricevere o no le riferite scritture, il vicario che era già risoluto di dare a torto, o a diritto la sentenza della scomunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato forse ciò inutil termine, si rivolse ad un altro non men vano che ingegnoso spediente, cioè di fingermi latitante, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle censure. Onde quando s' attendeva l' ultimo appuntamento del mercoledì 28 di detta providenza sopra l'istanza prodotta, si videro inaspettatamente il giovedì 29 affissi ne' pubblici luoghi di Napoli i cedoloni che in tal maniera furono concepiti.

Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam et contentamin Concilio Lateranensi sess. x tit. de Impressione librorum; in Sacrosancto Concil. Trident. Reg. x necnon in Constitution. Eminentissimorum, et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum Praedecessorum, praesertim Synod. Dioeces. Eminentissimi Domini Cardinalis Cantelmi tit. de Edit. et usu librorum c. 5 *n.* 2 *et tandem latam et confirmatam ab hodierno Eminentissimo, et Reve-*

rendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato, et publicato die 13 *mensis augusti* 1707 *J. V. D. Petrum Giannone citatum ex abundanti domi suae habitationis, stante ejus dolosa latitatione, relatum et non comparentem, et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris conciliis, constitut. et edicto, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione et licentia dicti eminentissimi domini Cardinalis Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere, et publicare opus quoddam ab ipso compositum in* 4 *tomos divisum, cui titulus est:* Istoria civile del regno di Napoli libri XL scritti da PIETRO GIANNONE G. ed avvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem eminentissimo et reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Caveat interim consortio, et communione Christi fidelium, et sepultura Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante et petente domino fisco curiae Archiepiscopalis. Neapoli.*

Onofrius episcopus castellanetae vicarius generalis.
Antonius Bottonus pro curia actorum magister.
Ciavarella notarius.

Mentre queste cose in Napoli accadevano, io verso l'imperial corte proseguiva il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l'Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altrettanto noioso e tardo, non avendo potuto prender porto in Trieste se non li 25 di maggio; donde per cagione de' sofferti disagi fu d'uopo per mio ristoro, a cortissime giornate seguire il viaggio per Vienna, ove giunsi gli otto del seguente mese di giugno. Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa censura; ma poichè per farla nota s'era proccurato che si mettesse sino nelle gazzette, le prime notizie che io n'ebbi, furono da' fogli d'Olanda. Stupii leggendo un tal fatto, anzi credetti che fossero le solite fole de' gazzettieri, sembrandomi strano, che queste notizie potessi averle saputo prima dalle gazzette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli; non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, nè monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica, per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guari dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato, donde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi pertanto costoro ingegnati per via di gazzette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa, che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura la nullità ed ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro che non sono informati della cagione, e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore che i

buoni cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò pertanto in primo luogo la nullità di quella per ciò che riguarda l'ordine; indi farò passaggio alla sua ingiustizia notoria, ed a' pregiudizi gravissimi che per la stessa si sono inferiti alla regal giurisdizione; donde e per l'uno e per l'altro conoscendosi la sua insussistenza, veggasi altresì, qual sia il debito del magistrato secolare nell'emendare il torto fatto alle reali preminenze; e cessi ancora ogni maraviglia, se presso gli uomini saggi e da bene, che sanno le censure nulle ed ingiuste non ledere nè offendere, nè dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse, avendomi ora più che mai nel grembo di S. Chiesa, dalla quale il fedele se non per empia eresia, o per peccato grave o scandaloso da' canoni diffinito, nel quale voglia perseverare anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell'uomo può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia opera della Storia civile del regno di Napoli è stata accagionata, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e spezialmente nel regno di Napoli.

CAPO II.

Si dimostra la nullità della censura stante li difetti gravissimi riguardanti l' ordine giudiziario.

Non vi è chi non sappia, che in tutti li giudizi il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo di una così insanabile nullità che nemmeno il principe possa rimediarvi; e la ragione è manifesta, poichè essendo la citazione il principio del processo giudiziario, quando quella manca, viene a rovinare tutto l'edifizio che vi si soprappone. Niun meglio che i canonisti, e spezialmente i curiali di Roma hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono che la citazione sia *de jure naturae*, ed hanno sempre in bocca: *Adam ubi es? Ubi est Abel frater tuus?* Ma se mai in alcun giudizio fu riputata la citazione necessaria, in quello spezialmente che s'istituisce, affine di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie stimata necessarissima ed indispensabile; poichè la legge evangelica precisamente obbliga coloro, a' quali fu data la potestà di proferirla, di usare, prima di venirvi, ogni maniera dolce e soave, e con carità cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì tre e quattro bisognando, il traviato, perchè riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso e terribile. Nè

vi è cosa, per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità e mansuetudine, abbia tanto abborrimento, che di venire a separare da se un suo fedele, la cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla natura stessa delle scomuniche di potersi quelle fulminare, senza che prima precedano le necessarie monizioni; poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per li falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare: talchè i Padri, propriamente parlando, chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio; e quindi per potersi validamente scagliare richiedono, come necessario requisito, la contumacia, la quale non può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non costi prima della citazione e disubbidienza. Ciò che, come vedrassi innanzi, ha luogo eziandio nelle scomuniche, che noi diciamo *latae sententiae*, nelle quali al prelato non rimane di far altro che dichiarare, il tale esser già incorso nelle censure in tal canone o costituzione prescritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia; e la ragione è manifesta, perchè se colui, ammonito, offerisce emendarsi, e, confessando la sua colpa, è pronto a ricevere quella penitenza che giudicherà il prelato d'imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il canone prima d'esser citato, ricorrerà al prelato ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Gio. Gersone, gran teologo e cancelliere dell'università di Parigi, e per santità di vita, e per eminente dottrina degno di eterna memoria, nella considerazione 1, 2, 3, che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente, e principalmente dalla contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi: poichè la legge evangelica (1) dichiara espressamente, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per pagano e pubblicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno de' quali sarà, quando taluno sia pertinace a non ubbidire, ma non pecchi contro il precetto del prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire, ma vi sia spinto da qualche sua dilettazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia: poichè se colui, ammonito, sarà pronto ad emendarsi, o pure di soddisfare e ricevere la penitenza, e sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa, perchè dovrà aversi come etnico e pubblicano? E quest'istesso scrittore *de vita spirituali* sect. 4. coroll. 14 pur ripete lo stesso dicendo: *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut ethnicus et publicanus? Cur ab ea abscindetur* (2)?

Dall'avere espressamente la legge evangelica comandato, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per etnico o pubblicano, quando,

(1) Matth. cap. 18.
(2) Vid. Dupin de Antiq. Eccl. Disc. Diss. 3. cap. 2. Van-Espen Eccl. par. 3. tit. 11. cap. 6.

più volte ammonito, non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque fin da' primi secoli il costume, che dura sin oggi, di premettere le tre monizioni; ond'è, che li Padri del concilio Efesino, facendo relazione agl'imperadori della deposizione che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non esser venuti a quest'atto, se non dopo averlo più volte ammonito; e dopo aver detto: *eum secundo vocatum renuisse synodo se sistere*, soggiunsero: *Porro autem cum canones praescribant, tertio quoque contumacem esse admonendum, missis iterum ad illum aliis episcopis, durum et inmorigerum eundem invenimus* (*).

Così parimente praticarono li Padri del concilio di Calcedonia, li quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte secondo il prescritto de' canoni lo chiamarono. Quindi il concilio lateranense sotto Innocenzio III conformandosi a' canoni antichi, ed a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a' prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabilì gravi pene, se le trascurassero. *Sacro approbante concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti admonitione praemissa, et praesentibus personis idoneis, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare praesumat.* Il qual canone si legge ancora inserito nel lib. 5 *delle decretali* cap. 48 *de*

(*) Labbè t. 3. Concil. Van-Espen loc. cit.

sent. excom. Ed il concilio di Trento per ristabilire la disciplina della Chiesa in questa parte decaduta, rinnovò nella sess. 25 *de reformatione* cap. 3 l'osservanza degli antichi canoni, premurosamente inculcando a' prelati che senza le debite monizioni non procedessero a censure di qualsisia sorte si fossero. Da ciò ne nacque, che in tutte le scomuniche passasse per formola il premettere le monizioni; e nel medesimo Pontificale romano si legge la formola che debbe usare il prelato scomunicante, la quale è in tal maniera concepita. *Monuimus enim excommunicandum canonice primo secundo et tertio, et etiam quarto ad ejus malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem, et poenitentiam invitantes, et paterno affectu corripientes* (1).

Dalle quali parole si convince eziandio che le monizioni sono necessarie anche nelle scomuniche che ora diciamo *latae sententiae*, cioè in quelle che *ipso facto*, e per la sola commissione del delitto senz'altra sentenza del giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe questa scomunica *latae sententiae:* il diritto pontificio le introdusse; onde tra canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *latae et ferendae sententiae;* la quale diversità era ignota nell'antica disciplina della Chiesa che non conosceva se non quella che diciamo ora *ferendae sententiae*, come ha ben dimostrato Van-Espen (2). Insorse perciò fra essi dubbio, se

(1) Van-Espen loc. cit.
(2) Dupin et Van-Espen. loc. cit.

anche nelle scomuniche *latae sententiae*, nelle quali il giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare il tale scomunicato, come incorso nella censura già dal canone stabilita, sia necessaria la monizione e citazione; ed in ciò pure tutti convengono che sia necessaria non men nell'una che nell'altra, siccome manifestamente si ricava dal cap. 46. *In praesentia. de sent. excommunicat.* massimamente quando vi sia mistura di fatto; sicchè oltre di esaminarsi l'intelligenza del canone, e quali casi comprenda, e che interpetrazione abbia ricevuto dalla pratica e dall'uso ne' tribunali, sia anche da vedersi, se concorrono nel caso particolare tutti i requisiti, ovvero costi del disprezzo delle chiavi e della contumacia. Per la qual cosa per qualunque formola che siasi usato, cioè se si fosse detto che s'intende *ipso facto* incorso il trasgressore nella censura, ovvero che *excommunicatus existat*, e cose simiglianti, sempre però debba colui ammonirsi e citarsi, essendo la citazione anche in questi casi indispensabile, e di ragione divina e naturale, la quale, ancorchè non espressa, dee sempre intendersi che si richiegga. E la ragione è manifesta, e si ricava da quanto di sopra s'è detto; poichè se colui ammonito, oltre della necessità che nasce dalla pruova del fatto, è pronto ad emendarsi, vuol dar soddisfazione, ed offerisce farne penitenza; non può dirsi che non voglia ubbidire alla Chiesa, e perciò come non contumace non può scomunicarsi.

Nè giova il dire che chi non ubbidisce alla legge proibente, particolarmente se quella sia

nota, sicchè non possa allegarsi causa d'ignoranza, debba dirsi sufficientemente contumace e ribelle, poichè la trasgressione può venire non dal disprezzo, ma sovente da umana fragilità o debolezza; e nella fulminazione delle scomuniche ciò non basta, potendo il trasgressore pentirsi, ed offerendo soddisfazione soddisfare alla penitenza, e sottomettersi all'ubbidienza della Chiesa. Onde Van-Espen loc. cit. n. 15 e 16 in sentenza di Gersone, e di tutti li più gravi canonisti scrisse. *Sola legis transgressio non constituit aliquem ad mentem Cristi et Ecclesiae contumacem et rebellem, ita ut tamquam talis ab Ecclesiae corpore rescindi possit. Videtur enim quod Christus voluerit, ut peccator seu trangressor legis, primo de suo peccato moneatur, et si iterato monitus Ecclesiam non audierit, tunc demum, tamquam putridum membrum, abscindatur a corpore Ecclesiae.* Soggiugnendo nel num. 16. *Hanc quoque fuisse mentem Ecclesiae non obscure innuunt canones, quibus praescribitur, ut trina monitio excommunicationi praemittatur, dum inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clare supponit, canones illos intelligi non posse de monitione, quae sola legis et poenae denunciatione fieri dicitur, quandoquidem haec nulla temporis intervalla admittat.*

Per la qual cosa Gio. Gersone, loco citato, ebbe a dire. *Caeterum dum aliquis ex ignorantia quamquam culpabili, aut ex infirmitate et passione vitiosa, tamen non contumaci, facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia*

excommunicationis Latæ sententiæ *ab aliquo praelatorum; videant juristae et judices, si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, et fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu clavium et jurisdictionis Ecclesiasticae, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim quaelibet inobedientia contumacia reputatur.* Onde questo gravissimo scrittore soggiugne che la differenza fra le scomuniche *latae sententiae*, e quelle *ferendae sententiae* consiste in ciò che nelle scomuniche *latae sententiae* il giudice, senza nuovo processo, e nuova costituzione, ammonito il trasgressore, e provato il fatto o per sua confessione, o per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e pubblicarla; ma nelle scomuniche *ferendae sententiae* vi si richiedono più atti e monizioni, *processus secundum terminos juris praerequirerentur multiplices* (*).

Quindi comunemente insegnano i canonisti che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunciare, e contro di lui affigersi i cedoloni, come scrissero Covarruvia *in cap. Alma. prima par.* § 9, *n.* 6. *Suarez de censuris disp.* 3, *sect.* 12, *n.* 3. *Victoria in summa de excommunic. n.* 6. *Soto in* 4 *distinct.* 22, *quaest.* 2, *art.* 2, *conclus.* 3; ed infiniti altri rapportati da Agostino Barbosa, il quale così nella *collect. ad cap.* 48, *n.* 5, *de sent. excommunication.*

(*) Van-Espen loc. cit. n. 17. 18.

come nella *collect. ad cap. reprehens. 26, de appellat. a n. 22. cum sequentibus*, ed altrove, dice esser questa la più vera e comune sentenza de' più classici dottori.

Nè fa al caso il passo di S. Paolo I *ad Corint.* 5, donde alcuni non intendendolo credettero che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo; poichè S. Paolo avendo ricevuta la denuncia contro un incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo breve: io scomunico il tale, ma scrisse alla Chiesa di Corinto, che, congregata, col suo spirito lo scomunicasse; perchè ancorchè egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente, e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu, jam judicavi ut praesens eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini Nostri Jesu tradere hujusmodi hominem Satanae.* Non v'era da dubitare che in quel fatto S. Paolo prima di denunciarlo alla chiesa di Corinto, non avesse secondo la legge Evangelica ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a Satana, se non dopo una sua grande ostinazione, e somma contumacia; tanto maggiormente che qui non si trattava di scomunica, come ora diciamo *latae*, ma di quella *ferendae sententiae*, nella quale tutti concordano che la monizione fosse necessarissima, ond'è che Covar. riprendendo l'errore di costoro scrisse loco cit. num. 6. *Non obstat quod Apostolus Corinthium illum absentem et irrequisitum*

excommunicavit, ut meminit tex. in dic. par. ult. nam licet eo tempore, quo illum Apostolus excommunicavit, minime admonuerit, prius tamen et saepissime illum per frequentes admonitiones ad poenitentiam agendam ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter constitit ejus contumaciam notoriam esse, quo casu absque ulla monitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione. Oltre che per quelle parole, *tradere hujusmodi hominem Satanae*, i critici sacri non intendono della scomunica, ma di valersi della potestà conceduta da Cristo agli Apostoli, *ut eum tradat in potestate Satanae, nempe ut per eum morbis vexaretur*, di che Paolino diacono nella vita di S. Ambrogio ce ne somministra un portentoso esempio in persona di un uomo reo di gravissimo peccato, il quale portato innanzi al santo vescovo: *Cum interrogasset Ambrosius, et deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait: oportet illum tradi Satanae ad interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore sacerdotis sancti, spiritus immundus arreptum coepit discerpere; quo viso, non minimo timore repleti sumus et admiratione.*

Si aggiugne a tutto ciò, che, insegnando li canonisti che la citazione non può pretermettersi nemmeno ne' giudizi di cose minime, molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile che dar possa la Chiesa, dicendo alcuni che non si dovrebbe usare se non per quegli

enormi delitti ne' quali la legge civile impone pena di morte; come fra gli altri scrisse Marta *de jurisdict.* p. 3, cap. 2, num. 17 (*).

Ed in sentenza de' medesimi è così vero che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo, che nemmeno a quello può rinunciarsi dallo scomunicato stesso che si fosse obbligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, nella quale ancorchè non citato s'intendesse essere incorso, e per tale dichiarato; siccome tutto dì il veggiamo nelle obbligazioni che i tribunali ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano in forma *reverendae camerae apostolicae*, dove sebbene vi sia il consenso dell' obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche, ancorchè non citato, nè ammonito, se non adempie la promessa, contuttociò non può scomunicarsi se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano che la scomunica è nulla, perchè quell' obbligo e quella rinunzia niente vale, nè ha sussistenza alcuna; come insegnò Scaccia *de sent. et re judic.* gl. 13, num. 21; e così essere lo stile di giudicare nella curia stessa arcivescovile di Napoli lo testifica a noi M. Antonio Genovese *in praxi archiepiscopali cap.* 117, *sub num.* 5.

(*) Vid. Van-Espen par. 3. tit. 11. cap. 7.

CAPO III.

La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorii.

Ma il vescovo di Castellaneta, da cui come vicario si reggeva la curia arcivescovile napoletana, credette in prima che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii.* Egli, a' ricorsi che si fecero di avere il cursore, non ostante la mia assenza, lasciata la copia della citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su di ciò far proteste, perchè quella citazione l'aveva spedita *ex abundanti,* e per usare di sua benignità e cortesia, non già che fosse necessaria; del che se ne avrebbero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che importava l'istesso, che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il cursore quella relazione che volesse, che ciò niente importava. Stranissima in vero ed altre volte non intesa fu questa pretensione del vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello stesso tempo che dimandava che dovessi personalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perchè non avendo chiesta da lui la licenza per l'impressione de' miei libri, non doveva essere scomunicato. Se con profitto avesse egli letto i miei libri, particolarmente

il lib. 28, cap. 4, per tutto il num. 1 e 2, avrebbe egli letta la cagione perchè io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e perciò di non avere contravvenuto a veruna legge, come si dimostrerà più innanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare sopra l'impressione de' miei libri che erano resi già pubblici, gli poteva essere da' libri stessi ancor nota e palese la cagione perchè non doveva essere scomunicato; ma avendo egli creduto che ciò non bastasse, e comandato che io personalmente, non in iscritto, ma con solenne e giudiziaria deposizione avessi a lui esposta la cagione di questo, doveva per necessaria conseguenza citarmi personalmente; perchè se forse niente aveva giovato quello che aveva potuto leggere in istampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo persuaso della cagione che voleva sapere da me di questa pretesa omissione.

Ma tanto più si conosce mostruosa la pretensione, quantochè in ciò mancava al vicario non meno la legge che il fatto; mentre nel caso presente non vi era niente di notorio; anzi, per le circostanze che l'accompagnavano, era mestieri di esaminar più cose di fatto, per potersi venire alla sentenza, la quale senza la personale citazione era impossibile potersi proferire.

Mancava al vicario la legge, perchè ne' delitti notorii, per potersi procedere alla condannagione, è sempre necessaria almeno la contumacia, la quale non può intendersi senza precedente citazione. Niuno può dirsi contumace, se prima non sarà monito o citato. La

notorietà del fatto farà che non vi sia bisogno d' altre prove o di testimoni, o di scrittura o d' altro, mà non già di citazione. Questi sono termini notissimi a tutti i pratici; ond' è gran meraviglia, che siano ignoti a' nostri arcivescovili curiali.

Ma nelle scomuniche non vi è su di ciò da por dubbio alcuno, non solo perchè richedono la contumacia, la quale senza citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare e propria di questi giudizi. Secondo la vera dottrina della Chiesa le scomuniche non possono fulminarsi se non o per eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri che quello sia quanto grave, altrettanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo (*). Se dunque li peccati devono esser pubblici e notorii, in sentenza del vicario, niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perchè sempre potrebbe dirsi che si proceda *in vim notorii.*

Ma la bisogna andava tutto al contrario di quel che credette il vicario, perchè anche ne' notorii occorre molto da esaminare, non pur sopra la legge che definisce o determina i casi onde la censura s'incorre, ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell'intelligenza della legge, del suo uso, dell' interpetrazione datale, de' casi che comprende, a' quali estesa ed in quali ristretta; ed intorno

(*) Vid. Dupin de antiq. Eccles. Disc. Diss. 3. c. 2. Van-Espen Jus Eccles. par. 3. tit. 11. cap. 5.

al fatto sono infiniti gli esami e le discussioni per potersi determinare se quel che è occorso, ancorchè notorio, sia compreso dalla legge, ovvero per interpretazione o desuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire che senza citare il reo possano legittimamente farsi. Quindi i più gravi canonisti siccome insegnarono che anche nella sentenza di scomuniche declaratorie sia necessaria la citazione, così parimente ne' delitti notorii e pubblici; poichè occorrendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle pruove, e molte altre circostanze, senza la citazione della parte nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Così scrisse Covarruvia *in cap. Alma mater* par. 1, sec. 9, n. 5. *Oportet de facto et crimine, cujus causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare. Glos. in Clem. praesenti, in verbo constiterit de censibus, et in Clem. de poenis. Notanter Roman. cons.* 482 *col. ult. Decius in dicto capit. reprehens. Panormitanus in cap. parochianos de sentent. excommunic.* Soggiugnendo nel n. 6 un'altra fortissima ragione che la desume dalla contumacia, dicendo: *et haec quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione canonica praemissa: cum enim ob contumaciam haec censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat, an vere contumax sit, et Alexandri III ad archiepiscopum Toletanum rescripto in cap. consuluit, tit. de appellat. Caveatur, ne notoria dicamus, quae non sunt, et ne dubia pro notoriis habeamus.*

Vix enim quidquam ita notorium est, quin praesumatur, adversus id competere aliqua defensio, vel excusatio. Itaque si aliqua defensio conjici, vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis et apparens, citari et audiri debet; cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas excusantes habere; imo vix dici possit, quod constet, nullam reo competere defensionem, nisi eo monito, et audito. Ita Radevicus in continuatione Otthonis Frising. da gestis Friderici I, l. 3, c. 7; et Sigonius lib. 12 de regno Italiae, ubi Mediolanenses vulgata rebellione contra Fridericum I. Judicis tamen officio per legitimas inducias citandos esse asserunt; nè violentia iis illata, vel contra jus in absentes prolata sententia videretur. Nec sufficit, quod judex notorium esse dicat, quia in hoc non creditur nequidem imperatori aut papae uti scribit Jason cons. 88 *in principio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruinia Decius cons.* 606, *n.* 7 *et seq.*

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio, insegnò Niccolò de Milis *in repertorio juris civilis vers. citatio n.* 27, *ibi. citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam*; ed altri moltissimi.

E ciò tanto più ha luogo nelle citazioni che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere se siasi ubbidito o no: se vi era obbligo di ubbidire o no: se il caso era compreso nella legge, e se il delitto del

quale il reo è imputato, abbia seco tali circostanze, sicchè meriti scusa; per la qual cosa anche ne' notorii, come, per tralasciar altri, insegnò pure Van-Espen tom. 1, p. 3, tit. 7, c. 2, et tit. 11, c. 6, non può proferirsi sentenza di scomunica, *nisi citata, et monita parte.*

Ma oltre a ciò mancava al vicario notoriamente il fatto, cioè che nemmeno potevasi nel mio caso fingersi notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostanzialissimo, cioè che non vi era legge nè costituzione alcuna che contro gli autori minacciasse pena di scomunica, se stampassero le loro opere senza licenza dell'ordinario? poichè quelle che vi sono, parlano (come dimostreremo nel cap. della giustizia) de' maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria; e se pure volesse il vicario porre ciò in disputa per aver stranamente stese quelle costituzioni anche agli autori, questo stesso farà che il caso averà bisogno d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravvenuto alla legge, la quale certamente non parla degli autori: nè mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi se le costituzioni che si allegano nella citazione, fossero fra noi mai state ricevute, sicchè potessero aver forza e vigore di obbligare alcuno. Eppure quando quelle comprendessero il caso presente (che non lo comprendono), si dimostrerà che non hanno avuto nè possono avere fra noi alcun vigore, perchè se mai lo potessero avere,

sarebbe lo stesso che metter a terra la potestà temporale de' nostri principi, ed i loro sovrani diritti e preminenze che hanno nel regno.

Ma fingasi pure che le allegate costituzioni comprendessero gli autori, e fossero fra noi ricevute; come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri, a quelle contravvenuto?

Dirà il vicario, perchè io leggo nel frontispizio dell' opera il vostro nome impresso, ed esser notorio voi esserne stato l' autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Nicolò Naso, ma non vi veggo impressa la licenza dell' ordinario, come è costume di farsi in tutti i libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemmeno debbe aversi per prova concludente, poichè ben potrebbe essere che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io; e potrebbe pure accadere che la licenza si fosse ottenuta, ancorchè non si vedesse impressa: talchè tutte queste cose non solo non possono fare il notorio, ma come leggieri indizi e deboli congetture nemmeno basterebbono a fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vedersi nell' opera impresso il mio nome non fa il notorio d' esserne io stato l' autore, perchè sovente è accaduto che taluno siasi servito sotto altrui nome mandar fuori qualche sua opera senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto che l' autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo amico o nemico avendone procurata copia, l' avesse, o per recargli onore o biasimo, o per interesse, voluto

stamparla. Può avvenire ancora che l' autore ancorchè avesse acconsentito che qualche sua opera si stampasse, che degli stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricercarne la licenza dall' ordinario e non suo, siccome appunto è avvenuto nell' impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del dottor Ottavio Vitagliano e Nicolò Naso stampatore, i quali in un pubblico istromento presentato negli atti, e stipulato per mano del notaro Pietro Pellegrino sin da' 13 maggio 1714, e che era sotto gli occhi del vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero che fosse a carico dal suddetto D. Ottavio di ottenere quelle licenze, e di dare a' superiori così regii come ecclesiastici, a' quali spetta, li soliti libri secondo l' uso e costume degli stampatori. Nè io, nella convenzione che ebbi col suddetto Vitagliano, mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il danaro pattuito; doveva egli darmi i fogli stampati settimana per settimana, tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l' istromento che aveva egli già stipulato con Nicolò Naso negli anni precedenti.

È tanto dunque lontano che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che poteva anche accadere che la licenza che richiedeva il vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' libri. Come il vicario sapeva non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell' arcivescovil curia in dare simili licenze a chi le ricerca, è di darle

originali in un foglio volante, senza che si registrino: siccome parimente si costuma presso di noi nel consiglio collaterale, non conservandosi di ciò in quella curia registro veruno, sicchè con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi. Come poteva dirsi notoria la controvenzione, quando non poteva altronde costare, se non, citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso se allegava di averla ottenuta e poi dispersa, ben doveva ammettersi a far di ciò le sue prove: nè poteva dirsi aver contravvenuto, finchè, ammesso a quelle, niente avesse fatto costare di quanto aveva allegato. Nè questo è buono argomento: perchè non si vede ne' libri stampata la licenza, dunque non vi è; perchè ciò dipende dall' arbitrio degli stampatori e degli autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza che si leggano ivi impresse licenze; e quanto più si anderà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno; e potrebbe di ciò essere chiarissimo esempio l' impressione di questi medesimi miei libri. Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza che ottenni dal consiglio collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza, e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto: talchè pure in sentenza del vicario averebbe potuto dirsi che era notorio non esservi tampoco licenza del collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta, quando alcuni co' propri occhi originalmente la videro, e molti dell' esemplare

a tal fine se ne fecero copia. Se vi siano o non vi siano queste licenze, non dipende dal vedersi o non vedersi impresse ne' libri; non costerebbe niente, se ciò bastasse agli stampatori e agli autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che di ciò costi dalle originali licenze, le quali perchè rimanga di esse documento, si concedono non a voce, ma in iscritto, e poco importa che s' imprimano o no ne' libri. Le nostre prammatiche 3, 4, 5 *de impressione librorum* comandano che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal collaterale consiglio, e prescrivono altresì che queste licenze s' abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s' imponga agli stampatori o agli autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vedersi quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso trasgressore per l'esibizione o non esibizione della originale licenza, che debbono perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il vescovo di Castellaneta dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicchè ogni cosa potesse bastare a dedurlo; e di vantaggio che si potesse perciò procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l'indiziato o accusato per reo, e scomunicarlo *in vim notorii*. Non farebbero alla sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perchè per altre vie non pur la censura contro di me

scagliata, ma tutti li suoi atti che per il corso di tanti anni, dacchè egli, come vicario, regge l'arcivescovil curia di Napoli, ha fabbricati, sarebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual maggiore notorietà, o se si riguarda gli antichi canoni, o l'ultimo generale concilio celebrato in Trento, evvi, degli vescovi non residenti nelle proprie chiese, sendo eglino incorsi in tutte quelle censure e pene che da tanti canoni furono stabilite e fulminate? Qual cosa è più notoria e manifesta, che la disposizione del can. *Pervenit*, del can. *Placuit*, del can. *Si quis vero*, con tanti altri seguenti che si leggono nel decreto di Graziano *caus.* 7, *quaest.* 1; del cap. 2, lib. 3 *decretal. de clericis non residentibus*, del cap. *Cum ex eo de elect. in* 6; e di tanti altri, dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione e di scomunica, e finalmente durando nella contumacia, d'essere affatto spogliati e privati del benefizio?

Il concilio di Trento, che nella sess. 24, *de ref.* c. 1, di precetto divino stabilisce la residenza nelle proprie chiese de' vescovi, e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli antichi canoni, e ciò che sotto Paolo III s'era stabilito nella sessione 6 *de reformatione*, cap. 1, rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo ne stabilisce altre maggiori; prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provedendo quelle d'altri pastori. E quel che rende il vescovo di Castellaneta notorio trasgressore di tanti canoni e del concilio stesso, e contro il quale non può

avere schermo o difesa alcuna, è che nel medesimo concilio si stabilisce il tempo e si definiscono le cause per potersi dal sommo pontefice dispensare dalla residenza. Il tempo si prefigge molto breve; le cause debbono esser molto gravi e pubbliche. Ecco le parole del concilio: *Neque abesse posse, nisi ex causis et modis infrascriptis.* Le cause sono come soggiugne: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel reipublicae utilitas.* Il tempo: *Sacrosancta synodus vult illud absentiae spatium singulis annis, sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos; aut ad summum tres menses excedere.* Quindi li più famosi canonisti hanno comunemente insegnato che non possano i vescovi scusarsi di non risedere, se non per pubblica utilità, o della Chiesa universale, o della repubblica, siccome, per tralasciare altri, scrisse Fagnano al cap. *Ex parte de cler. non resid.* e Van-Espen *in jure ecclesiast.* par. prima, tit. 16, c. 5.

Hanno pure i canonisti disputato, se contro i vescovi non residenti, come notorii scomunicati e trasgressori de' sagri canoni, senza citazione possa procedersi alla dichiarazione della scomunica, e alla privazione del vescovado. Alcuni che tennero l'opinione del nostro vescovo di Castellaneta, sostennero di sì, per quelle ragioni che Gonzalez rapporta nel cap. *In Eccles.* 11, *de cler. non resid. In notoriis*, essi dicono, *juris ordo est ordinem juris non servare, c. quoniam* 10 *de filiis presbiterorum, c. ad nostram* 17 *de jurejurando. Sed cum*

clericus abest a propria Ecclesia, notum est nolle in ea residere; igitur necessaria non est citatio, seu similis monitio. Più forza lor fa il cap. *Extirpandae* 30, § *qui vero*, per quelle parole, *alioquin ille sciat autoritate hujus Decreti privatum;* per le quali manifestamente è stabilito che il non residente è privato del beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono, che essendo stabilito dalli canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione, facendosi il contrario, non può ammettersi alcuna purgazione di mora, secondo la l. *Trajectitiae* 23 vers. *de illo*, *de oblig. et act.*, e perciò essi dicono: *elapso legitimo tempore, etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare.*

Ma li più moderati per lo cap. 11, *de cler. non resid.* insegnarono che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi Innocenzio III che si abbiano in questo ad usare le tre monizioni; e resosi il non residente contumace, allora si debba prima procedere alla dichiarazione della scomunica, o della sospensione, e poi non emendandosi, alla privazione del benefizio; onde Gonzalez nel citato cap. questa dice esser la pratica, che si osserva nelli tribunali ecclesiastici. *Contra praelatos*, dice egli, *vel beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur, ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur ex praesenti textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de poena privationis beneficii*

juxta textum in cap. constitutionum 9, de sent. excomm. l. 6. *Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur.* cap. ex parte 13, cap. fin. hoc tit. *Hodie tamen haec citatio non est necessaria sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam praescriptam in concil. Trident.* sess. 23 de reform. cap. 1 *et si ita citatus venerit, justamque absentiae causam allegaverit, privari beneficio non debet.* cap. inter 10, hoc tit. *quia ubi non datur contemptus, non datur poena. L. Pater* 101, *tit. de condit. et demonstrat.* Risolve ancora il Gonzalez gli argomenti contrarii, dicendo in sentenza dell'abate Panormitano, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del benefizio, nulladimeno si può tralasciare, o darsi principio *ab excommunicatione vel suspensione,* come sta disposto dal cap. *Placuit* 21, num. 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso beneficio.* Risponde eziandio all'allegata notorietà, dicendo: *nam licet notoria sit absentia praelati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, et a jure approbatis potest abesse a propria Ecclesia, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justa aliqua causa absit, inauditus proprio beneficio spolietur.*

Ma per sciogliere l'argomento che gli contrarii deducono dal cap. *extirpandae*, sudano più interpreti. Garzia *de benef.* 3 *part. c.* 2, *n.* 138, disse in quel capitolo riferirsi una nuova costituzione del concilio Lateranense non

ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta Gonzalez, non soddisfa. Lotterio *l.* 3 *de re benef. q.* 27, *n.* 47 distingue la privazione del beneficio dall'esecuzione; e dice che il non residente *ipso jure* senza monizione è decaduto dal benefizio; ma per eseguire la disposizione de' canoni, sia la citazione necessaria. Ciò che nemmeno soddisfa al Gonzalez, il quale alla perfine si appoggia al parere di Germonio l. 1. *animad.* c. 17, che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all' assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut*, ei soggiugne, *praesentes et non residentes ipso jure beneficiis privantur absque ulla monitione, absentes vero prius monendi sunt, quia possunt abesse ex justa causa.*

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno li canonisti a favore de' non residenti, non potrebbero aver luogo; poichè qual causa più notoria può essere mai, che il vescovo di Castellaneta da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli, non già per cagione di pubblica ed evidente utilità della chiesa universale, o della Repubblica cristiana, nè per urgente necessità, o per forza di debita ubbidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione degli processi che riguardano la maggior parte la temporalità, e mondana utilità, e soprantendere a' curiali, ed alle altre faccende di quella curia, che niente hanno che fare coll' esercizio pastorale di predicare, esortare, pregare, aver cura della greggia a sè

commessa, correggere li loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni che principalmente si appartengono a' vescovi. E se si riguarda il tempo dal concilio di Trento stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni che dimora in Napoli, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d' aver esso preso questa carica di vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in Napoli, e stante la sua vecchiaia di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravvenzione più chiara e manifesta a' canoni antichi ed al concilio di Trento, che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? Qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso, non occorrendo le cause prescritte dal concilio, gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi orrettizie o surrettizie; ovvero conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d' assenza sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo vescovo che non poteva più prevalersi dell' ottenute licenze, e pensò di rassegnare il vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore, sicchè intanto gli atti da lui fabbricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò pubblico e palese, dovremo riputare il vescovo di Castellaneta notorio trasgressore de' sagri canoni e del concilio di Trento, e perciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremo perciò riputarlo pubblico e notorio scomunicato?

riputare tutti gli atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de' frutti ed emolumenti della chiesa? che sia caduto dalla cattedra, sicchè senza citarlo, senza ammonirlo, o chiamarlo in giudizio si fosse potuto senza sua risegnazione provedere la di lui Chiesa d'altro pastore? Somma ingiustizia certamente se gli sarebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui, come pubblico trasgressore de' sagri canoni, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli addurre ragioni tali, che meritasse scusa: forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa che avesse per avventura ottenuta da Roma, e farsela valere, ancorchè le cagioni, onde appoggiasi, non fossero di quelle che il concilio di Trento prescrisse, nè utilità pubblica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il vescovo di Castellaneta, dove vi concorre un sì palese notorio, stimerebbe somma ingiustizia, se contro di lui senza sentirlo si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza, con dichiararlo scomunicato, privarlo della sua abbandonata chiesa, e provederla d'altro pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno, così per ciò che riguarda la legge, non essendovi canone o costituzione che parli degli autori, sicchè possa dirsi, aver io a quelli contravvenuto; come per ciò che riguarda il fatto, o le qualità e le circostanze che a quelle concorrono. E se egli

vorrà dar tanta forza ed efficacia al *notorio*, guardisi pure che la sua censura contro me scagliata non sia per un altro verso affatto nulla ed invalida, come quella che deriva da uno scomunicato, o da un pubblico e notorio trasgressore de' sagri canoni, il quale non può certamente secondo il prescritto de'canoni stessi scomunicare alcuno, nè sospenderlo, nè interdirlo.

CAPO IV.

La citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa; e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione.

Il vicario conoscendo finalmente che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vide che il cursore, per la mia assenza, non potè far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio escusatore con istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava non doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere questa dimanda, con un sottile ritrovato finse che io stessi nascosto, e che perciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse a lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i curiali) che precisamente nelle scomuniche la citazione deve esser

personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona dal cursore, e personalmente citarsi; in guisa che, se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così dopo Innocenzio, Baldo, Paolo di Castro, Romano, Alessandro, Felino e moltissimi altri rapportati da Salgado *de Supplic. ad SS.* pag. 371, num. 12, scrisse Tiraquello *de Retractu* lib. 1, § 9, glos. 2, n. 4, dicendo che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi.*

La Rota romana in più sue decisioni quest' istesso, e come pratica inconcussa ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra, *Decis.* 271 *in Noviss. et Decis.* 367, col. 2. Rebuffo in *Tract. de Citat.* ci testifica che quella è comune usanza di tutti i tribunali d' Europa. E Van-Espen part. 3, tit. 7, cap. 2, n. 12 e 13, lo stesso dice praticarsi in Fiandra per uno speciale ordinamento di Alberto ed Isabella, art. 1, dove si stabilisce non potersi tali citazioni farsi in casa, *nisi prius persona quaesita*; e specialmente nell' art. 8. *Ordinat. Cur. Lovan.* sta ciò disposto nelle scomuniche. *In litteris Excommunicat. ut non dentur, nisi prius citatione facta in personam* (*). Lo stesso dice praticarsi in Francia per ordinamento di Lodovico XII. *Quaeratur prius persona per nuncium*, dice Van-Espen; *si quaesita non reperiatur, nuncius relationem facit*,

(*) Van-Espen par. 3. tit. 7. cap. 2. num. 28.

cui standum ; qua facta, potest fieri ad domicilium. Questa è dottrina, quanto comune, altrettanto indubitata presso tutti li nostri pratici. Oltre Rebuffo l'insegna Merula in *Praxi* lib. 4, tit. 24, c. 15. Zipeo *Notitia Juris Belgici* lib. 1, tit. *de in Jus vocando* n. 2 ivi: *In personam facienda est citatio, etsi reus non inveniatur ad domum.* E il medesimo Van-Espen *loc. cit.* n. 13, in sentenza di Rebuffo soggiugne: *ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo persona inquiratur, antequam fiat citatio ad domicilium, monetque id in Hispania et in Italia servari.*

Nel nostro caso il vicario, quando mandò il cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perchè era nel supposto che, procedendo *in vim notorii*, non solo bastasse la citazione in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il cursore ingenuamente dichiarò a voce che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava che io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. È lo stile di tutti li tribunali, che, non trovandosi la persona, si soglia dal nunzio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del giudice, secondo che dalle leggi se gli prescrive, di spedire altra citazione, o *per edictum*, o in casa. Ma il nostro vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non richiese altro dal cursore, se non che avesse fatta quella relazione che gli fosse

piaciuta, nè si curò d' altro. Quando poi seriamente pensò che, se anche s' intendesse di procedere *in vim notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assenza, mi finse *latitante*; ma la favola non fu così ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini o le sconcezze. Era già stata dal mio escusatore allegata la mia assenza con formale istanza, e di vantaggio esposto che io era partito per Vienna, in documento di che ne presentò copia del passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque, per non perdere l'invenzione, voleva legittimamente valersi di questo sutterfugio, avrebbe dovuto in ciò sentire il mio escusatore, e se voleva sopra la finta *latitazione* far prove, per convincerlo di falso, ciò che erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimoni; perchè in questi casi non gli sarebbe bastato la semplice deposizione d'alcuni che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma anche era necessario di costar il fine per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni dottori han detto che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario che il nunzio, come s'è detto, ricerchi prima la persona: *quaeratur prius persona per nuncium*, dicono tutti li riferiti dottori. Fatta da costui la relazione di

non averla, per tutte le diligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *domi*, o per *edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto d'essere superflua ogni citazione. Il diritto pontificio però in simili casi inclina più alla citazione per *edictum*, che *domi*. Così Innocenzio III nel cap. 11 *de Cler. non resid.* dice: *In Ecclesiis eorum, qui se fraudolenter absentant, nec ad ipsos valet citatio pervenire, trinae Citationis Edictum facias publicari;* e Gonzalez in questo luogo dice così essere lo stile de' tribunali ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur.*

Di vantaggio, quando la citazione *domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolente nascondimento, deve al giudice costare che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa che s'intende citare. Niuno, quanto il nostro giurisconsulto nella legge *Fulcinius* § *quid sit autem latitare, D. quibus ex causis in possess. eatur*, insegnò meglio che cosa sia il *latitare*, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare autem*, ei dice, *est cum tractu aliquo latere, quemadmodum factitare est, frequenter facere.* Non basta il semplicemente nascondersi, ma bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io prima della spedizione del passaporto per Vienna, che fu a' 20 aprile, non pur era esposto alla vista di tutti, e ne' tribunali di Napoli, e nelle pubbliche piazze, ma di questa mia franchezza ne fui da' buoni amici

avvertito per la sedizione che i Frati proccuravano movermi dalla plebe; talchè maggior riserba convennemi poscia usare, ma non già che mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia partenza, sicchè non potesse essere nota al vescovo e' suoi curiali.

Non basta ancora il nascondersi a distesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare che il *latitare* si faccia fraudolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il giurisconsulto, al creditore che il suo debitore semplicemente latiti, per quel fine di fraudarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causa id fieri;* e di vantaggio non basta che latiti per fraudare, ma che costi l'animo del debitore essere stato di fraudare per quella cagione il tal credito, che pretende alla possessione delle sue robe, come elegantemente soggiugne il giureconsulto: *Potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui Tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones; sed et is qui fraudationis causa latitat, non tamen propter creditores, etsi haec latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc possidere ejus bona possint, quia non hoc animo latitat, ut fraudet creditores. Animus enim latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an alia causa.*

Certamente se mai io avessi voluto nascondermi, non poteva venirmi nell'animo che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io avere, quando aveva veduto già che l'arcivescovil curia di

Napoli molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame contro lo stampatore Naso, e perchè le costava non essere suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò, per poterlo scomunicare, togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed acerbità?

Chi mai avrebbe potuto sognarsi che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le costituzioni, in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli stampatori, avessero potuto così sconciamente tirarsi anche contro gli autori? Trovino costoro un sol esempio che contro gli autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle costituzioni che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei libri, *Stor. Civil.* l. 27, c. 4, che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendere gli autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obbligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio *latitare*. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui bene ammonito ed acremente ripreso di questa mia non curanza dagli zelanti della salvezza della mia persona. Essi, meglio che io, erano intesi delle sedizioni che i preti e i frati e nelle case e nelle piazze e

ne' confessionarii e sin sopra i pulpiti andavano fomentando presso la bassa plebe napoletana, alla quale per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scellerata ed empia calunnia) diedero a credere che io ne' miei libri negassi il miracolo di S. Gennaro: calunnia che essi stimarono, com'era, la più acconcia ed adattata, perchè furiosamente ed in diluvio raccolta corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi; siccome già se ne udivano le pubbliche minacce, e si aspettava solo che nell'imminente primo sabbato di maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro, perchè non seguisse? Con quanta impazienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Nè fui io testimonio di veduta, ed insieme d'udito; perchè essendomi rincontrato per cammino con due frati da Zoccoli che in calesso viaggiavano verso Napoli, mentre io proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, costoro non conoscendomi, nè sapendo che il primo sabbato di maggio celebravasi la festività del confronto del Sangue col sacro Teschio, e non nel mese di aprile, con ansia grandissima dimandarono se il Santo aveva fatto il miracolo; e rispondendo loro l'uomo di mia compagnia di no, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro tutto acceso d'ira e di sdegno, con occhi di bragia, e con una voce terribile gridò: e di Pietro Giannone che s'è fatto? Ed avendo colui risposto; niente; bestemmiando e mormorando non so quali parole, che, essendosi già li

calessi allontanati, non si poterono udire, ci sparirono dinanzi. Or se io, eziandio che il vicario mi volesse in Napoli, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s'andavano fomentando, doveva egli con manifeste prove fondare non solo il mio nascondimento, ma che io mi fossi nascosto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione. Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio escusatore, che era in giudizio e con solenne istanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll'esibizione del passaporto spedito fin da' 20 aprile? Non costerebbe niente il fingere e il dire: Colui s'è nascosto, e perciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo; e che ci vuole a dire, *stante ejus dolosa latitatione?* Bella invenzione certamente per mandare a terra una parte così importante e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudicio, quanto è la citazione; e poi in una causa di così gran momento e pregiudicio, quanto è quello di una scomunica, riputata da' sagri canoni la più terribile pena della Chiesa.

Dice Tiraquello *de Retractu* § 9, n. 6 che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quae sunt levioris cujuspiam praejudicii*, ed allega Pietro Ancherano in *Clem. I, in ult. not. de Judic.* Innoc. *in cap. ult. de eo qui mitt. in possess.* e moltissimi altri. Ma li nostri curiali han ragione di trattar così le loro scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile per ogni leggiera e minima

cagione tosto vi ricorrono. E perciò non debbono dolersi, se, trattandole essi come cose minime, di quelle non si tenga più il minimo conto.

CAPO V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l'ordine, per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

Non meno rende chiara ed evidente la nullità di quella scomunica il vedersi fulminata contro di un assente, che l'essere stata eseguita con tanto precipitamento, e con atti cotanto conculcati, quando non vi era questa necessità d'affrettarsi. Erasi la mia opera sin da' principii di marzo già pubblicata: verso gli ultimi giorni di aprile venne voglia al vicario di procedere contro il suo autore con intento di scomunicarlo, perchè nell' impressione non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal omissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefigge a dover comparire? Non più che 24 ore. *Quatenus infra spatium 24 horarum, quarum octo pro prima, octo pro secunda, et reliquas horas octo pro tertio et ultimo peremptorio termino et Canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le ore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco: *Quo termino*

elapso et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae; cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito, neque citato. Che cosa mai poteva movere il vicario, e' suoi curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l'orologio alla mano dovessero contar le ore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a Vienna, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero che mi stessi in Napoli nascosto. Voglio credere che sapessero almeno ciò, che comunemente i nostri pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni; e sebbene la medesima pratica le restrigne in una, contuttociò, quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefiggersi per ogni termine più giorni. Non si trova in alcun scrittore, che si abbiano a contar l'ore; anzi le decretali stesse pur a' giudici prescrivono, che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella *Constit.* 9 *de Sentent. Excomm. in* 6 *Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde la Rota in questo caso notò: *Nec possunt fieri continuo, et ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies; ex quo Textus loquitur in plurali.* E il Gonzalez nel *Cap. Sacro.* 48, lib. 5. *Decret.* tit. 39, *de Sentent. Excomm. num.* 7, ebbe a dire: *Haec*

autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum; non est tamen necessario realiter trina; imo satis est si formaliter multiplex sit, et realiter una, quae simul plura intervalla assignet, veluti si quindecim dies praescriberentur, quinque pro prima monitione, totidem pro secunda, et residui pro tertia et peremptoria.

Qual necessità cotanto urgente vi era nel mio caso di prefiggere per intervalli ore, non giorni? E non essendo potuta seguire la citazione personale, per trovarmi io già partito, perchè non sentire il mio escusatore, che, allegando la mia assenza, dimandava un competente termine per potermi denunziare la pretensione mossa dal procurator fiscale? In tutti li giudicii, anche di cose minime, non che di sì grande importanza, si pratica, e si è introdotto stile in tutti li tribunali, di concedersi per ciò termine, che chiamano *ad denunciandum.* Come dunque per me ruppe il vicario tutte le leggi, e gli stili di rettamente giudicare? Donde derivava tanta fretta, e tanta precipitosa sollecitudine? Per questo sì rovinoso modo di procedere, non potendosene assegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardisco di affermare) che siasi affrettata la scomunica, perchè era imminente il primo sabbato di maggio, giorno della festività di S. Gennaro, che in quell' anno cadde nel primo giorno dello stesso mese.

Importava assai, essi dicono, e poteva questa scomunica contribuire molto ad accender gli animi della scomposta plebe, nel caso che

il Signor Iddio non si fosse compiaciuto di concorrere al solito miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di questo gran Santo. Furono perciò ben solleciti a fulminarla il dì 29 aprile.

Sì vagliono ancora di un' altra ragione, e ciò per li motivi sopra ricordati, a' quali pretendono di aggiugnere forza con un altro argomento ancora, cioè d' essersi nell' affiggere de' cedoloni osservata una cosa insolita, qual è di essersi veduti affissi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal popolo più minuto ed incolto, come nelle piazze del mercato, e della conciaria, dove a memoria d' uomini vecchi giammai si videro cartoni di scomuniche affissi.

Ma che che sia di questo, di che ne dovranno aver per giudice colui che scorge il cuore, ed i più interni pensieri degli uomini, egli è evidente che per essersi proceduto a sentenza contro di un assente, per essersi ommessa la citazione personale, per essersi usata tanta conculcazione di atti e di tempo, la sentenza che sopra quelli appoggiossi, è notoriamente invalida e nulla.

Tutto ciò che si fa contro a' canoni, e contro quello che i canoni espressamente comandano, e senza serbarsi l' ordine giudiziario, deve riputarsi non pure ingiusto, ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente non solo abbiamo canoni espressi, che comandano non potersi scomunicare un assente non monito nè citato, ma espressamente eziandio dichiarato nullo ed irrito tutto quello che si fa

contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono *C.* 3. *qu.* 9. *Can.* 2. *Caveant Judices Ecclesiae, ne absente eo, cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam et causam in Sinodo pro facto dabunt.* E nel canone *Omnia* 4. *Omnia quae versus absentes in omni negotio aut loco aguntur, aut judicantur, omnino evacuentur; quoniam absentem nullus addicit, nec ulla lex damnat.*

È ancora indubitato appresso i più celebri e rinomati canonisti, che le scomuniche, che procedono senza serbarsi l' ordine giudiziario, debbono riputarsi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione, essendo ciò una nullità insanabile: perchè, essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello a mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che vi si è soprapposto. E lo stesso è appresso de' nostri dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d' infiniti autori scrisse Salgado *de Sup. ad SS.* 2, c. 24, p. 299, n. 32 e 33.

Ed ancorchè alcuni parlando delle monizioni abbiano creduto, che le scomuniche fulminate senza essersi premessa alcuna canonica monizione, particolarmente quando siano declaratorie, *et latae sententiae*, abbiano da riputarsi ingiuste, ma non nulle; nientedimeno la sentenza contraria di Felino fu riputata sempre la più vera e la più comune, essendo indubitato

che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabilendo i canoni precisamente, che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni, non vi è motivo di dubitare, che, proferita contro a' canoni suddetti, non debba riputarsi nulla: siccome, oltre di Felino *in Cap. Sacro approbante Concilio col.* 1, dicono la Rota Romana *in Antiquis* 139. Nicolò de Milis *in verbo Citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiamsi nihil de facto, sed tantum de declaratione in jure tractetur.*

Lo stesso insegnano Vittoria *in Summ. de Excomm.* Soto *in* 4, *dist.* 22, *part.* 2, *art.* 2, *concl.* 3. Suarez *de Censuris*, *Disp.* 13. *Sect.* 12, *n.* 3, ed altri infiniti rapportati da Agostino Barbosa *in Collect. ad Cap. Sacro* 48, *n.* 5 *et ad Cap. Reprehensibilis* 26, *a num.* 10, ove ebbe a dire: *Cum simus in actis judicialibus, et in sententia excommunicationis etiam declaratoria, eam debet necessario praecedere trina monitio, alias excommunicatio nulla erit.* Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie; nelle citazioni, dove debbe molto esaminarsi sopra la questione di fatto, non vi è stato chi non abbia detto, che, omessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare, se abbia ubbidito o no, se era o no obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte circostanze di fatto, che possono o mostrarlo reo, o pure innocente: onde tutto ciò

che si farà senza prima citarlo, soggiace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vedrà meglio al capo seguente; ove tralasciando le nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili riguardanti la giustizia.

CAPO VI.

La Scomunica è nulla per non esservi canone o costituzione alcuna, dove possa appoggiarsi; e le costituzioni allegate non comprendono gli autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate.

Non deve alcuno maravigliarsi, se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio o di canone, o di costituzione alcuna pontificia, poichè coloro che l'hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la bolla di Leone X letta nel concilio di Laterano, e molto meno il concilio di Trento, che nella citazione, e ne' cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle che alcune costituzioni sinodali del cardinal Cantelmo arcivescovo di Napoli, nel margine delle quali si veggono additati quei concili, dove ancora si allega la regola x dell'Indice. Ciò si fa chiaro non solo (come si dimostrerà più innanzi) perchè quelli non fanno al caso presente, di che con la sola e semplice

lettura potevano accorgersene; ma dal modo di citargli, poichè si cita il concilio di Trento sotto il tit. *de Libris prohibitis Reg. x*, come se questa regola fosse qualche canone o decreto del concilio. Il decreto del concilio è sotto il titolo *de edictione et usu librorum*, e niente ha che fare con la regola x dell' Indice. Le regole dell' Indice non sono parte, o forse decreti dello stesso concilio, ma si ordinarono per commissione del pontefice Pio IV dopo terminato il concilio, e poi da persone private si fecero molto tempo appresso nel pontificato di Clemente VIII, confermate poi per bolla del pontefice stesso. Ciò che potevano apprendere almeno dall' opera ora cotanto diffusa del *Jus Ecclesiasticum* del Van-Espen, che va per le mani di ognuno, il quale nella parte 1, tit. 22, cap. 4, num. 21, parlando di queste regole dell' Indice, avvertì che non debbonsi confondere con gli decreti del concilio, nè appartengono alla commissione che il concilio diede a' Padri, la quale fu ristretta alla sola compilazione dell' Indice, non già a queste regole che furono aggiunte dopo. *Cum enim, ut supra monui*, dice Van-Espen, *Synodus Patribus ad Indicem delectis nullam de componendis hisce regulis curam dederit, atque de solo Indice librorum perniciosorum in Synodo actum fuerit; patet non posse has regulas hoc ex capite* Tridentinas *nuncupari, sed eas solis illis delectis patribus, qui illas citra ullum synodi mandatum composuerunt, esse adscribendas.*

Quel che però deve recare stupore, si è, che

non avendo essi letti i concilii che allegano, nè sapendo che cosa sopra ciò prescrivono, si mettono a dire ne' cedoloni, *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacrosanctis conciliis.* Ma si condoni pure ciò alla fretta, che si avea di dar presto fuori questa scomunica. Veniamo ora ad esaminare questi concilii, per far indi passaggio alle costituzioni sinodali che si allegano.

CAPO VII.

La Bolla di Leone letta nel concilio V di Laterano, siccome il concilio di Trento, e la regola X dell'Indice non parlano degli autori ma de' soli maestri impressori, e' loro ministri dell'arte impressoria.

Ancorchè ne' primi secoli della Chiesa la censura solamente de' libri s'appartenesse a' vescovi, e la proibizione a' principi, siccome ha bene dimostrato Fevret, e da noi fu lungamente esaminato nel lib. 27, c. 3 della Storia Civile, nondimeno a' tempi di Leone gli ecclesiastici si avevano arrogato molto più d'autorità intorno all'approvazione o condannagione de' libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta a' libri che trattavano di religione, a' libri sacri, non già profani. Nel principio del secolo XVI essendosi per le novità, che cominciavano ad insorgere nella Germania, conceputo qualche timore di non doversi

alterare le cose della nostra religione, e trovandosi nel medesimo tempo l'arte della stampa ripulita assai, ed aver posto gran piede in tutti li dominii d'Europa, sicchè con facilità per mezzo di quella non pur si disseminavano false dottrine, ma con nuove edizioni si trasportavano dal greco ed arabico in latino e volgare sermone molti libri pieni d'errori, e di perniciosi dogmi; Leone considerando, che tutto il male veniva da' maestri di quest'arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno all'edizione de' libri; onde a' dì 4 maggio dell'anno 1515 distese una sua bolla, la quale fece leggere in Roma nella chiesa Lateranese nell'assemblea di alcuni vescovi che la componevano (poichè per sentimento di tutti i dotti non fu quello general concilio), dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio, che la bolla parla de' libri sacri, non già profani, così è ancora evidente, che con quella volle Leone por freno a' maestri impressori, affinchè nell'avvenire non istampassero più libri senza approvazione e licenza degli ordinari de' luoghi; non potendo venirgli in mente di parlare degli autori, poichè contro a costoro prima che s'introducesse la stampa s'era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero, ancorchè i loro codici fossero manoscritti, come erano tutti prima d'introdursi quest'arte. La bolla perciò doveva unicamente risguardare l'arte della stampa co' suoi maestri impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose dottrine, non già gli autori. Ciò che manifestamente si convince

non men dalla mente, che dalle parole stesse della bolla, che si legge nel Bollario romano, e nel tomo XIV. Concil. Labbei p. 257.

Tutti li nostri autori dicono, che dal proemio della legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del legislatore, e si vede chiaro dal proemio della bolla, che Leone non volle far altro che rimediare agl' inconvenienti che nascevano dall' arte impressoria. Egli commendando nel principio l'arte dell'imprimere a' suoi tempi accresciuta, e ridotta a perfezione, per la quale con poca spesa si poteva aver gran copia di libri, sicchè con questo mezzo le lettere dappertutto si diffondevano, dice, che alcuni maestri impressori abusando d' un' arte cotanto utile, s' erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d' eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra religione. Ecco le sue parole. *Quia tamen multorum querelae nostrum, et Sedis Apostolicae pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magistri in diversis Mundi partibus libros, tam Graecae, Hebraicae, et Chaldaeae Linguarum in Latinum translatos, quam alios Latino, ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Religioni Christianae contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere praesumunt, ex quorum lectura etc. . . . Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur . . . super librorum*

impressionem curam nostram habendam fore duximus.. Volentes igitur, ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus et ordinamus, quod de caetero perpetuis futuris temporibus nullus librum etc. tam in urbe nostra, quam aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus imprimere, seu imprimi facere praesumat, nisi etc. Dalle quali parole due cose si vedono chiare, cioè che si ragioni di libri riguardanti la religione, non già de' profani, siccome ancora fu avvertito dal Gonzales, e da altri canonisti e teologi rapportati dallo stesso *in Comment. ad cap. 4. Decret. de Haereticis*; e che si parli de' maestri impressori, per li quali fu mosso Leone a far la bolla, li quali abusando di quest' arte eran cagione che si diffondessero perniciose dottrine. Nè debbe muovere la parola *seu imprimi facere*, quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono impressori, ma che avessero solo comandata l'impressione; poichè questo appunto conviene a' maestri impressori, li quali non essi imprimono con le lor mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro ministri, che ora chiamiamo compositori o torcolieri, i quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiungervi la parola *seu imprimi facere*, perchè altrimenti i maestri impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte contro di loro nella bolla, la quale trattando di pene e di scomuniche, chiamate materie odiose, tutti li canonisti dicono, che le parole debbano essere strettissimamente interpretate; nè s' intende che

alcuno v'incorra, quando le parole del canone o della bolla sono ambigue o generali; e per conseguenza i maestri avrebbero potuto dire: queste pene non convengono a noi, perchè mai non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro, se si riguarda il costume de' tempi che precedettero, e susseguirono la bolla di Leone, ne' quali alle stamperie presedevano maestri non pur esperti nell'arte impressoria, ma di molte lettere adorni; e sono celebri ancora presso di noi gli Stefani ed i Manuzi, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stamperie, soprastando a molti loro ministri, sicchè l'edizioni venivano cotanto ben corrette ed emendate. Nè gli autori delle opere che essi stampavano, s'ingerivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto essere compresi nella bolla di Leone, poichè davano essi solamente gli originali, ed ogni altra cura era de' maestri di stamperia; ed il male, al quale Leone volle rimediare, cioè d'impedire che per mezzo della stampa si disseminassero perniciose dottrine, non veniva dagli autori, ma da' maestri impressori, tanto che la bolla fu stimata necessaria, da poi che si vide l'arte impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che se ne faceva da' loro maestri.

Il mondo prima di ciò fu sempre pieno di autori, ma non essendovi la stampa, picciol danno potevano cagionare, girando le loro opere manoscritte, cioè quelle sole che erano di autori eccellenti, perchè degli altri scrittori ignobili non tenendosene conto, niuno si prendeva

il pensiero (occorrendovi della molta spesa) di cavarne molti esemplari.

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinnovare in Napoli il dottor Ottavio Vitagliano, il quale tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministerio di molti giovani, a' quali egli soprastava; il primo di costoro era Niccolò Naso, sotto il di cui nome uscivano l'edizioni. Io volendo stampare la mia opera convenni con lui, non già col Naso, del prezzo e modo; nè secondo il convenuto m'obbligai ad altro che a dargli l'originale, e pagargli il convenuto prezzo de' fogli tirati. Il dottor Vitagliano certamente non imprimeva egli, ma faceva imprimere. Per la qual cosa Leone volendo occorrere a' mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua bolla, affine che si comprendessero ancora i maestri impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugnesse queste parole, *seu imprimi facere.*

Ma qual maggior evidenza potrà aversi, che la bolla di Leone parli solamente de' maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria, non già degli autori, quando le pene che quivi s'impongono, non possono adattarsi se non agl'impressori, e a tutti quelli che da' loro maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di Leone. *Qui autem secus praesumpserit, ultra librorum impressorum amissionem, et illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricae Principis Apostolorum de urbe, sine spe remissionis solutionem, ac anni*

continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per episcopum suum, vel vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia minime attentare praesumant. Se tra le pene Leone v'involve anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem*, la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la bolla può comprendere altri, e spezialmente gli autori, che in ciò non entrano, e di che non essi, ma gl'impressori delle stampe ne sono cagione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, riputata comunemente la più grave e formidabile che possa dar la Chiesa, talchè l'istesso dottor Marta *de Jurisdict.* par. 3, c. 2, n. 17 ebbe a dire, che non converrebbe nè dovrebbe fulminarsi, se non in quelli casi che la legge civile impone pena di morte naturale, come può farsi questa estensione, ed ampliarsi perciò la bolla anche agli autori, quando in essi casi trattandosi di scomuniche, materia odiosa, tutti li canonisti insegnano, *che strictissime sit interpretanda?* Martino Navarro t. 3, cap. 12 *de Absolut. Excomm.* in sentenza di tutti, e come cosa che non ammette controversia, insegnò che la scomunica come pena gravissima ed odiosa debbe restringersi, e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem etc. quia*, sono sue parole, *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu ad alium, eo quod poenae sunt*

restringendae. E perciò non si troverà esempio alcuno, che in vigore di questa bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli autori, perchè da quella non compresi.

Il concilio di Trento, che chiaramente parla di tali impressori, e de' libri sacri, appoggiandosi alla bolla di Leone maggiormente fa vedere, che così egli, come la bolla non possono a patto veruno comprendere gli autori. Ecco le parole del suo decreto sotto il titolo *de Editione et usu librorum Sess. IV. Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jam sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet, sine licentia superiorum ecclesiasticorum, ipsos Sacrae Scripturae libros, et super illis adnotationes et expositiones quorumlibet indifferenter, saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi temere venales habent; decernit et statuit ut posthac Sacra Scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario sub poena anathematis et pecuniae, in canone concilii novissimi Lateranensis apposita.*

Il decreto è indirizzato *impressoribus*, a' quali il concilio volle por freno, *modum in hac parte, ut par est, imponere volentes etc.* perchè essi, non già gli autori per mezzo delle stampe

corrompevano i libri sacri, ed eran cagione che si diffondessero dappertutto perniciose dottrine.

Ma la regola x *de Libr. prohibit.* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente, poichè quella parla più chiaramente de' soli impressori, anzi nemmeno vi si leggono quelle paròle *imprimi facere*, e tutto si rimette alla bolla di Leone. Ecco le sue parole. *In librorum, aliarumve scripturarum impressione servetur, quod in concilio Lateranensi sub Leone X Sess. X statutum est.* Or dove sono i concilii e le pontificie costituzioni, che sì chiaramente dispongono degli autori, sicchè io non curandogli avessi potuto essere chiamato *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacris conciliis?*

CAPO VIII.

La bolla di Leone, il decreto del concilio, e le regole dell' Indice non sono state nel regno di Napoli ricevute.

Ma il fatto sta, che se anche la bolla di Leone, il decreto del concilio di Trento, e la regola x dell' Indice parlassero degli autori, neppure nel regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi pubblicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel regno valersene, e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro augustissimo monarca, e le sue alte preminenze,

talchè contro costui come perturbatore della regale giurisdizione, dovrebbe procedersi a severi castighi.

A chi è ignoto, questa bolla di Leone non essere stata ricevuta da niun principe del mondo cattolico, e molto meno nel nostro regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obbligato ad osservarla? Far valere questa bolla ne' dominii d' altri principi fuor dello stato romano, sarebbe lo stesso che sottrarre i vassalli del re dalla sua giurisdizione, e sottoporgli a quella de' vescovi e degl' inquisitori, per modo che in casa d' altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robe, con multe pecuniarie, e con sospensione dalle loro arti, ed altre pene a loro arbitrio. Ecco ciò che Leone per questa sua bolla voleva attentare *in diversis mundi partibus, et tam in urbe nostra, quam in aliis quibusvis civitatibus et diaecesibus*. A' maestri dell' arte impressoria, a' loro ministri, ed a' venditori de' libri, di non poter quelli vendere, nè stampare senza licenza degli ordinari, e degl' inquisitori: questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui regni. De' soli principi è ne' loro stati il dar licenza di stampar libri, e proibirne le vendite; e se in alcuni regni e repubbliche si veggono anche in ciò intrigati gli ecclesiastici, questo è in vigor di qualche concordato, non già per disposizione di legge comune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della potestà de' principi tentava egli per questa bolla negli altrui

stati, quanto è quello d'arrogarsi sopra gli stampatori e librari autorità di metter mano nelle loro robe, bruciare i loro libri, impor la pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla fabbrica di S. Pietro, e quel che è più, di privarsi per un anno dell' esercizio della loro arte. Nè si rimane qui. Dà inoltre facoltà a' vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, affine che gli altri da tal esempio atterriti non presumano di attentare cose simili. Quai altri castighi doveranno esser questi, se non di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, delle scomuniche che erano già imposte? Se dunque piacerà a' vescovi d'imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo pertanto riputata questa bolla sì ingiuriosa a' supremi diritti de' principi, non fu ella ricevuta in altri dominii, fuorchè nel solo stato romano, talchè negli altri principati non ebbe forza nè vigore alcuno; ed in molti regni, come in Francia, in Castiglia, ed altrove basta solo la licenza de' ministri regii; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli ecclesiastici, ciò è seguito in vigore di particolari concordati. Anzi soggiungono oltre a ciò molti autori ecclesiastici, e tra gli altri i più rinomati Gesuiti e Domenicani, che nemmeno nello stato della Chiesa furono mai in uso le scomuniche, e le pene spirituali stabilite da Leone in questo concilio Lateranense, come scrissero Agostino Barbosa *Collect. DD. in Concil. Trident. ad Sess. 4, vers. Sed et*

Impressoribus; Bartol. Carranza Domenicano *in Summa Concil. in fine*, *Concilium Lateranense sub Julio II et Leone X.* Vincenzo Figliuccio Gesuita *Quaest. Moral. tom.* 2. *tract.* 15 *et seq. cap.* 7, *quaest.* 6, *n.* 177. Franc. Suarez *de Censuris in communi*, *tom.* 5. *disp.* 22 *sect.* 6, *n.* 13 *et disp.* 24. *sect.* 7, *n.* 1.

E nel nostro reame è fuori d'ogni dubbio, che questa bolla non sia stata mai ricevuta, così perchè a quella non si concedette *l'Exequatur regium*, come ancora perchè avendo alcune volte i vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli stampatori; dal collaterale consiglio si è loro fatta sempre resistenza, e proibita l'osservanza, siccome è manifesto da molti esempi, che rapporta Bartolomeo Chioccarello tomo 17 *de Typographis et impressoribus*.

Donde si manifesta, che sia un errore pur troppo insoffribile ciò, che gli scrittori ecclesiastici forestieri, credendo falsamente che alle bolle pontificie debba darsi cieca esecuzione, perchè pubblicate in Roma, hanno ne' loro volumi mentito, che la bolla di Leone intorno all'impressione de' libri sia stata ricevuta negli altri dominii, e nel nostro regno ancora. E molti e grossi sono gli abbagli, che in ciò prese il nostro Riccio, così nella sua *Collectanea* come nelle *Decisioni*, dove nella 77 rapporta, che dalla curia arcivescovile di Napoli fosse stato, in esecuzione di questa bolla, sospeso uno stampatore dall'esercizio di stampare: quasi che bastasse per prova della recezione della bolla ciò, che facevano li tribunali

ecclesiastici ne' loro processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in Napoli, dal quale compilò Riccio quella sua *Decisione* 77, mostra tutto il contrario, poichè ancorchè questo scrittore taccia il nome dello stampatore, quello avvenne ad un tal Lazaro Scorrigio, quell'istesso di cui Chioccarelli parla tit. 17 *de Typographis et impressoribus*, il quale fu condannato da quella curia in esecuzione della bolla a pagare ducati 200, e non già, come dice Riccio, che fu sospeso per due anni dall'esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal consiglio collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo stampatore, tosto perciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la bolla di Leone, non fu ricevuto presso di noi il decreto rapportato dal concilio di Trento sotto il *tit. de editione et usu librorum*, come quello che si rapporta alla suddetta bolla, e la conferma, non meno per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa, che Filippo II ancorchè avesse scritto al duca d'Alcalà nostro vicerè, che avesse fatto pubblicare i decreti di questo concilio a Napoli, nientedimeno con altra privata sua real carta lo fece avvertito, che facesse esaminare il concilio, e trovati alcuni decreti, co' quali si venisse a pregiudicare la sua real giurisdizione, non gli facesse eseguire, nè facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al reggente Villani, il quale, come fu da noi diffusamente narrato al lib. 33, cap. 3, § 1 della

Istoria Civile, formò due relazioni de' decreti, che non dovevano accettarsi, fra' quali fu anche questo dell'impressione de' libri, che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorchè molte cose fossero scappate dagli occhi del reggente in facendo que' cataloghi, che contengono non minori pregiudizi de' notati, con tuttociò non isfuggì dalla sua penna questo, per contenere un evidente pregiudizio della real giurisdizione, vedendosi per quello confermata la bolla di Leone cotanto rovinosa a' supremi regali diritti, sicchè non fu tal decreto fatto valere nel regno; e gli esempi rapportati dal Chioccarelli che seguirono molto tempo dopo del concilio, rendon chiaro che quel decreto non fu mai ricevuto, nè osservato.

Ma pur troppo rovinosi, e gravi sarebbero gli affronti alle regalie e preminenze de' nostri monarchi, se si volessero fra noi far valere le regole dell'Indice, le quali, oltre di confermare la bolla di Leone, contengono infiniti pregiudizi della real giurisdizione, ed ora si presume allegarle nel Regno, quasi che non fosse noto, che non ci legano, per non essere state ricevute, nè a quelle essere stato interposto l'*Exequatur regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obbligare. Tutte le determinazioni, siano decreti, regole, bolle, od altro, che si fanno, e si faranno in Roma dal papa stesso, o dalla congregazione dell'Indice, e molto più dal S. Uffizio, non ci obbligano, se non a quelle siasi interposto l'*Exequatur regium*.

Questa verità negli altri regni e provincie

l'hanno dimostrata gravissimi ed insigni scrittori; e nel nostro, se non mi lusingo, fu abbastanza, e sino all'ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della Storia Civile l. 33, c. 5. Questa è legge fondamentale di tutti li principati, e fra noi è legge scritta dal principe, ripetuta ed inculcata più volte, e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro religiosissimo monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi regali diplomi comandata. Questa è una legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le leggi del monarca, perchè Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza, perchè facendo altrimenti si contravviene al suo divino volere; e S. Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: Che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perchè a ciò che vien da Roma non siamo tenuti ad ubbidire, se il principe non assente col suo regio placito, quanto più doverà ciò aver luogo per le regole dell'Indice, che contengono più attentati sopra la regal giurisdizione? Sarebbe veramente un imperio pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria uno di fuori venisse a prescriver leggi agli stampatori, di non stampar libri senza licenza degli ordinari, a' librari di non venderli, a' compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci con pene temporali, con bruciamento de' libri con pene pecuniarie, con sospensione

dalle loro arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Quale stupidezza sarebbe questa di permettere che altri nel proprio regno stabilisse ispettori nelle dogane, nelle librerie, e nelle proprie case per far ricerca de' libri, e a viva forza, e con famigli armati involargli? Prescriver leggi non solo contro i detentori, ma anche contro i leggitori? Che tutto questo si fa dagli autori delle regole dell'Indice, i quali non si contentano della sola scomunica, la quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in queste frequentemente s'incontra. *In his autem omnibus et singulis quae statuuntur, vel omissionis librorum, vel alia arbitrio eorundem Episcoporum, vel Inquisitorum pro qualitate contumaciae, vel delicti*; ed altrove; *sub poena amissionis librorum, et aliis arbitrio Episcoporum, vel Inquisitorum imponendis; emptores vero librorum, lectores, vel impressores eorundem arbitrio puniantur.* Noi, come si è detto, abbiamo leggi espresse, che alle provisioni di Roma, di qualunque sorte fossero, allora ordinano che si debba prestare ubbidienza, quando saranno state avvalorate col beneplacito regio; e se questo mancherà, saranno come se non vi fossero. Da Roma all'incontro tutt'i dì escono decreti e regole, che toccano la temporalità de' principi. Noi non solamente per timore della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al principe, al

quale dà Iddio la podestà con le sue leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa, sopra la quale non ha da Dio autorità di comandare, allora che non s'ubbidisce, non si offende S. D. M. ma disubbidendo in ciò a colui, il quale tiene l'autorità da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il prelato ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il dissubbidirlo. Iddio ha dato al principe questi due mezzi da essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza, e così S. Paolo predica. È gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar introdurre l'opposto contro quanto prescrive la dottrina Cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in Roma sotto il pontificato di Clemente VIII le regole dell'Indice, non fu nel nostro regno variato il costume, che prima serbavasi fra noi intorno l'impressione de' libri; ed ancorchè sovente gli ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare ispettori nelle dogane, punire con pene temporali i librari e gli stampatori, e far dell'altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal Consiglio Collaterale, e da' delegati della real giurisdizione fatta valevole resistenza; ed intorno alla stampa de' libri, ancorchè per queste regole si fosse comandato agli stampatori di chiedere licenza agli ordinari, contuttociò il magistrato secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l'impressione, se

non quella licenza che le nostre leggi comandano che si prendesse dal signor vicerè, e suo Collaterale Consiglio. Il poter imprimere libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il fatto e la temporalità, non il diritto o spiritualità alcuna, e perciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La censura de' libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni censura, se non solamente quella de' libri sacri, e riguardanti la nostra religione.

Prima del concilio di Trento, e di queste regole la legge che presso noi regolava le stampe, era la *Prammatica* 1 e 2 di D. Pietro di Toledo, e la *Prammatica* di D. Pietro Giron duca d'Ossuna, che leggiamo ancora nel volume delle nostre *prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum*, le quali solamente richiedono doversi ottener licenza *in scriptis* dal Collaterale.

Dopo queste regole non si variarono le nostre leggi, ma da' vicerè successori, come dal conte d'Olivares, e dal conte di Benavente, dal duca d'Alva, e dal conte di Villamediana si rinnovarono, e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e come dovesse regolarsi la pubblicazione; sicchè presso di noi, per istampare un libro, non vi si richiede altro che la licenza *in scriptis* del Collaterale, siccome prima di queste regole e del concilio si praticava: nè dopo queste regole, come da noi non ricevute, per non essere stato con alcun placito regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formola, con la quale il Collateral Consiglio suol dare tali licenze di stampare. Dassi da colui, che vuol far imprimere qualche opera, memoriale al signor vicerè, chiedendo la licenza di poterla stampare. Il signor vicerè per mezzo del suo Consiglio Collaterale destina persona dotta che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il revisore gliela fa. Dopo fatta ed osservata, se non occorre cosa nell'opera, per la quale si offendano i buoni costumi e la real giurisdizione, il vicerè e suo Collaterale Consiglio in cotal guisa, e con queste parole appunto provvede: *Visa relatione, imprimatur, et in publicatione servetur Regia Pragmatica;* cioè che s'imprima, e si osservi quanto per pubblicarsi sta in quella disposto, riguardo ancora agli esemplari che debbono a' regii ministri presentarsi.

Giova qui (non solo per cagion d'esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempito nell'impressione de' miei libri a ciò che le nostre patrie leggi prescrivono) di trascrivere la licenza che io ebbi dal Consiglio Collaterale, la quale fu adempiuta intieramente, con essersi dati gli esemplari non solo a' regii ministri, che compongono il Collaterale di Napoli, ed a' capi de' tribunali, ma anche a' supremi reggenti che compongono il consiglio di Spagna in Vienna. Ella è in cotal maniera concepita.

Eminentissimo Signore.

» Il Dottor *Pietro Giannone* supplicando espone »a V. Eminenza, come avendo composta la *Sto-»ria Civile del Regno di Napoli*, desidera quella »dare alle stampe; pertanto ricorre da V. E. e »la supplica, commettendo la Revisione dell'O-»pera suddetta a chi meglio le parerà, concedere »al supplicante di poterla stampare e pubblicare, »che lo riceverà a grazia ».

Rev. J. U. D. Nicolaus Capasso videat, et in scriptis referat. Mazzacara Regens, Ulloa R. Alvarez R. Jovene R. Pisacane R. Provisum per S. C. C. Neap. 17 *Decembris* 1722.

Mastellonus.

Eminentissime Princeps.

» Parui mandatis tuis, atque Historiam Civi-»lem Neapolitanam a Viro Clariss. *Petro Gian-»none* J. C. et Causarum Patrono XL. Libris de-»scriptam legi, neque in ea quidquam obvium »fuit, quo vel in speciem Regium Jus immi-»nuatur; imo vero in hoc unice contendere vi-»detur, ut quæ Cæsaris sunt in aperto ponat, »ejusque rationes, quantum historico permitti-»tur, pugnacissime defendat. E re igitur publica »eam excudi ac in lucem prodire esse censeo, »nisi aliter tibi visum fuerit, cui firmam vale-»tudinem, hoc est ipsam Regni felicitatem a »Deo venerabundus precor ».

Neapoli IV. Nonas Febr. Anno 1723.

EMINENTIÆ TUÆ.

» Omni obsequio affectuque addictissimus *Ni-*
»*colaus Capassus* Professor Regius.

» Visa relatione imprimatur, et in publica-
»tione servetur Regia Pragmatica. *Mauleon Re-*
»*gens, Mazzacara R. Ulloa R. Alvarez R. Jo-*
»*vene R. Pisacane R. Provisum Neap. per S.*
»*C. C. die.* 11. *Febr.* 1723. »

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si possa imprimere e pubblicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca, che non dipendesse dall' imperio, che ciascun principe tiene ne' suoi stati, sarebbe un imperio certamente difettoso; e dir questo sarebbe una bestemmia contro il potere de' principi, che in se stesso è tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa che dipenda dall' arbitrio e volere altrui. Dicesi schiettamente *Imprimatur*, perchè questo solo basta, non essendo state appresso di noi ricevute quelle condizioni, che la bolla di Leone, il decreto del Concilio, e le regole dell' Indice prescrivono; cioè nell' impressione de' libri doversi anche ricercare la licenza degli ordinari e degli inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze, che si danno in que' principati e repubbliche, dove per particolari concordati siasi agli ecclesiastici accordato d' intromettersi anche in cose appartenenti alla licenza di stampare,

spezialmente in quegli stati dove a tal affare presiede l'offizio dell'Inquisizione. La repubblica di Venezia, ciascun sa, ritiene nel suo dominio l'Inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di 39 capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi dell'Inquisizione all'affare dell'edizione e proibizione de' libri sovrastano gl'inquisitori, non già gli ordinari, fu tra la sede apostolica e la repubblica sopra ciò a' 24 agosto del 1596 con particolar concordato provveduto, che all'inquisitore non si aspetti altro intorno a' libri, se non di vedere se possano quegli stamparsi o proibirsi, non per altra cagione che d'eresia; ma che per tutti gli altri rispetti ciò si appartenga al principe, ed al magistrato secolare. Di più che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsisia autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato suddetto, fatto nel detto anno 1596. Questo concordato, come narra il P. Paolo Servita nella storia dell'Inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità così dal canto della sede apostolica, come dalla parte della repubblica, che durò quella negoziazione quattro mesi: intervenendovi dalla parte del pontefice il cardinale, il nunzio, e l'inquisitore, e dalla parte della repubblica li primi senatori; e con tutto che si fosse ciò determinato col consenso comune, pure gli ecclesiastici allora trattarono, che del concordato suddetto non se ne stampassero se non sessanta copie, e ciò non per altro, se non che

essendo innumerabili gli esemplari degl' Indici proibitorii de' libri, che vanno per le mani di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l' autorità sopra i libri agli ecclesiastici, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo scrittore ammoniva, che uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, affine che la virtù del concordato non fosse delusa, quando si stampava l' Indice del 1595 si facesse anche stampare dopo di quello questo concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell' ultima ristampa fatta in Venezia delle sue opere, dove dopo l' Indice del 1595 si legge anche impresso il concordato. Da ciò è nato, che in quella repubblica per le licenze di stampare che si danno unicamente dalli riformatori dello Studio di Padova, non già dagli ordinari ed inquisitori, prima di darsi essi riformatori richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell' inquisitore, di non essere nel libro cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro segretario, di non esservi niente contro a' principi e buoni costumi, e ciò fatto, essi danno la licenza d' imprimere; imperocchè unicamente s' appartiene al principe, ed al magistrato secolare di darla, e solamente dall' inquisitore vogliono una censura, ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla religione. Ecco la consueta formola della licenza che essi danno.

Noi Riformatori dello studio di Padova.

» Avendo veduto per la fede di Revisione
» ed Approvazione del P. Fra N. N. Inquisitore,
» nel libro intitolato N. N non vi esser cosa al-
» cuna contro la Santa Fede Cattolica; e pa-
» rimente per attestato del Segretario nostro
» niente contro a' Principi e buoni costumi,
» concediamo licenza a N. N. Stampatore, che
» possa essere stampato, osservando gli ordini
» in materia di stampe, e presentando le so-
» lite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia
» e di Padova. Datum ec. ».

Noi Riformatori. N. N. Segretario.

Degli ecclesiastici è solo la censura, se nel libro vi sieno eresie, o altra cosa contro la Fede, e niente più. Del principe e del suo imperio solo è di comandare, che si stampi o no ne' suoi stati libro o scrittura alcuna, siccome di esaminare anche se i libri contengano motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, se massime perniciose e sediziose, se lascivie o altre cose contro l' onestà e buoni costumi. Agli ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del principe, al quale Dio ha commessa la quiete pubblica, e la cura dell' onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro regno, che ha sempre abborrito l' uffizio dell' Inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri monarchi per non aver dato alle regole dell' Indice placito alcuno reale, non han voluto assoggettarci all' osservanza di ciò

che in quelle si prescrive, e spezialmente di dover da altri che dal principe ottener licenza di stampare. Dopo la bolla di Leone, del decreto del Concilio, e di questa regola s' è continuato l' antico costume, di concedersi dal Collaterale Consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar prima di darla approvazione alcuna dagli ordinari, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale egualmente poteva ragguagliarlo, se nell' opera vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede, perchè non si tratta in questi casi del diritto, cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga eresia o no, ma del fatto civile, se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano o no proposizioni ereticali: ciò che i teologi, che per sè il re destina, posson molto ben vedere. Ed in effetto prima queste revisioni si solevano commettere a teologi, come si soleva fare a' tempi del vicerè D. Pietro di Toledo; e poi fu introdotto, che si destinasse per la revisione de' libri un regio ministro, siccome fu da noi rapportato nel lib. 27 della Storia Civile al cap. 4, § 1. Ed in cotal guisa il libro per sola commessione del vicerè riveduto, senza ricercar altro, se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto della prammatica riguardo al presentarsi le solite copie all' Escurial di Spagna, ed a' ministri in quella disegnati, si ordinava che si stampasse.

Si dice senz' altro: *Imprimatur*; perchè il magistrato secolare presso di noi non riconosce in tal affare altra potestà, la quale si mischi a

dar licenze, e pretender revisioni; e perciò chi vuol stampare, dopo d'aver ottenuta la licenza del vicerè, e suo Collateral Consiglio, e d'aver adempito alle condizioni a quella aggiunte, non viene obbligato ad altro.

E se si dirà, che gli stampatori oltre a ciò sogliono eziandio ricorrere agli ordinarii, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla bolla di Leone, dal decreto del Concilio, e dalle regole dell'Indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli che per dugent'anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza cosa molto strana ed impropria. Gli Spagnuoli, che come fra gli altri saviamente avverte Pietro di Marca arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite, che si davano alla real giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in Francia, (la qual arte appresero da Filippo II) nello stesso tempo ch'erano costanti a resistere agli sforzi di Roma, che pretendeva abolire affatto *l'Exequatur regium* a tutti li decreti e bolle, sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle senza il placito regio, non si curavano poi dall'altro canto (usando una pregiudizialissima connivenza) che purchè essi non ne fossero consapevoli, e vi dassero aperto consenso, gli stampatori da se lo facessero; siccome non ostante le valide resistenze fatte di non accettar la bolla *in Coena Domini*, pure usavano connivenza, che quella si affiggesse ne' confessionari, e si leggesse sopra i pulpiti da' parochi; non la facevano poi valere ne' casi

particolari, quando volendo i vescovi servirsene si dava occasione di ricorso a' ministri regii.

Chi dubita che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili? Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi, e punire severamente gli stampatori, che si vollero soggettare a questo; e solo occorrere a' disordini che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il Regno con danno inestimabile non meno della real giurisdizione, che delle discipline e delle lettere che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi siano nati da questa dannosa connivenza. Primieramente, quando nella repubblica di Venezia, e negli altri dominii la facoltà di dare queste licenze è del magistrato solo secolare, ed agl' inquisitori, ovvero ordinarii non s' appartiene altro se non di vedere, se nel libro che vuole imprimersi vi siano eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dopo ciò una semplice fede ed attestato, non altrimenti che suole ordinarsi da' magistrati, quando per le loro decisioni abbian bisogno della perizia de' maestri o dottori di qualche arte o scienza, atto niente dinotante giurisdizione: all' incontro ora in Napoli non si contengono in far attestati semplicemente, ma ricercano dagli stampatori memoriali, ove questi supplichevol-

mente espongano le loro dimande, e li preghino a dar licenza di stampare; ed essi poi per via di decreti commettono le revisioni, e da poi interpongono ancora decreti *d'Imprimatur*. Donde loro è venuta questa giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censura? Se presso di noi non si permette, non dico a' periti, ma nemmeno agli arbitri di far decreti, e valersi di simili atti denotanti giurisdizione, come ciò soffrirsi negli ecclesiastici verso gli stampatori, sopra li quali non hanno giurisdizione alcuna?

Secondo, da ciò n'è nato ancora, che non contenti di vedere se il libro contenga eresie o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie ed altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Questa parte non s'appartiene ad essi, ma al principe che solo può provvedere e far leggi sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo governo. È vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura de' costumi, e li peccatori sono sotto il suo giudizio; però sono li costumi e li peccati sotto il giudizio ecclesiastico nel solo foro penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime, non già che sopra i costumi possano usare autorità alcuna temporale nel foro mondano, e con atti denotanti giurisdizione o imperio proibire o concedere, che alcun libro si stampi o non si stampi. Gli esempi di Cristo e degli Apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a' depravati

costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli che se ne astengano, e nel foro penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il foro secolare, il principe è il protettore dell'onore delle persone, ed egli ha a difenderlo e vendicarlo contro chi l'offende co' fatti, o con parole, o con iscritture. Veggano essi come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha provveduti di magistrati per dar rimedio, se con opere, parole e libri è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengano motti mordaci, che dirittamente o obliquamente offendano alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule che offendano la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia. E se S. Paolo dice, che la pubblica quiete e l'onestà de' sudditi furono date in guardia alla potestà del principe, a cui tocca giudicare e punire l'opere, le parole e le scritture di una maniera medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio, che l'offendere l'altrui fama ed onestà, così ne' fatti, come nelle parole, non siano delitti soggetti al magistrato secolare, e per conseguenza ancora li commessi in iscrittura appartengono allo stesso: con che ragione dunque può pretendere di censurare li libri per alcuna delle ragioni suddette, colui che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro, sopra li quali non tiene giurisdizione alcuna.

Terzo, si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro da imprimersi si contenga cosa alcuna contro la libertà, immunità e

giurisdizione ecclesiastica. Questi nomi, che secondo l'osservazione di molti furono ignoti e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, che sono divenuti un mare che non ha fondo nè riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra' canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confini. In tutta la legge canonica non si trova definita la libertà ecclesiastica; non è stato ancora dichiarato, quali cose sotto essa si comprendano; nè si è potuto ancora dar regola come giudicarle. Per la qual cosa gli stessi canonisti non s'accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia o non sia contro la libertà ed immunità ecclesiastica. Alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono per privilegi concessi loro da Dio, o dal papa nelle cose spirituali, e dalli principi nelle temporali, talmente che non vogliono altro dire, che privilegio d'esenzione conceduto alla Chiesa universale, così nelle cose spirituali come temporali. Ma altri di ciò non contenti chiamano libertà ecclesiastica ogni cosa fatta a benefizio de' cherici ed a loro favore; e dicono essere contro a quella tutti gli statuti, per li quali i cherici si rendono più timidi, ed i laici più audaci: vogliono perciò, che così le loro persone, come le loro robe non siano a quelli sottoposti. In breve una libertà che li rende *exleges*, e sottratti totalmente dall'imperio e giurisdizione del principe. Sotto il nome poi di giurisdizione ecclesiastica non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attendere

le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterrebbe alla giurisdizione ecclesiastica, e molto poco rimarrebbe alla temporale.

Or si commetta la censura de' libri intorno a ciò agli ecclesiastici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia: tutti i libri sembreranno contrarii alla cotanto straordinariamente distesa loro libertà e giurisdizione ecclesiastica. Anzi a' giorni presenti lo scrutinio maggiore che essi fanno de' libri, non è già se contengano eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede, e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro giurisdizione presa in quel senso che essi l'hanno stesa.

E se ogni libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente si tocchi qualche punto giurisdizionale, e da essi rifiutato, non vogliono permettere che si stampi; che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei libri, dove la più abbondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le controversie giurisdizionali, che i nostri principi ebbero a sostenere colla corte di Roma, perchè la loro giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretensioni degli ecclesiastici, che incessantemente con varie sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla.

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretensione del vicario dell'arcivescovil curia di Napoli, che voleva che io prima di stampare i miei libri andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso averei

io commessa in pretendere, che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Nè io era costretto a ricercarla, nè egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro leggi che s' hanno prescritte, non poteva à verun patto concederla. Tutti li miei libri, non già alcuna parte d' essi, poichè in tutti si sostengono le giurisdizioni e le supreme regalie del nostro principe, sono contrari alla loro pretesa giurisdizione. Non era io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei libri di cose giurisdizionali non doveva io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio. Qual maggior follia sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua causa alla parte contraria, con chi verte il litigio? Oltre di che non s' appartiene ciò per la censura de' libri agli ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del principe, e de' suoi magistrati di esaminarla, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, poichè è cosa certa che tutta la giurisdizione, che oggi è nell' ordine ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende da' privilegi del principe: al principe dunque tocca mantenergliela, quanto il pubblico servizio il permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente, che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegi suoi. Piacesse a Dio che vi fossero libri che meritassero di non esser stampati, per esser contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, più tosto che tanti libri i quali non meritano

d'essere impressi per estenderla tanto, che confonde ogni governo, usurpa ciò che appartiene al secolar magistrato, e fa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse ad altri.

E se ora la giurisdizione ecclesiastica si è studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l'hanno resa spaventevole per l'esorbitanza, come possono gli ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farsi ragione, e pretendere di censurare i libri, che trattano della giurisdizione de' principi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano o no imprimersi, e vietare o concedere a' lor possa le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia e negli altri principati bene istituiti non si è mai tollerata proibizione alcuna di libro, se non per cagione d'eresia, ma non già per trattare di cose giurisdizionali, così se veniva da Roma proibito un libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in Napoli; ciò che si vide praticato presso di noi nelle proibizioni de' libri del reggente De-Curtis, e di D. Pietro De Uries sotto il governo del conte di Benavente, e del duca d'Alba, vicerè di Napoli. Quindi per la medesima ragione quando s' abbiano voluto stampare libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensiere chiederne licenza agli ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perchè cosa pur troppo sciocca e degna di riso sarebbe pretenderla da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà, che in simili casi l'edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in Napoli, questa è una risposta non pur indegna di uomini probi, e conveniente solo a' raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri principi. Pure alcuni che mostravano aver de' miei travagli qualche compatimento, nell' edizione di questi miei libri mi accagionarono, perchè non mi fossi valso di questa menzogna, della quale gli ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale, che per uscire da tali intrighi comunemente si mentisca nell' edizione de' libri il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei libri. Ho creduto mal convenirsi a uomini da bene simili tranelli, e molto più ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo maestro deve aver appreso, che il suo sermone deve esser semplice e schietto. *Est est, non non*, e senza menzogna alcuna.

Ed il concilio di Trento nell'allegato decreto sotto il tit. *de Editione et usu librorum*, non tanto aborrisce l' edizione de' libri sacri senza licenza dell'ordinario, quanto di stamparsi *saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine Auctoris.*

Le nostre prammatiche ricercano ancora il permesso del Collaterale, non meno se alcuno stampi in Napoli, che se faccia apparire l' opera essersi impressa fuori del regno, come sta disposto nella prammatica 4 *de Impressione librorum.*

E veramente è cosa di maraviglia, che gli

ecclesiastici piuttosto soffrono, anzi non si fanno scrupolo, che si contravvenga all' espresso divieto del nostro buon Redentore, al concilio di Trento, ed alle nostre patrie leggi, che si offenda in ciò alla pretesa giurisdizione, che essi si hanno usurpata intorno all'impressione de' libri.

Non meno rea di grave colpa, che ingiuriosa alla potestà de' nostri principi è la frode che si addita, quasichè non si possano imprimere libri giurisdizionali nel proprio regno, se non si ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoso sarebbe il loro imperio, se per poterlo far valere ne' loro stati fossero costretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il governo, che è stato ad essi da Dio conceduto, è in sè stesso tutto perfetto e compiuto; sicchè non solo non han bisogno di ricorrere alle frodi per esercitarlo, ma a niun' altra cosa estrinseca, che non dipenda dal loro arbitrio e volere. All' incontro gli ecclesiastici imprimono senza ritegno libri ingiuriosi alla potestà de' principi: niuno è che loro si opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui stati, sicchè non è chi ne interrompa il corso e lo spargimento.

Questo, siccome si è dimostrato nel lib. 27 della mia Storia cap. 4, è un danno notabilissimo che si fa a' diritti e supreme regalie de' nostri re, che non merita essere dissimulato, ma che se gli resista con tutto vigore e fortezza.

Al principe solo, particolarmente nel nostro reame, s' appartiene la cura dell' impressione

de' libri, e di lui solo è, o darne o negarne la licenza, spezialmente quando ne' libri, che si vogliono imprimere, si sostengano le alte sue preminenze e reale giurisdizione. Per forti ragioni dunque ho io creduto, che nell' impressione de' miei libri non vi fosse bisogno di altra licenza, se non che del Consiglio Collaterale, e che fosse un pregiudizialissimo abuso il domandarla ad altri, che al principe. E doveva bastare agli ecclesiastici la mia moderazione in ciò usata; che non obbligandoci le nostre prammatiche a stampar le licenze ne' libri, non volli che ne' miei si stampasse questa ottenuta dal Collaterale, perchè non leggendosi quivi quella che suol dare l' ordinario, non si vedesse un manifesto documento di non curanza, ed una più evidente dimostrazione di non esser quella necessaria. Ma ciò nemmeno è bastato, ed hanno voluto che io finalmente loro dichiarassi a più chiare note, perchè ho creduto di non doverne da essi dimandar la licenza.

Ma per ultimo, qual follía sarebbe stata richiederla ad essi, se in Napoli la loro impertinenza si è ridotta a tale estremità, che non si contentano solo di esaminare, se ne' libri vi siano cose contrarie a' buoni costumi, ed alla giurisdizione ecclesiastica, ma eziandio si sono fatti censori delle scienze e delle arti? Non si passa un libro di filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della scolastica. Si rifiuta un libro di medicina, o di matematica, se l'autore mostra in quello aver seguitato la filosofia di Cartesio. Li revisori, a' quali

sogliono commettersi li libri, e più coloro che vi sovrastano, sono così delicati e scrupolosi, che si offendono d'ogni minima paroletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli autori per cose leggiere a storpiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare in Napoli lo Specchio della Penitenza del Passavanti. Si passò gran pericolo di negarsi la licenza all'impressione delle opere del Cujacio. Talchè niuno è, che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome fansi apparire altrove i libri stampati; ed ancorchè sia notorio, che siansi stampati in Napoli, contuttociò essi, perchè in ciò non si offende la loro pretesa giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravvenga alle nostre leggi ed al decreto del Concilio.

Se dunque le costituzioni allegate non parlano degli autori, e quando si volesse fingere che gli comprendessero, non ci obbligano all'osservanza per non essere state presso di noi ricevute, come ruinose e pregiudizialissime a' reali diritti, come sopra di quelle poteva appoggiarsi nel caso presente scomunica alcuna? Non è questo un attentato manifesto della real giurisdizione, pretendendosi far valere nel regno costituzioni destitute di regio placito, e cotanto pregiudiziali alle supreme regalie de' nostri principi? Tutti gli autori concordano, eziandio i più rinomati teologi e canonisti, che le leggi umane, così civili come pontificie, non obbligano negli altrui dominii, se non saranno state da' principi co' loro placiti, e da' popoli almeno

con l'uso accettate e ricevute. Nè basta la sola pubblicazione che di esse si fa in Roma, ma vi si richiede il beneplacito del principe, e l'accettazione de' popoli, siccome scrissero Navarro *Concl.* 1 *de Constit. quaest.* 5. *Azorio Instit. Moral. lib.* 5, *cap.* 4, *p.* 4. *Suarez de Legibus lib.* 4, *cap.* 16, *n.* 11. *Joan. Mæjo* 124, *dist.* 15, *q.* 5. *Sales in part.* 2. 21, *Tract.* 8. *Disp. Unica sect.* 18, *n.* 169. *Layman. in Summ. Theol. Mor. Tract.* 4; *de Legibus cap.* 2. *n.* 4. *Hieron. Gonzalez Gloss.* 26 *a nu.* 21. *Azevedo in tit.* 1 *de las Leges n.* 8. *Villalobos in Summa, tit. de Legibus, D.* 1, *f.* 6. *August. Barbosa in Collect. ad cap.* 1 *de Tregua et Pace n.* 9. *Diana Moral. Resolut Tract.* 18; *de Legibus; Mastrillus de Magistrat. lib.* 3, *cap.* 3, *n.* 108 *et seq.* e tanti altri; ed a' dì nostri sino all'ultima evidenza fu dimostrato da Van-Espen *in Tract. de Promulgat. Legum Eccles.*

Quindi si vede che in molti regni e provincie non obbligano le costituzioni pontificie, ed i loro moti propri, perchè non ricevuti. Così la Chiesa orientale non viene obbligata dal Jus pontificio, e sue decretali, per non esser ivi ricevute. Molti decreti del concilio di Trento riguardanti la disciplina non sono osservati in molte parti d'Europa, e nel nostro regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel lib. 33, cap. 3 della Storia Civile. La costituzione Paolina, che proibendo l'alienazione de' beni ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non fu osservata nel regno di Scozia. Nella Spagna non fu ricevuta la costituzione di Pio, che prescrive i casi ne' quali gli ordinari

possono ammettere le rassegnazioni; siccome non furono ricevute le costituzioni di Gregorio XIII riguardanti lo stesso; e la costituzione di Pio V intorno all'abito e tonsura de' beneficiati. Presso di noi nel regno di Napoli non furono ricevuti li moti propri di Pio V siccome testificano Molfesio *in Sum. Tract.* 2 *et* 12, *c.* 6, *n.* 87, *tom.* 2; e Gaito *de Credito c.* 2, *p.* 7, *num.* 321. Siccome nemmeno in Sicilia per la testimonianza che ne fa Mastrillo *Decis.* 262, *part.* 3. Parimente quelle di Clemente VIII *de Largitione Munerum*, ed intorno a' conservatorii, la bolla di Gregorio XIV intorno alle immunità delle chiese, la bolla *in Coena Domini*, le regole della cancellaria, e tante altre, delle quali appresso li riferiti scrittori, spezialmente presso Van-Espen *loc. cit.* e Salgado *de Supplic. ad SS.* 1, *p. c.* 2, 8, *n.* 131, se ne leggono copiosi cataloghi, non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d'Europa.

Per la qual cosa chi in vigore di quelle volesse procedere a censure, se gli fa da' magistrati secolari resistenza, e l'obbligano a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, non meno che si fa alla giustizia, (perchè niuno è obligato ad osservare quelle leggi che non siano state ricevute) che alla giurisdizione del principe, ed a' diritti delle nazioni. Quindi Van-Espen *part.* 3, *tit.* 11 *de Poenis et Censuris Ecclesiasticis cap.* 6, *n.* 25, come di cosa certa e fuor d'ogni dubbio, parlando ne' precisi termini di scomuniche ebbe a dire. *Illud quoque certum est, quod cum Excommunicationes latae sententiae dependeant a virtute, et efficacia*

Canonis eas infligentis, debeant quoque, non secus ac Leges, a quibus dependent, et ad quarum observantiam feruntur, legitime et juxta singularum Provinciarum receptos mores promulgari et publicari, ut iis in locis obligare queant.

Anzi i migliori teologi e canonisti insegnano che basta il solo dubbio, se sia ricevuta o no una costituzione pontificia che impone pena di scomunica, perchè non si possa contra colui, che ne dubita, procedere a censure. E la ragione è in pronto, perchè se l'unico appoggio della scomunica è il dispregio delle chiavi, e la contumacia, come potrà colui dirsi contumace e sprezzante, se ha probabilità di credere di non venire per quella legato, e per conseguenza non esser tenuto ad osservarla? Così Azorio, Salas, Castro-Palao, Rubellio, e tanti altri scrittori sostengono, che in tal dubbio potendo ciascuno seguitare l'opinione, che nega d'essersi ricevuta, non incorre nelle censure.

Ciò che non si dimenticò di notarlo Salgado *de Supplic. ad SS.* p. 1, c. 2, n. 122 dicendo: *Adeo ut dubitans, an Constitutio excommunicationem imponens sit usu recepta, tuto potest existimare, et sequi opinionem negantem receptam fuisse, ita ut nullatenus ligatus maneat Constitutionis Censura; et pro tuta opinione in utroque Foro tenetur.* Azor. *Instit. Moral. l.* 2, *c.* 19, *q.* 12. Salas *in Part.* 2, 11. *Tract.* 8. *Disp. unica Sect.* 18, *n.* 169. Castro-Palao *tom.* 2. *Disp.* 3. *part.* 6, *n.* 4. Ant. Diana *Resol. Moral. Part.* 4. *Tract.* 3. *Resol.* 14. Rubellius *part.* 2, *lib.* 1 *de Contract. in genere*,

quaest. 2, *sect.* 1, *n.* 4, § 2. Ecco dunque le leggi che io ho trasgredite: ecco il notorio trasgressore de' canoni, e delle costituzioni pontificie, che non parlano degli autori, e quando gli comprendessero, non ci obbligavano ad osservarle.

CAPO IX.

Si dimostra vano il ricorso a' Sinodi e molto più all' editto del 1707 del cardinal Pignatelli.

Ma dice il vicario: almeno se non sarete compreso nelle ordinazioni contenute ne' riferiti concilii Lateranense e Trentino, e nelle regole dell'Indice, voi certamente avete trasgredito a' sinodi del cardinal Cantelmi, ed all'editto del cardinal Pignatelli, ne' quali, particolarmente nel sinodo diocesano sotto il tit. *de Editione et usu librorum*, *c.* 5, *n.* 2 sta sotto pena di scomunica proibito, di potersi imprimere libri senza l'approvazione e licenza dell' ordinario.

È gran maraviglia, come non s' abbia rossore di allegar questi sinodi nel caso mio, e come l'audacia sia giunta a tanto, sicchè niente gli rincresca sopra attentati aggiungerne altri più manifesti e scandalosi contro la real giurisdizione. Primieramente, i sinodi e l'editto che si allegano, non contengono più di quanto nella bolla di Leone, nel decreto del Concilio e nelle regole dell'Indice si prescrive intorno all'edizione de' libri, anzi a tutte queste ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine,

donde i nostri curiali n'ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli autori, ma i soli maestri dell'arte impressoria e'loro ministri, molto meno possono comprendergli questi sinodi, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente interpretarsi, tanto maggiormente che si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doversi ampliare le costituzioni generali per un particolar statuto ad un caso in quelle non più compreso; ciò che secondo tutti li dottori si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non come si vede dal fatto, di rimettersi alle precedenti generali costituzioni che si citano.

Ma come non si prendono rossore di voler far valere appresso di noi li sinodi del cardinal Cantelmo, sicchè pretendano che debbano esser osservati da' laici, quando quelli impongono una misera servitù a' diocesani, e contengono innumerabili oltraggi della real giurisdizione. Oltre d'essere stati impressi in Napoli senza essersi chiesta licenza dal Collaterale consiglio, e per frande ed inganno fatto apparire essersi stampati in Roma, è forse cosa nuova, che tali sinodi non obbligano se non gli ecclesiastici che li fanno ed accettano, e non già il popolo, quando non siasi ricercata da esso l'accettazione ed il consenso? E qual macchina più insidiosa vi sarebbe di questa per abbattere tutti i diritti e preminenze de' nostri principi, e di metter i popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli, che una infinità di canoni presi per la maggior parte dalla bolla

Coenae, dalla bolla di Gregorio XIV per le immunità delle chiese, da' decreti presso noi rifiutati del concilio di Trento, e da tant' altre bolle e *Moti propii* de' romani pontefici da noi accettati.

E che avrebbe giovato a' nostri principi d'aver sostenuto tante aspre e dure contese con la corte di Roma, negando a quelle il loro placito regio nel nostro regno, se poi fosse stato in balía degli ordinarii ne' loro sinodi quelle medesime cose stabilire, e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i popoli, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi sinodi obbligarli all'osservanza? Essi stendono la loro imperiosa mano sopra i notai, sopra i maestri di scuola, sopra i lettori, sopra i macellari, sopra i commedianti, sopra i lavoratori, sopra gli artigiani, sopra i marinari, sopra i librari, sopra i stampatori, e nelle librerie, e dentro le dogane pretendono mandare ispettori, perchè non si vendano, e non s'immettano o si estraggano libri, che a loro piacere e talento. Nè si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro, che multe pecuniarie, sospensioni dall' esercizio delle loro arti, sorprese di robe, e per librari e stampatori anche cattura de' libri e bruciamento. Qual principe potrebbe mai soffrire ne' suoi stati veder tanta strage non meno de' suoi diritti che de' suoi popoli? Chi potrebbe mai soffrire l'abuso intollerabile, che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la Chiesa, cioè della scomunica, che l' hanno resa il ludibrio della gente? Non vi è colpa per

leggerissima che sia, di cui non si cerchi l'emenda con una scomunica maggiore *latae sententiae*. I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perchè isdegnano di aver ricorso a' magistrati, e perchè essi vogliono con le proprie mani a se medesimi render giustizia; ed affine che non mancasse chi presto le potesse scagliare, han dato la facoltà di scomunicare sino a' secolari, anche bisognando contro di un vescovo. E però il numero di queste scomuniche *latae sententiae* si è a' tempi nostri reso innumerabile, nè di esse ora si può tener più conto o misura.

È osservazione de' più gravi teologi e canonisti, che alla Chiesa per dieci secoli furono incognite certe sorti di scomuniche, ora chiamate *latae sententiae*. Negli antichi canoni non si legge mai, che chi non fa tal cosa, *sit ipso facto excommunicatus;* ovvero chi la fa, *ipso jure excommunicationem incurrat,* ma semplicemente *excommunicetur, deponatur;* poichè fondandosi la scomunica nella contumacia, e nel dispregio delle chiavi, volevano prima sentire il preteso trasgressore, e secondo i termini che prescrivono i canoni, non condannarlo, se non dopo una ostinata contumacia, e quando si disperava dell'emendazione. *Si Decretum Gratiani revolvatur*, (dice Van-Espen *part.* 3, *tit.* 11 *de Poenis et Censuris Ecclesiast. cap.* 6, *n.* 20 *et seq.*) *atque formulae, quibus excommunicatio exprimitur, rite expendantur, nescio utrum vel una reperietur excommunicatio latae sententiae.*

Ne' tempi che seguirono, incominciarono le decretali ad introdurla, ma contuttociò non erano così frequenti; e Martino Navarro nel suo Manuale c. 27, n. 49 fa il conto che fino all'anno 1398 (nel quale fu promulgato il sesto delle decretali) appena arrivavano a 36 casi, ne' quali era imposta pena di scomunica *latae sententiae*, li quali dice potersi ridurre a' 26 soli. Promulgato dipoi in quell'anno 1398 il sesto, questo solo volume ne aggiunse 32 e poco dopo le sole *Clementine* ne accrebbero 56. Sopravvennero poi le *Stravaganti*, le bolle *in Coena Domini* e tant'altre costituzioni pontificie, le quali moltiplicando le scomuniche ed interdetti così frequentemente, e quasi in ogni caso, diedero in tali estremità ed eccessi, che conoscendone alcuni pontefici gli abusi e le mostruose sconcezze, pensarono essi medesimi a darvi riparo. Ma al tempo di Leone X si ritornò a' disordini di prima, non solo per la gran frequenza delle scomuniche che tuttavia si moltiplicavano, ma anche perchè si dava senza discernimento la potestà di scomunicare sino a' secolari; e quando prima la Chiesa scomunicava, cioè il vescovo col consiglio e participazione del presbiterio, s'introdusse la medesima pratica che dura al presente, che il vescovo o il suo vicario scomunicano senza consiglio nè participazione d'alcuno, anzi molte volte anche il notaio solamente; e quel che è più, un chierico di prima tonsura, deputato per autorità delegata per commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un sacerdote. E Leone X nel concilio Lateranense alla sess. 2

per una sua costituzione diede facoltà ad un secolare di scomunicare anche li vescovi; dicendo i canonisti, che questa potestà deriva dalla giurisdizione, non già dall'ordine.

Contucciò essi medesimi non hanno potuto negare, che Leone in questo concilio per cause leggerissime moltiplicò contanto le scomuniche, che il mondo non potè non scandalizzarsene, talchè non furono poste mai in uso, nemmeno nello stato della Chiesa di Roma; come scrissero Agost. Barbosa *Collect.* 88 *in concil. Trident. ad sess.* 4. Bartol. Carranza *Sum. Concil. in fine*, *Concilium Lateranense sub Julio II et Leone X.* Vincenzo Figliucio *Quaest. Moral. t.* 1, *Tract.* 15, *cap.* 7, *quaest.* 6, *n.* 17 *et* Suarez *de Censuris in Communi tom.* 5, *disp.* 22, *sect.* 6 *et Disp.* 24, *sect.* 7, *n.* 1.

Fu introdotto ancora d'impetrare da' prelati le scomuniche, per valersene per riscossione de' crediti, e per qualunque altro bisogno, infino per servire di formole a' notai ne' contratti, ove le parti si obbligano sotto pena di scomunica all'osservanza de' patti in quelli contenuti; onde ne' tribunali ecclesiastici sursero le obbligazioni che chiamano in forma *Rev. Camerae Apostolicae*, la cui efficacia dipendeva dall'intenzione dell'impetrante, o del creditore. Talchè insegnò Martino Navarro nel detto *cap.* 27, *num* 11 che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche prelato, in caso che l'impetrante non avesse intenzione che il debitore sia scomunicato, non sarà scomunicato. Anzi questo medesimo autore nel *cap.* 23, *n.* 104 dice, che la scomunica *lata ipso jure*

contro colui che non paga la pensione, per cagione di esempio, la vigilia di Natale, non s'incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi ed anni, se quegli che è creditore, non vuole che s'incorra; ma se anche più mesi, ovvero anni dopo vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, e così attesta essere lo stile delle corti ecclesiastiche. Il concilio di Trento nella *Sess.* 25, *de Reform. cap.* 3 procurò di togliere questi abusi, ed i vergognosi eccessi di tante scomuniche, ed ammonì li prelati per l'avvenire di essere più moderati; ma si vede di non aver fatto il concilio alcun frutto, perchè in decorso di tempo non pur in Roma, ma in tutti li sinodi provinciali e diocesani, particolarmente nel nostro regno di Napoli, non vi ha canone, dove per leggerissima occasione non si fulmini una scomunica *latae sententiae.* Dice l'istesso Navarro *cap.* 27, *tom.* 3 *de Absol. Excom. num.* 49 che sin da' suoi tempi erano tante le scomuniche fulminate da' sinodi provinciali e diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non se ne poteva più tener conto o misura; talchè egli desiderava che ormai il sommo pontefice vi badasse, e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *per Bullam Coenae, per extravagantes impressas, per Constitutiones Synodales, et Provinciales, per Visitationes et Reservationes Secularium et Religiosorum pene innumerarae, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit a nobis olim, cum primum Manuale Confessariorum Hispano sermone composuimus, imo et cum illud Latinum*

Romae fecimus; nunc autem postquam Bullarium quamplurimorum Extravagantium Antiquarum Max. Pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imo et necessaria limitatio. earum aliqua. Ma egli rimase con questo buon desiderio, perchè i tempi che a lui seguirono furono peggiori; e si è finalmente arrivato a tale estremità, che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le bolle pontificie si scagliano da Roma, o da sinodi provinciali o diocesani da' vescovi, niuno è esente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *látae sententiae*, poichè non vi è fallo anche leggiero, che non ci sia vietato sotto pena di scomunica; ed all'incontro essendo, come diceva la nobile gioventù romana presso Livio *lib.* I *impossibile in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro, che il papa non concede benefizio, indulgenza, o grazia alcuna, se prima al bene non fa precedere l'assoluzione da tutte le scomuniche, dalle quali crede colui essere avvinto; e se accadesse, che dopo picciol tempo a questo stesso si spedisse altro Breve, pure si permette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a formolario; poichè alla giornata o dalle costituzioni pontificie, o da' sinodi de' vescovi piovono sopra il capo d' ognuno incessantemente scomuniche ed interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi i principi, a' quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obbligati a dar riparo, ed in molte provincie d' Europa essi fanno in

ciò valere le loro preminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, se non ne' casi stabiliti da' sacri canoni, e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggerissime, e che non hanno altro sostegno, che le ordinazioni di qualche sinodo particolare. Tutti li teologi condannano ancora un così scandaloso abuso, che fanno i vescovi ne' loro sinodi delle scomuniche, e Godescalco Rosemondo gran teologo di Lovanio nel suo *Confessionale* esclama presso Van-Espen *par.* 3, *tit.* 11, *c.* 6, *n.* 22. *Valde inconsultum et periculosum est, quod episcopi in suis statutis, caeteri quoque judices tam faciles sint in multiplicando censuras; unde expediens esset, ut etiam inquit Gersonius, ut omnes constitutiones sententiae excommunicationis latae sententiae in jure vel statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in provinciis, et dioecesibus, et in Ecclesia universali. Expediens etiam esset, ut nulla excommunicationis sententia ferretur de facto a jure, vel judice, neque pro praesenti, neque pro futuro, nisi pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam. Quomodo aliter haberi debet sicut ethnicus et publicanus, si Ecclesiam audire paratus est?*

Nel nostro reame, finchè durò il governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita giurisdizione con unguenti ed empiastri, non si accorreva, tosto che i vescovi pubblicavano questi sinodi, col ferro e col fuoco, per fargli immantinente abolire e supprimere, ma usando connivenza gli lasciavano correre, usando

poi ne' casi particolari i rimedi economici di obbligare i vescovi a ritrattare le scomuniche, che secondo il prescritto de' loro sinodi avevano scagliate. Ma questo non era dar alla radice, ed era perciò sovente cagione d'infiniti contrasti giurisdizionali; e spessissime volte gli scomunicati non potendo per la loro povertà ricorrere al delegato della real giurisdizione, rimanevano oppressi dalla loro tirannia. Solo sotto l'imperio del nostro augustissimo principe si è veduto un esempio, che avendo monsignor Trapani vescovo d'Ischia pubblicato un sinodo, dove aveva raccolte insieme tante esorbitanze, e seguendo il costume degli altri vescovi aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegl'isolani fu dal Collaterale Consiglio il sinodo abolito, e reso irrito e casso.

Non era sotto il regno del re Carlo II da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo a' sinodi del cardinale Cantelmo arcivescovo di Napoli, che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di monsignor Trapani vescovo d'Ischia, anzi da' costui sinodi compilò egli il suo, a' quali sempre si rapporta. Essi usarono una perniciosa connivenza di non impedirne il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a' pregiudizi, che da quelli s' inferivano non meno a' sudditi del re, che alla sua reale giurisdizione.

Si soffrì allora nell' edizione di questi sinodi un altro attentato alle preminenze regali, che non merita ora d' essere dissimulato. Le nostre patrie leggi espressamente comandano, che non si possa stampar libro o scrittura alcuna

senza espressa licenza *in scriptis* del regio collaterale consiglio, così dentro come fuori del regno. Queste leggi non escludevano gli ecclesiastici, a' quali non si permette mai d'esserne esenti. I vescovi stessi conobbero la necessità di dover a quelli ubbidire, e perciò quando volevano stampare non pure i loro sinodi, ma anche i loro editti, sino i calendari intorno all' osservanza delle feste nelle loro diocesi, e le bolle dell' indulgenze concedute dal papa alle loro chiese, ricorrevano in collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l' arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampare un concilio provinciale nel 1580 ne richiese licenza al collaterale, la quale gli fu conceduta, ma molto limitata. Così fece l' arcivescovo di Capua, ed il vescovo di Avellino, siccome fu da noi rapportato nella nostra Storia Civile lib. 27, c. 4, § 1.

Ma negli ultimi tempi li vescovi del regno, e spezialmente il cardinal Cantelmo arrivarono a tale baldanza, di stampare li loro sinodi nel regno senza richiederne licenza alcuna dal collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata credevano sfuggir la legge, con far apparire l' impressione in Roma o in Benevento, come appunto si fece nell' impressione di questi sinodi del Cantelmo, li quali, ancorchè stampati in Napoli, portano nella fronte la data di Roma. Ma questa è una frode, che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammettono risposta alcuna. Primieramente le nostre prammatiche sotto il tit. *de Impressione Librorum*, particolarmente la 3, 4,

5 e 7 impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel regno, ma ancora a quegli, che volessero stamparla fuori di esso, proibendo che non si possano imprimere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella citata prammatica 3 *ivi*: « Ordiniamo che di qua avanti niuno del regno, » ovvero abitante presuma far stampare qualsi» voglia opera, o dentro, o fuori del regno, » in qualsivoglia luogo senza nostra licenza *in* » *scriptis obtenta;* riveduta prima per nostro » ordine la suddetta opera ». Anzi il conte d' Olivarez pram. 4, per evitare appunto queste frodi, che alcuni stampavano nel regno con annotare (sono parole della prammatica) che i libri siano stampati fuori di questo regno, proibì d' aprirsi stamperia senza sua licenza. Ed il conte di Benavente nella prammatica 5, impone gravissime pene a coloro, li quali fanno stampar libri fuori del regno, e poi senza sua licenza l' introducono in quello. Il conte di Villamediana con altra sua prammatica, che è la settima, promulgata nel 1648 rinnovò le antiche, ed ordinò agli autori, che se avessero stampate le lor opere fuori del regno, non potessero in quello più introdurle, se non averànno prima ottenuta sua licenza, e non saranno quelle rivedute d' ordine suo. Per evitare appunto queste frodi provvidero le nostre leggi, che in tutti due questi casi fosse necessaria la licenza, altrimenti non si averà di quelle edizioni conto alcuno. Da quanto si è detto, o si confessi il libro essersi stampato in Napoli,

e siamo fuori d' ogni dubbio; o si nieghi, e si dica non essersi usata frode alcuna, ma che veramente siasi impresso in Roma; ed in ciò entra un' altra necessità indispensabile, che è quella dell' *Exequatur*. Se questi sinodi si vorranno avere come libri privati, sicchè non obblighino alcuno all' osservanza, allor vi è bisogno, come si è detto, della licenza per introdurli e pubblicarli nel regno; ma se si voglia in vigor di quelli obbligare i sudditi, con allegare i canoni in essi contenuti, e sopra d' essi fondar censure e scomuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della real giurisdizione, che s' abbia a dar forza e vigor di legge ad una scrittura, che viene da fuori, impressa senza l' indispensabile requisito del regio *Exequatur*? Un' ingegnosa pubblicazione de' sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a Roma a stampare, e poi spargerli per il regno, sicchè in quello senza *Exequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri curiali non si sono arrossiti, nello stesso tempo che intendevano scomunicarmi, perchè io non aveva dimandata da essi licenza per l' impressione de' miei libri, allegare contro di me que' sinodi che presso di noi non hanno veruna forza, per quest' istesso che furono impressi senza licenza del collateral consiglio, contro il prescritto delle nostre patrie leggi? Sono essi così *Exleges*, che credano non esservi al mondo freno alcuno che gli possa contenere ne' loro limiti, o di fronte così dura che non si vergognano, per mostrare le mie

trasgressioni, valersi di mezzi tali, che in se stessi contengono appunto quel medesimo difetto che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque, che essi anche fossero scomunicati. Ma chi scomunicherà loro? I principi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente capitolo. Hanno anch'essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno appresso gl'imperadori gentili che cristiani furono in uso ed hanno molta analogia con le nostre. I principi, se i chierici hanno potere di separare il fedele dal comune della Chiesa, hanno essi la potestà di separar loro dalla comunione civile del loro stato; possono interdir loro *aqua et igni*, ed esiliarli da' loro regni: ed in cotal maniera, come vedremo nel capitolo seguente, in simili casi, si sono essi serviti della loro potestà di separarli dalla comunione de' loro sudditi. Non essendo adunque questi sinodi stati fra noi legittimamente pubblicati, nè dal popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicchè colui che contravviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli statuti particolari, come sono i sinodi provinciali o diocesani, non legano, quando non sono legittimamente pubblicati, perchè si presume che non siano noti, e per conseguenza di non poter legare gl'ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri dottori fra il *Jus comune*, e lo statuto particolare. L'ignoranza del primo non si presume, nè scusa alcuno: all'incontro l'ignoranza dello statuto, essendo cosa di fatto, si presume, e non lega gl'ignoranti. Così appunto ne' proprii

termini di scomunica stabilita da' sinodi insegnò Diego Covarruvias *in cap. Alma Mater* § 10, *n.* 7 dicendo: *Excommunicationem latam per statutum alicujus provinciae non ligare ignorantes. Et Text. in cap.* 2 *de Constit. in* 6 *decrevit non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid facti, cujus ignorantia praesumitur, et regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est in dicto c.* 2 *et in ultimo tit. de Decret. ab ord. fac. L. generali C. de Tabul.* L. 10 *qua de re optime in pulchro casu tractat* Matthaeus de Afflict. *in Constit. Neap. rubr.* 10, *n.* 8, *l.* 1 et Henricus Botthaeus *in Tract. de Synodo*, *part.* 3, *art.* 2, *n.* 35.

Ed in vero il caso riferito dal nostro Matteo degli Afflitti ne' Commentari sopra le costituzioni del regno fa molto a proposito del fatto presente. Parla ivi quest' autore delle costituzioni sinodali de' nostri arcivescovi di Napoli, e dice che presumendosi l'ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i dottori. *Quia* (ei soggiugne *loc. cit. al num.* 15) *non omnes doctores Neapoli habent dictas synodales.* E nel seguente con l'autorità di S. Tommaso lo prova conchiudentissimamente, dicendo: *Nam dicit* B. Thomas *in* 1*ma parte, quaest.* 76, *art.* 2, *quod quis tenetur scire illa, sine quorum scientia non potest debitum actum exercere; unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia juris praecepta, et ea quae ad suum

officium spectant. Quaedam sunt, quae quis tenetur scire sicut contingentia particularia, unde non imputatur ad negligentiam, si nesciat ea quae scire non potest. Et ideo dicebat Philosophus 5 Ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis meretur veniam; secus, si ignorat quae sunt juris, ut dicit B. Thomas *in 2da 2dae quaest.* 59, *art.* 4 *in resp. ad prin.*

Item illa ignorantia est punibilis, quae est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quaest. 76, *art.* 2 *seq. Sed si ignorantia dictae constit. non causat aliquod peccatum, secundum legem naturae, nec secundum legem Divinam, vel civilem, vel canonicam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incurratur excommunicatio et irregularitas.*

Or se Matteo degli Afflitti, parlando delle costituzioni sinodali degli antichi nostri arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate e, secondo il prescritto delle nostre leggi, impresse, ebbe a dir questo; che dovremo dir noi de' sinodi del cardinal Cantelmo, i quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli autori, ma i soli maestri stampatori e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati, nè impressi con licenza del collateral consiglio? Anzi usandosi frode alle nostre leggi patrie, fingendosi essersi stampati a Roma, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel regno senza alcun placito regio.

Per le medesime cagioni non meritava esser allegato l'editto del cardinal Pignatelli, in cui

non si sa che contenga; e molto meno per essersi nella citazione e ne' cedoloni asserito l'anno nel quale fu emanato, cioè nel 1707 che vuol dire 16 anni già sono. Essendo a tutti notissimo, che simili editti, perchè possano obbligare, è di bisogno che in ogni anno si rinnovino; altrimenti scorso l'anno perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la censura scagliata, cade per se stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può, nè debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri autori insegnano, che una notoria ingiustizia (quando anche nel caso presente mancassero le altre nullità d'ordine) s'uguaglia alla nullità. Ond'è che frequentemente s'incontra ne' loro volumi. *Notoria injustitia aequiparatur nullitati*, come scrissero il nostro de Afflictis *Decis.* 6, *num.* 5. Veratti *Decis.* 248, *p.* 2 la Rota Romana *Decis.* 644. *in princip. p.* 1 *diversorum*, e tutti gli altri più rinomati e celebri dottori.

CAPO X.

Qual sia il debito de' magistrati secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

Essendosi per li capitoli precedenti dimostrato abbastanza l' ingiustizia, e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, e con tanto strapazzo della real giurisdizione; senza appoggio di canone o di costituzione alcuna pontificia, senza citazione, e senza essersi osservati i termini essenziali del giudizio; senza la debita maturità, e contra li sacri canoni, la dottrina de' padri, e de' più gravi teologi e canonisti stessi: rimane ora a vedere qual sia l' uffizio del magistrato secolare nell' emendare i trascorsi de' prelati, quando s' abusano delle scomuniche, e quale il mio debito, e di tutte l' altre divote o religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo e da' sacri canoni.

Il concilio di Trento, ancorchè nella *Sess.* 25 *de Reform. c.* 3, avesse prescritte alcune regole a' vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche intorno alle rivelazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi

particolari avesse loro generalmente ammonito di adoperarle sobriamente, e con gran circospezione, dicendo che la sperienza aveva insegnato, che se si fulminano temerariamente e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate che temute, e partoriscono più malore che salute: contuttociò alcuni non lasciarono di notare in questo decreto alquanti pregiudizi, che venivano ad inferirsi alla giurisdizione de' principi e loro magistrati; ed altri non lasciarono di desiderare, che siccome que' Padri avevano prescritto alli prelati la regola che debbono osservare per usare una tal medicina a salute, così all' incontro avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche, non meno non osservando le regole prescritte da questo decreto, ma contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo e dalli sacri canoni antichi. Nè per questo loro desiderio debbesi incolpare il Concilio d' insufficienza, particolarmente per non aver niente detto intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano aversi certe e determinate regole, donde non meno i magistrati, che le private persone possono prender norma per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trovi nella Scrittura Sacra, non il segnarsi col segno della croce, non gli ordini minori, non la consecrazione delle chiese e degli altari; adunque abbiamo perciò a riputare la Scrittura per insufficiente, poichè ella è sufficiente in quanto contiene

quello che si trova scritto, ed il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva. Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina de' scrittori cattolici, al prescritto degli antichi canoni, ed alle costituzioni ancora de' principi cristiani. È cosa molto nota ad ognuno, con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V in materia della cognazione spirituale, dell' affinità fornicaria e della pubblica onestà; e la congregazione de' cardinali ogni giorno ad altre supplisce sotto nome di dichiarazione. Forse se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse se come si sono stampati i suoi decreti, si fossero stampati gli atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

CAPO XI.

Dell' uffizio del magistrato secolare.

Ma venendo a ragionare di quella parte che tocca a' magistrati, il Concilio in questo luogo solamente vieta a' magistrati secolari di proibire al giudice ecclesiastico di fulminare scomunica, o comandare che rivochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole. *Nefas autem sit saeculari*

cuilibet magistratui, prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub praetextu, quod contenta in praesenti decreto non sint observata; cum non ad saeculares, sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat. In questo decreto il Concilio più cose aveva prescritte a' giudici ecclesiastici da osservare intorno alla fulminazione delle scomuniche, che erano loro richieste per le rivelazioni delle cose perdute o rubate. Prescrive ancora a' giudici ecclesiastici, come debbano portarsi nelle cause civili al loro foro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche; sempre che *Executio realis vel personalis fieri poterit, erit a censuris abstinendum.* Ma se non potrà darsi luogo all' esecuzione, allora così nelle cause civili, come criminali rimarrà a loro arbitrio valersi delle scomuniche. Soggiugne appresso, che non sia della potestà del magistrato secolare di proibire o comandare la rivocazione delle scomuniche, sotto pretesto, che i giudici ecclesiastici in questi casi non abbiano osservate le cose contenute nel presente decreto. Riputò il Concilio, che trattandosi di regolare il provvedimento de' giudizi così civili come criminali al foro ecclesiastico appartenenti, e dell' esecuzione o interpretazione di un decreto da quello proferito, fosse della potestà ecclesiastica, e non secolare il vederlo, per la massima volgare e trita, che di colui che la stabili, fosse l' eseguire o interpetrare la legge. Ma non tolse il Concilio a' magistrati quella potestà, che le leggi ed i canoni stessi, e l' uso

invecchiato loro concede, di poter emendare i trascorsi de' giudici ecclesiastici, quando s' abusano delle chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in S. Matteo, in S. Paolo, ne' sagri canoni, in S. Agostino, e negli altri Padri della Chiesa, e nelle costituzioni di principi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a' principi ed a' loro magistrati quella potestà, della quale per lungo uso ne stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragione dell'imperio, e de' canoni stessi, delli quali debbono esser protettori e sostenitori. A' principi appartiene ancora emendare gli abusi de' giudici ecclesiastici, non meno nelle altre cose che nella scomunica; poichè la potestà che hanno gli ecclesiastici non fu da Cristo Nostro Signore loro conceduta sregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim*, dice S. Paolo II *ad Cor.* 13, *possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate.... quia potestas data est in aedificationem, non in destructionem.* E S. Girolamo *in Comment. ad c.* 6. *Matthaei* spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni Caelorum*, dice: *Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Quindi a' vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazion di scomuniche, se non

serbando il prescritto da' sacri canoni stabilito; e facendo altrimenti, non solo *causam in synodo pro facto dabunt*, come dice il *Can.* 2, *cap.* 3, *qu.* 9 ma anche il principe, per cagione della potestà che tiene nell'esterior polizia della Chiesa come custode e vendicatore dell'osservanza de' canoni, può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare questi trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno canoni per parte della Chiesa, che leggi per parte de' principi; perchè non meno il sacerdozio che l'imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' sacri canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all'esterior polizia della Chiesa riconosciamo noi nel principe questa potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche, in quanto le consideriamo come esteriori pene ed atti forensi; non potendosi dubitare anche in sentenza de' teologi e canonisti più appassionati per la corte di Roma, come del card. Baronio *tom.* 1. *Annalium an.* 528, § 11 dello Spondano *de Coemet. Sacris l.* 4, *p.* 1, *c.* 2, § 5; di Polidoro Vergilio *de Invent. Rer. l.* 4, *c.* 2; di Anastasio Germonio *de Sacrorum Immunit l.* 3, *c.* 14; e di tanti altri, che le scomuniche che s'introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle, che usavano li Giudei, particolarmente gli Essenii nelle loro sinagoghe, e che ad imitazione di quelle gli Apostoli e la primitiva Chiesa le praticasse, come semplici censure, non già come dinotanti atto alcuno d'imperio e di giurisdizione, insino al tempo di Costantino

Magno. E siccome presso coloro non vi era imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano imperio, non potevano partorire altro effetto, che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni preghiere ne' sacrificii e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però che questi loro regolamenti, formati per la custodia della disciplina della Chiesa, avessero assistenza alcuna dalle leggi civili. Per la qual cosa si commetteva contro le leggi Giulie *de vi publica aut privata*, se volevano usar forza a' censurati, ovvero se di ciò volevano imputar colui, che non voleva ubbidirgli. Poichè prima di Costantino reputandosi le nostre chiese collegi illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formano per custodia della loro disciplina, nè potevano eseguire le pene che prescrivevano a' Fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi imperio o giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò Ugon Grozio *ad Lucam VI* 22 parlando delle varie spezie delle scomuniche de' Giudei: *Apparet ex his, quae diximus, in disciplinae custodia sequutos Christianos exemplum Judaeorum; sed Essenorum praesertim, ut qui essent mere privati, sine ullo imperio, quemadmodum et Christiani.*

Ma quando per la conversione di Costantino Magno il Cristianesimo si congiunse all'imperio, allora gl'imperadori cristiani (ritenendo la potestà ed il titolo di pontefici massimi) presero anch'essi a regolare l'esterior disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la

repubblica, siccome saggiamente avvisò Ottato Milevitano, non potevano non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i codici, così in quello di Teodosio, come nell'altro di Giustiniano, leggiamo tante costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di religione; stabilendo eziandio vari altri editti riguardanti l'esterior disciplina ecclesiastica; siccome è manifesto dall'intiero *lib.* 16 del Codice Teodosiano, e da molti titoli che si leggono in quello di Giustiniano, *de Ecclesiis*, *Episcopis*, *Episcopali audientia*, e tant'altri, onde è ripieno quel codice.

Una delle cose, che riguardava la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la scomunica, la quale, congiunto il Cristianesimo con l'imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice censura, che prima era, divenne atto legittimo e forense. Il sacerdozio in questa mistura ritenne la censura, l'imperio il regolarla e farla valere o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi Canoni, di rimetterla ancora quando giudicava essersi soddisfatto a' Canoni.

Non altrimente di ciò che praticavasi nelle scomuniche de' libri degli eretici, la Chiesa proferiva la censura, ma la proibizione e 'l bruciamento s'apparteneva all'imperio. Quindi leggiamo, che i Padri del concilio di Nicea, dopo aver proferita la censura de' libri d'Ario, ebbero ricorso all'imperador Costantino, il quale con sua legge gli proibì, e li condannò ad

esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio dagl' imperadori Teodosio e Valentiniano, *L. 3 de Summa Trinit. et Fide Catholica.*

I Padri del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e gli stessi imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati, *L. 6. C. de Haereticis.*

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente la censura sortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il principe, approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl' imperadori ristretta la conoscenza de' vescovi alle sole cause di religione, come è chiaro dalla costituzione di Valente, di Graziano e di Valentiniano imperadori, indirizzata nell' anno 376 ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasino, ed agli altri vescovi, e che si legge nel codice Teodosiano. *L. 16. Tit. 2, l. 23*, ed avendo espressamente quivi stabilito, che ne' giudizi criminali si dovesse ricorrere a' magistrati; quindi non potevano scomunicare, se non per delitti di eresia, e per sole quelle cagioni riguardanti la religione, ch' erano da' sacri canoni stabilite, non già per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti; non in breve, per tutte l' altre cause che non s' appartenevano alla religione.

E sebbene per questi delitti, comechè venivano violati i precetti del Decalogo, la Chiesa praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della participazione de' sacramenti, dell' ingresso nelle chiese, e dell' intervenire

nelle pubbliche liturgie e preghiere: ciò non riguardava altro che l' interna disciplina ed il foro penitenziale, niente avendo di forza nell' esterno. E se alcuni canoni si avanzavano anche nell' esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degl' imperadori e principi, che davano a' canoni stabiliti ne' concilii o sinodi, a' quali dando forza di legge, facevangli eseguire nel loro imperio e dominii. Quindi gl' imperadori Arcadio e Onorio, siccome nell' anno 398 per loro costituzione, che si legge nel codice Teodosiano *Lib.* 2. *Tit.* 1. *L.* 10, ristrinsero a' primati ed agli archisinagoghi de' sinedrii de' Giudei la giurisdizione alle sole cause appartenenti alla loro religione, in guisa che per altre cagioni non potevano valersi delle loro scomuniche; così nel seguente anno 399 per altra loro costituzione diretta ad Apollodoro proconsole dell'Africa, che pur si legge in quel codice *L.* 16. *Tit.* 11, *l.* 1, prescrissero a' vescovi cristiani di non dover usare delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla religione, e contenute ne' sacri canoni.

Le costoro orme furono seguite dipoi dagli altri imperadori. Nelle Novelle costituzioni di Giustiniano leggiamo la Novella 123 dove (secondo la versione di Giuliano) il cap. 11 ha questo titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*, intendendo per iscomunicare senza cagione, quando non sia per una di quelle dagli antichi canoni stabilite. Quivi Giustiniano proibisce espressamente a' vescovi ed a' preti di poter scomunicare per altre cagioni. *Omnibus*

autem episcopis et presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur, propter quam sanctae regulae hoc fieri jubent. Qui non v'è dubbio, secondo l'interpretazione di tutti i dotti, e per tacer degli altri, di Gio. Seldeno *de Synedriis l.* 1, *c.* 10, *p.* 352 che per *Sanctae Regulae* s'intendano i canoni ecclesiastici contenuti ne' quattro Concilii generali che precedettero a Giustiniano, e che da lui furono anche confermati, dandogli forza di legge, siccome statuì nella Novella 131 dicendo: *Statuimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae a sanctis quatuor Conciliis expositae sunt;* siccome bene a proposito, e saviamente notò Seldeno *loc. cit.* dicendo: *Sanctae regulae, Canones ecclesiastici generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat;* e così parimenti l'intese Rittersusio *in Expos. Novell. p.* 13, *c.* 7 ed altri moltissimi. Questa Novella di Giustiniano, oltre d'esser stata osservata per tutto l'Oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri imperadori suoi successori, fu anche ricevuta in Occidente, e commendata fin da Graziano che l'ha inserita nel suo decreto *c.* 24, *q.* 3 *Can. de illicita.* Nel Corpo de' Basilici leggiamo delle leggi consimili, siccome nel *lib.* 1 sotto il *tit. de Summa Trinit.* e nel *lib.* 3 *tit. de Episcopis* § 20, nel Nomocanone di Fozio *tit.* 9, § 9. Negli altri libri giuridici de' Greci, come nella Sinopsi di Michele Attaliota *tit.* 3 e nell'Egloga degl'imperadori Leone e Costantino *tit.* 9, § 5 che imperarono in Oriente intorno all'anno 890 si leggono molt'altre costituzioni

imperiali, per le quali è manifesto, che gl'imperadori non facevano affatto valere le scomuniche, ch' erano state fulminate per altre cagioni, che per quelle da' sacri canoni prescritte, non pur comandando espressamente a' vescovi d'astenersene; anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati.

Ma ciò che è notabile a questo proposito, e che fa maggiormente conoscere, quanta parte vi avessero gl'imperadori nelle scomuniche, e quanto facessero valere in ciò la loro potestà, egli è che sovente (per quanto s'apparteneva alla ragione del loro imperio) essi scomunicavano, ed essi ancora spesse volte si arrogavano la potestà di assolvere; talchè colui che era stato ammesso nella grazia del principe, tutti gli altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro comunione.

E per quel che s'appartiene alla potestà di scomunicare, famosa è la costituzione dell'imperadore Leone, che nel codice Teodosiano (secondo l'edizione di Gotofredo) si legge sotto il *tit. de Episcopis l.* 30: dice Leone: *Episcopis interdicimus, ne quem a sacrosancta Ecclesia seu communione segregent, nisi justa causa probata sit. Qui vero citra probationem hanc segregat, a sacra communione quoddam ad tempus arceatur*. Giacomo Gotofredo riputò autore di questa legge Leone il Trace, che imperò con Antemio molti anni prima di Giustiniano. Ma il vedersi essere stata racchiusa nella sinopsi de' Basilici al *tit.* 3, che Michele Attaliota compilò nell' anno 1071 ed indirizzò a

Michele Duca imperadore d' Oriente mostra che quella non fosse di Leone il Trace, ma di Leone il Filosofo autore de' Basilici, che imperò nell' Oriente più di 300 anni dopo Giustiniano, intorno all' anno 890, siccome contro l' opinione di Gotofredo credette Giovanni Seldeno *de Synedriis l.* 1, *c.* 10, *p.* 353.

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' codici di Teodosio e di Giustiniano, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i principi ne' loro precetti, o sia *Mundiburdii*, ma anche delle giudiciarie e forensi. E siccome nelle scomuniche de' libri degli eretici alla censura de' Padri del Concilio seguiva la proibizione degl' imperadori, così, dichiarata che essi avevano la dottrina ereticale e gli autori, o coloro che la professavano, i Padri gli scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' fedeli, cassare i loro nomi da' diptici delle chiese, non ammetterli alle comuni preci, nè a' divini uffizi, in breve li reputavano come ogni altro pagano che era fuori della Chiesa.

Dall' altra parte gl' imperadori, conosciuta prima la giustizia della censura, scomunicavano anch' essi gli eretici, e siccome la censura della Chiesa, che non aveva imperio, non poteva partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scomunica degl' imperadori, come atto legittimo e giudiziario, privava gli scomunicati del commercio di quelle cose sensibili che al principe

piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto stabilire. Così gl' imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio scomunicarono tutti quegli eretici, che non vollero ricevere la fede di Nicea, e le loro scomuniche furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro costituzione dirizzata nell'anno 381 ad Eutropio prefetto del pretorio, che si legge nel codice Teodosiano *L.* 16, *tit.* 5, *l.* 6, comandarono che si discacciassero dal liminare delle chiese, *ab omnium summoti ecclesiarum limine arceantur*, non permettendosi loro *in ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro editti *l.* 10, 11 *eodem tit.*; ma di vantaggio che si scacciassero *a moenibus urbium, congressibus bonorum et honestorum*, *l.* 13 *et* 14. *Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia, a coetibus honestis, et a conventu publico segregandi*, *l.* 40, *l.* 54 *cit. tit.* Le quali costituzioni furono poi da Giustiniano inserite anche nel suo codice *tit. de summa Trinit. et tit. de Apostatis, et tit. de Haereticis.* Parimente gl' imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio drizzarono una simile costituzione a Taziano prefetto al pretorio; siccome fecero Arcadio ed Onorio ad Eutichiano *L.* 6. *Cod. Theodos. L.* 16, *tit.* 4 e di somiglianti costituzioni è pieno non meno il codice Teodosiano *L.* 16, *tit.* 7, *l.* 4 *et tit. de Episcopali Judicio l.* 2, che quello di Giustiniano *l.* 3 *Cod. Justin. tit. de Haereticis, et l.* 3, *tit. de Apostatis*. Quindi è, che Giustiniano spessissime volte in suo nome contro gli eretici si vale delle

parole *anathematizamus, et anathematizentur, anathemate damnamus;* ovvero *sub excommunicatione fiet*, e finalmente *Anathema sit*, come si legge ne' suoi editti *L.* 3, 5, 6. *Cod. de summa Trinit. edict. de fide*, e notò anche il Baronio *tom.* 7, *annal. ad an.* 533, § 9, *et an.* 546, § 18.

Per questa cagione, avendo Carlo Magno fatto risorgere l'imperio già caduto nell'occidente, riassumendo in se le medesime ragioni, stabilì un editto, per lo quale, non meno di quello che fece Giustiniano, si valse della parola *anathematizamus*, che si legge presso Goldasto *Constit. imper. T.* 2, *p.* 1.

Parimente l'imperadore Corrado I si valse delle medesime formole contra Erchingero e Bertoldo duchi di Svevia, *Goldast. const. imp. t.* 1, *p.* 210, *an.* 916. Così fecero gli altri imperadori, li quali restituirono in Occidente questo costume; siccome è manifesto da molti esempi, che si leggono presso Anselgiso ne' Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico imperadori *L.* 1, *c.* 142 e *L.* 5, *c.* 42 e nell'Add. *Ludovici* 3, *c.* 23 e 35. All'imitazione di costoro lo stesso fecero i re di Spagna Ervigio, Egica, ed altri principi, come è noto dalle loro leggi, *Ervigii p.* 604 *et Egicae p.* 741. *Statutum Gnesnense apud Jacob. Prilusium stat. Polon lib.* 1, *cap.* 4, *fol.* 135. *et Joh. Herbort. tit. Spiritualia fol.* 253. Nè mancano altri esempi de' re d'Inghilterra, prima che quel regno si fosse separato dalla Chiesa di Roma, *Stat.* 4 *et* 5. *Eduar.* 6, *c.* 4. *de synedriis l.* 1, *c.* 10.

Dal medesimo fonte nasceva la potestà, della

quale sovente valevansi d'assolvere gli scomunicati; ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i vescovi parimente ammettergli nella loro comunione. Chiarissimo esempio è quello, che ci sommistra Eutichio patriarca Alessandrino dell' assoluzione data da Costantino M. ad Eusebio vescovo di Nicomedia, ed a Teogni di Nicea. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l'eresia Ariana; ma essendo essi ricorsi all'imperadore Costantino, e detestando la dottrina di Ario, e confessando la fede di Nicea, furono dall'imperadore assoluti, e restituiti nelle loro sedi: anzi Eusebio fu costituito patriarca di Costantinopoli. Sozomeno *L.* 2, *c.* 15 e *L.* 3, *C.* 4, Niceforo *L.* 9, *C.* 4 ed il card. Baronio *An.* 330, § 57 narrano semplicemente la loro restituzione; ma più a minuto la rapporta Eutichio, le di cui parole (secondo che vengono trascritte dal Seldeno *de synedriis l.* 1, *c.* 10, *p.* 346) sarà a proposito qui di rapportare. *Et venerunt Eusebius episcopus Nicomediensis, et socius ejus Theognis Nicaenus, quos Patres* 318. (*Nicaeni*) *excommunicarunt, ad Constantinum imp. opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse, atque solveret excommunicatione, seu anathemate, profitentes insuper se in maledictis seu excommunicatis habere Arium, et doctrinam ejus, et fidem Patrum* 318. *amplexari. Inde recepit eos imperator, et solvit eos excommunicatione, et cepit Eusebium Nicomediae, et constituit eum patriarcham Constantinopolitanum.*

Da ciò nacque il costume confermato da più

antichi canoni, e che lo vediamo praticato appresso più nazioni e principati, che sursero dopo la decadenza dell'imperio, che qualunque scomunicato, quando era ammesso alla grazia del principe, s'intendeva assoluto, sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro comunione. Famoso è perciò il canone 3 del concilio Toletano XII celebrato nell'anno 680, sottoscritto da 35 vescovi, 4 abbati, e da molti altri vicarii de' vescovi che v'intervennero; dove, per definizione di più antichi canoni, stabilirono, che si dovessero ricevere nella comunione de' sacerdoti coloro, che erano stati ammessi nella grazia del principe. Il titolo del canone è tale: *De culpatorum receptione, vel communione apud Ecclesiam;* e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, et flevimus, ex numero culpatorum receptos in gratiam principum, extorres extitisse a collegio sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra regem, gentem vel patriam agunt, per definitiones canonum antiquorum, in potestate solum regia ponitur, cui et peccasse noscuntur; adeo nulla se deinceps a talibus abstinebit sacerdotium communio, sed quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiasticam communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

Pochi anni dopo nel 683 fu celebrato in Toledo un altro concilio, che è il XIII, dove nel can. 9 si confermano li canoni del XII, ed espressamente il can. 3, ove si parla degli scomunicati

ammessi alla grazia del principe; anzi si minaccia pena di scomunica a' sacerdoti, se non gli ricevano nella loro comunione. Il titolo del canone presso Bartol. Carranza e Francesco Longo epitomatori del concilio, è tale: *Ut quos regia admittet potestas, clerus non evitet.* V'intervennero in questo concilio 48 vescovi, 8 abbati, e 27 vicarii de' vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in Ispagna, si praticava in Germania ed in Francia, siccome è chiaro dalla raccolta de' canoni fatta da Ivone vescovo di Chartes. Leggesi nel suo decreto *p.* 16, *c.* 344 *et epist.* 171, una consimil legge, il cui titolo è il seguente: *Ut quos regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent.* E le parole della legge sono tali: *Si quos culpatorum regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensae suae participes effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiastica communione debebit, ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Questo medesimo autore rapporta altrove, che in Francia era questa legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri vescovi, se comunicava con scomunicati ammessi nella grazia del principe: *Pro regia*, dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate legis jam allatae. Ivo Carnut. epist.* 61 *et* 171. *Preuv. des libertès de l'Egl. gallic. pag.* 26. Ne' Capitolari impressi non si vede questa legge, onde Francesco Jureto nelle osservazioni riputò, che Ivone si fosse servito in quella sua raccolta di più ampi codici.

Questo medesimo autore nell'osservazione all'epist. 62 d'Ivone rapporta, lo stesso essersi praticato in Inghilterra, ciò che manifestamente si vede da un'epistola di Anselmo arcivescovo Cantuariense sotto il re Errico I che si legge nel *lib.* 3, *ep.* 93.

Da tutto ciò che sin ora si è detto, si conosce manifestamente, che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v'ebbero i principi; e perciò per doppia cagione, e come custodi e protettori de' canoni, e come cosa appartenente al loro imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un'altra non meno forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed istituto divino, ma d'istituto umano e positivo. Intorno a che varia e difforme fu l'opinione de' nostri giureconsulti, e de' teologi e canonisti, e tra quest'ultimi nemmeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcuni credettero, che le scomuniche ecclesiastiche, non escludendo nemmeno quella fulminata per cagione d'eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno Divino, ma per istituto umano, e che fosse cosa non già appartenente al dogma, ma alla disciplina della Chiesa. Concedono, che la potestà delle chiavi, e di legare o sciogliere, fu alla Chiesa da Cristo Signor Nostro conceduta; ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè

proveniente da tal potestà, sia stata ad imitazione delle scomuniche de' Giudei introdotta nel cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle decime, le quali sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè che ogni operaio sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*, per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità, e non necessità di prestarle, se altronde ha l'operaio donde sostenersi, ed in questo hanno ricevuto dal *jus canonico* varii regolamenti, restrizioni ed ampliazioni. E non altrimenti ancora che i Sagramentali, ovvero le Appendici de' Sacramenti, e tutti gli altri riti e cerimonie, le quali secondo la prudenza ed arbitrio degli uomini hanno ricevuto varie mutazioni, varii usi e varii regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l'esenzioni, reservazioni, e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono Domenico Soto *Sent.* 4, *Dist.* 22, *q.* 1, *art.* 1, § 13. Ferd. Vellosillo vescovo di Lucca, *in Advertentiis Theol. in tom.* 4, *Chrysost. ad quaesit.* 15. Franc. Suarez *de Censuris Disp.* 2, *Sect.* 1 *et lib. de triplici Verit. Theol. Tract.* 1, *disp.* 21, § 1.

Altri non solo sentono con costoro, ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata non solo fra' Giudei, ma presso quasi tutte le nazioni del mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo

i riti e costumi di molte nazioni, che l'usarono prima che quello fra gli uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario e difforme secondo i varii costumi, e' varii regolamenti, così presso di noi acquistò la medesima forma.

Molti scrittori sono andati perciò ravvisando in varie nazioni questa pena, chi in Grecia, chi in Lacedemonia, chi nel Lazio, chi presso gli antichi Romani, chi nella Gallia presso i Druidi; di che è famoso il passo di Giulio Cesare de Bello Gallico *l.* 6, *c.* 13 chi nella Brettagna, chi nella Germania, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vedersi Gio. Seldeno *de synedriis l.* 1, *c.* 10 che ben a minuto tratta di questo soggetto. Donde autori gravissimi, e spezialmente i nostri giureconsulti hanno sostenuto, che la scomunica fra noi abbia origine non già dal *jus canonico*, ma da' riti e dalle leggi d'altre nazioni, non escludendo perciò i Giudei, li quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati autori; ond'è che Andrea Tiraquello (che intorno all'anno 1560 fu uno de' più celebri senatori del parlamento di Parigi) insegnò nel suo trattato *de retractu lignagier* § 1, *gloss.* 9, *n.* 176 *e* 285. *Excommunicationem, quam vocamus, ab antiquorum et Graecorum et aliorum ritibus legibusque ortum habuisse videri potest, non a D. Paulo, ut theologi et canonistae opinantur.* Lo stesso tennero Guglielmo Budeo *in notis poster. ad pand. ad l.* 2, *tit. de paenis*; Stef. Forcatolo *in feudorum jura c.* 10, § 14. Edm. Merillio presso Gabr. Albaspin. *l.* 1, *obs.* 3; ed altri. Del medesimo sentimento furono Leandro Galganeto cittadino

romano, e giudice delle appellazioni in Roma; il quale nel suo trattato *de jure publ. l.* 1, *tit.* 15, § 1 impresso in Venezia l'anno 1623, parlando della scomunica lasciò scritto: *Ortum habuit ab antiquorum Graecorum, Latinorum et aliorum ritibus atque legibus, non a D. Paulo, ut canonistae et theologi opinantur; ut luculenter probat* Tiraquellus; e Nic. Ant. Gravazio, il quale nelle annotazioni all'introduzione di Ottaviano Vestrio *ad L.* 2, *c.* 4 stampate in Roma l'anno 1579 pur disse: *Cum excomunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut theologi, pontificiique juris interpretes autumant.* E coloro che fra tante nazioni riputarono la Giudaica averla a noi tramandata, siccome è più verisimile, confessano, che non debba dirsi dipendere dal jus canonico, o da legge alcuna evangelica, ma dall'uso giudaico, nel che non vogliamo miglior testimonio, che l'istesso card. Baronio, il quale ne' suoi Annali *tom.* 1, *ann.* 57, § 12, parlando della scomunica, pur disse: *Non quidem a Paulo primitus esse institutam; nam Judaeis in observatione erat,* ec.

Riputandosi pertanto la scomunica di ragione umana positiva, non già divina, quindi li stessi nostri giureconsulti insegnarono, che non debba recarci maraviglia, se la veggiamo trattata e regolata da tante costituzioni imperiali, e che possa esser soggetto a materia non meno del foro ecclesiastico, che de' tribunali secolari. *Ideo*, dice Tiraquello *loc. cit. cum excommunicatio non sit juris canonici inventum, non mirum videri debet, si et in foro quoque saeculari,*

nedum ecclesiastico, sive canonico, ea proponi, et allegari possit.

Nè a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo l' altra opinione di alcuni teologi, come di Giacomo Almaino *in sent.* 4, *dist.* 18, *quaest.* 1, di Gio. Driedo *de libertate Christiana lib.* 1, *c.* 8, di Echio *in Enchirid. c.* 27, di Enriquez *in Summa L.* 13, *c.* 2 e di molti altri da costui rapportati, li quali eccettuarono dall' istituto umano la scomunica, che procede dall' eresia; giacchè per questo abbiamo nel N. Testamento l' espresso comando di Cristo S. N. *Matth.* 18 di dover avere gli eretici come etnici e pubblicani; siccome negli altri libri canonici della separazione dagli eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono, che negli altri delitti poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell' eresia. Questa opinione tanto è lontano, che distrugga quanto sinora si è detto, che più tosto l' avvalora e lo conferma; poichè tralasciando, che Ugon Grozio *in annot. ad Lucam VI* 22 *e Matth. XVIII* 17. Seldeno *de synedriis vet. Heb. l.* 1, *c.* 10 ed altri, siccome quel *tradere Satanae* non l' intesero che S. Paolo parlasse della scomunica; così in quelle parole del Salvatore appresso Matteo dell' etnico e pubblicano, non vogliono che esso intendesse dello scomunicato, e che altri teologi avessero sostenuto il contrario; almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro Riciullo *tract. de personis extra gremium Ecclesiae existentibus l.* 5, *c.* 13, § 7 dicendo: *excommunicationes speciales*

etiam in casu haeresis esse de jure Ecclesiastico positivo, con soggiugnere: *et haec sententia sicuti est receptior, ita est verior.* Questo stesso maggiormente fa vedere, che fuor dell' eresia in tutto il rimanente, come appartenente ad istituto umano, possa entrar benissimo l' imperio del principe, e la giurisdizione di tutti i suoi magistrati, e a maggiormente vedere con quanta prudenza e saviezza le riferite costituzioni imperiali abbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di religione, contenute negli antichi canoni, talchè non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l' effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti da' vescovi si faccia.

Quindi gli scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare a' principi, come cosa appartenente al loro imperio, che per metter quiete a' loro stati, rinnovando la legge dell' imperador Giustiniano, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi canoni sono espresse, per le quali solamente potessero li prelati scommunicare; e togliere ed annullare tutte le altre, che nelle tante bolle de' romani pontefici, e più ne' sinodi provinciali o diocesani de' vescovi sono state inventate; e stabilire ancora, che avendo oggi gli ecclesiastici ridotta la scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla se non per cose appartenenti alla religione: e se mai volessero allargarsi in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, se non

quelle persone sopra le quali, o per concessione de' principi, o per lunga prescrizione hanno acquistata giurisdizione. Ed in effetto questo appunto i principi ed i magistrati dell' imperio nella dieta di Norimberga convocata nell' anno 1522 nel principio dell' imperio di Carlo V istantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al nunzio pontificio, e che si leggono presso Goldasto *Constit. imper. tomo I, p.* 457, 465 *et seq. cap.* 23, 24 *et* 41, uno de' principali era questo, e perciò domandavasi che si dovesse togliere, e per l'innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del cap. 22) *nisi ob convictum haereseos crimen, excommunicationis gladio feriendum, aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia, sacris litteris testantibus, reputandum esse.* E nel regno d'Inghilterra, anche prima che si fosse sottratto dall' ubbidienza della Chiesa romana, erasi perciò introdotto il costume di spedirsi lettere regie a' vescovi, ed a tutto l' ordine ecclesiastico, non già ortatorie, ma comminatorie, per le quali s' imponeva loro, che ne' sinodi non attentassero di aggiugner nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole, che dalle consuetudini del regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive Seldeno *de synedriis l.* 1, *c.* 10, *p.* 283) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibat Ordo ille, nec canonem aliquem impune edere, cujus vi aliquis foret excommunicandus.*

Quindi Gio. Gersone non altro inculcava, che di doversi togliere dalla Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' sinodi tante

scomuniche; e perciò Godescalco Rosemondo gran teologo di Lovanio, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto: *Expediens esset, ut etiam inquit Gerson, ut omnes Constitutiones sententiae excommunicationis latae sententiae, in Jure vel Statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis et dioecesibus, et in Ecclesia universali.* Van-Espen *Jus eccl. par.* 3, *tit.* 11, *c.* 6, *n.* 22.

Essendo dunque indubitato, che nell' imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva; risorto che quello fu in Occidente nella persona di Carlo M. non meno quest' augusto imperadore, e gli altri suoi successori, che tutti gli altri sovrani monarchi ne' loro dominii, che si stabilirono indipendenti dall' imperio, s' ingegnarono di non interromperne il corso e l' uso. Ma poichè per la decadenza dell' imperio surse, come ciascheduno sa, quella sì sterminata potenza de' pontefici romani, i principi che procuravano di non perderla affatto, usarono varii modi per mantenerla; onde le maniere d' usarla, ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e difformi in più nazioni e regni: *Hispani*, dice Grozio *de imp. summ. potest. c.* 9, *n.* 23, *intercedendi sive opponendi voce utentes, Belgae mandatorum poenalium, id proprie respiciunt, quod libertatis est, non jurisdictionis: nam cuivis privatim illatae injuriae talibus remediis occurritur. Galli, qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod jurisdictionis*

est. Appellari autem in Gallia ad curiam Parlamenti solet, non modo si quid ecclesiastici homines in fraudem fecerint regii juris, sed et si quid contra canones in Gallia receptos commiserint. Nella Germania, dove si vide dipoi ristretto l'imperio d'occidente, gl'imperadori fecero valere questa loro preminenza con molto vigore, e non inferiore a quella, che praticarono gli altri imperadori loro predecessori. Li Capitolari di Carlo M. e di Lodovico (presso Ansegiso *L.* 1, *c.*142 *et L.* 5, *c.* 42), ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia, (*Addit. Ludovici* 3, *cap.* 23 *e* 35), fanno conoscere, quanta fosse la loro cura di mantenersi in questi loro diritti. Lo dimostrarono ancora gli articoli stabiliti nell' anno 835 nella dieta dell'Imperio, per confermare la libertà Germanica contro le macchinazioni di Lotario e di Gregorio IV, avverso Lodovico Pio imperatore, dove apertissimamente da' principi si assume l'arbitrio e l'autorità di regolar le scomuniche, e por freno all' altrui sregolatezza in fulminarla; siccome si vede presso Agobardo *Epist. de comparatione utriusque regiminis*, e dalla *Sinopsi di* Papirio Massone nel fine d'Agobardo, e presso Goldasto *Constit. imper. t.* 1, *p.* 188; ed i capitoli di Carlo il Calvo stabiliti nell' anno 846 che si leggono presso il medesimo autore *Constit. imper. tomo* 3, *p.* 272, *art.* 7, pur dimostrano lo stesso. Seldeno *l.* 1 *de synedr. c.* 10.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i comizi

tenuti in Confluenza l'anno 860 per la pace pubblica stabilita fra Lodovico II re di Germania e di Schiavonia, Carlo II re delle Gallie, Lodovico imperadore de' Romani, e re de' Longobardi, Lotario re di Lotaringia, e Carlo re della Borgogna e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci vescovi, fra' quali il celebre Hincmaro, due abbati, oltre un gran numero di consiglieri laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6 (e si legge presso Goldasto tomo 2, p. 192) nel quale si restringe all'ordine ecclesiastico la potestà di scomunicare, nè si permette loro di farlo, se non osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell'articolo sono: *Ut nemo episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem et poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens et incorrigibilis permanserit, et ad emendationem redire noluerit, regiam et reipublicae potestatem per seipsos et per ministros suos adeant, ut constringatur, et ad emendationem et poenitentiam peccator redeat; qui etiamsi ita ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione communionis Ecclesiasticae segregetur.*

Parimente i principi della Germania ne' riferiti cento gravami proposti nell'anno 1522 ne' pubblici comizi di Norimberga si mantennero questo diritto, e nell'ordinazione del giudizio della Camera imperiale stabilita dall'imperadore Carlo V nell'anno 1548 fu comandato, che in

pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel giudizio camerale, non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna Ecclesiastica. Seldenus *de Synedr. l.* 1, *c.* 10.

Quindi solevano gl'imperadori di Alemagna, convocati in Francfort o altrove, nelle diete degli elettori o degli altri principi, baroni, conti e signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' canoni, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che nè gli scomunicati si avessero per tali, nè si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' divini uffizii.

Avanti l'imperadore Lotario II mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che Innocenzio II imputava a' seguaci di Anacleto, ed il papa stesso non rifiutò averlo per giudice, mandandovi suoi legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli atti di quella disputa rapportati da Pietro Diacono nella continuazione della Cronica cassinese, li quali, sebbene il Baronio reputa finti ed apocrifi, l'abate della Noce però, *in Excursu hist. ad l.* 4 *chron. cassin. c.* 8 gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell'anno 1338, essendosi in Francfort uniti gli elettori, ed altri principi della Germania, con pubblico decreto dichiararono nulle le scomuniche, che Giovanni XXII aveva fulminate contro l'imperador Lodovico Bavaro e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si continuasse la celebrazione de' divini uffizi. Il qual decreto oltre infiniti scrittori tedeschi, che possono

vedersi presso Struvio *Syntagm. Hist. Germ. dissert.* 26, § 24, *fol.* 808 lo rapporta anche Alberico de Rosate *in l.* 3 *de quadrienn. praescript.* e Rebdorff. *ad an.* 1339 riferendo dice: *Haec definitio principum solemniter publicata est eodem anno, mense augusto in Francfort, et definitum est per princepes ibi tunc existentes, quod quicumque de caetero ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a Divinis propter sententias papales, proscriptus sit corpore et in rebus.* Ed a' nostri tempi con gran vigore ha sostenuto le sue imperiali prerogative l'imperadore Giuseppe I nelle contese insorte col papa Clemente XI sopra le convenzioni fatte col duca di Parma, per le contribuzioni che furono accordate alle truppe imperiali sopra i suoi stati dipendenti dall'imperio. Ebbe quel pontefice a' 27 luglio 1707 ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osò di fulminare scomunica contro coloro che l'osservassero, e che sopra quegli stati di fatto l'esigevano, pretendendo, che, stante il domin ioeminente della sede apostolica, non fossero soggetti a prestarle. Giuseppe nel dì 26 giugno del seguente anno 1708 con un suo terribile e risoluto manifesto che fece pubblicare, e che ora si vede impresso presso Lunig *vol.* 2 *Cent. III fores. p.* 682 dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche suddette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dictae nullitatem declarationis inanem et nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, aut si quae alia hujusmodi pretenditur aut*

pretendi potest, omnino pro invalido reputandam esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, praevia personarum citatione) defecisse ac deficere; scriptumque Romanae curiae non ad defendendam haereditatem Domini, sed ad jura imperialia super ducatibus Parmae et Placentiae porro usurpanda tendere. Soggiungnendo queste savissime parole. *Cum juxta SS. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his a quibus injuste infliguntur, timendae sint censurae.* Nè fu osservata minor diligenza in ritenere questa preminenza negli altri vicini regni, come nell'Ungheria e nella Polonia. Fra le leggi del regno d'Ungheria si legge un decreto del re Lodovico, proferito nell'anno 1350, per lo quale fu victato a' vescovi senza permesso del re di fulminare scomuniche contro i nobili di quel regno, per occasione di lite che avessero co' medesimi. Ecco le parole del decreto, che si leggono presso Niccolò Telegdino nell' *Enchirid. juris Hung. p.* 33 dato fuori da Gio. Sambuco: *Excommunicationis, aut interdicti sententiam in nobiles episcopi non ferant sine scitu regis, occasione litium ipsis cum illis habitarum.* Nel regno di Polonia hanno i Polacchi particolari statuti, per li quali sono definiti i casi, per cui si può scomunicare, ed è ristretta l'autorità de' vescovi di poterle fulminare a loro talento. Sono rapportati da Giacomo Prilusio *Stat. Polon. lib.* 1, *c.* 4, *fol.* 135 e da Gio. Herbort. *Tit. Spiritualia fol.* 255. Ma in ciò

niun altro reame si distinse sopra tutti gli altri, quanto quello di Francia. Quivi, o si riguardano i modi, o le cause delle scommuniche, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto e temperato dal re, o da' suoi magistrati. Sovente s' appella a' loro parlamenti, li quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si rivochino. Infiniti esempi ce ne somministrano il volume *des Droits et Libertez de l'Eglise Gallicane*, ove si veggono in difesa della potestà regia unite le fatiche di Pietro Piteo, Giac. Capello, Niccola Brulart, Gio. du Tillet, e di molti altri; e l' altro volume delle *Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane*, dove si leggono testimoni perenni tratti dalle storie, dagli archivi, e da' più antichi monumenti di questa regia potestà, e del costume de' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la rivocazione delle censure, quando contro le ragioni e libertà del regno si fossero fulminate; ed espressamente nel volume 2, c. 5, 6, 7, 8, 9 si prescrive, che senza permesso del re non possa scomunicarsi alcuno de' consiglieri e altri ministri del re, siccome nelle persone de' re, delle regine e de' loro figliuoli niuno può avere quest' ardimento; tanto che Marino Mersenno *Quaest. et Comment. in Genesim cap. 1. p.* 666 scrisse, che tali persone, *ab ipsorum Episcoporum potestate exemptos esse in ordine ad Excommunicationem.* Ciò maggiormente si dimostra dal libro di Gio. Feraldo *de Privilegiis Liliorum*, e dagli atti pubblicati di questo regno. Nè Ugon Grozio tralasciò nel suo trattato

de Imperio summarum Potest. circa Sacra di particolarmente notarlo. Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica inconcussa, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti libri delle loro decisioni ed atti giuridici, delle appellazioni come d'abuso al foro regio, che essi chiamano *des Appels comme d'abus*, per le quali quotidianamente si ricorre al foro regio per impedir le scomuniche che si temono, ovvero si appella alli parlamenti dalle sentenze ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi Lorenzo Bochello *in Decretis Ecclesiae Gallic. lib.* 2, *tit.* 14, *c.* 146 *et tit.* 16. Stef. Pasquier *Recherches de la France l.* 3, *c.* 33. Pierre de Brosses *Code des Decisions Forenses lib.* 7, *tit.* 2 e Renato Choppino *de Sacra Politia l.* 2, *tit.* 3, § 3.

Nella Spagna, anche se si riguardano le antiche sue leggi, specialmente le Alfonsine, nella *Primera Partida tit.* 9, *de las Descomuniones*, si conosce chiaramente, che la potestà regia regolava i modi delle scomuniche, emendava gli trascorsi degli ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizi del pubblico bene, che de' privati; e le nuove leggi che si stabilirono dipoi, furono alle antiche conformi; di che è da vedersi Alfonso de Azevedo *in Regias Constit. l.* 8, *tit.* 5, *de los Descomulgados.* I più insigni giureconsulti di quei regni sostennero nelle loro opere queste regie preminenze, siccome il famoso Diego Covarruvias *Pract. Quaest. cap.* 35. Bovadilla *de la Politica l.* 2, *c.* 18 e tanti altri. Ma l'opera di Girolamo de Cevallos giureconsulto toletano, che precedente

l' approvazione e commendazione de' primi giureconsulti della Spagna fu impressa in Toledo l' anno 1618 sotto questo titolo : *Tractatus de cognitione per viam violentiae in Causis Ecclesiasticis*, con più forti ragioni e numerosi esempi dimostrò, esser proprio della potestà regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del metropolitano, nè del nunzio stesso apostolico ricorrere al tribunale regio, il quale sovente, ricusando gli ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro Chiése, ovvero gli discaccia dal regno, come può vedersi presso Cevallos *gl.* 6, § 63. Bovadilla *Polit. l.* 2, *c.* 18, § 62.

All' ordine ecclesiastico riuscì molto spiacevole quest' opera di Cevallos, talchè procurarono la soppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in Toledo; ma fu tosto da poi riparato alla rarità dell' opera con una nuova edizione, che se ne fece fare in Colonia, o altrove sotto nome di quella città; sicchè si resero i nuovi esemplàri dappertutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo Franc. Salgado de Somoza professore di legge, ed avvocato nel senato di Galizia, diede fuori un trattato sotto il titolo: *de Regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et Judicibus Ecclesiasticis*, che, siccome appare, fu stampato in Lione nell'anno 1626. Ancorchè questo autore fosse alquanto indulgente all' ordine ecclesiastico, non tralascia però per quel che s' appartiene alla presente materia delle scommiche, di sostenere con Cevallos le regali preminenze, come può vedersi

nella parte 1, c. 2, § 1 ed altrove. Nell' altra sua opera *de Retentione Bullarum* sostiene ancora il costume praticato in Ispagna di ritenere le bolle scomunicatrici, anche se fossero papali, con impedirne la pubblicazione, e molto più l' esecuzione, quando, esaminata la causa dal magistrato regio, costi della loro ingiustizia e violenza.

Nel regno d' Inghilterra, avanti che si fosse sottratto dall' obbedienza della Chiesa romana, si vide la potestà regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel diffinire le cause, come nell' emendare gli abusi. Abbondantissimi esempi ce ne somministrano le sue storie ed i suoi annali. Narra Eadmero monaco cantuariense *Hist. Novor. l.* 1, *p.* 6, che il re Guglielmo I con consenso degli ordini di quel regno stabilì, che niuno de' suoi vescovi *aliquem*, come sono le sue parole, *de Baronibus suis, sive Ministris, sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publice, nisi ejus praecepto, implacitaret, aut excommunicaret, aut ulla Ecclesiastici rigoris poena constringeret.* Quest' autore fu contemporaneo a' successi che narra, che appartengono intorno all' anno 1070.

Ne' comizii Clarendonensi tenuti nell'anno 1163 sotto il re Errico II e ne' quali oltre il re intervennero gli arcivescovi, vescovi, abbati, priori, conti, baroni ed i magistrati del regno, fu stabilito nel *c.* 7 che *nullus qui de Rege teneat in capite, nec aliquis Dominicorum Ministrorum ejus excommunicetur, nec Terrae alicujus illorum sub interdicto ponantur, nisi prius Dominus Rex,*

si in Terra fuerit, conveniatur; vel Justiciarius ejus, si extra Regnum fuerit. Ond'è che Gio. Sarisberiense nell'*Epist.* 159 scrisse; *quod non liceat Episcopo excommunicare aliquem, qui de Rege teneat, sine licentia ipsius;* siccome si legge ancora nell'Epistole di Tommaso allora arcivescovo Cantuariense scritte a' suoi suffraganei. Parimente nel *c.* 10 fu prescritto il modo intorno alle scomuniche degl' ignobili. *Qui de Civitate;* sono parole del capit. *vel Castello, vel Burgo, vel Dominico Manerio Domini Regis fuerit, si ab Archidiacono, vel Episcopo de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, et ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere: sed non debet excommunicari priusquam Capitalis Minister Regis Villae illius conveniatur, ut justitiet eum ad satisfactionem venire.* Si prescrivono ancora le appellazioni di tutte le cause ecclesiastiche, stabilendosi che possano i sudditi del regno dall'ingiuste scomuniche dell'arcivescovo appellare al tribunale regio. Si leggono questi capitoli (ancorchè alquanto corrotti) presso Matteo Paris, presso Baronio *tom.* 12, *an.* 1164, § 37 che gli ebbe da un codice vaticano, e presso Goldasto *Constit. imper. tom.* 3, *p.* 348. Possono ancora vedersi presso Claudio Rangolio *in* 1 *Reg. c.* 4, *p.* 638 nella vita di *S. Tommaso Cantuariense* scritta in inglese *p.* 60 nelle note a Eadmero *p.* 160 e Fox *Hist. Ecclesiast. tom.* 1, *p.* 268.

Furono ancora in questo regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a' vescovi scomunicare, se non per

eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili cagioni, che possono leggersi presso Seldeno *de Synedriis, l. 1, c. 10, p.* 367. Non si poteva scomunicare per omicidio, furto, fatto, violenza, sia pubblica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di maestà lesa. E ne' casi permessi doveva serbarsi un esatto ordine giudiciario, cioè precedente personale citazione; nè, se non per contumacia, o per delitto già provato potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine debito, o si scomunicava per altre cagioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il magistrato regio, se era in tempo, proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la rivocazione, ovvero, secondo le circostanze de' casi particolari, comandava a' prelati l'assoluzione. Presso Seldeno *loc. cit.* si leggono molti esempi di questa pratica. In tempo del re Errico III il vescovo erfordiense aveva scomunicato il contestabile di S. Brianello, ed alcuni altri, e posto interdetto a' loro stati per alcuni beni sottratti ad una badia. Il re ordinò la restituzione de' beni, e nello stesso tempo *mandatum est eidem episcopo, quod sententiam occasione prædicta latam relaxet. Rot. Claus.* 18. *Henr. III.* (*seu anno* 1234) *membran.* 37 *in Arce Londinensi.* Sotto questo re furono costretti i vescovi Coventriense e Lichfeldense a ritrattare le loro scomuniche, ancorchè proferite secondo il prescritto de' canoni; ma perchè s'erano fulminate contro le riferite consuetudini del regno, senza beneplacito e mandato regio, fu scritto

dal re a' suoi ufficiali che facessero rivocarle. Riguardo al vescovo covetriense fu dal re scritto al conte di Warwich, *ut dictam sententiam quamocius studeat revocare. Quod si noluerit facere, sciat ipse, et hoc sibi dicas, quod ad ipsius Baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaveris, extendemus.* Al vescovo lincolniense fu parimente scritto, che per le censure fulminate dal vescovo lichfeldense, impedisca: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, praesertim cum minus juste sit lata, et non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis Ecclesiasticae, quod ex praemissis apparet, et etiam in praejudicium Regiae dignitatis.* Queste carte del re Errico III vengono rapportate dal Seldeno *loc. cit.* Consimili esempi si leggono presso questo medesimo scrittore nel regno di Odoardo I, il quale arrivò sino a mandare in esilio li prelati, che contro le leggi del regno avessero ardito di fulminar censure; ed illustre è quello che accade coll'arcivescovo cantuariense; il quale, avendo scomunicato il priore e li canonici della cappella regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal re al decano, e capitolo cantuariense, che, non volendole l'arcivescovo rivocare, le rivocassero essi, come sono le parole del diploma, che si leggono presso Seldeno: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis praedictas sine dilatione revocaret, et de quo idem Archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum Prioris et Canonicorum accepimus: vobis mandamus quod sententias praedictas in praefatos Priorem et Canonicos per praedi-*

ctum Archiep. et suos ea occasione latas, ut praedictum est, publice et solemniter in singulis locis, ubi latae fuerunt, integrè et de plano revocare faciatis, irritas et inanes pronunciantes easdem. E così fu esattamente eseguito. *Praesens mandatum Regis in omnibus est exequutum.*

Sotto Odoardo II pur si legge praticato lo stesso con Guglielmo arcivescovo eboracense, e con Waltero Reinoldo arcivescovo cantuariense, a cui il re comandò che *sine dilatione* assolvesse Ugone le Despensier, scomunicato da Waltero, perchè per ordine reale avesse carcerato un monaco vagabondo: *Nolentes*, dice Odoardo, *quod aliquis de Dominio nostro super iis, quae ad mandatum nostrum rite fecerit, occasionetur, seu inquietetur quovis modo.*

Occorrono ancora nel regno di Odoardo III altri consimili esempi, fra' quali illustre è quello del sequestro della temporalità del suo vescovado, della restituzione di tutti li danni allo scomunicato, e d'assoluzione comandata a Guglielmo vescovo norwicense, che aveva scomunicato Ricardo di Freysell, per cui ordinò il re dopo un lungo esame, e dopo essersi discussa la causa nel suo concistoro: *Quod idem Episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum Richardum occasione liberationis Brevium praedictorum eidem Episcopo pro conservatione Juris Regii, ut praedictum est, in contemptum Domini Regis, et ad inobedientiam Dominii sui Regii inobedienter latam et pronunciatam revocet, et relaxet, dictumque Richardum inde absolvat. Et quod dicta Temporalia dicti*

Episcopi Episcopatus praedicti, quousque idem Episcopus Domino Regi pro contemptu et offensis praedictis satisfecerit, et sententiam excommunicationis in ipsum Richardum causa praedicta latam et pronunciatam revocaverit, et ipsum Richardum inde absolverit, in manibus Domini Regis remaneant, et quod idem Richardus recuperet damna sua ec. Ed è notabile, che secondo la consuetudine di quel regno solevansi anche per tali cagioni i vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con Guglielmo per usargli rispetto. Ma fu egli costretto ad assolvere Riccardo, ed a pagargli mille libre per emenda de' danni sofferti: *et damna assessata sunt dicto Riccardo ad decem millia librarum.* E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra *per saecula illa* (come dice. Seldeno *loc. cit.*) *quibus pauci satisfuere in praefecturis nostris Juridicis, sive Judices sive Ministri, ex alio Ordine quam Ecclesiastico.* Narra ancora quest' istesso autore, che questa pratica anche prima che il regno si sottraesse all'ubbidienza della Chiesa romana, fu così salda presso tutti quegli re fino ád Errico VIII, che fu introdotto stile di spedirsi perciò lettere proibitive a' vescovi, col minacciare loro multe e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos Jurisdictionis eis sic permissae cognoscere, adeoque excommunicare tentarent; uti et illud item, imperandam etiam a Rege, ejusque Tribunalibus absolutionem, velut excommunicationis omnino non legitimae, si quis extra cancellos illos excummunicaretur.* Tanti e così vari furono i mezzi e le maniere praticate in

questi regni per mantenere al principe un tal diritto, che è inseparabile dalla loro corona.

Nel nostro regno di Napoli due modi furono da' nostri maggiori praticati, che durano sino al presente. L'uno, usando atto di giurisdizione sopra lo scomunicante, col comandargli che non iscommunichi, o che rivochi la scomunica fulminata. L'altro, usando atto di natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non meno a' magistrati, che a' privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia rivocata la scomunica, impedire la pubblicazione o l'esecuzione, per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell'uno e dell'altro conviene qui far parola.

PRIMO MODO.

Convenendo i nostri scrittori, che qualora il prelato s' abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' sacri canoni, faccia violenza, poichè violenza manifesta è l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le costituzioni di lui medesimo; fu sempre in balía del principe di ripararla, quando siasi fatta a' suoi sudditi, non men come custode de' sacri canoni, che in vigor della sovrana sua potestà, che Dio gli ha conceduta, acciocchè da' popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi il savio re Roberto prescrisse a' suoi magistrati certi modi, per li quali avessero a reprimersi tali violenze, comandando che s' emendassero con ridurre

le cose nel pristino stato, non meno se la violenza s'usasse dall' ecclesiastico contro un altro ecclesiastico, ò ancora contro un secolare, come da un laico contro un ecclesiastico. Questi sono fra noi i cotanto rinomati Conservatorii regii, detti altrimenti Capitoli del Regno, de' quali, e della loro giustizia e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nella nostra Storia Civile, lib. 22, c. 4.

Mentre durò il regno degli Angioini la gran corte della Vicaria, allora il magistrato più eminente degli altri giustizieri delle provincie, e magistrati del regno, per commissione regia emendava i violenti trascorsi degli ecclesiastici. Ma surto a tempo di Alfonso I ed innalzato cotanto dagli altri re Aragonesi suoi successori il consiglio di S. Chiara, che oscurò tutti gli altri magistrati, divenne sua propria incombenza il dar rimedio a' loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel regno poi degli Spagnuoli, incominciando da Ferdinando il Cattolico insino all' ultimo re Carlo II, avendo il collateral consiglio, sublimato da Ferdinando al massimo grado d' autorità, assorbite a se tutte le preminenze degli altri magistrati ed uffiziali del regno, si variò alquanto questo procedimento, poichè sebbene ora intorno all' emenda dell' altre violenze commesse dagli ecclesiastici, costuma il collaterale di deputare il Consiglio di S. Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche,

ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza così in esaminare l'ingiustizia o qualità della censura, come in valersi de' rimedi economici per impedire di farla pubblicare, ovvero, fulminata, ritrattare. Questo è un costume, che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche dopo la pubblicazione del concilio di Trento per tutt' il regno degli Spagnuoli, ed ora sotto l' imperio del nostro augustissimo principe dura vie più vigoroso che mai. Nè il concilio di Trento, per quel che dispose nel riferito suo decreto, potè togliere a' principi e' suoi magistrati questo potere. Non solo, come fu già avvertito, perchè ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perchè quel decreto, come continente notorii pregiudizi alla potestà temporale de' principi, fu notato per uno de' capi pregiudiziali dal Reggente Villani; onde presso di noi non fu ricevuto, nè fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive, che eziandio contro i laici possa il giudice ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire a' suoi precetti.

Non fu nemmeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del decreto si stabilisce, che, passato l' anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l' ufficio dell' Inquisizione, come sospetto d' eresia. Ciò si pretese da Roma ne' tempi di Filippo III, governando il regno il duca d'Alcalà il giovane, verso l' auditor Figueroa, contro il

quale da Roma s'erano spediti ordini diretti a monsignor Petronio vescovo di Molfetta, che dimorava in Napoli con carattere di ministro del S. uffizio, di doverlo carcerare, perchè passato l'anno della scomunica, citato a dire ciò che sentiva della religione cattolica, non curò la citazione. Tentò quel ministro con la famiglia armata dell'arcivescovo e del nunzio d'arrestarlo, ma fu dal vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il Figueroa, e fece disarmare tutta la famiglia dell'arcivescovo, del nunzio e dell'inquisitore, siccome fu da noi rapportato nel lib. 36, c. 2 della nostra Storia Civile.

Non mai s'interruppe per questo decreto del concilio un tal costume, nè si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare qui li molti esempi, che per il corso di tanti anni sono fra noi accaduti, d'esser stati prima con ortatorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro proibito che le fulminassero. Ne sono pieni gli archivi della regal Cancellaria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l'esecuzioni fatte contro prelati contumaci, o col sequestro della temporalità delle loro Chiese, ovvero con esiliarli dal regno. Questi rimedi sono fondati non meno su la potestà economica de' principi, che sopra un' evidente giustizia, come il reggente de Curtis nella seconda parte del suo Diversorio Feudale l'ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a Roma, fece sì, che la congregazione dell'Indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta

valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel lib. 27 della nostra Storia Civile c. 4, § 2. Anzi nel nostro reame da tempi antichissimi sono stati tali rimedi praticati da principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i re della non men illustre che pia casa Austriaca, sotto il governo de' rispettosi Spagnuoli furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso il Chioccarello, che ne rapporta moltissimi esempi. E già ora se ne trova introdotto stile, e stabilito certo modo di procedimento; poichè si spedisce in prima dal collaterale lettera ortatoria al vescovo o suo vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero se l' ha già fulminata, che la rivochi ed abolisca: se non ubbidisce gli vien spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandosegli, che, facendo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti, che la potestà economica del principe suol praticare in casi consimili; e durando ciò non ostante la di lui contumacia, se gli spedisce la terza che è comminatoria, e non obbedendo, nello stesso tempo o si chiama il prelato in Napoli, con imporsegli che non mai più faccia ritorno alla sua diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de' suoi più stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendite; e finalmente permanendo nell' ostinazione vien discacciato dal regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

SECONDO MODO.

L' altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è comune non meno a' magistrati che a' privati. Questo è di resistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare che sia rivocata la scomunica, ma con impedire la pubblicazione o l' esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la repubblica di Venezia nelle scomuniche di Paolo V, e così ancora senza rumori e strepito d' arme si praticò in Francia, quando nel 1468 Paolo II sottopose all' interdetto la città di Nevers; avendo il parlamento di Parigi per decreto fatto sotto li 2 dicembre del suddetto anno, ordinato che il servizio divino fosse continuato, e gli ecclesiastici costretti a non interromperlo. E nel 1488 Innocenzio VIII avendo interdetto Gand e Bruges, il parlamento dichiarò l' interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini uffizi. E lo stesso fecero Filippo il Bello re di Francia, quando il regno suo fu interdetto da Bonifazio VIII, e Lodovico XII quando da papa Giulio II. E Lodovico Richeomo provinciale che fu de' Gesuiti, nella sua apologia al re di Francia, loda e commenda il fatto del re Lodovico XII e lo propone ad ogni re da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri giureconsulti, ma i migliori teologi e canonisti. Si può vedere il

Gaetano, Soto e Vittoriá, che tutti a lungo trattano della resistenza che possono fare non pur i magistrati secolari, ma anche i privati alli mandati indebiti non pur de' vescovi, ma del papa stesso; ed il cardinale Bellarmino nel trattato *de Romano pontifice* non s'allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa che così frequentemente s' incontri nelle storie, che d' aver sovente principi, per altro religiosissimi, impedito che ne' loro reami si pubblicasse scomunica o interdetto, contro al prescritto de' sacri canoni fulminato, ovvero di averne impedita l' esecuzione, sicchè niente s'innovasse, e si continuassero ne' loro Stati come prima i divini uffizi, ed a' censurati non si vietasse d' esserne partecipi, nè s' impedisse loro con gli altri fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempi della Francia, e della Germania e dell' altre straniere nazioni di sopra rapportati, le nostre storie stesse ce ne somministrano abbondantissimi esempi. I nostri principi Normanni si burlarono sempre delle scomuniche di Gregorio VII e le prendevano a gioco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell' imperador Federico II che non fece valere nel nostro regno quante scomuniche mai, o interdetti potessero lanciare Gregorio IX ed Innocenzio IV. Anzi per impedirne ogni pubblicazione, sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il re Manfredi si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti i divini uffizi, nè curò le scomuniche di Urbano IV, nè d'Alessandro suo predecessore.

Il re Pietro d'Aragona per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a papa Martino IV di scomunicarlo, ed interdire quel regno. Insino una femina, come fu la regina Giovanna I disprezzò le scomuniche di Urbano VI, ed il nostro re Carlo III di Durazzo non si portò di lei men risoluto e forte nell'impedire, che nel nostro regno di Napoli le scomuniche di costui avessero alcuna esecuzione ed effetto. Il re Ladislao niente curossi de' fulmini di papa Alessandro V, nè gli fece valere nel regno; e da molti altri nostri principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile del regno di Napoli.

Sotto il regno de' re Austriaci ne' governi di tanti vicerè, e particolarmente del duca d'Alcalà, quante scomuniche furono, e da' vescovi del regno, e da Roma lanciate, intorno alle note contese per l'accettazione della bolla *Caenae*, per l' *Exequatur regium*, e per le tant' altre controversie giurisdizionali accese in que' tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la pubblicazione, o l'esecuzione, per modo che rimasero vane e senza effetto alcuno? Leggasi il tomo 10 della Storia Civile, spezialmente il lib. 33 dove ciascheduno troverà esempi innumerabili, per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebite non meno de' vescovi del regno, che de' papi stessi, e farsi che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili e vane, e senza effetto alcuno.

Ma qui, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizi, ne' quali i nostri maggiori vissero, per la forza che loro facevano le decretali de' romani pontefici, e le nuove dottrine de' canonisti; poichè attribuivano alle scomuniche effetti, che i canoni stessi non osarono di lor dare, sicchè sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i magistrati secolari, che gli stessi giudici ecclesiastici che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de' sovrani diritti del principe, che delle ragioni de' popoli rendevano più formidabili o terribili questi fulmini, che non erano in sè stessi. Essi riputavano, che scomunicati ingiustamente i magistrati, o gli avvocati, o altre persone pubbliche, particolarmente per aver i primi sostenute co' loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze reali in materia giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal collateral consiglio, che chiamarono *Dispense*, ovvero *Licenze;* il quale, conosciuta l'ingiustizia e nullità della censura, suole concederle, perchè loro non s'impedisca non men l'esercizio delle loro cariche che tutti gli atti civili, ed il corso de' loro giudizii ed azioni. Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de' deboli e degl'ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè gli scrupolosi levassero da' loro animi ogni sospetto di non comunicare co' censurati, non già che fosse precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il cristianesimo coll' imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del principe, non possono partorire quest' effetto di separare i censurati dalla società civile della repubblica, e toglier loro que' diritti che la ragion delle genti, la potestà del principe, e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomunica, considerandola come semplice censura, non è altro che separare il fedele dal corpo della Chiesa avendolo come Etnico e Pubblicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura, che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un fedele, che di vedersi separato dal numero de' figliuoli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese Cristo S. N., S. Paolo, e tutti i Padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa, che un' adunanza di fedeli, siccome nelle società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti dalla società prescritti per loro governo, come indegni di vivere in quella comunione sono da essa separati, e questa separazione non importa altro che d'esser esclusi da tutto ciò che la società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' fedeli, perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Nè l'effetto della scomunica, come censura può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dal jus delle genti, o dalla società civile egli riceve. Dice Ottato Milevitano,

che la Chiesa è nella republica, non già la repubblica nella Chiesa, e per conseguenza chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella repubblica; nè colui che è separato dalla Chiesa deve riputarsi anche fuori della repubblica. Se la Chiesa, siccome a' suoi fedeli dispensa i beni spirituali, i sacramenti, gli ordini, e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, dasse ancora ciò che gli uomini hanno dal jus delle genti, dalla repubblica e dal commercio civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dovrebbe riputarsi ancora fuori della repubblica. Ma la Chiesa tutt' altro pretende, anzi ne' suoi inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui regna dat Caelestia.* Nè Cristo S. N. altro pretese, che di doversi avere lo scomunicato come un pagano; e per quest' istesso c' insegna, che non volle che si separasse dal commercio civile, e dalla repubblica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrare a parte ne' beni spirituali, che quella dispensa a' suoi fedeli.

Quando il nostro buon Redentore disse: (Matth. 18.) *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus*, tutto il mondo era gentile. Gentili erano i magistrati, gentili le comunità, gentili tutti gli uomini, co' quali gli Apostoli stessi dovevano conversare. Se separato il fedele della Chiesa, avendosi come pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal commercio civile, era bisogno agli Apostoli stessi uscire dal mondo per non conversare più con gl' infedeli. Ma se essi conversavano co' pagani, mantenevano con loro il commercio civile, anzi non ripugnavano d' esser giudicati da' magistrati

civili, (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio) non dovevano aver ripugnanza di trattare con lo scomunicato, per ciò che concerne la società civile, giacchè Cristo volle che dovessero averlo come ogni altro etnico e pubblicano.

Niun meglio che S. Paolo con la sua propria bocca e co' suoi proprii esempi c'insegnò questa verità. Egli ammonisce i suoi discepoli (*Corinth. I. 5*) che non debbano conversare cogl' incestuosi e ribaldi, per timore che non si contaminassero da' loro rei costumi. Egli aveva gli scomunicati, come tutti gli altri etnici e pubblicani, e non miglior era la vita corrotta de' gentili, che de' mal convertiti. Dice pertanto, che non perciò dovevano evitare la loro società civile; *alioquin*, ei dice, *debueratis de hoc mundo exiisse*. Bisogna dunque distinguere il commercio, che proviene dallo stato civile e politico, dalla conversazione cogli empi e seduttori. Il primo come puro ed incontaminato o che dipende dalla ragion delle genti, o dalle leggi del principe, alle quali chi vive nella repubblica è tenuto ubbidire anche in coscienza (siccome l'esempio degli Apostoli stessi ce lo dimostra, che ubbidivano a' magistrati secolari, ancorchè gentili, ed alle loro leggi), questo non si toglie nè si proibisce ad alcuno.

Tertulliano, rispondendo nel suo Apologetico alla calunnia che i gentili imputavano a Cristiani, che questi fossero inutili alla repubblica, dice che i Cristiani, non meno che i Gentili mantenevano il commercio e la società civile, ed erano non meno che essi alla repubblica

utili e fruttuosi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus; plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non sine foro, non sine balneis, non sine tabernis, officinis, stabulis, nundinis, vestris caeterisque commerciis cohabitabimus in hoc saeculo. Navigamus et nos vobiscum, et militamus, et rusticamur, et mercatu proinde miscemus artes, operam nostram publicamus usui vestro. Quomodo infructuosi videmur negotiis vestris, cum quibus, et de quibus vivimus, non scio?*

La conversazione con gli uomini rei e scellerati s'inculca da Cristo e dagli Apostoli a fuggire, e ciò con savio e prudente consiglio, per timor di non essere infettati, dicendo Cristo altrove, che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono, e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l'ovile; e questa conversazione deve l'uomo fuggire, non per effetto della scomunica, ma come di uomini reprobi e ribaldi, li quali o colle loro false e perverse dottrine, o co' loro empi costumi possono corrompere gli altri. Così S. Paolo stesso quando per quelle parole ci ammonisce, (*I. Cr. V. et XI.*) co' peccatori *non commisceri, non comedere, communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere*, non parla degli scomunicati, ma come opportunamente notò Seldeno *de Synedr. l.* 1, *c.* 8, *p.* 217; *cibum cum hujusmodi non capere, non commisceri, uti et haereticum vitare, ad Tit. IV.* 10 *et id genus alia in N. Testamento, non magis mihi videntur Excommunicationem, quo trahi saepius solent, innuere aut spectare, quam in Veteri:*

Psalm. I. 1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum; aut ibid. XXV. 4. Non sedi cum concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo; et id genus complura.

Di questa rea consuetudine parlò ancora San Giovanni *Epist. II, v. 10*, ammonendo i suoi, che più di ogni altra cosa rea se ne guardassero, dicendo: *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec* Ave *ei dixeritis: qui enim dicit illi* Ave, *communicat operibus ejus malignis.* Non parla qui S. Giovanni degli scomunicati, ma de' seduttori, e rei uomini, de' quali si vieta ogni consorzio per lo timore che si deve avere, che non si comunicassero insieme con loro le loro opere maligne e perverse; ond'è che i critici sacri sopra questo luogo di S. Giovanni, e fra gli altri Grozio, notarono, che quivi si parla de' seduttori, la cui familiarità debbe evitarsi. *Et mos erat*, soggiugne Grozio, *multis Gentibus, ne quidem alloqui, quos aversarentur;* il quale a tal proposito rapporta questo passo dell'interprete d'Ireneo: *Joannes Domini Discipulus in Epheso iens lavari, cum vidisset intus* Cerinthum, *exsiliit de balneo non lotus, dicens, quod timeat ne balneum concidat, cum intus esset* Cerinthus *inimicus veritatis.* E Clario sopra quelle parole, *qui dicit ei Ave*, notò: *Reddit causam cur id prohibeat, non odio solius aliquo hominis, sed ne videare malefactorum ejus esse particeps, et per familiarem consuetudinem, quam per illud, Ave, intelligit, abducaris a veritate:* essendo saggio consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfuggir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla scomunica, nè è suo effetto, come è egli effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L'effetto della scomunica è di separare il fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali, che a colui come a membro della Chiesa prima si appartenevano: perdita riputata in ogni tempo, ed allora massimamente gravissima. Quindi gli scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci ed a' divini uffizi. Quindi erano rasi i loro nomi *e Dipticis Ecclesiarum., eo quod*, come dice Du Cange nel suo *Glossario Mediae et Infimae latinitatis, verbo* Diptica, *habere nomen in Dypticis, et inter missarum solemnia ex iis nomen alicujus recitari, judicium esset, illum esse de Communione et Corpore Ecclesiae.* Quindi negavansi agli scomunicati gli ordini, ed ogni altro benefizio ecclesiastico: in breve erano esclusi da tutti gli spirituali aiuti e suffragi, che la Chiesa suol dispensare a coloro, che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero che li canonisti stessi avendoci voluto dare la definizione della scomunica dissero, che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il fedele dell'uso di alcuni beni spirituali, siccome la definisce Suarez *de Censuris Disp. I. Sect. I.* La qual definizione viene seguita dal Vallense *tit. de Sent. Excom.* § 1, *n.* 2 e da tutti gli altri moderni teologi. *Vid.* Van-Espen *par.* 3, *tit.* 11, *c.* 2. Anche coloro, che credettero la scomunica, per quanto riguardo la privazione de' beni spirituali, essere *de jure Divino*, insegnarono che la

separazione del commercio civile non dipendeva dalla ragion divina, ma da ragione umana, procedente dalle tante costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e difformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi e l'infinite circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall' arbitrio dell' uomo, non già dall'istituto divino, che è sempre conforme ed invariabile, nè è sottoposto a mutazione alcuna, siccome notò Almaino *in Tract. de Potestate Ecclesiae quaest. I.* dicendo: *Tertium Corollarium quod sequitur est, quod vitare excommunicatum quantum ad colocutionem, et illa quae sunt mere civilia, non videtur esse de jure Divino;* ond'è che Gio. Driedo *de libertate Christiana cap.* 14 insegnò. *Constitutione juris Divini non prohiberi cum Haereticis edere et bibere.* E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri canonisti ed i teologi stessi scolastici, come Covarruvias *ad Cap. Alma mater p.* 1, § 2, *n.* 7. Navarro *in Manuali c.* 27, § 35. Canisio *in Summa l.* 3, *tit.* 23; ed Antonio Ricciullo *de personis extra Ecclesiae gremium lib.* 4, *c.* 43; quanto che per ciò che riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà ed incostanza grandissima. Nel IX e X secolo fu praticato tanto rigore, che fu di poi bisogno di rimetterlo in questa parte. *Vid.* Christ. Lupum *tom.* 5. *Schol. p.* 130. 132. Van-Espen *par.* 3, *tit.* 11, *c.* 4. Dupin *de antiq. Eccl. Discipl. Dissert.* 3, *c.* 3, § 3. Gregorio IX intorno all'anno 1230 concedè a' frati minori, che dovevano viaggiare per diverse terre

e paesi, che potessero liberamente praticare cogli scomunicati, come rapporta Emanuel Roderico *in Collectione Privilegiorum Apostolic. Regular. in Gregorio IX Bulla* 6.

Questo medesimo scrittore *Quaest. Regular. t.* 2, *q.* 61 rapporta alcune altre Bolle di antichi pontefici romani, li quali secondo il loro arbitrio permettevano ad alcune spezie di persone di comunicare con gli scomunicati. E quindi nelle istruzioni che la Congregazione *di Propaganda* dà a' suoi missionari, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli eretici e scomunicati, che sono in *Germania et Gallia, in Ungaria, et Transylvania, in Polonia, et Svetia, in Dania, et Anglia, in Saxonia, et Norvegia, et caeteris aliis partibus, ubi grassantur Haereses Lutheranae et Calvinianae; sicut et cum schismaticis, cum quibus Catholici sunt mixti, potest haberi commercium cum ipsis, juxta Constitutionem Martini V. Pontificis in Concil. Constantiensi, et in Lateranensi recepta: non obstante quod dicti Haeretici sunt manifesti, et publice excommunicati, tamquam membra abscissa a S. R. Ecclesia;* come si legge nel Missionario apostolico di Andrea di Castellana, che fu prefetto de' missionari, stampato in Bologna l'anno 1644. *P.* 4, *q.* 1 e 2. Parimente Raimondo di Pennafort compilatore delle decretali, e penitenziere di Gregorio IX il quale di poi fu ascritto nel catalogo de' Santi, insegnò: Che tutti i sudditi possono comunicare col principe scomunicato; siccome si legge in que' versi della di lui Summola, estratta dalla sua somma, impressa a Parigi l'anno 1511 ed

in Colonia l'anno 1588, *p.* 120. *Princeps, vel Rex populorum in Banno si sit, sua gens communicet illi:* dove la glossa aggiugne: *subditi propter hoc sequuntur Dominum, qui bona, et dona a Domino recipiunt, ut ipsi serviant.* Siccome parimente è osservato in Francia. *Dominum Regem participatione cum excommunicatis non incurrere sententiam; quod de Regina et ejus familia postea confirmatur,* come sono le parole di Marino Mersenno *Quaest. et Com. in Genesim c.* 1, *p.* 666; ed in moltissimi altri casi così permettono i canonisti il comunicare con gli scomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verso. *Utile, Lex, Humile, Res ignorata, Necesse.*

Non potendo dunque negare i canonisti stessi, che tanta varietà deriva, perchè tal privazione del commercio civile non dipende da ragion divina, ma umana, hanno ascritto alla ragion umana canonica, e non alla civile questa potestà, di maniera che dicono, come fra gli altri scrisse Cristiano Lupo *tom.* 5. *Schol. p.* 132. *Omnis haec res non est Dogmatis, sed Disciplinae, ideoque per Ecclesiam potest ex causis disponi varie, atque mutari.* E quindi nel *l. c. p.* 130 avendo rapportate alcune lettere d'Innocenzio III scritte a' Crocesignati, per le quali come di materia appartenente alla disciplina della Chiesa, quel pontefice a suo arbitrio mutava, variava e disponeva di quell'affare, soggiugne: *Et hinc lucet, Catholicos Galliae, Germaniae, et Angliae, ac Belgii incolas cum habitantibus istic Haereticis posse libere in Civilibus tractare.* Van-Espen *Jus*

Eccles. part. 3, *tit.* 11, *cap.* 4. Ma in ciò gli scrittori ecclesiastici, facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla potestà civile del principe, attribuendo alla disciplina della Chiesa ciò che è del governo civile, e dello stato temporale e politico.

Durante il romano imperio s'è veduto dalle cose precedenti, che gl'imperadori dopo la censura della Chiesa per le loro leggi comandavano, che lo scomunicato per cagion d'eresia si discacciasse *a moenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum; ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia a coetibus honestis, et conventu publico segregandi.* Siccome stabilirono gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio nella *l.* 6, 10, 11, 13, 14 e 40, *lib.* 16, *tit.* 5.

S'apparteneva a' principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi, segregarli dal pubblico commercio; ed essi secondo la gravità de' delitti, per li quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell'imperio germanico avevano i Teutonici una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato passato l'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizi; tanto che Paolo Bernriedense scrittore della vita di Gregorio VII data in luce da Giacomo Gretsero gesuita, scrisse che Errico IV ed i suoi seguaci intanto si

affrettarono con tanta ignominia in Canossa a ricevere l'assoluzione da Gregorio, perchè non restava loro che un mese dell'anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipse vero* (sono le parole di Paolo *p.* 208) *ejusque complices communionem utcumque idcirco festinaverunt recipere, quia juxta Legem Teutonicorum, se praediis et beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cujus unus adhuc mensis superfuit, dum ad reconciliationem redirent.* Consimile legge ne' loro dominii stabilirono gli antichi re di Francia, per rendere non meno formidabili, che a se profittevoli le scomuniche; e questa pena, che loro piacque alle spirituali aggiugnere, come temporali, non potevano se non da' principi derivare non già dalla Chiesa.

L'imperador Federico II fra gli statuti che concedè in favore della Chiesa, registrati nel corpo del Jus civile, stabilì che eziandio passato l'anno s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al bando imperiale, siccome si legge nel *tit. de Statutis et Consuetudinibus contra Libertatem Eccles.* § 5. *Quaecumque Communitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter Libertatem Ecclesiae persistiterit, ipso jure Imperiali Banno subjaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absolutus fuerit.*

Di questo medesimo imperadore ancora leggiamo fra gli altri privilegi, che concedette agli ecclesiastici, in breve annoverati da Schattenio *Annal. Paderbon. l.* 10, *p.* 988 *ex Galeny Vita*

Engelberti, esser ancora questo. *Excommunicati ab Episcopis, postquam rite denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent. Struvii Syntagma Hist. Germ. dissert.* 20, *p.* 633.

I nostri re Angioini favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere gli scomunicati comparire in giudizio; e Carlo II d'Angiò condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se passato l'anno duravano nella scomunica, ancorchè i chierici pretendessero che le loro concubine non dovessero soggiacere a questa pena. V. Chioccarello *MS. Giurisd. t.* 10.

S'apparteneva a' principi, come cosa appartenente al loro imperio, di togliere agli scomunicati ciò, che le leggi, la comunione civile, ed il jus delle genti lor dava, d'impor loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de' fedeli, non averlo più per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli uffizi divini, in breve, escluderlo da tutti que' beni spirituali, che la Chiesa dispensa a coloro che sono nella sua comunione. Pena in se stessa la più grave e terribile di qualunque altra, che nell'imperio solevano gl'imperadori infligere agli scomunicati; la di cui differenza è infinita, poichè quanto più l'anima ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo e de' beni temporali, tanto

più la gravezza dell'una sopravanza l'altra. Per questa cagione gli antichi Padri esclamavano, che non si dovesse se non per pura necessità, per gravi eresie, e per pubblici e scandalosi peccati, dopo un'ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio. E S. Gio. Grisostomo, non men che tutti li Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue omelie. *Hom.* 18 *in cap.* 8, *II ad Corinth. Hom.* 4 *in Epist. ad Hebraeos. Hom.* 70 *ad populum Antiochenum, lib. de Babyla Martire, et alibi.* E se è sua quell'orazione, che si legge fra le sue opere dell'edizione Duceana *t.* 5. *Homil. p.* 599. *G. L. tom.* 1. *Homil.* 76, *p.* 90. Saviliana, *tom.* 6. *Homil.* 37, *p.* 439 di Basilea *t.* 3, *p.* 724, di Anversa *in* 8 del 1553, *p.* 252, esclamò egli tanto contro l'uso delle scomuniche, che per enfasi venne a dire, che niuno dovesse scomunicarsi: *Quod non debet quis*, (sono le tradotte parole del titolo della sua orazione) *vel vivos vel mortuos anathematizare, aut anathema in eorum quempiam pronunciare.*

Dubitarono alcuni, come Domenico Soto *in Sent.* 4, *dist.* 22, *quaest.* 1, *art.* 1 ed altri che possono vedersi in *Catal. Haeschel. in Not. ad tom.* 5 *Edit. Savilianae p.* 708, se mai quest'orazione fosse di S. Gio. Grisostomo; ma altri non ne dubitarono punto, siccome si vede nelle note *in Edit. Savilianam tom.* 6 *col.* 802. *Vide* Seldenum *de Synedriis l.* 1, *c.* 10. Che che ne sia, la Chiesa riputava la scomunica tremendissimo flagello, perchè separava il fedele dal consorzio de' figliuoli di Dio, coll'escluderlo da

tutti i beni spirituali, che era la perdita più grave di tutte le altre, niente impacciandosi, e niente curando della privazione degli altri beni temporali, che non s'appartengono a lei, perchè siccome ella non può darli, perchè non gli ha, come dice S. Bernardo *lib. 2 de Consider. c.* 6 così nemmeno può torgli.

Quando dunque si riguarda la scomunica come separazione dal commercio civile, e privazione de' beni temporali; e quando si dice, che tutto ciò dipende non da ragione divina, ma da ragione umana: per ragione umana non debbe intendersi che la legge del principe o delle genti, non già la ragione canonica, o l'economia della disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle leggi, sia escluso dagli atti civili e legittimi, da' giudizi, da' magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Ch'entrano i romani pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s'appartiene a' principi, la cui potestà è di regolare e dar norma a' testamenti, a' contratti, a' giudizi, ed a tutti gli atti civili e pubblici. Non è ciò della potestà spirituale del sacerdozio, ma della potestà spirituale dell'imperio, come è per se stesso chiarissimo.

L'essersi confuse queste due potestà, che hanno fra di loro ben fermi e stabili confini, ed attribuito all'una ciò che si appartiene all'altra, nacque dalla decadenza del romano imperio, e dalla sterminata potenza che perciò si arrogarono i romani pontefici, li quali, abusandosi delle scomuniche, se ne servivano, non

per cagione di religione, e secondo il prescritto degli antichi canoni, ma per cagioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo che quelle non legavano l'animo degli scomunicati, e che costoro, consapevoli della loro coscienza, non avevano alcun rimorso, ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi fedeli e benedetti: per render per l'opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici e malavventurosi; riputando che perciò i loro campi non dovessero più fruttificare, non che abbondare, i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuoto, la morte loro, de' fratelli, de' figliuoli e della loro famiglia essere imminente, ricolme d'infermità e di miserie le loro case, essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice ed odiosi a tutto il genere umano. Perciò s'inculcava tanto che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa ne' loro insipidi volumi, ed in oltre dare a sentire agli sciocchi e creduli loro devoti, che i cadaveri degli scomunicati non si sarebbero corrotti e ridotti in

cenere, ma che a guisa di timpani gonfi e tesi sarebbero così rimasti sino al giorno del giudizio universale, e che perciò, come cani morti, non meritavano ecclesiastica sepoltura, ma che gettati ne' fossi, ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia, e mossi dal vento, fossero agli altri d'esempio e di spavento. A questo fine le formole scomunicatrici s'inventarono le più terribili e spaventose, le anime degli scomunicati si condannarono a perpetui infernali incendi ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore; che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogni altra cosa operando. Si valsero perciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane, di orribili e spaventose voci, di torchi neri di pece, e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere nella fantasia degli uomini idee più funeste ed orribili, acciocchè avessero il maggiore e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento, che per queste vie sparsero in que' secoli barbari, e quasi privi di umanità, che uomini per altro sceleratissimi, i quali senza alcun timore di Dio turbavano il prossimo; ed i capitani ed i soldati stessi avvezzi alle rapine, a' saccheggiamenti, agli stupri e ad altre scelleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere S. D. M. si atterrivano poi delle scomuniche, e abbandonando sovente l'imprese, e mettendo in iscompiglio i loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro prelati.

Era consueta formola di Gregorio VII nelle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri principi e contro Errico IV di aggiugnervi non meno la privazione de' beni spirituali, che de' temporali e di ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di que' principi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole, che si leggono presso Paolo Benriedense nella di lui vita *p.* 222 e 223. *Anathematis vinculo ligamus, et non solum in spiritu, verum etiam in corpore, et in omni prosperitate hujus vitae Apostolica auctoritate innodamus, et victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, et duplici confusione, et contritione conterantur.* E nella *pag.* 236 scomunicando e maledicendo Errico: *Praedictum Henricum, quem dicunt Regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subjicio, et anathematis vinculo alligo, et iterum Regnum Teutonicum, et Italiae ex parte omnipotentis Dei, et nostra: interdicens ei omnem dignitatem et potestatem Regiam illi et illo, et ut nullus ei Christianus, sicuti Regi obediat, interdico; omnesque qui ei juraverunt, vel jurabunt de Regni Dominatione, a juramenti promissione absolvo. Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni, ed in tali formole ed imprecazioni per atterrire i popoli, sarebbe stato comportabile; ma poi vennero a stabilire nelle loro decretali ciò che era dell'alta e suprema potestà de' principi,

mettendo la falce nell' altrui messe. I principi, come s'è veduto, toglievano agli scomunicati il presidio delle leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti gli atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in giudizio, e sovente gli dichiaravano infami, poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pene temporali.

Che entravano dunque le decretali d'Innocenzio III, di Gregorio IX, di Bonifacio VIII, di Clemente V e degli altri romani pontefici, a stabilire contro gli scomunicati consimili pene, di esser intestabili, di non poter comparire in giudizio, i loro contratti esser invalidi, ed esser incapaci d'ogni atto legittimo e forense? I principi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà, poichè, avendo essi stabilite consimili leggi, si credettero che queste decretali più tosto aiutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannarono poichè col correr degli anni si vide, che gli stessi magistrati secolari, avendo le decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' tribunali ed accademie d'Europa, particolarmente intorno alla fabbrica de' processi ed all'ordine giudiziario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in giudizio, o in altri atti legittimi, più per le decretali de' romani pontefici, che per le leggi del principe.

Peggiori furono li pregiudizi, che s'imbevettero di poi per le false dottrine de' nostri dottori, e spezialmente de' canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le decretali de'

romani pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle leggi de' principi, ed introdussero perciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenesse alla ragione canonica ed alla disciplina della Chiesa; sicchè dando alle scomuniche effetti diversi da quelli, che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facendo maggior forza sopra ciò, perchè conduceva questa via a render le scomuniche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero che la scomunica, la quale prima era un'arme spirituale, si riputasse per temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè, attribuendo alla scomunica, indipendentemente dalle leggi del principe, questi effetti materiali e sensibili, sicchè per quella gli uomini fossero separati non pur dalla Chiesa, ma dalla repubblica e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i principi stessi e suoi magistrati stendere la loro imperiosa mano. Poichè s'arrivò poi finalmente a dire, che il principe scomunicato per solo effetto della scomunica perda la potestà di far leggi: tanto che i nostri dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le costituzioni di Federigo II, stabilite dopo che fu scomunicato da Gregorio X, avessero fra noi forza di legge, sicchè potessero obbligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro Afflitto *in Comm. Const. Regni in Prael. q.* 1, *n.* 2. Quando le scomuniche considerate

in se medesime come semplici censure, e spogliate dalle leggi e dal favore de' principi, non hanno altro effetto che di separare il fedele dalla comunione della Chiesa, nè han niente che fare con la potestà che tengono i principi in istabilire le leggi, che è una delle loro supreme regalie, inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro corona, che non può torsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono, che i magistrati scomunicati per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell'amministrazione e governo della repubblica, e così gli uffiziali de' loro uffizi. Cose, che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione, come se la potestà di giudicare e governare la repubblica potesse dipendere da altri, che dal principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi da' canonisti regolare per mezzo delle decretali e de' loro dettami i contratti degli scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri atti legittimi e forensi. Condannano sempre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti per nulli ed invalidi, ed in fine, rompendo tutte le leggi dell'equità e della giustizia, sono arrivati sino ad insegnare, che il contratto celebrato da uno scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni, che riguardano la sua persona, sicchè sarà obbligato all'adempimento; ma per

ciò che si appartiene all' altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame, nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come se regolare i giudizi, dar norma a' contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del principe, ed alla forza e vigore delle sue leggi, per mezzo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A' principi della terra unicamente, e non a' sacerdoti diede Iddio in mano la giustizia ed il giudizio: *Deus, judicium tuum Regi da*, dice David; ed il popolo d'Israele dimandando a Dio un re, disse I. *Reg.* 8. *Constitue nobis regem, ut judicet nos, sicut et universae nationes habent.* E quando Dio diede al re Salomone la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor sapiens et intelligens, ut populum suum judicare posset.* III. *Reg.* 3. Dimanda che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse (*in Jerem. II* 17) che *Regum proprium officium est facere judicium et justitiam.*

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti dalla scomunica, non debbono riputarsi come appendici e dipendenze di quella, come semplice censura, ma come appartenenze della potestà de' principi, li quali, come protettori della Chiesa, presero a favorirla, unendo le loro temporali pene alle spirituali; la quale censura come separava coloro, che riputava indegni, dalla sua comunione, così il principe, quando la scomunica era scagliata secondo il prescritto de' canoni, separava

lo scomunicato dal commercio civile, e lo privava del favore delle sue leggi e di tutti gli atti legittimi e forensi. Ma di poi, siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore de' principi con somma ingratitudine si è procurato di attribuirlo a propria virtù ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli ecclesiastici voluto riconoscere da quelli questo benefizio, ma voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi principi, e stendere gli effetti della scomunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè che quella per se stessa, senza la protezione ed il favore del principe, fosse bastante a privare lo scomunicato non solo della comunione della Chiesa, ma della repubblica, del commercio civile e politico degli uomini, e di tutti i favori delle leggi del principe, o delle genti; e perchè non adoperandosi per il più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali e profane, non potevano avanti Dio, e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate piuttosto armi temporali e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incomode e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Nè si creda, che così oggi la reputino gli eretici e gli politici solamente, ma i teologi e canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro volumi l'hanno impresso. Il cardinale Pallavicino nella Storia del Concilio di Trento *L.* 1,

c. 8, 16 e 25, *l.* 2, *c.* 6 ed altrove, fa la Chiesa corpo politico, ed il papa supremo principe e monarca, e che a simiglianza degli altri principi può valersi di tutti i mezzi, che possono condurre per mantenere una reggia universale, così in provvedersi di danaro, perchè rimanga sempre pieno il suo erario, come nell'impor pene temporali; perchè altrimenti facendosi, sarebbe lo stesso che allentar la disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e per costringere i magistrati a viva forza a metter sotto i loro piedi la giurisdizione de' principi, e cedere ne' punti di giurisdizione; e perchè ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preminenze e regalie, e sovente sopra i beni temporali non men del principe, che de' sudditi.

L'uso degl'interdetti generali oggi si sostiene tuttochè l'esperienza abbia dimostrato, che ne' luoghi interdetti, oltre al rilasciamento della disciplina, e che vadano in perdizione molt'anime, si corra pericolo di perdersi affatto la religione; anzi sovente è avvenuto, che restituiti poi i divini uffizi, la gente malamente poi vi si sia accomodata, e con rincrescimento abbia ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose della nostra fede. Ma contuttociò si sostengono, perchè siccome chiaramente dice la glosa canonica, in questa maniera i popoli attediati, con istanze e mormorazioni, o se così piace, anche con sedizioni costringono finalmente il principe

a concedere tutto quello, che dalla corte di Roma si pretende.

Avendo dunque gli ecclesiastici stessi ridotta la scomunica ad arme temporale e politica, come se ne pregiano, questa lor dottrina tanto è lontano, che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto conviene favorirla ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, siccome in verità ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto perciò non così tardi far avvertiti i principi ed i loro magistrati, che non potevano far loro cosa più grata. Ridotte ora le scomuniche ad armi temporali, rendute assai moleste ed incomode, per gli effetti sensibili e mondani, che si è procurato attaccar a quelle; viene per conseguenza a rimettersi in balìa del principe e de' suoi magistrati di potervi con facilità darvi pronto ed efficace rimedio.

I principi sono gli unici moderatori del politico de' loro stati, ed essendosi dimostrato, che sia della loro potestà togliere o aggiugnere alle scomuniche quelle pene sensibili che lor piace: quando vedranno che si siano scagliate non per cagion di religione, ma per cose temporali e profane, contro il prescritto de' sacri canoni, non prestando ad esse veruna assistenza, caderanno da se medesime, e si renderanno vane ed inutili, nè saranno temute. Quando i magistrati non si asterranno di fare il debito loro, ma proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto; quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d'istituire le loro azioni o accusazioni in giudizio;

quando a' loro contratti, anche a' matrimoni e testamenti daranno tutto il vigore; quando con pene rigorosissime si comanderà a tutti i sudditi, che abbiano coll' ingiustamente scomunicati quell'istesso commercio che si aveva prima, ed in tutti le azioni, cariche ed uffizii saranno trattati, come se la scomunica non vi fosse affatto; quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti, che non meno per lo gius delle genti, che per le leggi del principe, per la consuetudine, e per le ragioni de' popoli, come posti nella società civile, loro spettano ed appartengono, senza permettersi novità alcuna: cesseranno tutti i timori, che uomo mai possa avere di simili scomuniche. Avendoci la sperienza dimostrato, che molte volte non li prelati, ma i magistrati per non adempire il loro debito, anzi noi stessi per un imbecille timore ci scomunichiamo; e le armi loro riuscirebbero inutili e senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle corpo e vigore, trattando sovente l'ombre come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi fu riputato sempre da' savi il più efficace e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall'altrui volere. La potestà del principe per governare i popoli a se commessi è in se stessa perfetta, nè ha bisogno per reggerli dell'altrui soccorso. Molto debole e vacillante sarebbe l'imperio de' principi, se dovesse dipendere dall'altrui arbitrio, e bene potrebbe dirsegli,

Scettro impotente, e vergognoso impero:
Se con tal legge è dato, io più no 'l chero.

Ritratti pure, o no il prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il principe torrà tutti gli effetti temporali e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I popoli son ora già persuasi de' fini e delle cagioni, onde quelle si lanciano, che non toccano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per gli comodi di questa vita che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si troverà qualche timorosa coscienza che desidera, per ciò che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri della Chiesa, ed i più dotti e savi teologi ne han somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel capitolo seguente.

CAPO XII.

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta.

È da notare in questa materia, che abbiamo ora per le mani, la diligenza ed accortezza degli scrittori più addetti alla corte di Roma, i quali per maggiormente render timidi e paurosi gli animi de' deboli e semplici, sicchè avessero spavento d'ogni censura, ancorchè fulminata temerariamente, e per leggerissime cagioni contro al prescritto de' sacri canoni, e con notoria ingiustizia e nullità, s'han posto cotanto ad esagerare alcune parole di S. Gregorio dette da quel sommo pontefice di passaggio, intorno la doversi temere le scomuniche ingiuste, che

non vi è libro di teologo o di canonista, nel quale perpetuamente non s'inculchino, e ben mille volte si replichino e commendino; non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa, sive injusta est timenda:* ed all'incontro un canone di papa Gelasio anteriore a S. Gregorio, che sembra a quelle contrario ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe che se ne perdesse ogni vestigio.

A S. Gregorio nell'omilia 26 *super Evangelia t.* 1, *p.* 1156 di passaggio, e per maniera di digressione gli scapparono di penna queste parole appunto. *Is qui sub manu Pastoris est, timeat ligari vel injuste, nec Pastoris sui judicium temere reprehendat; ne si injuste ligatus est, ex ipsa timidae reprehensionis superbia, culpa, quae non erat, fiat.* Eppure egli stesso confessò nel medesimo luogo, che ciò lo diceva per *excessum,* e fuor del suo proposito: *Sed quia haec breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò per fare che quel detto fosse posto per un canone nel decreto di Graziano *c.* 11. *Quaest* 3. *Can.* 1. *Sententia,* con un altro tuono di parole: *Sententia Pastoris sive justa, sive injusta fuerit, timenda est.* All'incontro papa Gelasio in una sua lettera scritta a' vescovi di Oriente sopra la condannazione di Dioscoro, e nel suo trattato sopra l'anatema, che si legge ne' Concili del Labbeo *tom. IV* donde fu formato il canone: *Cui illata, c.* 11, *qu.* 3, *can.* 46 e che fu inserito nel Gius canonico secondo la compilazione del Piteo, *al prim. vol. p.* 226, ben a lungo c'insegna, qual sia il debito dello

scomunicato ingiustamente. E' dice: *Cui est illata sententia... si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo pontefice a ciò che S. Gregorio di passaggio dice nella citata omilia 26 poichè, siccome Gio. Gersone *tom.* 2, *p.* 3, avvertì, il detto di S. Gregorio non dee come si fa, intendersi assolutamente, ma tien bisogno di chiosa e d'esser spiegato: *Patet*, dice Gersone *loc. cit. quod hoc commune dictum, (Sententia Praelati, vel Judicis etiam injusta timenda est) indiget glossa.* Anzi altrove (*Consid.* 12) dice questo insigne teologo, che preso così generalmente, rende l'uomo sospetto in fede: *Haec assertio reddit assertorem suum in Fide suspectum, et ita consequenter ad judicium Fidei rationabiliter evocandum.*

Perciò i più rinomati teologi, seguendo la traccia degli antichi Padri della Chiesa, hanno in due considerazioni distinta questa materia, ed insegnano: che a riguardo di Dio sia proposizione falsa, erronea, sospetta in fede ed empia; ma che riguardandosi il rispetto della Chiesa esteriore e sensibile, habbia bisogno di altro temperamento. In questo caso il *timenda* significa *non per contemptum spernenda*, non dovendo colui superbamente disprezzarla, ma dovrà temerla, massimamente se il disprezzo delle chiavi sia contumelioso, e possa cagionare scandalo e confusione. Non dovrà a patto alcuno temerla, sempre che con pazienza e

moderazione la riceva, e con modi onesti e rispettosi renda poi notoria a tutti la sua ingiustizia e nullità; sicchè non si dia più occasione alcuna agli uomini volgari e deboli di scandelezzarsi, se lo scomunicato prosegua a far il suo dovere, come prima. Van-Espen *par.* 3. *tit.* 11. *c.* 5. *n.* 19. *et seqq.* E per ciò che riguarda il rispetto verso Dio, l'ingiustamente scomunicato non deve temere di ciò che si facciano gli uomini, poichè Dio a costoro, spezialmente a' pastori della sua greggia non diede potestà assoluta e sregolata, e senza i debiti e convenevoli termini o confini, ma con discrezione, e che servisse non già in distruzione, ma in edificazione. *Non enim*, dice S. Paolo II *Cor.* 13. *possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate; quia potestas data est in aedificationem, non ad destructionem.* Quel che è giusto appresso Iddio, gli uomini non possono renderlo ingiusto, siccome ciò che è presso lui ingiusto, essi non possono farlo giusto; anzi essi ciò facendo si rendono abominevoli alla Divina Maestà, come dice Isaia: *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum. Can.* 11. *Qu.* 3. *Can.* 57. Quindi S. Girolamo ne' Commentari (*ad cap.* 6. *Matth. tom.* 4. *p.* 75.) spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni Caelorum*, dice: *Istum locum Episcopi et Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Ciò che questo santo Padre ripete nel *c.* 1. *Comm. Ep. ad*

Titum t. 4. *p.* 417. Origene *Omilia* 14. sopra il *Levit. t.* 1. *p.* 107. e Tertulliano *de Praescript. c.* 4. insegnarono perciò, che le scomuniche tollerate con pazienza siano meritevoli di gran premio presso sua Divina Maestà; e S. Agostino nel libro *de vera Religione c.* 6. aggiugne: *Hos coronat in occulto Pater, in occulto videns.* Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua epistola scritta a Classiciano, che si legge al *t.* 2. *p.* 819. mostra positivamente, che le scomuniche ingiuste cadono più tosto sopra colui che le lancia, che sopra di chi sono lanciate, Ed altrove (*Epist.* 78. *n.* 4. *ad Hipponenses t.* 2. *p.* 184.) *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam Fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam.* Il qual luogo di S. Agostino si trova anche nel decreto di Graziano *C.* 11. *Q.* 3. *Can.* 87.

I canonisti dicono, che la potestà di legare e di sciogliere s'intende *clave non errante*, perchè Cristo Signor Nostro diede a San Pietro non una chiave sola, ma due; e che se anche non sono usate insieme, non siegue l'effetto del legare e dello sciogliere. Una è della potestà, l'altra della scienza e discrezione, la quale se manca, per la potestà sola non ne siegue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara S. Leone papa, parlando di questo privilegio dato a San Pietro nel *Serm.* 3. sopra l'anniversario della sua ordinazione *c.* 3. *p.* 53. donde se n'è formato un canone, che si legge nel decreto di Graziano *C.* 24. *Qu.* 1. *Can.* 5. *Manet Petri privilegium, ubicumque ex ipsius*

fertur aequitate judicium. E quindi papa Gelasio ne' luoghi di sopra allegati disse, che se la scomunica è ingiusta, il fedele tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum, et Ecclesiam eius nemo poterit iniqua gravari sententia;* e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto; non debba desiderare d'esser da quella disciolto.

L'istesso S. Gregorio Magno nel luogo medesimo (*Homilia* 26, *tom.* 1), dove favella così di passaggio delle scomuniche ingiuste, spiega il suo sentimento, che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui, che temerariamente le lancia; e che si debbano temere in quel senso, che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo ed innanzi a Dio, ma rispetto alla Chiesa visibile, se ne possa seguire scandalo alcuno. Egli si spiega con questi termini *p.* 1553. *C. loc. cit. Unde fit, ut ipsa hac ligandi, solvendique potestate se privet, qui hanc pro suis voluntatibus, et non pro subjectorum moribus exercet.* Il qual passo è rapportato da Graziano *C.* 11. *Qu.* 3. *Can.* 60. Perciò questo stesso pontefice scrivendo a Magno prete di Milano, gli dice: « Noi abbiamo saputo, che » Lorenzo vostro fratello vi abbia ingiustamente » scomunicato; il perchè noi vi scriviamo di » non curarvi di questa scomunica, e di con- » tinuare, come innanzi, ad aver parte nella » communione de' fedeli » *T.* 2, *pag.* 642. *B. Ep.* 26, *l.* 3.

Il celebre S. Nicone in una delle sue lettere, della quale si legge un frammento nella *Biblioth. Patrum, T.* 25, *p.* 327. *H.* dice ancora che le

le scomuniche lanciate inconsideratamente per niente percuotono il fedele, ma bensì al contrario colui, che la scaglia. *Qui itaque inconsiderata sententia, et intemperanti animo aliquem a Fidelibus separavit, eum non solum non attingit, sed in ejus caput recurrit. Et ipse eam debet observare, sicut Divini et Sacri Canones decernunt. Deus enim eum, qui injuste alligatus est, defendit, et ulciscitur.*

Ed Ausilio *l.* 1, *c.* 34 riferito dal P. Morino nel suo *Comment. sopra le Ordinazioni p.* 292, *par.* 2, parlando del luogo di S. Gregorio, nell'*Omilia* 26 dice, che la parola *injuste*, della quale si valse ivi S. Gregorio, *non ita intelligenda, ut illud quod dicitur,* injuste, *sic accipiendum sit, tanquam in illis, quae manifesta ratione Deo esse inimica probantur, cuilibet Pastori obtemperandum sit; in his causis nullis excommunicatio est metuenda, vel observanda;* ma in altro senso, del quale parleremo più innanzi. S. Lorenzo Giustiniano nel suo trattato intitolato: *Il Casto Matrimonio del Verbo e dell'Anima c.* 10, *p.* 163, ec. disse perciò: *Magna denique Praesidenti aequitatis censura tenenda, ne reum absolvendo se liget, aut insontem judicando se damnet. Utroque in modo se privat authoritate sua suoque mucrone se percutit. Non est injustus Deus,* soggiugne questo patriarca, *ut flagitiosum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi tollerate con pazienza le scomuniche ingiuste, avanti Dio sono di tanto merito a chi le tollera, che la storia narra, ch'essendo accaduto a taluni in tale stato morire, la loro

morte fu preziosa nel cospetto di Dio, e come morti in martirio si resero chiari per molti miracoli, che operarono. Narra Palladio vescovo di Hellenòpoli, nel dialogo che compose degli atti di S. Gio. Crisostomo, con Teodoro diacono della Chiesa romana, ch' avendo Teofilo patriarca d'Alessandria ingiustamente scomunicati alcuni vescovi e monaci, costoro morti scomunicati, risplendettero vie più chiari e luminosi per molti miracoli. Ciò che non si dimenticò rapportare Cristiano Lupo *in Scholiis et Notis ad Tertullianum de Praescript. c.* 4 dicendo: *Venerabiles quosdam Episcopos et Monachos, quos inique damnarat Theophilus Alexandriae Patriarcha, miraculis post mortem coruscasse affirmat in Dialogo, quem de Actis S. Joannis Chrisostomi habuit cum Theodoro Ecclesiae Romanae Diacono, Palladius Episcopus Hellenopolitanus.*

E S. Edmondo arcivescovo cantuariense, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero martirio, perchè mentre ch' egli era professore di teologia nell' università Oxoniense, spesso soleva dire a Servolo suo caro discepolo, che egli doveva morir martire a cagione dell' ingiuste scomuniche, che avrebbe dovuto soffrire da papa Alessandro IV, siccome gli avvenne. Poichè non avendo voluto quel pontefice assolverlo, se ne morì scomunicato, ma non perciò non si rese chiaro per i molti miracoli che operò morendo, siccome narra Matteo Paris *ad an.* 1258, rapportato ancora da Cristiano Lupo nel luogo citato con tali parole: *S. Edmundus Cantuariensis*

Archiepiscopus istam patientiam docuit esse verum martyrium. Etenim in Oxoniensi Universitate Doctor Sacrae Theologiae, et Professor dilecto suo Discipulo Servulo passim dixit: O Servule, Servule, martyr ab hoc saeculo transmigrabis; ferro, vel saltem gravibus, et irreparabilibus in mundo tribulationibus impeditus, et trucidatus. Hae tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, qua postmodum Servulum Episcopum Eboracensem, incognitis Ecclesiasticorum Beneficiorum reservationibus adversantem, Alexander IV. Pontifex percussit, et permisit in ipsa mori. Ita testatur Matthaeus Paris Anno 1258, *et addit Servulum in mortis lecto coruscasse miraculis.*

Non obbligano dunque a verun patto queste scomuniche ingiuste appresso Dio, nè si deve temere innanzi la Maestà Divina, ma vivere secondo che la sua innocenza ricerca; nè debbe perciò ritenersi lo scomunicato di adempire al suo dovere, ma con pazienza raccomandare la sua causa a Dio, il quale *hos coronat in occulto videns.*

Ma venendo ora a ragionare del secondo punto, cioè come debba portarsi lo scomunicato ingiustamente dinanzi al mondo ed alla Chiesa visibile che lo stima colpevole, e se debba non curarla, nè temerla, nè astenersi d'adempire, come prima, al suo dovere: in ciò non meno i canonisti, che i gravi teologi insegnano, che debba procedersi con temperamento. Se la cagione della scomunica sarà ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, come se si fosse errato nel fatto onde sovente accade, che un

innocente sarà condannato senza sua colpa, ed alcune volte nemmeno del giudice; ed in questo caso, poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, bisogna che lo scomunicato per non scandalezzare il prossimo, che lo stima colpevole, ed ha la sentenza per giusta, mostri di temerla, e vivere con pazienza: nel qual caso parla S. Gregorio nell'omilia 26. Ma se l'errore sarà *in jure*, sicchè si possa manifestamente mostrare, la cagione essere stata ingiusta; ovvero il modo tenuto in proferirla esser soggetto a chiare ed evidenti nullità, onde a tutti si renda palese, la sentenza essere ingiusta e nulla non solo in verità, ma anche in apparenza; talchè non ubbedendo non si cagioni scandalo veruno: in questo caso non solo non si deve temere nè osservare, ma conviene opporsegli con tutto il potere. Manifestata l'ingiustizia o la nullità, non dovrà lo scomunicato temerla, nè osservarla, non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa, perchè in realtà tali censure non legano, ma perdono nello stesso tempo coloro che adoprano la potestà di fulminarla; ond'è, che, papa Gelasio disse, che *tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia;* e perciò manifestata l'ingiustizia, non debbe osservarla, nè temerla anche al cospetto degli uomini, e per conseguenza non dimandarne assoluzione alcuna, come soggiugne questo pontefice: *et ea absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Ond'è, che Van-Espen *part.* 3, *tit.* 11, *c.* 5, *n.* 21 e 22 dice:

Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum,... nec exterior illa ab Ecclesiae communione, et Sacramentorum perceptione separatio nocebit.

Quindi Ausilio nel luogo citato insegnò, che S. Gregorio non si deve intendere nel caso, quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispregiata, e con modi contumeliosi vilipesa; ma se con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e fattosi conoscere che quella sia contraria ed inimica a Dio ed alla sua santa legge, *in his*, ci dice, *nullius excommunicatio est metuenda, vel observanda.*

Manifestata dunque la censura per ingiusta, ovvero nulla, massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiziario, senza le debite monizioni, e temerariamente; talchè nè in verità, nè in apparenza appaia reo il preteso colpevole, e per conseguenza non si tema occasione di poterne nascere scandalo alcuno: in questo caso non solo non si deve temere, ma conviene opporsegli con tutto potere. Lo stesso Graziano nella *C.* 11, *Q.* 3 dopo aver nel *Can.* 64 riportate queste parole di S. Gregorio: *Non debet is poenam sustinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata sententia;* soggiugne del suo: *Ex his datur intelligi, quod injusta sententia nullum alligat apud Deum, nec apud Ecclesiam ejus aliquis gravatur iniqua sententia, sicut ex Gelasii capite habetur. Non ergo ab ejus communione abstinendum est,*

nec ei ab officio cessandum, in quem cognoscitur iniqua prolata sententia.

Questa dottrina è stabilita da più canoni, che si leggono nel decreto stesso di Graziano *Causa* 11, *q.* 3 e nel corpo del gius canonico, secondo l'edizione di Piteo *Can. quis* 57, 58, 59, 60, *p.* 230, *t.* 1, *Can. illud plane* 87, *p.* 232, *t.* 1. *Can. Cui est* 46, *p.* 226, *t.* 1 ed altrove. È dottrina ancora insegnata da' più gravi teologi e canonisti, come dal Maestro delle sentenze *L.* 4. *Dist.* 18 da Ugone da S. Vittore *L.* 1, *de Sacram. c.* 26, *p.* 259. *H. T.* 3 da Alessandro de Ales *pag.* 22, *mem.* 2, *art.* 1, *in resol. pag.* 633, dal famoso Gersone *t.* 2, *pag.* 425, e da tanti altri, i quali sono d'accordo, che non possa esser scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale notorio e scandaloso, nel quale voglia perseverare anche da poi, che dalla Chiesa sarà stato avvertito ed ammonito ad emendarsi. Talchè non solo le scomuniche inique non si debbono temere nè stimarsi, ma ciascheduno deve a quelle opporsi con tutto il suo potere, e sarà obbligato in coscienza di non osservarle. Anzi in questo caso il Cristiano, osservandole, scandalizzerà il prossimo; e Gio. Gersone dice che il soffrirle pazientemente, si debba tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo* e *leporino*: *imo in hoc casu pati illam, esset asinina patientia, et timor leporinus et fatuus.* E Pietro di Palude consigliando il Cristiano come debba portarsi, se sarà stato ingiustamente e nullamente scomunicato, dice così in 4, *dist.* 18, *q.* 1. *Qui*

nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur; ita ex adverso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisaeorum, unde contemnendum.

S. Antonino arcivescovo di Firenze segue la stessa dottrina, siccome Navarro *ad cap. Cum contingat* 36 *de offic. et potest. Deleg.* ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perchè in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza sia manifestata ingiusta non solo in verità, ma anche in apparenza. Se l'errore consistesse in fatto, sicchè non potesse lo scomunicato per le varie specie e circostanze che sogliono accompagnarlo, manifestare la sua intenzione, e sarà agevole al giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa: in questo caso il disprezzare superbamente la sua sentenza, sarebbe temerità; onde per evitare lo scandalo doverà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno è in dubbio, pazientemente soffrirla, ma innanzi a Dio non dovrà temere, poichè a colui, che è la verità, e che sa i cuori degli uomini, niente è nascosto: *hos coronat in occulto videns.*

Ma sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può sapersi, e facilmente dimostrarsi, il giudice, che in quello s'inganna e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, nè può scusarlo qualunque ignoranza; e perciò la sentenza che proferirà per manifesto

errore *in jure*, o come nulla, o come ingiusta non ha verun vigore, nè può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obbligherà nè presso Dio, nè presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obbligato a sopportar con pazienza la censura, così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obbligato a resistere ed opporsi all'ingiuria.

Ma alcuno dirà, che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità del superiore potesse ciascuno, facendo giustizia a se medesimo, giudicare delle scomuniche, riputandole giuste, o ingiuste, secondo il suo capriccio ed arbitrio, ed a quelle opporsi, o resistere a sua possa. Non permettono certamente i principi, nè i loro magistrati, che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perchè un giureconsulto, o teologo in sua coscienza gli abbia detto, che quella non si debba osservare; e che molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta a' giudici e pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza che trovasi fra la potestà de' principi e de' loro magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa e suoi pastori: poichè la Scrittura divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza che Dio ci comanda che si presti a' superiori ecclesiastici, non è una soggezione stolida, o insensata, e la potestà de' prelati non è un arbitrario giudizio, ma l'una e l'altra sono regolate

dalla legge di Dio, il quale nel Deuteronomio *c.* 17 ordinò l'ubbidienza al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina: *Facies*, ei dice, *quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus.*

Solo Dio è regola infallibile: a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione. Chi la professa tale verso altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca; e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle creature le proprietà divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: a' prelati una limitata fra i termini delle leggi divine; e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli Atti Apostolici scritti da S. Luca, c. 11, che i Fedeli sentivano in contrario di S. Pietro, e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle Genti, nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti, o minacciati da lui, e fatti tacere, ma bensì con ragioni ed autorità delle rivelazioni divine e delle parole del Salvatore ammaestrati e persuasi. La carità cristiana, dice S. Paolo (*I. Cor.* 13) *patiens est*, *benigna est*, *non inflatur*, *non est ambitiosa*, *non quaerit quae sua sunt*, *non irritatur.* Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come S. Pietro loro ammonisce (I. *Pet.* 5): *Pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo.*

E S. Paolo *(II. Cor. 1)*: *Non quia dominamur fidei vestrae, sed adjutores sumus gaudii vestri.* E deve la carità del prelato esser così pronta all'insegnare, come ad imparare da altri: imperocchè quando S. Pietro fallò in Antiochia, non ebbe rispetto S. Paolo (*Gal.* 2) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Nè sia alcuno che dica, chi è come S. Paolo, che possa prender tanto ardire? quasichè S. Paolo per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere. Anzi bisogna al contrario fermamente dire: chi è come S. Paolo, che se gli possa comparare in umiltà e cognizione di se stesso, e della riverenza debita al sommo pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, siccome in tutte le virtù ha ecceduto quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chiesa abbia osservato quello che ogni minimo di noi è obbligato ad osservare. La Scrittura divina dice (*Rom. XV*): *Quaecumqae scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.* Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa storia, se non fosse a nostro esempio, acciocchè fosse imitata da noi. E si vede che tutti i dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al papa quando fa errore, e indebitamente governa, ricorrono a quest'esempio, e c'insegnano di fare come fece S. Paolo verso S. Pietro. Non si spaventi dunque alcuno riguardando la sola autorità del prelato, poichè questa non è assoluta nè arbitraria, ma prescritta secondo la legge divina.

Ma l'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio principe, ed a' suoi magistrati, dee essere cieca: a' quali è necessario star soggetti non solo per l'ira, ma anche per la coscienza. Dice la Scrittura santa, che bisogna ubbidire a' magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*.

Il mio prelato non ha da comandarmi se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, poichè per ciò vigila. Ma sebbene uno vigili per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, chè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima mia, e non dorma ovvero creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare meco insieme, sicchè quando dubiterò se il mio prelato vigili, o dorma, ricorrerò al suo consiglio.

Ma il principe vigila per amministrare la giustizia come ministro di Dio: laonde non tratterà delle cose che spettano all'anima, ma alla temporalità. Perlocchè io non vigilerò, non ci penserò, ma doverò ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è, che se il principe, mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle appartenenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io ci penserei, l'esaminerei secondo la legge di Dio; e se dubitassi che fosse pregiudiziale all'anima

mia, anderei a' teologi per consiglio, ed il principe me lo doverebbe permettere; e se non lo facesse, direi: *obedire oportet Deo magis quam hominibus.*

Ma se mi comandasse, che io introducessi nella città, o non portassi fuora alcuna sorta di robe, o merci; che io pagassi una contribuzione, o un dazio; che guardassi le mura della città; ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete e sicurezza dello stato, che impedisca i tumulti ed altre novità che possono portare scandalo, o perturbazione (cose che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non deve interporre il suo giudizio, ma eseguire quello del suo principe), poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non doverò pensarvi sopra, ma ubbidirgli, *et propter iram et propter conscientiam.* La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non v'ha dentro cosa alcuna se non l'esecuzione, e però non ho a pensarci. La cura dell'anima di ciascheduno non tocca al solo prelato: il suddito v'ha dentro la parte principalissima, perlocchè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' principi e de' prelati, perchè a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la cagione; in questi bisogna avvertir bene, e adoperare il proprio giudizio. Quando il principe comanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l'ha commessa, e niente a me, se

non passivamente. Quando il prelato comanda, trattasi di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al principe sono obbligato d'ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata: imperocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato. Ma non doverò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dare al prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense: perchè al ministro secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità pubblica, e gli ha dato potestà d'imporre pene temporali, per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram*; oltre al precetto di Dio che comanda di ubbidirgli, che costituisce il *propter conscientiam.* Ma al ministro ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che fare con pene temporali direttamente: e perciò non ha comandato che si ubbidisca *propter iram.* Della potestà temporale dice S. Paolo: *Non enim sine causa gladium portat;* ma del ministerio ecclesiastico dice: *Exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.* La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo e secondo libro della nostra *Storia Civile, Cap. ult.* della *Polizia Ecclesiastica.*

Non si spaventi dunque alcuno per sì fatte censure, e molto meno ne debbono temere gli

uomini pii e di timorata coscienza, perchè questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro prelato, quando s' abusa della potestà delle chiavi. Anzi, confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini; e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio e moderato, cristiano insieme ed eroico, difenderanno intrepidamente la libertà cristiana, affinchè, non adempiendo il loro dovere, non s' imputi a debolezza e pusillanimità, e col santo re David non si possa loro rinfacciare: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.*

Pubblicate queste cagioni, dalle quali manifestamente apparirà l' invalidità della censura, poichè l' arcivescovo Pignatelli, che nel fulminarla non v' ebbe alcuna parte, ma sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario e suoi Curiali non fece altro che non impedire la pubblicazione, informato dipoi su quali vani e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che dimorando il censurato nell' imperial corte di Vienna, gli mandò l' assoluzione, e nella forma più onesta che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole.

Attenta suprascripta Copia Epistolae J. V. D. Petri Giannone, transcriptae a suo Originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris: benigne procedendo secundum regulam, et viscera S. M. Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et concedimus facultatem absolvendi praedictum Oratorem, cuicumque

Confessario ab eo eligendo; approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat, et satisfaciat, etc. alias etc.

Datum Neapoli in nostro Archiepisc. Palatio, die 22 Oct. 1723.

Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscop.

De Mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini mei Archiep.

Jacobus Collez Secretarius.

APOLOGIA

DELLA

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

PARTE SECONDA

CAPO I.

Delle false imputazioni che da alcuni ecclesiastici, e spezialmente da' frati, furono inventate contro a' libri della Storia Civile del Regno di Napoli, *donde fu mossa Roma a proibirgli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.*

Chi avrebbe potuto mai credere che la *Storia Civile del Regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindeci secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia s'appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie e preminenze de' nostri principi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello che col fomento di alcuni invidiosi e maligni ne fecero i Frati; e che perciò dovesse esser presa e tirata a fine

tutto diverso e contrario all'intenzione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra cattolica religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, cotanto da ogni mia aspettazione lontane, vennemi pensato, che fosse ciò principalmente potuto avvenire a cagione d'essersi l'opera letta a pezzi: per lo qual modo non potendo le cose, che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall'altre precedentemente trattate, oscurità e dubbiezza ne fosse proceduta, accresciuta peravventura talora da poca felicità nello spiegarmi. Ma tante e sì strane eran le cose delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali non che dalla penna mi siano uscite, ma nè mai per la mente passate, ed altre di reità accagionate che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti neppur parola siasi da me detta che in altri cattolici ed insigni scrittori non si trovi registrata, e quivi senza niuna ammirazione, o rincrescimento, e forse con plauso tuttodì lette vengono ed osservate; che involto nella loro confusione ho lungamente desiderato, che più specialmente i luoghi particolari della mia opera additati mi fossero in modo che, o correggendo gl'involontari trascorsi, o i luoghi oscuri e dubbi rischiarando, o gli altrui abbagli manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi colle quali la mia limpidissima credenza di contaminar s'è tentato. Ma non avendo, dopo un lungo aspettare, potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò che di veleno nelle piazze, negli angoli e ne' ridotti costoro andavano

contro la mia opera vomitando, per far avvertiti gl'incauti, acciò non fossero da quello contaminati.

Certo è, che se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia Storia attaccata, avrei potuto, o almeno dovuto con cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; ma trattandosi di materia di religione, m'insegna non men col proprio esempio che col consiglio S. Girolamo, che non si può, nè si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consigli ed esempi essendo io stimolato, ho nel raccogliere le imputazioni contro la mia opera l'animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe la cui sola rimembranza mi è d'orrore e spavento. E molto più quando mi avvidi che costoro s'erano appigliati a tal partito non già per zelo ed impulso di carità, affinchè io potessi emendarmi dagli errori, forse in quella involontariamente trascorsi, ma per astio e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perchè, furiosamente contra me procedendo, non rimanessi salvo dalle loro pazze e furiose mani. Poichè qual cosa più adattata potea in Napoli più diabolicamente inventarsi per potermi inabissare, che dar ad intendere alla gente volgare che io negassi l'evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolar protezione che di noi tiene? Qual cosa più acconcia potea pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente ed eretico, che disseminare, che io negassi ne' vescovi l'ordinazione con fargli semplici capi de'

preti? Che avessi parlato de' Santi, e de' loro martirii e beatificazioni, senza la debita venerazione? Derise le particolari divozioni delle religioni mendicanti? Che fosse lecito il concubinato? Superstiziosi i pellegrinaggi; ed anche l'esecranda bestemmia, che fossero inutili l'orazioni e' suffragi per l'anime de' defonti? E qual macchina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla corte di Roma, che ciò che comportava la materia della quale trattano i miei libri, cioè d'esagerare e declamare cotanto, che io con troppa libertà e licenza, e rotto ogni freno di rossore e di vergogna, mi sia burlato de' miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell'ordine ecclesiastico, e trattati i sommi pontefici con ischerno e derisione? Ma Dio, che scorge i cuori degli uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in questa occasione dato aiuto da poter confondere le costoro false accuse: poichè, non avendo io recitato qualche sermone, o fatta qualche aringa, sicchè, non rimanendone vestigio, si avesse potuto cavillare su i miei detti e sulle mie parole, ma essendo la mia opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente, con raccomandarne solo a' dotti e disinteressati la seguíta loro lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare, che, manifestate per aperte calunnie queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prender argomento con qual animo fossero inventate, e qual

fede dovrammo meritar l'altre che l'invidiosa maldicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento che servirà eziandio per far credere al mondo, non esservi cosa che più amaramente trafigga i costoro petti, e che, rotto ogni freno di rossore e di vergogna, gli faccia trascorrere all'estreme scelleratezze ed all'ultime prove della loro impudenza, quanto che, per i Frati spezialmente, scoprire gl'indegni modi de' loro immensi ed eccessivi acquisti, per tema che i popoli non siano scossi dal profondo letargo nel quale studiano tenergli tuffati, e quanto riesca agli altri ecclesiastici di cordoglio d'esser manifestati i loro attentati e le scandalose sorprese che alla giornata si fanno sopra la giurisdizione de' principi, affinchè i magistrati secolari, ravveduti, non frappongano alla loro ambizione di sottoporre intieramente l'imperio al sacerdozio ostacolo alcuno, o impedimento, e non si oppongano all'ardentissima sete di stendere la loro imperiosa mano, non solo sopra le coscienze degli uomini, ma sopra le supreme regalie e preminenze de' principi, e sopra i diritti e prerogative de' suoi sudditi.

CAPO II.

Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, negassi i santi, e' loro martirii e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Niun v'è che non sappia con quanta religione i Napolitani adorino il loro protettore San Gennaro, e quanto meritamente si vantino della special cura e pensiero, che di loro tiene, dandone segni sensibili per lo miracoloso scioglimento del suo sangue, che al confronto del sacro teschio manifestamente agli occhi di tutti si vede apparire. Ciascun sa ancora, che non può recarsi loro offesa ed onta maggiore che metter in dubbio un così evidentissimo miracolo, e che, rotto ogni freno, a guisa d'impetuoso torrente sarebbero per farne aspra e dolorosa vendetta contro chi ardisse negarlo.

Questa macchina appunto adoperarono contro di me cotesti uomini pii e religiosi. Si declamava per ogni angolo, che io negassi un sì evidente miracolo; e di vantaggio, che ne' miei libri avessi scritto, che quel discioglimento avveniva per cagion naturale, facendomi dire, che non il cranio del santo, ma quello del tiranno che lo fece decapitare era rinchiuso in quel capo d'argento indorato, e che per questa cagione il sangue del martire bolliva quando si vedeva

al cospetto del suo uccisore. Per chi sapeva almeno l'A B C bastava leggere solamente i miei libri per iscoprirli per solenni calunniatori; ma come poteva ciò ripararsi colle vili feminette e colla gente semplice e plebea, che è la più numerosa, e la più adatta a sollevazione, côlta ancora ne' confessionari e nelle chiese, dove s'andava la calunnia per lo più disseminando. Questi rumori furono sparsi nel mese di aprile, poco dopo della pubblicazione della mia Opera. Era perciò imminente il primo sabbato di maggio, giorno nel quale dovea celebrarsi nel Seggio di Portanova la festività del Santo. Si spacciava però, che per i miei empii ed ereticali libri, ne' quali si negava un tal miracolo, il Santo adirato non l'avrebbe giammai più fatto e, tolta a' Napolitani ogni sua protezione, gli avrebbe lasciati nelle proprie miserie e desolazioni: che se ciò avveniva, per placare il suo sdegno bisognava sacrificare un sì reo e sì malvagio uomo, segarlo per mezzo, e dividerlo in minuti pezzi, ovvero bruciarlo vivo; ma prima al cospetto di tutto il popolo esporlo a mille strazi e tormenti. Venne in fine il dì della festa, ed i più empi e perversi desideravano che il miracolo non seguisse per essere spettatori d'una sì fiera e crudel tragedia. Ma il Santo confuse e disperse i malvagi loro pensieri: il miracolo siccome al solito si fece; la plebe, ravveduta de' falsi pronostici e dell' imposture, rimase consolata, ed i maligni, pieni di rossore e di scorno attoniti e delusi.

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia opera che io negassi un tal miracolo,

per le piazze, ed ordinare: che le orazioni si facessero privatamente nelle chiese e ne' monasteri; ma tutte queste insinuazioni niente giovarono, quando il primo sabbato di maggio, che in quell'anno fu alli 2 di quel mese, non si vide secondo il solito liquefarsi il sangue alla vista del corpo di S. Gennaro loro protettore. Allora sì che s'ebbero per perduti, e la città fu nell'ultima costernazione. Ma come più innanzi diremo, furono vani gl'infausti pronostici e seguirono effetti tutto contrarii.

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del sangue, ma di vantaggio dico esser solito liquefarsi alla vista del capo di S. Gennaro, non già del tiranno. Per non essersi liquefatto in quell'anno, i Napolitani maggiormente si costernarono, pronosticando doversi perdere la città in quell'assedio. Nè ho voluto, che in ciò si dovesse credere alla sola mia narrazione, ma ho additato nel margine un autore contemporaneo che lo scrive, maggiore d'ogni eccezione.

È questi Gregorio Rosso, che fu eletto del popolo di Napoli, il quale compose la Storia delle cose di Napoli sotto l'imperio di Carlo V, cominciando dall'anno 1537 (*) la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo scrittore come testimonio di veduta narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si leggono nel fol. 18. « Il primo sabbato di maggio, che fu alli due » di quell'anno, cioè nel 1528 si fece la pro- » cessione del sangue di S. Gennaro conforme

(*) Si trova ristampato nel t. 8 della Raccolta degli Storici Napoletani.

» al solito per la città, ed il catafalco si fece
» nel seggio di Nido, dove non essendosi li-
» quefatto il sangue alla vista della testa, fu
» tenuto per malissimo segnale, e per la città
» si parlava, che il sangue del Santo prono-
» sticava, Napoli doversi perdere in quell'as-
» sedio. » Prosiegue dipoi il Rosso la storia
di questo assedio, ed a narrare gl'infausti suc-
cessi, che poi avvennero al campo francese,
come per avere Lautrech fatti tagliare gli ac-
quedotti di Poggio Reale, l'acqua che si sparse
per quel piano corruppe l'aria, ed empì di ma-
lattie quel campo: come la peste ivi penetrata
attaccatasi a' Francesi, da assedianti divennero
assediati; e, come per ultimo infermatosi ancora
Lautrech per l'infezione dell'aria, e per il dis-
piacere di vedere quasi tutta la sua gente per-
duta, rimanesse ancor egli estinto. Narra an-
cora gli avvenimenti felici del campo spagnuolo
che si rese più vigoroso per la venuta di An-
drea Doria, il quale mal soddisfatto del re di
Francia, a persuasione del marchese del Va-
sto, lasciati gli stipendi di quel re, passò a
servire l'imperadore; sicchè morto Lautrech, e
rimasi i Francesi quasi senza gente e senza go-
verno, levarono l'assedio di Napoli, e si ritira-
rono in Aversa, donde furono costretti uscire, e
per ultimo d'abbandonare tutte le piazze del re-
gno. Onde i contrari effetti che seguirono, ren-
derono vani i pronostici fatti, che il sangue del
Santo non liquefatto indicasse, Napoli doversi
perdere in quell'assedio. Di che colpa dunque
siam rei noi ed il Rosso in questo fatto?

Anzi di che sarà reo il padre Girolamo Maria

di S. Anna carmelitano scalzo, che nella Storia della vita di S. Gennaro *L. III, c.* 2, valendosi pure dell'autorità del Rosso. scrisse:
« Nel 1528 in quello di Nido, ove non si fece
» il solito miracolo della liquefazione del sangue
» in presenza della sacra testa del Santo martire,
» secondo che riferisce Gregorio Rosso ne' suoi
» Giornali, che in que' medesimi tempi vivea. »

Forse averà dispiaciuto ad alcuni, che riuscissero vani quegl' infausti pronostici, ed averebbero voluto che Napoli con effetto si fosse perduto in quell'assedio, affine che di tanti presagi che con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Ma non hanno essi di sopra a' pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti e sacri oratori, che questa sia una molto dannosa, non meno pusillanimità che temerità attendere come inevitabili le calamità e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all'incontro, quando si faccia, promettersi sicurezza e prosperità, per modo che o ne segua costernazione ne' popoli, o (ciò che è più pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilasciamento di costumi? Imperocchè l'ingannata gente venendo assicurata, che per quell'anno sarebbe esente da ogni incontro, e che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno che più la ritenga a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne' vizi e nelle dissolutezze. Doverebbero costoro almeno ricordarsi, che il P. Francesco di Girolamo gesuita, tanto pio e zelante della salute de' Napoletani, che non risparmiava nè travagli, nè angoscie per ridurli nel sentiero della salute,

ne' tempii e nelle pubbliche piazze non inculcava loro altro, e con terribile e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orecchie, procurava toglierli da questo pregiudizialissimo inganno; e sovente loro rinfacciava che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto loro amoroso Protettore essi, facendone mal uso, volevano obbrobriosamente ridurlo a fare il mestiere di spione.

Avremo dunque a credere, che non piacendo a sua Divina Maestà per l'intercessione di questo Santo di consolarci, siano perciò inevitabili i mali e le presagite rovine? E non s'offenderebbe la Divina Sapienza, che sovente minaccia desolazioni e calamità per indurci a vera penitenza, acciocchè con questo valevol mezzo veniamo a scampare da' temuti mali?

Gravissimo a tal proposito è il sentimento del nostro Padre Antonio Caracciolo teatino, non men pio, che accurato investigatore de' nostri sacri monumenti, il quale, favellando appunto di questi pronostici, che si fanno da' Napolitani sopra questo miracoloso scioglimento; dice, che l'osservazioni fatte per i molti esempi seguiti, o di scioglimento, o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire o buoni, o rei successi; ma accadendo talora, che Dio non si compiaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi a' nostri peccati, secondo che ci ammoni pure S. Odone Cluniacense: *Quamquam* (dice il P. Caracciolo *Hist. S. Januarii p.* 208) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit S. Odo Cluniacensis, Sermone de S. Benedicto Abbate, in*

Bibliotheca Floriacensi his verbis. Cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit, qui post revelatam Christi gratiam retro simus conversi.

Il Padre Girolamo Maria di S. Anna carmelitano scalzo nell'Aggiunta alla Storia della vita di S. Gennaro, cap. 5 pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla città e regno di Napoli, del quale egli è il principal protettore, ma anche a quelle di tutto il mondo cattolico; per la qual cosa non perchè alle volte non siegua nella città o il bene o il male, non potrà ciò verificarsi nell'altre parti del mondo cattolico. Ed è certo, che in questa maniera i pronostici non falleranno mai. Ma creda chi vuole il sentimento di costui, quello che seriamente sopra tali vaticinii dovrebbe avvertirsi, come cosa di sommo momento si è, che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al governo; essendosi quindi ad alcuni data ansa di far presagi secondo le loro proprie passioni e propri fini, adattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che a' pubblici ed universali; ciò che potrebbe esser cagione di gravissimi disordini nello stato: siccome fecero alcuni, i quali (al riferir del P. Gio. Rhò, rapportato dal mentovato P. Girolamo) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' principii del passato secolo, ciò attribuirono ad un'offesa, che diceasi esser stata fatta all'immunità della Chiesa di Benevento; e che il Santo martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse

dispiaciuto non men a lui, che al gran Monarca de' cieli. Non è negl'immensi e impenetrabili divini arcani a noi mortali conceduto di portar lo sguardo, sicchè con sicurezza ne potessimo dar certi giudizi: ed il presagio più accertato sarà che a cagione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso scioglimento. Laonde in cotal guisa ammoniti, rivolti ad una verà penitenza, plachiamo lo sdegno della divina vendicatrice mano.

CAPO III.

Nega i Santi, i loro Martirii e Miracoli.

Questa imputazione è vero, che presso a' dotti qualificò i miei calunniatori per ignoranti, e degni non meno di riso, che di compassione; ma a che ciò giovava presso alla schiera infinita della gente volgare e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni e tumulti? Fu quella appoggiata, secondo che io m'immagino, al leggersi talora ne' libri della mia Storia il nome di alcun santo, senza essersegli fatto precedere sempre un cotal glorioso attributo: tacendolo essi per malignità, o per somma ignoranza; e non avvertendo, che, proseguendo io il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro regno, e dovendo parlare de' loro istituti, nel tempo che come uomini tra noi conversarono, e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di Santo, che allora non avevano, come è succeduto, parlando

di S. Domenico e di S. Francesco. Era cosa da movere riso insieme e compassione, sentire da costoro in ogni angolo dire: Nega i santi, nega i miracoli, chiama i martirii assassinamenti; ed alcuni che per me mostravano avere qualche spirito di pietà e di moderazione, vedendo nella mia opera che nominando i santi, non sempre a' loro propri nomi aveva preposto un tal aggiunto; tutto zelanti dicevano: oh Dio, che importava metterci avanti un S. puntato? Da ciò manifestamente ciascuno s' avvede, che non essendosi la mia opera seguitamente letta, ma taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche santo così in secco, nè comprendendo il mio istituto, la malignità ed invidia di alcuni potè dar facilmente fomento alle imposture. Io, proseguendo il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro regno, parlo de' loro istitutori nel tempo, che, come uomini, conversarono fra noi, e quando le fondarono, nè certamente poteva dargli io il titolo di santo.

Ecco come di S. Domenico e di S. Francesco si parla nel *lib.* 14, *cap. ult.* « Ma all' in» contro in questi medesimi tempi » (cioè intorno all' anno 1215 nel pontificato d' Innocenzio III) « a favor della Chiesa romana sursero » que' due gran lumi Domenico e Francesco, » i quali colla loro santità resisi chiari dapper» tutto, fondarono le Religioni de' Predicatori » e de' Frati Minori. » Ed altrove *l.* 9, *cap. ult.*, § 5 parlandosi pure de' principii della fondazione delle loro religioni, dico : « De' » primi, come s' è veduto, fu autore Domenico

» Gusmano, il quale avendo gran tempo predi-
» cato contro gli Albigesi, prese nell' anno 1215
» la risoluzione con nove suoi compagni di fon-
» dare un Ordine di Frati Predicatori. » E passando poi a'Frati Minori, ivi appresso scrivo così.
« Essi riconoscono per loro istitutore S. Fran-
» cesco d'Assisi ; e sursero ne' medesimi tem-
» pi, che i Valdesi; » e facendo confronto fra gli errori de' Valdesi e la vita tutta apostolica di S. Francesco, soggiungo, che « Papa In-
» nocenzio III siccome rigettò l'Istituto de' Val-
» desi, avendolo conosciuto pieno di supersti-
» zioni ed errori, così nell' anno 1215 approvò
» la regola di S. Francesco, e l'Ordine de' Frati
» Minori; i quali ancorchè non lasciassero di
» andare a piedi ignudi, e di far voto di una
» povertà volontaria » (anche i Valdesi facevano voto di povertà, ed andavano a piedi ignudi con sandali, onde furono detti Insabattati),
« non aveano quelle tante superstizioni de' Val-
» desi. » Qui io escludo da' frati minori tutte le superstizioni che aveano i Valdesi, non ch' essi ne ritenessero alcuna, perchè in altra maniera non sarebbe stato il loro Istituto approvato da papa Innocenzio. Anzi nel *l.* 32, *c.* 5 tornandomi occasione di parlare di nuovo di questi due santi e de' loro ordini, scrivo così. « Sursero opportunamente in questi me-
» desimi tempi a favore della Chiesa Romana
» que' due grand'uomini, Domenico e Fran-
» cesco, i quali per la loro santità resisi chiari
» da per tutto, fondarono, come si disse, le
» Religioni de' Predicatori e de' Frati Mino-
» ri; ed in vero assai opportuni vi vennero per

» resistere a sì contrari venti, onde la navi-
» cella di Pietro era combattuta; ma tennero
» diverse strade. Francesco per opporsi a' Pa-
» tareni, volle mostrare col suo esempio, qual
» fosse la vera vita Apostolica, ed il vero imi-
» tare Cristo, fondando la sua Religione in
» una rigida povertà, nell' umiltà, e ne' puri
» ed incorrotti costumi; acciocchè coll' esem-
» pio e coll' opere riducesse i traviati in via.
» Domenico di nazione Spagnuolo, e del no-
» bil lignaggio de' Gusmani, fu rivolto co' suoi
» Frati ad abbattere gli altri, e principalmente
» gli Albigesi, contro i quali, armato di forte
» zelo, disputò, orò, declamò, e colle sue
» prediche e concioni cercava convincergli de'
» loro errori, e far accorta la gente a non
» lasciarsi ingannare. »

Puossi parlare con maggior lode e rispetto di questi due gran Santi? Occorrendo di poi nominar questi due fondatori d' ordini ne' seguenti tempi, per tutto il corso della mia Storia si vedranno chiamati Santi. Così nel tempo d' Innocenzio IV nel medesimo *l.* 15, *cap. ult.* si legge. « E considerate l' opere, che per l'addietro » avevano fatto in questo servizio i Frati di » S. Domenico e di S. Francesco. » Ciò che si ripete *p.* 560, 561, 564, 566, 567, ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti libri, che troppo noiosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare. Oltrechè, ancorchè io non presuma cotanto, lo stile di una Storia grave non comporta, che sempre in nominargli lo scrittore abbia a servirsi di quell' aggiunto, così per isfuggire la spessezza di una medesima voce, che

cagiona soverchia sazietà, come per non iscemare la gravità dello stile; siccome ne possono essere a noi d' esempio tutti i buoni storici, che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i latini, ed il presidente Tuano sopra ogni altro, i quali si sono contentati del solo nome senz' altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di santi cospicui, e per fama assai rinomati e celebri. Così osservasi nella vita di S. Ignazio Loyola scritta dal P. Maffei, ed in tanti altri scrittori; ond' è che io favellando di questo santo ne' tempi che fra noi visse, non poteva chiamarlo, come feci nel *l.* 32, *cap. ult.* § 2 se non che Ignazio Loyola.

Parimente favellando al *l.* 19, *cap. ult.* § 4 di S. Pietro Martire domenicano, quando era Inquisitore di Milano a' tempi d' Innocenzio IV, non poteva chiamarlo se non col suo nome di Fra Pietro da Verona, come lo chiamano il Pansa, il Leontino e tutti gli storici che scrivono del suo martirio. Nel che io mi son valso delle parole stesse di Paolo Pansa Genovese, che scrisse la vita d' Innocenzio IV stampata in Napoli l' anno 1598, che sono queste appunto. « Costui per estirpar da quella città » (cioè Milano) alcuni infettati d' eresia, che » si facevano chiamare Credenti, non trascurava » diligenza per punirgli: onde alcuni incarce» rava, ad altri dava bando, e gli ostinati in » balía della Corte Secolare faceva coll' ultimo » supplizio del fuoco punire; ed aveva già fatte » molte esecuzioni, ed ordinato di farne delle » altre dopo Pasqua di Resurrezione; di che » attimoriti alcuni principali Milanesi, dubitando

» della lor vita per li Processi, che avevan
» presentito aver loro fatti fabbricare l'Inqui-
» sitore, si congiurarono insieme, e risolvet-
» tero di prevenir l'Inquisitore con farlo mo-
» rire; onde accordati gli assassini, questi
» postisi in agguato in una solitudine fra Mi-
» lano e Como, dove all'Inquisitore occorreva
» passare, quando lo videro, gli corsero subito
» colle spade nude adosso, e l'uccisero. »

Soggiungo, che Innocenzio per questo martirio sofferto volle canonizzarlo per santo; siccome la prima domenica di quaresima del seguente anno 1253 con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel catalogo de' santi Pietro martire da Verona. Nel che pure volli valermi dell'autorità d'un altro scrittore sincero e cattolico, il quale fu Tommaso da Leontino patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui Vita. Questi parlando di tal martirio e canonizzazione, scrisse così. « Fu poi dato
» ragguaglio di questo caso a papa Innocen-
» zio IV il quale avendo avuta sufficiente in-
» formazione della vita e martirio del soprad-
» detto, gli parve giusto di fargli l'onore che
» meritava, cioè di metterlo nel Catalogo de'
» santi martiri, ed il fece il giorno dell'Annun-
» ciazione di M. V. non essendo ancora passato
» un anno intiero dopo la sua morte. »

Questa morte data da' sicarii al S. martire, io la chiamo martirio, non assassinamento. Credevan forse, che costui avesse patito martirio ne' tempi di Diocleziano, o di qualch'altro imperatore gentile nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e par a loro cotanto strano un martire per mano d'assassini?

Nè agl' intendenti de' riti, che la Chiesa romana suol praticare nelle canonizzazioni de' martiri, deve parer cosa strana, che in così breve intervallo di tempo Innocenzio l'avesse ascritto nel catalogo de' Santi romani; perchè oltre (al riferire dello stesso Pansa) della squisita diligenza praticata nell' informazione presa da Leone allora arcivescovo di Milano, nella canonizzazione de' martiri molto minor diligenza vi si richiede, che in quella de' confessori; come per tralasciar altri scrisse Gonzalez *lib.* 3, *Decret. tit.* 45 *de Reliquiis et Veneratione Sanctorum c.* 1, *n.* 5: *In Martyribus autem non fit miraculorum inquisitio, et multo minor diligentia adhibetur. Tantum inquiritur fortitudo et charitas, qua mortem subiere, quam intulit Tyrannus in odium Fidei.*

Che cosa dunque di male avvi in questa mia narrazione, rappòrtata coll' occasione di favellarsi in quel luogo del tribunale dell' Inquisizione sotto a que' tempi in Lombardia. Forse altrove parlando io di questo Santo, del suo martirio, e del monasterio eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto e venerazione? Leggasi nel medesimo capitolo il § 5 ove favellando de' monasteri, eretti da' re Angioini, di quest' ordine in Napoli, dico che « Carlo II nell' anno 1274 ne costrusse un » altro in onore di S. Pietro Martire da Verona, » che, come si disse, nell' anno 1253 era stato » da Innocenzio IV ascritto nel catalogo de' » Santi. » E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m' è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, s'è vero, che io di S. Pio V parli con strapazzo, e pure a gran torto di ciò m'accagionano; poichè sebbene questo pontefice in tempo del governo del duca d'Alcalà nostro vicerè avesse procurato mandar a terra la potestà de' nostri principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negli altrui dominii la cotanto famosa bolla *in Coena Domini*, che distrugge il principato; contuttociò io dico, che s'acquistò riputazione di santità, siccome a dì nostri è stato dichiarato per santo da Clemente XI perchè « quel » che operava, non era per lui indirizzato ad » altro fine, che ad un puro zelo di religione » e di disciplina; soggiugendo, che per la sua » severità di costumi, e per aver somministrate » grosse somme nelle guerre contro a' Turchi, » s'acquistò riputazione di Santità, » come sono le mie parole al lib. 33, c. 4.

Più insoffribile è l'altra accusa, che mi fanno alcuni di aver parlato di S. Francesco di Paola con poca venerazione, quando credo, che niun altro più di me abbia favellato della sua santità con dimostrazioni più certe ed indubitate; appoggiandosi la mia narrazione al testimonio d'un uomo sincero e pio, quanto fu Filippo di Comines signor d'Argentone, che trattò con quel Santo in Francia, e ci diede della sua santità sicure prove. Leggasi il *lib.* 30, *c. ult.* § 1 *in fine* dove si dice « che un uomo idiota e » senza lettere era impossibile, che senza di» vina ispirazione potesse discorrere di cose » sì alte e sublimi con tanta saviezza e pru» denza. » Avrebbero forse costoro voluto, che

io gli avessi trattenuti, e dato diporto con i favolosi racconti della trota fritta e risuscitata o dell' agnello arrostito, e poi fatto correre nella caldaia, e pure risuscitato, e con cento altre fole, che di lui narrano, stando al fuoco a filar le vecchiarelle? Trovinsi costoro altri, che non ne mancano, non me; perchè io non ho preteso scrivere la mia Storia a gente sì sciocca che si diletta cotanto andar dietro a queste frasche pascendosi di vento; ed ho riputato, che la nostra religione sia così ben ferma e stabilita, e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia bisogno per suo sostegno ricorrere a' finti e favolosi: essendo ormai a tutti noto e palese, che per lo più con falsa ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per via più arricchire e accumular tesori, ed altre mondane grandezze. Ma di ciò sia detto abbastanza.

CAPO IV.

Deride le particolari divozioni delle Religioni mendicanti.

Non sono credibili i schiamazzi ed i susurri che i frati accaniti fecero, per aver io (nel *lib.* 19, *c. ult.* § 5 della mia Storia) posto per una delle cagioni dell' accrescimento delle loro ricchezze, le loro particolari divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e, per vendicarsene, declamavano come baccanti per ogni angolo, che io, senza che l' istituto della mia opera lo ricercasse (nel luogo additato) aveva voluto con brutti scherni burlarmi delle

particolari divozioni delle Religioni mendicanti, valendomi di vocaboli, che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque dal non aver essi letta la mia opera, se non a pezzi, e perciò ignari del mio istituto, e, non intendendo il fine perchè io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri, quasi che io volessi toglier loro gli emolumenti che da esse ritraggono. L'istituto della mia opera, (parlando io della polizia ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro siansi gli ecclesiastici cotanto fra noi arricchiti, sicchè essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che assorbiscono il regno, abbian dato occasione alla città e regno di Napoli di ricorrere alla maestà del nostro augustissimo imperadore, perchè ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in Milano e negli altri dominii de' principi cristiani. Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, ma sono nati da varie fonti in diversi tempi. In un secolo crebbero per i pellegrinaggi e per i santuari; in un altro per le Crociate; in altri tempi per le decime, che da volontarie si renderono necessarie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle chiese *pro redemptione animarum*; ed in altri per le particolari divozioni a' santi. Le quali istituzioni non si biasimano ne' loro principii, quando furono con somma pietà e zelo

introdotte; ma si detestano gli abusi che poi ne vennero per maneggiarsi da' Frati col solo fine di arricchirsi. Perciò, favellando io del secolo XIII nel quale sursero la maggior parte di queste particolari divozioni, e degli acquisti che in decorso di tempo fecero perciò le religioni mendicanti, dico che s'inventarono molte di queste particolari divozioni, non biasimando l'istituzione, ma l'abuso che se ne faceva. Nè dovranno offendersi della parola inventare, la quale non denota altro che instituire, siccome i primi ritrovatori delle cose chiamiamo primi inventori ed istitutori. Non si biasima l'avere i domenicani introdotta la divozione del rosario, i francescani quella del cordone, gli agostiniani quella della coreggia, i carmelitani l'altra degli abitini, ma gli abusi che da ciò nacquero per arricchirsi con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un Ordine non si valesse della divozione dell'altr'Ordine suo competitore, esagerando ciascuno la propria in depressione dell'altra; con far quivi insorgere fra loro gravi contese sino ad istituirne liti in Roma con formali processi. Onde a tal fine i domenicani impetrarono, che di loro soltanto fosse il rosariare, e che fosse vietato a tutti gli altri Ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle loro chiese, si parla, non già dell'istituzione, che non si nega essere molto pia, quando viene discompagnata dall'interesse. Nè io sono il primo, ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi.

Il mondo già n'è ricreduto, e non mancano

speciali libri che li detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non siano praticate con moderazione, e con una vera pietà, diano agio agli uomini di menar una vita tutta libera e licenziosa; poichè non è mancato chi per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere, che non possono pericolar mai, nè dannarsi, sempre che siano muniti di quest'armi.

Il P. Francesco di Mendoza gesuita, nel suo *Viridarium Sacrae et Profanae Eruditionis l.* 2 *de Floribus Sacris, Probl.* 9, *n.* 52, propone questo problema: *Utrum B. Virginis cultores in aeternum damnari impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare dice, *periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem, impossibile est damnari eum, qui B. Virginem colit.* Per quel che poi riguarda ciò che sia in realtà, soggiugne al *num.* 53. *Dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, B. M. Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.*

E la sperienza ci fa vedere, che perciò gli uomini più scellerati sono i più armati di sì fatta divozione, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della loro salute, non ponendo perciò alcun freno a' loro rilasciati costumi; e tirando così la lor vita insino all'ultime agonie di morte, si lusingano che in questi ultimi periodi gli abbiano tali divozioni a metter in salvo.

Mostrano costoro esser poco pratici de' vocaboli della curia romana, e del linguaggio delle bolle stesse de' sommi pontefici, se credono che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli di Coreggiati, Cordonati, e le derivazioni de' Rosariati ed Abitinati; poichè di queste voci è pieno il bollario romano, e ne sono pieni i libri stessi de' canonisti; ed il cardinale De Luca, che essendo avvocato in Roma ebbe a difendere sovente liti di tal sorte, istituite in quella curia, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino *de Jure Abbatiss. disp.* 7, *q.* 2, *n.* 3, ove apporta più bolle de' sommi pontefici che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano coreggiate, *quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*. E lo stesso ripete nella *disp.* 1, *q.* 10.

Il cardinale De Luca *de Regular. part.* 1, *disc.* 50, *n* 4 fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da simili istituti; *Et quae appellari solent* (sono le sue parole) *Conversae, Tertiariae, Beguinae, Corrigiariae, Mantellatae, Pinzocherae, Canonissae, Jesuitissae etc.* Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de Jurisd. part.* 1, *disc.* 45, *n.* 3 ed altrove. Non dovevano perciò cotanto rabbiosamente contro me scagliarsi, e se in loro fosse alcun senso di pietà e di moderazione, dovevano riguardare, che io per mostrare questi abusi mi sono contentato di rapportare solamente ciò, che si raccoglie dalle bolle stesse de' pontefici romani, senza andar più a minuto

descrivendo gli altri modi indegni che si praticano in Napoli e nel nostro regno, di farne pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte botteghe, eretti pubblici telonii, ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigere in ciascun mese dazi da coloro, che sono ascritti ne' loro libri, oltre di far girare attorno tanti pubblicani, i quali per menar fuori de' chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano di sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto, non si liberano, se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scellerata ed empia che non commettano per riscuoter danari; e sovente alle genti semplici minacciano sterminii e calamità, incutono timore d'esser dannate, di non aver più la protezione del Santo, sicchè periranno in miserie: talchè col premer tanto riducono, specialmente le semplici e timorose feminette, o a rubare a' proprii mariti e fratelli, ovvero per non sentirgli debaccar tanto, contentargli ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire il proprio onore.

Prima di terminare questo capitolo, non voglio dimenticarmi di un' altra accusa posta in campo per consimile fine. Non contenti costoro per sì indegni modi di sedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi e maligni procurarono eziandio concitarmi l'odio de' baroni, dando a sentir loro che io ne' miei libri insegnava la maniera come il re dovesse tor loro la giurisdizione; e già ne avevano persuasi

alquanti semplici, i quali senza neppur leggere una facciata della mia Opera, la detestavano per questo solo rispetto. Eppure se avessero voluto prendere la pena di leggere ciò, che in due luoghi mi occorse di favellare di questa materia, avrebbero trovato, che io non solo non isdegno tal cosa, ma di vantaggio dico, che senza metter in iscompiglio e disordine il regno, non si può a' tempi presenti venire a tale risoluzione. Leggasi il *lib.* 3, *c.* 2, § 3, ove dico, che non potè praticarsi il disegno che Carlo VIII re di Francia, in que' pochi mesi che tenne il regno di Napoli, aveva concepito di togliere a' baroni ogni giurisdizione, e con ciò ridurli a simiglianza di quelli di Francia. Gli antichi nostri baroni non si dolsero certamente di Matteo d'Afflitto, che allego in conferma di questo fatto, il quale ne' Preludii alle costituzioni del regno scrisse lo stesso; anzi questo scrittore fu da essi cotanto ben veduto e carezzato, che di buona voglia lo aggregarono ad un de' loro seggi: ne dice quel che io soggiungo, che ciò senza scompiglio non poteva praticarsi.

Per testimonianza dello stesso Afflitto rapportò il medesimo Renato Choppino *de Domanio Franciae l.* 2, *tit.* 1, *n.* 10, dicendo. *Omnimodo certe lex Regnorum vetat, non dicam remitti summum Jus Imperii, sed vel ullam quoque Sacri Dominii partem alienari. Imo vero successori cuivis liberum est, bona a decessore distracta pristinum in statum reducere, ut ad jus Regis solidum revertantur Id quod de Neapoleos Rege scriptis mandavit Afflictus in*

Constitutionibus Neapolitanis q. 24. *Proinde Advocatus Fisci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliae Regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo a Baronibus reposceret merum, mixtumque in subditos Imperium, quo ipsos donarat Alphonsus Rex, suprema Neapolitani Senatus jurisdictione solutum: quippe cum jus Coronae individuum misere discerperetur ea plenissimae Jurisdictionis concessione, anno* 1494, *ut Afflictus notat in Constitutione supra relata, et in Praelud. Const. Neap. q.* 24.

Di vantaggio occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel *lib.* 26, *cap. ult.* nel regno di Alfonso I che fu quegli, che diede a' tutti i baroni il mero e misto imperio con non picciolo detrimento delle supreme regalie della sua corona, scrivo, che sebbene Carlo VIII pensasse di toglierlo loro, contuttociò per le difficoltà che s' incontravano non potè metter in esecuzione questo suo disegno. E tanto è lontano, che io mostrassi la maniera di toglierlo, che anzi soggiungo queste parole appunto: » Molto meno oggi è ciò da sperare, che il male » è antico, e che senza grandi sconvolgimenti e » scompigli non potrebbe ridursi ad effetto.» Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia Storia rapportato ciò, che i nostri più moderni giureconsulti scrissero sopra questa materia, i quali compassionando le miserie e le oppressioni, che da ciò sono nate nel regno a' poveri sudditi del re, chi declamando contro Alfonso e gli altri re aragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi inculcando che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano

deploranda dies quel giorno, nel quale fu ciò introdotto? Legghansi i reggenti Tappia, e più nostri autori, dove troveransi consimili espressioni e querele.

Non doveano pertanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poichè tanto è lontano, che io dovessi esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver io usato somma moderazione, e di non aver in ciò trasgredito quelle leggi, che ad istorico si convengono, contro a' quali debbono essere queste accuse affatto lontane: considerando, che chi assume questo carattere, sua eterna vergogna ed infamia, sarebbe tradire la verità, la quale, posposto ogni mondano rispetto, dee essere l'unico loro scopo ed intendimento. Nè dee perciò offendersene alcuno, poichè essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome avvennero, saggiamente scrisse Luciano nel suo dotto trattato: *Quomodo conscribenda sit Historia;* che *nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, ut gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator.*

CAPO V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar eretico e miscredente, e spezialmente che negata avessi l' ordinazione ne' vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse S. Gregorio Nazianzeno, che il molesto si fa passar

subito per miscredente, *de laudibus Basilii* 20, *n.* 84. Detto nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero, che pur troppo dovesse loro esser molesto e dannoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle. Per discreditarmi, affine che la gente ingannata non si ravvedesse, mi dipinsero per eretico e miscredente. Ma poichè non è della loro capacità e talento di saper distinguere il miscredente dal fedele, e separare il loglio dal frumento, accagionandomi di alcuni errori, si mostrarono non meno maligni che ignoranti. Essi m'imputarono in prima, che io negassi ne' vescovi de' tre primi secoli l'ordinazione, con farli semplici capi de' preti. Ma la calunnia si manifesterà tantosto, perchè non avendo letto seguitamente nemmeno il primo libro della mia opera, saran convinti per impostori. Nè in ciò voglio valermi d'altro, che delle mie stesse parole per manifestarli per tali. Leggasi al *tom.* 1, *l.* 1, il *c. ult.* § 1, dove narro la polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente, nel qual luogo fa mestieri avvertire, che io quivi tratto della polizia ovvero governo della Chiesa, non già dell'elezione o ordinazione de' suoi ministri. Narro, che gli Apostoli riconoscenti per loro capo S. Pietro, stabilirono in molte città di quelle provincie più Chiese, le quali, fondate che l'ebbero, come dice S. Girolamo, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in aristocrazia. Di poi cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, si pensò dagli Apostoli, per

ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di darne la soprantendenza ad uno de' preti, il quale fosse lor capo, che chiamarono Vescovo cioè a dire Ispettore, il quale collocato in più sublime grado, aveva la soprantendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col presbiterio, tanto che il governo delle Chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico.

Ed affine che nelle mie parole, anche per ciò che riguarda il governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confutare espressamente l'opinione de' presbiteriani, che niente più danno a' vescovi, che a' preti, soggiugnendo queste parole. « Alcuni han » voluto sostenere, che in questi primi tempi » il governo e polizia delle Chiese fosse stato » semplice e puro aristocratico presso a' preti » solamente, niente di più concedendo a' ve- » scovi, che a' preti, non riputandoli di mag- » gior potere ed eminenza sopra gli altri; ma » ben a lungo fu tal errore confutato dall' in- » comparabile Ugon Grozio, ed il contrario ci » dimostrano i tanti cataloghi de' vescovi, che » abbiamo presso Ireneo, Eusebio, Socrate, » Teodoreto, ed altri; da' quali è manifesto, » che sin dal tempo degli Apostoli ebbero i » vescovi la soprantendenza della Chiesa, e » collocati in più eminente grado soprastavano » a' preti, come loro capi. » E volli in ciò valermi dell' autorità di Grozio, per maggiormente far vedere, che l'errore de' presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l'istesso

Grozio, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuto sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Prosieguo in appresso la mia narrazione, e quindi soggiungo. « Così col correr degli anni » disseminata la Religione Cristiana per tutte » le provincie dell'imperio, ancorchè mancas- » sero gli Apostoli, succedettero in loro luogo » i vescovi, i quali soprastando al presbiterio, » ressero le Chiese. » Dico inoltre in appresso, che « gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono » i vescovi, ma molte ne lasciarono al solo go- » verno del presbiterio, quando fra essi non » vi era alcuno, che fosse degno del Vesco- » vado: » ciò comprovandolo colle parole di S. Epifanio, con soggiugnere, tal esser stata la Polizia di questi primi secoli dello stato ecclesiastico; e per autorità del medesimo Epifanio in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra gerarchia, se non de' vescovi, preti e diaconi riconoscenti per loro capi i vescovi, i quali erano succeduti in luogo degli Apostoli, e siccome questi riconobbero per loro capo S. Pietro, così essi riconoscevano per loro capi coloro, che succederono in luogo, e nella sede di S. Pietro in Roma. Ciò dico del governo e polizia de' primi tempi, ne' quali non era stata ancora dichiarata da' canoni la ragion de' metropolitani sopra i vescovi delle loro provincie, come fu fatto di poi nel IV secolo, siccome (seguendo l'opinione del famoso teologo di Parigi Du Pin) dimostro nel *lib. 2, cap. ult.*

Sin qui si è parlato del governo e polizia delle Chiese, non già dell'ordinazione de' suoi

ministri; onde siccome non s'era niente detto dell'ordinazione de' preti e diaconi, così parimente non toccava parlarsi dell'ordinazione e consacrazione de' vescovi. Di ciò se ne parla più innanzi nel medesimo *cap.* al § 7, ove con molta chiarezza si discorre dell'ordinazione de' vescovi fatta dagli Apostoli, mentre vissero, e poi, quelli mancati, da' vescovi più vicini della medesima provincia. Ecco le mie parole: « Essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i vescovi, i preti ed altri ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dalle storie sacre, in molti luoghi ordinarono i vescovi, e gli lasciarono al governo delle Chiese, che essi avevano fondate; ma di poi, mancati gli Apostoli, quando per la morte di alcun vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavano i vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due o di tre: e quelli unendosi insieme col presbiterio e col popolo fedele della città, procedevano all'elezione. Il popolo proponeva le persone, che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costumi di ciascheduno; e finalmente, unito col clero e vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo Eletto era da' vescovi consecrato. » Soggiungo di poi, che alle volte il popolo solo s'avanzava ad eleggere: « il che quando accadeva, ed i vescovi lo stimavano conveniente, era da essi l'elezione approvata,

» ed ordinato l'eletto, e nello stesso tempo si
» faceva l'elezione e la consecrazione; e i me-
» desimi vescovi erano gli elettori e gli ordina-
» tori. » Puossi parlare con maggior chiarezza
delle ordinazioni de' vescovi? Intorno a' preti
e diaconi, s'apparteneva al vescovo, al quale
unicamente toccava l'ordinazione.

CAPO VI.

Del concubinato de' Romani ritenuto nell' imperio dopo la sua conversione alla fede di Cristo, ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi dominii da' principi cristiani in Europa stabiliti: come dipoi tolto si fosse in Oriente, e finalmente ne' secoli seguenti anche in Occidente.

Tra le altre accuse che, pubblicata la Storia civile del regno di Napoli, s'intesero contro il suo autore, la più strepitosa fu quella, che in due luoghi di quella Storia si riputasse lecito, non che tollerato il concubinato. In alcuni, che erano i più, ben si conobbe che l'imputazione procedeva da ignoranza, poichè, confondendo i costumi presenti co' passati, nè sapendo che cosa prima si fosse il concubinato, parlandosene ivi secondo l'antica sua istituzione, quando era riputato una congiunzione legittima, credettero che lo stesso fosse da dirsi de' concubinati de' nostri tempi, sicchè fortemente n'erano scandalezzati. Altri, i quali non erano cotanto ignari dell'antico concubinato, non potendo non confessare per vero quanto ivi erasi scritto, riprendevano lo storico, dicendo che poteva far di

manco di favellarne; che ciò non era del suo istituto, e che a disagio, ovvero per ostentare erudizione vi si era indotto, e che perciò ben mi stanno le calunnie addossatemi; giacchè con poca prudenza aveva voluto con le mie proprie mani fabbricarmi tali accuse, e dar occasione e fomento maggiore a' miei calunniatori per appoggiar l'impostura. Questi che si mostravano cotanto amorevoli, e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza, mostrando di rincrescer loro, che per cose leggiere, le quali si avrebbero potuto facilmente evitare, mi si fosse mossa una guerra sì crudele, io reputai più dannevoli nemici; perchè simulando compatimento non tralasciavano vomitare occultamente il loro veleno; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità, che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini, che si credono savi e prudenti, i quali non potendo in altra maniera, almeno cercavano di accagionarmi d'inconsiderato e d'imprudente. Io le sentiva più amaramente nel mio cuore che tutte l'altre, perchè conosceva che procedevano o da malignità, o dal non aver avuta la mia opera questa fortuna di meritar la loro protezione, e la pena di essere seguitamente letta; perchè se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si sarebbero accorti, che io non a disagio, ma necessitato dal mio istituto vengo a favellare del concubinato, e di altre cose tali, che essi come odiose averebbero voluto che si fossero taciute. Io non poteva tradire la verità, sempre che compariva al mondo con questo carattere di storico, nè abbandonare il mio

istituto di scrivere la Storia civile del regno, delle sue leggi e polizia. E questo stesso soggetto appunto che abbiamo ora per le mani, potrà loro far ricredere, che così in questo, come negli altri punti che essi credono pericolosi, non ci sono venuto se non costretto dal mio istituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto che io tratto, il quale altrimenti esposto, sarebbe l'opera riuscita difettosa e manca.

A me in due luoghi è occorso favellare del concubinato, e si vedrà ora, se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al *t.* 1, *lib.* 5, *c.* 5. In questo capitolo io tratto delle leggi de' Longobardi, le quali non ostante il loro discacciamento dall'Italia, furono da noi ricevute come reputate le più saggie e prudenti. Dico nel principio, che se queste leggi vorranno conferirsi colle leggi romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo paragonarle con quelle delle altre nazioni, che dopo lo scadimento dell'imperio signoreggiarono in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli, così se si considera la prudenza e i modi che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia; e finalmente il giudizio de' più gravi e saggi scrittori che le commendarono. Provo, con esaminarle alquanto, la loro giustizia ed equità, e finalmente coll'autorità di Paolo Warnefrido, di Guntero e di Grozio confermo lo stesso. Vengo nello stesso tempo a difenderne alcune, che si credettero dal volgo barbare e ferine, come quelle de' duelli, della prova del

ferro rovente, dell' acqua fervente ovvero agghiacciata, del costume di render schiavi i prigionieri di guerra, e consimili.

Ora fra le altre leggi, che al primo aspetto, non meno che queste, poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo libro delle leggi longobarde, che permette il concubinato. Ella è la 7 sotto il *t.* 13, *lib.* 2 dove viene quello permesso, vietandosi solamente, che in uno stesso tempo si possa tener moglie e concubina, non altrimenti che due mogli; perchè (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni poligamia. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et concubinam.* Porta ancora la legge l' iscrizione di Lotario, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d' un canone del concilio Toletano I rapportato anche da Graziano nel suo decreto. Doveva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i lettori così sorpresi, e mancando al mio istituto non illustrarla, e non farla vedere conforme alle leggi de' Romani, e degli altri principi cristiani ed a' canoni stessi, sicchè alcuno ingannato dalle cose presenti la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio istituto, d'un tal concubinato che questa legge permette.

Il secondo luogo, dove mi è occorso di nuovamente favellarne, è nel *l.* 11, *c. ult. in fin.* Quivi si parla del famoso re Ruggiero che fondò la monarchia: principe veramente grande e glorioso, che le sue magnanime imprese lo

innalzarono ad essere uno de' più potenti e grandi re della terra. Si celebrano le sue virtù ond'era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà, e l'arte del governo in un regno nuovo da se stabilito. Si difende dalle accuse, onde fu da alcuni scrittori malmenato, d'usurpatore, di tiranno e di scismatico, per aver seguito le parti di Anacleto falso pontefice, e rifiutato Innocenzio, e si fa vedere che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un'altra accusa fattagli d'incontinente e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine che successivamente tenne nel suo palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non sapersi che cosa fosse il concubinato di que' tempi. E fui mosso a ciò fare dall'esempio di alcuni valenti scrittori francesi, i quali furono costretti a difendere Carlo M. di consimile accusa, che Eginardo ed altri scrittori gli addossarono, per questo stesso d'aver avute più concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero avvertire a' detrattori della fama di questo gran principe, che Carlo M. ebbe, quando non avea moglie, successivamente più concubine, le quali secondo i suoi Capitolari stessi era permesso d'avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa legge, che abbiamo rapportato di sopra, e che oggi giorno ancora si vede registrata nel secondo libro delle leggi longobarde. Pure in questi Capitolari di Francia, particolarmente *l.* 7, *c.* 366 si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio*

separet concubinae. Avere nello stesso tempo e moglie e concubina non era permesso, siccome nè tampoco avere insieme due mogli, o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimonio*, ed era una congiunzione legittima e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que' tempi tali concubine non era vergognoso, sicchè colui che le tenesse, dovesse riputarsi incontinente o licenzioso. Con molta ragione dunque que' due gran teologi della Sorbona Bournes e Polet nel libro 2 delle Conferenze ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate e distese colla loro direzione, nella Conferenza 4, § 5 difendendo Carlo M. dissero: « Parlasi di coteste concubine ne' Capitolari di » Carlo M. E se Eginardo, il quale ha sì for- » temente biasimato questo principe per averne » avute, ed ha trattato di bastardi i figliuoli, » che da quelle nacquero, perchè non ebbero » parte alcuna ne' suoi Stati, avesse saputo quel » che significava allora il termine di concubi- » na, non avrebbe egli punto offeso, come egli » ha preteso di fare, la memoria di questo im- » peradore Carlo M. che ha solamente usato » prudentemente della permissione della Chiesa » e secondo i principii di S. Agostino egli era » veramente maritato con queste concubine. »

Or se i Francesi difesero Carlo M. da questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro Ruggiero, che fu uno de' nostri più savi e valorosi principi, talchè queste provincie meritamente si vantano averlo avuto per loro re?

Fu dunque a disagio, ovvero conforme al mio istituto di parlare questa seconda volta del concubinato? E se non m'è venuto fatto di sgombrar l'ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu; perchè non ne ho potuto, se non di passaggio favellare; tanto appunto, e non più comportando il mio istituto; e perciò io dissi nella prima occasione che n'ebbi di parlare (*l.* 5, *cap.* 5) che vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Ma chi si mette a censurare, ha obbligo, se non sa quello che vuol decidere, d'informarsene da' savi e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale, tralasciando le declamazioni degli sciocchi ed idioti che non meritano riflessione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia, è stato, che degli uomini anche dotti e saggi si è pur inteso averne parecchi ricevuto anche scandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, i quali senza leggere gli additati passi, nè riscontrar le leggi, i canoni e gli autori che si allegano nel margine, si sono lasciati tirar dietro alla turba; in altri da pregiudizii imbevuti sin dalla loro giovanezza, e da molti errori che tengono ancora ingombrate le loro menti, per rischiarare le quali principalmente mi sono indotto a spiegar loro questa materia, per toglierli da sì dannosa e perniciosa ignoranza. Ed affinchè possano ben capirla, ho voluto prendermi la pena di distendere questo picc olo trattato, dove spiegherò loro qual fosse stato il concubinato presso i Romani, e se dipoi che

fu abbracciata la nostra religione da Costantino M. fosse stato da lui e dagli altri imperadori e principi cristiani ritenuto nell'imperio, e ne' loro dominii nuovamente in Europa stabiliti.

CAPO VII.

Del concubinato de' Romani. Si prova e si dimostra che i Romani fra il matrimonio ed il celibato ebbero per legittimo questo terzo stato di concubinato.

I prudentissimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per questo solo pregio s'innalzarono sopra tutte le altre nazioni del mondo, nel governo de' popoli a loro commessi non solo invigilavano, perchè fra di loro non fosse violata la giustizia e l'osservanza delle leggi, ma ancora che in tutte le loro azioni rilucessero le altre virtù morali, e sopra tutte l'onestà. Per mantenere un'esatta giustizia li costrinsero col freno delle leggi: per mantenere l'onestà non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con savio e prudente consiglio, affinchè si lasciasse questa cosa al loro arbitrio, per poter esercitare spontaneamente, e non isforzati atti di virtù, e rendersi perciò più commendabili ed illustri. Questa ancora fu la ragione, siccome savissimamente ponderò Seneca, perchè a' nudi patti non diedero forza alcuna, sicchè presso di loro non partorivano obbligazione, e molto meno azione alcuna, siccome era ne' contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli, affinchè avessero campo

di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle leggi, ma spontaneamente per propria virtù l'adempissero. E fin tanto che nella loro repubblica fiorirono nel più eminente grado i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Ma traviando essi, come suole avvenire, da' primi istituti, e cominciando a cadere la loro disciplina, fu da poi bisogno, che ciò che si era rimesso alla loro virtù, si commettesse alla vigilanza del pretore; sicchè fu d'uopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Pacta servato*.

Non istimarono per cagion simile i Romani proibire i lupanari; permettevano le meretrici, e non si vietava ad alcuno dilettarsi di Venere vaga. Ma nel medesimo tempo volevano, che l'astenersene dovesse tutto dipendere dalla loro virtù, e perciò riputavano non essere cosa tanto contraria a' buoni costumi ed all'onestà, quanto che imbrattarsi di simili lordure; e ad un uomo serio era di non leggier suo biasimo, se si lasciasse cadere in tali dissolutezze, e si contaminasse in laidezze e sozze libidini. Se non vi era legge che ciò proibiva, lo vietava però l'onestà e la buona morale. *Lex enim Civilis* (diceva Porfirio *de abstinentia ab usu carnium lib.* 14) *ad amicas accedere non vetat: sed cum tales praestare faciat, tamen honestis viris indignum judicat ex Lupanari quaestum, et turpem talem concubitum.* All'incontro conoscendo anche essi, *periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere* (siccome se ne dichiararono presso Livio *Dec.* 1, *L.* 1), consideravano la fragilità umana esser

tale, che era difficile potersi promettere una perpetua continenza. Noi, istruiti in migliore scuola, abbiamo appreso ancora, che senza la Divina grazia ci riuscirebbe pure malagevole; ma essi che non conobbero questo soccorso, e che, privi di un tanto lume, non consideravano lo stato dell'uomo, che nel suo essere di natura, assolutamente l'ebbero per impossibile.

Non credettero che i soli matrimoni potessero a ciò dar rimedio; poichè quantunque i matrimoni fossero sufficienti per mantenere la perpetuità della repubblica, e perchè quella s'empisse di uomini liberi, nulladimeno portando seco grandi molestie, incomodi e gravi dispendi, non potevano esser da tutti sopportati; e dovevano trovarsi molti, i quali non erano acconci a sostenerne il peso. Essi a' matrimoni non ascrissero altro fine, che la procreazione della legittima prole, non il rimediare all'incontinenza. A questo fine, come diremo, era necessario ne' *Matrimonj usu* la protestazione, che si congiungevano *liberorum procreandorum causa*, per non confondere le mogli *usu* colle concubine. Perciò colla quinquagenaria eran proibite le nozze, ma non già il concubinato. In fine l'uso de' matrimoni non era per soccorrere a coloro, che non potevano vivere nel celibato, ma per empire la repubblica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perchè nella repubblica vi fosse una miglior distinzione, e si evitassero le confusioni; e perciò furono a' matrimoni conceduti tanti favori e privilegi. Riputando dunque i Romani da un canto esser

impossibile serbare una perpetua continenza, e che dall'altro il dilettarsi di una Venere vaga, o il mescolarsi con meretrici era contrario all'onestà; ed all'incontro il peso del matrimonio esser pur troppo grave, o almeno in modo, sicchè non era da tutti il poterlo soffrire: ad esempio degli Ebrei e de' Greci ricevettero nella loro repubblica il concubinato. Era questa una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, approvata dalle leggi e pattuita non a fine di aver prole, ma per soccorrere alla fragilità umana ed alle cure domestiche. Perchè era regolato dalle leggi civili, le quali le diedero forma e stabilimento, perciò era riputato non meno lecito e permesso, che legittimo ed onesto. Perchè aveva gran simiglianza col matrimonio, era chiamato Semimatrimonio, siccome la concubina Semimoglie.

Così essi approvarono quest'altra società di vita, e l'ebbero per legittima ed onesta, affinchè quelli che volevano vivere liberi dalle tante molestie e sollecitudini del matrimonio, e non offendere le santissime leggi dell'onestà, avessero quest'altro modo onesto per riparare all'incontinenza, e soccorrere al bisogno delle cose domestiche, e senza molte cure e sollecitudini menare una vita più comoda ed agiata. Si aggiugneva, che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle donne oneste, non delle maritate, non delle vergini: si toglieva in fine in gran parte l'occasione di commettere adulterii, stupri ed incesti; potendo ciascuno esser contento o della sua moglie, o non potendola avere, della concubina. A questo fine,

perchè non s'insidiasse all'altrui pudicizia, si permetteva al preside o altro uffiziale aver per concubina la provinciale, ancorchè se gli proibisse averla per moglie *L.* 38, *D. de Ritu Nupt. l. ult. D. de Concub.* Ed in effetto finchè durò la repubblica romana in piena libertà, e non perdette l'antica disciplina, non vi fu bisogno di stabilire legge alcuna, nè certa pena per punir gli adulterii, tanto erano rari; e quando accadevano, davasi potestà a' mariti di vendicargli colla morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo che vedendo la città di Roma già ne' lussi abbandonata, e resa proclive ad ogni stupro e adulterio: *Leges retractive*, dice Suetonio, *et quasdam de integro sanxit, ut sumptuariam, et de adulteriis, et pudicitia.* Questa cagione ancora fece passare fra' Greci, per legittimo, e quasichè necessario il concubinato, siccome ne rende a noi testimonianza Demostene *in Oratione adv. Necr.* il quale dice: *Concubinas propter quotidiana ministeria, et curationem corporis alicujus.* Quindi Eustatio *Iliad* 9, *v.* 340, parlando de' Greci ebbe a dire: *Concubinas habere legibus permissum erat, et concubinae nomen probrosum non erat.* Il qual costume durò lungo tempo; e nel IV secolo leggiamo in Eunapio nella Vita di Libanio, che costui *conjugium respuit, et domi Concubina usus fuit.* Quindi fu da' savi giureconsulti commendato un tale istituto presso i Romani, siccome fra gli altri dal dottissimo Connano *L.* 8. *Commentar. Jur. Civil. cap.* 13. *Certe enim*, egli dice, *eorum, qui in Coelibatu degere, et uxoria, sicut dixerim cum Metello Numidio*,

molestia cavere vellent, maxime autem publicae honestatis gratia concubinatus adinventus, ac quibusdam legibus adstrictus est.

E se si riguarderanno i non men savi, che grandi personaggi che lo costumarono, dovrà un tal istituto più tosto essere commendato, che biasimato. Di Vespasiano ci dice Suetonio *Vespas. c.* 3 che *post uxoris excessum Caenidem Antoniae libertam, et dilectam quondam sibi, revocasse in contubernium, et habuisse, etiam Imperatorem, pene justae uxoris loco.* Antonino Pio, essendo morta la sua moglie, ebbe ancora la concubina. *Capitolin. in Antonino Pio c.* 8. *Vid. etiam Lamprid. in Alex. Severo c.* 42. Presso Capitolino leggiamo di Marco Aurelio il filosofo, il quale, morta Faustina sua moglie, per sottrarsi alle cure e sollecitudini del matrimonio, ed affinchè a' figliuoli da quella nati non si recasse matrigna, prese per concubina la figliuola di un procuratore di sua moglie. *Enisa est*, dice Capitolino *in M. Antonin. c.* 29. *Fabia, ut Faustina mortua, in ejus matrimonium coiret; sed ille concubinam sibi adscivit, procuratoris uxoris suae filiam, ne tot liberis superduceret Novercam*, ciò che anche notò Brissonio *in libr. de Ritu Nuptiar. Exemplum appositum suppeditat Capitolinus in M. Antonino Philosopho, qui, Faustina uxore mortua, a secundis Nuptiis eum Imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen esse quandam Fabiam, ut in ejus matrimonium coiret: sed illum ne tot liberis superduceret novercam, concubinam duntaxat sibi adscrivisse.* Erodiano pur rapporta, che Commodo ebbe per la stessa cagione

per concubina Marzia; per autorità di cui Arriseo *de jure Connub. p.* 207 scrisse: *Habebat Commodus Martiam: non secus ac uxorem et diligebat et honorabat, sed intra terminos tamen Concubinatus.* Leggiamo una cosa simile presso Papiniano nella *L.* 16, § 1 *de his quae ut indignis.* Nè si verrebbe mai a capo, se io volessi qui tenere di moltissimi altri un più lungo catalogo. In fine anche S. Girolamo nell'Epist. *ad Oceanum* fa memoria di un tal costume presso i Romani per questa cagione frequentissimo; i quali, come ei dice, *affectione maritali retinebant Concubinas ad evitanda onera et minuendas impensas, quas tamen ad ampliores evecti divitias, etiam uxoris non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur.*

Ma affinchè, stando noi pregiudicati molto dall'idea che si ha oggidì del concubinato, non si creda, che i Romani riputati cotanto savi ed onesti avessero ammesso nella loro repubblica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo che tanto commendavano l'onestà, avessero introdotto nella loro repubblica una società di vita scandalosa e disonesta: sarà di mestieri, che si faccia conoscere la gran somiglianza, che presso di loro era tra il concubinato ed il matrimonio, poichè facendo paragone tra la moglie e la concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere ben considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza e meraviglia. Per la prima conosceranno i tanti pesi e legami, i tanti riti e celebrità, le tante contemplazioni e rispetti che accompagnano il matrimonio, onde si rese il peso non così leggiero,

sicchè si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà, che il concubinato era ristretto pure a certe e determinate leggi, che questa società era pressochè matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità ed apparenze, che meritamente fu riputata legittima ed onesta, e perciò chiamata Semimatrimonio, e perciò la concubina Semimoglie.

Si vedrà in breve, che questo terzo stato del concubinato posto in mezzo fra il matrimonio ed il celibato, siccome differiva dal matrimonio, anche da quello che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt'altro e differentissimo dall'altre congiunzioni illecite, per cui era distinta la concubina dalla moglie ingiusta, dall'amica, dalla pellice ovvero *scorto*, dall'adultera, dall'incestuosa e dalle altre persone disoneste.

CAPO VIII.

Della differenza e convenienza presso i Romani fra la moglie e la concubina.

Non comporta il mio istituto, che io dovessi lungamente trattenermi in ragionare de' tre generi di matrimoni da' Romani praticati, cioè del primo chiamato per *Coemptionem*, dell'altro detto per *Confarreationem*, che era proprio de' pontefici, e del terzo appellato *Usu;* de' quali (oltre Cicerone *in Topicis*, e Boezio *ad Cicer. Topic. III*) dottamente scrissero Sigonio *de antiq. jur. Civ. Rom. l.* 1, *c.* 9. Conzio. 2. *Lect.* 10. Revardo 4. *Variar.* 16 e Brissonio *de Ritu Nupt.* Solamente di quest'ultimo detto

usu è d'uopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col concubinato, mostrandosi che cosa quello fosse, e come era da' Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza, che intercede fra l'uno e l'altro.

Era cosa molto facile di confondere la moglie *usu* colla concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità e riti, quante ne ricercavano i matrimoni *Farre* e *Coemptione*. Bastava, che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità, senza che vi fosse necessità di costituirsi dote, nè tampoco confermarsi con tavole nuziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna usucatta per giusta moglie, e passava per legittima non altrimenti che quelle, che per *coemptionem* o *farreationem* divenivano tali, e veniva onorata del titolo di *Materfamilias*. Gell. *Noct. Act.* *l.* 18. *c.* 6. Ma se non essendo ancora compito l'anno, la donna per tre notti si allontanava dall'uomo, si diceva l'uso essersi interrotto, e perciò non potea dirsi essere stata usucatta per moglie, nè altro nome gli conveniva, se non quello di *Matrona*. Gell. *loc. cit.*; siccome per le leggi decemvirali riferisce lo stesso Aulo Gellio *l.* 3. *Noct. Attic. c.* 2.

Ma poichè non richiedevasi per tal matrimonio celebrità alcuna, e consistendo nel solo uso, non ricercandosi neppure alcun requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano; ond' è che da Ulpiano nella *L.* 13. §. 2. *ad L. Juliam de adult.* queste mogli si chiamano volgari: affine che si distinguessero

dalle concubine, era necessaria la contestazione ovvero protestazione, per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano insieme, *non propter incontinentiam*, ma *liberorum procreandorum, vel quaerendorum causa;* della quale contestazione fanno menzione Varrone presso Macrobio I. *Saturn.* 12. Valerio Massimo VII. *Hist.* 7. e più giureconsulti. Quando in tali matrimoni occorreva farsi le tavole nuziali, in queste era solito inserirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di S. Agostino *II. de moribus Manichaeorum* per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulae indicant ubi scribitur, liberorum procreandorum causa. Vid. Domin. Aulisium in Comment. ad tit. solut. Matrimon.*

Ma non pertanto era di precisa necessità, che v' intervenissero tavole nuziali, o scrittura. Per provare tale contestazione bastava pure, che si fosse fatta a voce, e che i vicini, o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza; siccome ce ne accerta Cajo nella *l.* 4. *ff. de fide Instrument. Sicut et nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est;* ed è chiaro dalla *L. si vicinis C. de Nupt.* dove l'imperadore Probo dice: *Si vicinis, vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti, et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii, aut susceptae filiae, suam habet potestatem.*

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinchè quella consuetudine di vita

non facesse piuttosto presumere concubinato, che matrimonio; poichè erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola destinazione dell' animo dipendeva, se dovesse riputarsi matrimonio, ovvero concubinato, siccome dottamente notò Brissonio *de Ritu nupt. p.* 493. *Ex earum vero mulierum, quae vel in matrimonio, vel in concubinatu promiscue haberi poterant, consuetudine, utrum matrimonium, an concubinatus induceretur, ex destinatione animi eorum qui eas habebant, pendebat.* Soggiugnendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nemini esse puto quod Concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportere, Paulus scribit l. penult. ff. de Concubinis.* Era ancor necessaria la contestazione, perchè si conoscesse, che a questo sol fine era contratto il matrimonio, cioè *liberorum procreandorum causa*; nè produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia passando ad esser moglie altrui *per usum*, rimaneva in potestà del padre come prima, *et in sacris patris manebat*, nè passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli *farre et coemptione*, semprechè non fosse stata per l' uso non interrotto di un anno continuo *usucapta* dal marito, e quindi passata nella potestà del medesimo; come dottamente osservò Domenico Aulisio *in Comment. ad Tit. soluto matrimonio.*

Queste mogli, dette *usu*, erano eziandio distinte dalle mogli ingiuste, non men che dalle concubine. Le mogli ingiuste eran quelle, che, senza osservarsi il prescritto delle leggi, si maritavano. Così ingiuste eran le nozze; se il

senatore prendea per moglie la libertina, ed il preside la provinciale, se la donna era minore di 12. anni, se peregrina, se fosse seguito il matrimonio senza il consenso del padrone, ed in certi altri somiglianti casi; rapportati, ed esposti dottamente dal Reverardo *Variar. l.* 4. ne' quali ancorchè le leggi proibissero tali nozze, non perciò contratte si dissolvevano; per la qual cagione anche potevano accusarsi di adulterio, siccome dice Ulpiano nella *l.* 13. *D. ad L. Juliam de Adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli ingiuste, che le mogli *usu* dalle concubine; e vi sono più marche differentissime che le separano. Noi ne addurremmo alcune altre, e poi faremo vedere, in che le concubine alle mogli fossero somiglianti, affinchè si conosca, che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la concubina non bisogna confonderla colla moglie *usu*, così l'averla non era in que' tempi riputata cosa meno lecita ed onesta.

Non bisogna fare il sol paragone tra le concubine e le mogli *Farre*, ovvero *Coemptione*, ma bensì tra la concubina e la moglie *Usu;* e però mal fece D. Ferdinando Mendoza ne' suoi Commentari al Concilio Illiberitano *l.* 2, *c.* 8 che tessendo un ben lungo catalogo di queste differenze miseramente le confuse. La prima differenza che costui reca, ancorchè fosse comune a tutti gli tre generi de' matrimonii, nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle concubine. Non meno nelle

mogli che nelle concubine potea considerarsi adulterio; ma la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, eziandio la volgare, poteva accusarsi d'adulterio *jure mariti;* la concubina poteva però accusarsi *jure extranei*, come dice Ulpiano nella *l. si uxor.* 13, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione non è questo il luogo opportuno di esporlo; possonsi vedere Brissonio *Lib. Sing. ad L. Jul. de Adult.* Cujacio nella *l.* 3 *de Concubinis*, *et l.* 6 *observ. c.* 16, Arias de Mesa *l.* 3. *Variarum c.* 38, *n.* 18 ed altri.

Questa differenza che si considera tra la concubina e la moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la concubina dalla moglie, così parimente convince, che il concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, ma legittima ed onesta, e che il violarla era commettere adulterio; e sebbene (perchè le concubine non erano mogli) non potesse il concubinario valersi dell'accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, nè avendo il Foro che è proprio de' mariti, nulladimeno violandosi un tal consorzio non si commetteva adulterio, sicchè almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei istituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perchè il concubinato non era una società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi, le quali le diedero forma e stabilimento; e quindi presso il nostro giureconsulto Marciano nella *l.* 3, *ff. de Concubinis* si legge:

Concubinatus per leges nomen assumpsit, e da Giustiniano nella *l. si qua illustris C. ad S. C. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo*. Quindi presso Zonara *in Michaele Paphlagone*, *et in Constantino Monom.* chiamasi la concubina semimoglie, e presso Giuliano professore nell' accademia di Costantinopoli imagine di moglie; ond' è, che nelle antiche iscrizioni sovente appellasi la concubina *Viceconjux*. Dion. Gotofr. *ad l.* 3. *D. de Concub.*

Il famoso giureconsulto Giacomo Cuiacio sovente avvertì questa gran somiglianza tra la moglie e la concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite ed oneste. Ecco le sue parole ne' *Paratitli ad Tit. de Concubinis: Concubinatus matrimonium imitatur, et est utraque legitima conjunctio. Et eleganter Julianus Antecessor Constantinopolitanus ait, Concubinam imitari legitimam uxorem: qua ratione in antiquis inscriptionibus Viceconjux appellatur.* E ne' Commentarii al Codice sotto lo stesso titolo *de Concubinis* dice, che il concubinato *non erat infamis vel turpis*, *immo honestus et legitimus*. Perciò non dee parer strano ciò che Ulpiano nella citata *l. si uxor* dice, che nella concubina possa considerarsi adulterio, perchè essendo il concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola, potrà ella esser accusata d'adulterio; siccome soggiunse l'istesso Cuiacio ne' Paratitli al Codice sotto questo titolo: *et ut l. Julia de Adult. tenetur Uxor*, *ita Concubina l. si uxor ff. eodem.* E più diffusamente ciò insegnò nelle sue

opere postume al *Tit. del Codice de Concubinis: Et vis nosse amplius*, ei dice, *quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, Concubina patris est quasi noverca, ut eam uxorem ducere non possit l. liberi supra de Nuptiis. Item si Concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterii ex L. Julia, quasi Uxor l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult.* Ciò che opportunamente conferma coll' esempio dell' uccisore d' Eratostene rapportato da Lisia. Presso i Greci, come s' è detto, il concubinato era eziandio riputato una congiunzione legittima, onde Eustatio sponendo quell' istesso verso d' Omero *Iliad.* 9, *vers.* 340, allegato da Sesto Cecilio, e rapportato da Ulpiano nella *l. si Uxor ff. ad L. Jul. de Adult.* disse: *Concubinas habere legibus permissum erat; et Concubinae nomen probrosum non erat;* e perciò violandosi si commetteva adulterio. Anzi presso questa nazione, siccome era lecito toglier di vita l' adultero della moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso di uccidere l' adultero della concubina. Così difese Lisia l' uccisore di Eratostene dicendo, che avendolo ucciso mentre adulterava colla sua concubina, non doveva esser punito. *Et Lisias*, soggiunge Cuiacio ne' Commentarii al Codice *hoc. tit. de caede Eratostenis in adulterio deprehensi, reum caedis non esse eum, qui deprehensum in adulterio Concubinae occiderit lege Atheniensium, et tantum abesse, ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio Uxoris, ut et jure occidatur deprehensus in adulterio Concubinae.*

Non poteva bensì il concubinario accusare *jure Mariti*, perchè questa accusazione competeva unicamente a' mariti, di cui solo era aver foro, di vendicare l'ingiuria per la violazione di quello; di maniera che chi non era marito per la legge Giulia non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione affinchè gli sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose *jure Mariti*, vi fu duopo del rescritto di Severo e Antonino, i quali non per altro, che per quella cagione che rapporta Ulpiano nella detta *l. si Uxor* 13, gli ammisero: *Divi Severus, et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur.* Ma nelle congiunzioni illecite, e dalle leggi disapprovate, anzi nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto delle leggi civili, se saranno violate, cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione *jure extranei cit. l. si uxor D. ad l. Jul. de adult.* Proibisce la legge Giulia al senatore aver in moglie la libertina, al tutore la sua pupilla, al preside la provinciale, al figliuolo, che è in potestà, contrarre matrimonio contro il consenso del padre o dell'avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemmeno meritano nome di matrimonio, e per conseguenza i congiunti non si possono chiamare nè mariti, nè mogli, nè parimenti può in quello considerarsi dote, come dice Giustiniano nelle *Inst. Tit.* 10, § 12. *Si adversus ea quae diximus, aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium,*

nec dos intelligitur. E contuttociò perchè, contratte che erano, non potevano dissolversi, se durando in questo stato ancorchè illegittimo venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse Ulpiano in questa stessa *l. si Uxor* § 4. *Sed etsi ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest*, (ciò che Brissonio *in Comment. ad l. Jul. de adult.* a proposito esemplifica del senatore, che prese la moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse.* Se adunque anche nelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dovrà ciò dirsi della violazione del concubinato, che fu una congiunzione legittima e permessa; e per conseguenza che potesse istituirsi accusazione contro la concubina adultera, se non *jure mariti* almeno *jure extranei?* Tanto maggiormente che non sono mancati autori gravissimi, tra' quali non è da tralasciarsi l'istesso Cuiacio ne' luoghi allegati, che insegnarono, che la concubina del Patrono possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti*, perchè costei dandosi nel concubinato del patrono, non perde il nome di madrona, ed anche in dignità e nel grado d'onore è eguale alla moglie; e per questa cagione Ulpiano nell'accusazione di adulterio distinse le altre concubine, (le quali regolarmente o erano nate di oscuro luogo, ovvero avean fatta prima copia di se

stesse) da quella del patrono: *quae in Concubinatu se dando, Matronae nomen non amisit;* ma di ciò sia detto abbastanza.

L'altre differenze considerate dal Mendoza tra la moglie e la concubina, siccome dimostrano che non bisogna confondere l'una coll'altra congiunzione, così convincono che non meno l'una che l'altra appresso i Romani era legittima ed onesta. Nelle concubine (toltone quelle che si davano nel concubinato del Patrono) non si richiedevano certamente tante qualità e condizioni, come nelle mogli. Per questo appunto fu il concubinato introdotto, perchè sciolto l'uomo da tanti legami e contemplazioni, avendosi in tal congiunzione il solo fine di soccorrere alla fragilità ed alle cure delle cose domestiche, potesse trovare un più pronto e spedito soccorso. Perciò proibiva la legge Giulia colla condannata di adulterio potersi contrarre, o ritenere matrimonio, siccome parimente rescrissero gl'imperadori Severo ed Antonino nella *l. Crimen 2. C. de Adult.* ed anche l'imperadore Alessandro nella *l. Castitati 9. C. eodem;* ma era permesso poterla avere per concubina *l. 1, § qui autem ff. de Concubinis.*

Colle mogli bisognava avere maggior rispetto, per essere decorate del nome di madrone, ed erano riputate compagne del marito così nelle cose umane, come nelle divine e sacre. Ma colle concubine, che si prendevano sovente da' lupanari e da luoghi oscuri ove erano nate, non vi erano tali riguardi. Non avevano coteste parte alcuna nelle robe, o nelle cose sacre de'

loro concubinarii; ma si avevano in ciò come estranee. Per questa cagione poteva istituirsi contro di esse accusazione di furto, se involassero le robe de' concubinarii, come dice Ulpiano nella *l. si Concubina* 17, *ff. de action. rerum amotarum;* ma colle mogli non poteva istituirsi accusazione alcuna di furto, ma solamente l'azione *rerum amotarum*, siccome praticavasi co' figliuoli di famiglia; considerandosi ancora *esse quodam modo Dominae* delle robe de' loro mariti, come per sentenza di Nerva e di Cassio rapporta Paolo nella *l.* 1 *de act. rerum amotarum.* Ciò che non dee parer strano, perchè per le mogli inginste disse Ulpiano pure lo stesso nella citata *l.* 17, e siccome le concubine non potevano accusarsi di adulterio *jure Mariti*, ma bensì *jure extranei;* così ad esempio delle medesime contro di loro poteva istituirsi eziandio accusazione di furto. *Si Concubina*, dice Ulpiano, *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Consequenter dicemus, ubicumque cessat matrimonium, ut puta in ea, quae Tutori suo nupsit, vel contra mandata convenit, vel sicubi alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem.*

Dallo stesso principio nasceva che le donazioni che erano proibite tra i mariti e le mogli, non erano vietate colle concubine, *L. Donationes* 31 *de donat.* Parimente la moglie doveva seguitare il foro ed il domicilio del marito, ma non già la concubina, che riteneva il proprio foro *l.* 22, § 1, *l. de jure* 37 § 2, *ff. ad municipal.* Ne' matrimoni si costituiva la dote, la quale non aveva luogo nel concubinato; il

divorzio era proprio de' matrimoni, non già del concubinato, e perciò volendosi disciorre il concubinato, non aveva bisogno di quelle cause, solennità e requisiti che era d'uopo praticare nel discioglimento de' matrimoni.

Perchè il fine del concubinato non era la procreazione della prole, ma il soccorrere alle nostre debolezze, perciò con colei che aveva passato i cinquant'anni, poteva esservi concubinato *L.* 1, § *cujusdam ff. de Concub.* ma non già matrimonio *L. Sancimus* 27. *C. de Nupt.* E se era vietato prender per concubina una minore di dodici anni, come insegna Ulpiano nella *L.* 1. *cit. de Concub.* ciò fu perchè usando con fanciulla di sì acerba ed immatura età, era più tosto guastarle, che farne quel buon uso, per lo quale la Natura le ha prodotte.

Le nozze eran proibite non solo colla quinquagenaria e colla condannata di adulterio, ma eziandio colla serva e colla provinciale, ma non già il concubinato. E ciò pure per la stessa cagione, perchè ne' matrimoni ne' quali doveva riguardarsi la procreazione de' liberi figliuoli, e che questi fossero giusti e legittimi, per la distinzione e conservazione delle famiglie e delle schiatte, e per la successione ne' beni del padre e delle madre, bisognava attendere a tutte queste circostanze; ma nel concubinato nel quale, come s'è detto, non si aveva altro fine, che di soccorrere all'umana fragilità, e di riparare come si potesse meglio, e senza molti dispendi all'economia delle cose domestiche, non era mestieri osservare tante condizioni e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto strano e

nuovo, siccome assai a proposito notò Cuiacio *L.* 5, *obs.* 6, dicendo: *Non est novum hoc, ut cum qua non est Connubium sit Concubinatus, nam et cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quinquagenaria, cum muliere ejus Provinciae, in qua quis officium administrat, est Concubinatus, non etiam Connubium.*

Ma tutto ciò non fa, che perchè il concubinato non era lo stesso che il matrimonio, dovesse perciò riputarsi una congiunzione illegittima e dalle leggi riprovata. Non era certamente il concubinato matrimonio; ma per la somiglianza, che aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio*. Non era la concubina moglie, ma per la poca differenza, che era fra loro, era perciò appellata *Viceconjux*. E sebbene Edmondo Merillio *observ. l.* 3, *c.* 15 dubiti della verità di questa appellazione presso i Romani, non è però, che non sia vero il valore e l'importanza della medesima parola per riguardo al trattamento, e l'uso che i Romani facevano delle concubine. Tutte due queste congiunzioni erano approvate e legittime. Le leggi civili ad ambedue diedero certi e determinati regolamenti. Siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra, *L. eum qui* 18. *C. ad L. Jul. de Adult. L.* 2. *C. de incest. Nupt.* così chi aveva concubina, non poteva prenderne altra *Novel.* 18, *c.* 5. *Novel.* 89, *c.* 12, § 5. E siccome all'ammogliato non era permesso tener insieme e moglie e concubina, *L. ex ea* 121. § *mulier ff. de Verb. Oblig. l. unica C. de Concub. L.* 3. *C. Comm. de manum.* così parimente al concubinario. Era presso i Romani, che la

dannarono, riputata poligamia, non meno l'avere due mogli, che due concubine, ovvero una moglie insieme ed una concubina. Così Arnobio *lib.* 4. *adversus Gentes;* così Cassiodoro *L.* 9. *Var. c.* 18. Merill. *Observ. l.* 3, *c.* 16. E gl'intieri titoli *de Concubinis*, che leggiamo così nelle Pandette, come nel Codice di Giustiniano dimostrano, che tal congiunzione fu riputata non meno lecita, che dalle leggi regolata, e con certi regolamenti stabilita. Quindi Cuiacio ne' commentarii al *cit. tit.* del Codice *de Concubinis* ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximae sunt Concubinae. Et merito igitur post Uxores dantur Concubinae in hoc tit. Concubinae nomen non est infame et turpe, immo honestum et legitimum, ut explicabitur infra. Et hoc est, quod illo loco ait Concubinam imitari uxorem. Et ut uxori uxorem superducere non licet L.* 2. *supra de incestis Nupt. vel sponsae sponsam L.* 5. *supra de donatione ante Nuptias; ita nec Concubinam ex constitutione hujus Tituli. Et rectissime Ignatius in Epistola ad Antiochenos: Una uni, non multae uni datae sunt in creatione. Et Hermione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemque una esse debere; siquidem bene et beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur, et ut uxorem uxori, ita Concubinam uxori non licet superducere.*

Fu tal congiunzione dalle leggi regolata eziandio per ciò che riguarda a' figliuoli, che dalle concubine nascevano. Prima delle costituzioni di Costantino Magno e di Giustiniano, e più

di Lione il filosofo, come diremo appresso siccome presso gli Ebrei li figliuoli nati dall concubina erano ammessi alla successione, com dimostra Gio. Seldeno *de successionibus ad Leges Hebraeorum c.* 3, così ancora presso a Romani vi avean parte, nè altrimenti che se fossero nati da giuste nozze. Per le costituzioni posteriori fu ciò mutato, ma prima non era così, come notò Cuiacio *ad cit. tit. Cod. de Concub. Constitutiones Tituli sequentis damnant magis, quam probant Concubinatum, cum liberos ex Concubinatu susceptos in bonis Patris nolunt habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certae capiendae jus: qui tamen olim habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante Constitutiones Tituli sequentis, Concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque Matrimonium.*

Parimente fu dalle leggi civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legittime nozze la concubina del padre era quasi matrigna, in guisa che non poteva averla per moglie, onde l'istesso Cuiacio nel luogo citato, dopo aver mostrato non essere il concubinato una furtiva ed illegittima congiunzione, nè commettersi per quello stupro alcuno, volendo dare a divedere quanta era grande la somiglianza fra la moglie e la concubina, soggiugne: *Et vis nosse amplius, quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis Concubina patris est quasi Noverca, ut eam ducere uxorem non possit, L. liberi supr. de Nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione nel padre

di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla moglie e sua matrigna, così parimente potea diseredarlo, se lo stesso avesse commesso colla di lui concubina. *Novell.* 115, *c. aliud quoque* 3, § *Novercae* 6.

Era riputato ancora breve passo dal concubinato al matrimonio, e non era cosa cotanto dura e malagevole la concubina farla passare per moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' riti e la dote erano le note più dell' altre apparenti, che le distinguevano; onde la sola costituzione della dote bastava per trasformare la concubina in moglie. Così coloro i quali, come disse S. Girolamo nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas ad vitanda onera, et minuendas impensas, vel ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur.* E di questi passaggi ne abbiamo due esempi nelle Pandette, uno nella *L. Donationes* 31, *ff. de donat.* l' altro nella *L.* 13, § 8, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Costituita la dote era un manifesto segno, che si riteneva poi per moglie e non già per concubina: *Dos*, come dice Cuiacio nella *Novella* 22, *Concubinatus abolitio, et nuptiarum argumentum est.* Ciò che questo scrittore conferma per un luogo di Plauto *in Trinum. Act.* 3, *Sc.* 2, *v.* 63, dove siccome la dote dinota matrimonio, così il non essersi costituita è un chiaro argomento del concubinato: *Me germanam meam sororem in Concubinatum tibi: Sic sine dote dedisse magis, quam in Matrimonium.* Il che vien parimente osservato e

ripetuto da Brissonio *de Ritu Nupt.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a Busbequio *Epist. prima*, si osserva ancora appresso gl'imperadori de' Turchi, i quali rendono mogli le loro concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta Arniseo *de Poligamia*, dicendo: *Sicut Turcarum Imperatores, qui a tempore capti Bajazethis concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiunt matres familiarum, si dotem eis constituunt.*

Da quanto finora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il Mendoza, il quale perchè vide appresso i Romani sotto nome di moglie non esservi certamente comprese le concubine, essendo l'une dall'altre distinte, si lasciò scappar dalla penna, che perciò il concubinato: *nec a veteribus Jurisprudentiae consultis, nec ab Historicis (ut hos non taceamus) receptam unquam fuisse memoriae teneo; quinimo Concubinae nomen semper in turpem partem ab omnibus accipi (Rempublicam Hebraeorum excipio) mihi persuadeo.* E quel che è più degno di riso, perchè Lione il filosofo intorno all'anno 887, e poi Costantino Porfirogenito proibirono affatto in Oriente il concubinato, da ciò ne deduce, che nell'imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima e permessa; perchè se ciò fosse stato, ei dice, non l'avrebbero questi imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova, che ciò che un tempo si stimò permettere, non si possa dipoi per nuovi motivi e circostanze proibire e vietare.

Ma perchè ciò meglio s'intenda, è d'uopo

far vedere, che il concubinato nella maniera di sopra esposta fu ritenuto non solo nell'età de' nostri giureconsulti, mentre gl'imperadori ed i magistrati furono tutti gentili, ma ancora nell'imperio divenuto cristiano, da poi che Costantino Magno abbracciò la nostra religione, e quel che è più, fu approvato da tutti gli altri imperadori e principi cristiani d'Occidente; ed anche coloro, che furono nella pietà eminenti, lo stimarono una congiunzione legittima, sicchè non riputarono vietarlo nell'imperio, e ne' loro dominii, siccome negli ultimi tempi fece Lione in Oriente, al di cui esempio più concilii e leggi de' principi lo vietarono poi in Occidente.

CAPO IX.

Il concubinato de' Romani fu ritenuto nell'imperio, dopo che per la conversione di Costantino Magno, e degli altri imperadori suoi successori divenne cristiano.

Non dee sembrar cosa strana, se abbracciata da Costantino M. la religione cristiana, si fosse contuttociò ritenuto nell'imperio il concubinato; poichè siccome è vero, che la nuova legge evangelica tolse e abolì molti riti e costumi, che erano nell'antica legge dagli Ebrei praticati, così è ancor verissimo, che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati scrittori gravissimi, che con molta apparenza di vero sostennero, che la polizia ed il governo delle nostre chiese si fosse ad imitazione delle sinagoghe degli Ebrei ne' suoi principii regolato, siccome

fu da noi rapportato nel lib. I della nostra Storia civile al cap. ultimo.

Or non v'è dubbio, che presso gli Ebrei fu praticato un concubinato molto consimile a quello de' Romani e de' Greci, ed ugualmente lecito e permesso, essendo stata tal congiunzione non men che presso i Romani riputata da essi per legittima ed onesta, siccome quella che aveva molta conformità col matrimonio. Non vi è cosa, che occorra tanto frequentemente nella Scrittura Santa, quanto il nome di concubina, che non era riputato infame nè vergognoso. Sono pur troppo note le concubine ritenute da Salomone che arrivarono a 300, quelle di Roboam al numero di 60, le altre di David, che non furono meno pur di 10 e quelle di Nachor, Giacobbe, Eliphas, Esau, Ezechiel, Manasse, e di tanti altri; e sono ancora famosi i nomi di Cetura e di Agar data da Sara per concubina ad Abramo, e di Bala e di Zelfa concubine di Giacobbe. *Genesi* 16, 22, 25, 29, 30, 33, 35, 36. II. *Reg.* 5, 15, 16, 19, 24. I. *Paralip.* 32. III. *Regum* 2. II. *Paralip.* 1. E questo solo divario era tra' Romani e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle mogli, così ancora non era vietata quella delle concubine; siccome eziandio notarono Giuseppe Ebreo *l.* 17. *Antiq. c.* 1 e Tertulliano *lib. de exhortatione ad Castit. c.* 6. *Vid.* Selden. *de success. ad leg. Hebraeor. c.* 3. Ma perchè presso a' Romani la poligamia era riputata una cosa infame, così volevano che ciascheduno fosse contento o di una moglie, o di una concubina; e non meno presso loro

era riputata poligamia, aver due o più mogli, che due o più concubine; ovvero nello stesso tempo aver moglie e concubina insieme. Ciò che fu parimente, per tralasciar altri, avvertito da Arniseo *de jure Connub.* il quale perciò scrisse: *Nam cum Poligamia infamis esset jure Romano, impune non licebat, nisi unam, vel Uxorem, vel Concubinam cuiquam habere; sed cum usu recepta esset apud Judaeos, ut impune licebat plures Uxores, ita et Concubinas una cum Uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la moglie dalla concubina, era la medesima che presso i Romani, cioè la solennità de' riti e la costituzione della dote. In tutto il rimanente presso queste due nazioni era il concubinato così somigliante al matrimonio, che se non per la destinazione dell' animo, era cosa molto malagevole a potergli separare. Questo solo faceva distinguere le concubine dalle giuste e legittime mogli. Ecco ciò che ne scrisse Gio. Seldeno sopra questo soggetto nel suo Trattato *de successiori. in bona defuncti ad leges Hebraeor. c.* 3. *Concubinae primi generis non aliae habebantur a justis uxoribus, excepto quod sine Nuptiarum ritu, pactisque dotalibus justa uxor non fiebat, quae in Concubinatu praetermissa. Unde ad illud II. Samuelis V* 13. *David etiam duxit Uxores, et Concubinas Hierosolymis; Gemara Babilonia Tit. Sanhedrin, seu de Tribunalibus, et Judiciorum formulis: quid uxores? inquit, quid Concubinae? Ait Rab Jehuda: Uxores fieri pactis dotalibus, et ritibus*

Nuptiarum; Concubinis neque hos, neque illa adhibita. Adde Gemaram Hierosolymitanam, tit. .... et Rab. Bechai ad Genes. XXV, 1. Sic Magistri nostri piae memoriae: Uxores cum instrumento, seu pacto dotali, Concubinas sine hoc fieri. Parimente siccome presso i Romani prima delle costituzioni di Costantino Magno, di Valentiniano I e di Giustiniano i figliuoli nati dalle concubine *habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis*, come disse Cuiacio; così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione, siccome è chiaro dal *Genesi c.* 35, dove tra' i figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia e da Rachele sue mogli, che da Bala e da Zelfa sue concubine; ed osservarono ancora Arniseo *loc. cit.* e Gio. Seldeno *de successione Hebraeorum c.* 3. E siccome appresso i Romani la concubina era riputata cotanto simile alla moglie *Usu*, che alcuni le confusero, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro mogli e concubine, che sovente dalla Sagra Scrittura sono confuse, siccome notò lo stesso Seldeno *loc. cit. Concubinae hujusmodi* (ei dice) *ingenuae, et Israeliticae tantum non justae uxores erant, et sane uxorum nomine interdum etiam in Sacris Literis eas designari volunt Magistri.*

Quindi i nostri teologi riputarono che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu abborrita, poichè appresso di lui tali concubine erano in vece di mogli; siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *Vice-conjuges.* Ond'è che S. Tommaso

ebbe somma ragione di dire 4. *Sent. dist.* 33 *q.* 1, *art.* 3. *Et cur id genus Concubinae non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Ed il dottissimo Luigi Lipomano *super Genes. c.* 22, dice: *Concubinae olim erant non illegitimae, et fornicariae, sed uxores minime principales.* Il che fu eziandio da altri nostri teologi e giureconsulti osservato, come da Antonio Couvar, dal cardinal Paleotto, ed altri rapportati da Arniseo *de Poligamia c.* 4.

Ritrovandosi adunque introdotto nell'imperio romano il concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, come la poligamia, la facilità de' ripudii e l'esorbitanti usure, condannasse ancora il concubinato. Non era questa congiunzione riputata cosa per se stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, i quali lungo tempo la ritennero. All'incontro leggiamo avere per la nuova sua legge tolta la poligamia, poichè avendo innalzato il matrimonio a sacramento, ed al dir di S. Paolo, fattolo simbolo della unione di se stesso colla Chiesa, e della natura divina coll'umana, siccome non possiamo considerare che una Chiesa, colla quale Cristo sposossi, così non bisogna avere che una sola moglie, oltre la quale non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra moglie, ma nemmeno altra concubina, come dissero Tertulliano I *de Monog. c.* 4, Cipriano, Agostino, Girolamo, Crisostomo ed Innocenzio III *in cap. Gaudemus de Divortiis.*

Ma non perchè S. Paolo assomigliasse il matrimonio alla congiunzione di Cristo colla sua Chiesa, dovrà dirsi essersi perciò tòlto il concubinato, siccome fu tolta la poligamia. Era ben di dovere, che facendosi un tal paragone e' parlasse del solo matrimonio, che era una congiunzione più perfetta, più solenne e legittima, e si lasciasse stare il concubinato, così com' era, nello stato di semplice contratto. Quindi l'Apostolo *ad Ephes. V*, 32, del solo matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclesia.* Ed essendosi la Chiesa fondata nell'imperio, non già l'imperio nella Chiesa, come dice Ottato Millevitano *L.* 3, *de Schismate Donatistarum*, e dichiarandosi la Chiesa stessa, che Cristo N. S. non venne a togliere alcun diritto all'imperio, nè a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo governo politico e temporale, non perchè si voglia essersi innalzato il matrimonio a sacramento, vennesi per conseguenza a togliere il concubinato, che era nella repubblica non meno romana, che in quella degli Ebrei un contratto lecito e permesso; siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo, quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degli ultimi nostri teologi scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ci dichiarò, che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l' uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un regno celeste, non mondano, e per questo si protestò che il suo regno non era di questo mondo; ed in

conseguenza che egli niente avrebbe innovato intorno alla forma del governo e reggimento della repubblica. Perciò comandò, che quello che era di Cesare, si rendesse a Cesare, si pagassero a lui i tributi, siccome col suo esempio, e de' suoi discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi magistrati, ed in nulla si alterasse la forma del governo politico e temporale degl'imperadori; ma rimanessero intatte le loro leggi, la civile amministrazione della repubblica, e come prima si mantenessero i commercii, le negoziazioni, i contratti, e tutto ciò che al governo politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui Regna dat caelestia.*

Quando Cristo S. N. volle mutare qualche antico costume, o degli Ebrei, o de' Gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente lo riprese, e si dichiarò che non sarebbe per tollerarlo nella nuova legge; ma del concubinato, che era a' suoi tempi tanto frequente non meno presso gli uni, che gli altri, non ne fece alcun motto. Due esempi chiaramente mostrano, e maggiormente confermano quanto sia vero ciò, che fin ora abbiamo detto del concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente Cristo S. N. non poteva spiegarsi più chiaramente di non voler ammettere fra' Cristiani il divorzio, siccome già fu fra gli Ebrei di quel che fece quando espressamente disse, (*Matth.* 19) che Mosè loro permise, volendo lasciare le mogli, di poter mandare ad esse il libello del repudio; ma che ciò fece *propter*

duritiem cordis eorum. Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet.* Ma non per questo non fu fra gli antichi PP. della Chiesa gran contrasto su quelle parole, *homo non separet,* se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di divertire. Alcuni l'interpretarono, che dovessero sentirsi per coloro i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima cagione volessero divertire; ma se avendone giusta cagione, e quella, secondo che prescrive il concilio Agatense *C.* 25 riferito da Graziano *C.* 33. *Qu.* 2. *Can.* 1, la giustificassero avanti il consesso de' vescovi della provincia per una di quelle dalle leggi civili prescritte, e ne aspettassero il giudicio de' vescovi, certamente che in questo caso non già l'uomo verrebbe a separarli, ma Iddio stesso. *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas, legitimasque causas authoritate publica divertiunt:* è il sentimento del *Can. quos Deus C.* 33, *quaest.* 2, e certamente che S. Ambrogio *in* 1. *Pauli ad Corinth. c.* 7, fu di questo sentimento. Anzi se dovesse attendersi ciò che Innocenzio III apertamente dichiarò *L.* 1, *Epist.* 326, 355, 447, 491, 503, 532 *et Cap.* 2, 3, 4, *de Translat. Episcoporum,* il papa solo, che si crede Vice Dio in Terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo pontefice, può egli disciorre il matrimonio rato già e consumato fra il vescovo e la Chiesa, e trasferire il vescovo in un'altra, se non perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit homo non potest separare,* ma sì bene Iddio,

o il suo vicario in terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare.*

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra' PP. antichi della Chiesa intorno all'altre cagioni del divorzio dalle leggi civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite con quella distinzione della separazione in quanto al toro, e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i PP. stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per cagione dell'adulterio della moglie.

I Padri antichi greci sostennero acremente, che per la stessa legge Evangelica ciò fosse permesso allegando quel passo stesso dell'Evangelio, *Matth.* 19, *v.* 9, dove Cristo S. N. dice: *quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur;* onde per contrario senso essi inferivano, che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un'altra, *non moechatur.* E sebbene tal sentenza de' PP. greci non fosse ricevuta da' latini, e specialmente da S. Agostino, il quale ne' due libri contro Pollenzio, *et L.* 1 *de adul. Conjug. c.* 9, si studia a tutto potere impugnarla; non sono mancati nella Chiesa stessa latina altri PP. che l'hanno abbracciata, siccome infra gli altri, Tertulliano *in libr. de Monogamia c.* 9, 10, 11, *l.* 2 *ad Uxor. c.* 34. Lattanzio *L.* 6. *Divinarum Institut. c.* 23 e S. Ambrogio *in I. Pauli ad Corinth.* 7. Ancorchè il Mendoza, come al solito si sforzasse non meno infelicemente, che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi commentari al

concilio Illiberitano *L.* 2, *c.* 20, *p.* 171 *et seq. Edit. Lugdunens. ann.* 1665.

E quel che dovrà notarsi, le leggi longobarde medesime seguitarono la sentenza de' PP. greci, vedendosi che la legge 4, *tit.* 13, *lib.* 2, e che porta ancora l'iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso. Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare, alioquin transgressori, priori convenit sociare conjugio.* Ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa latina per più secoli, non già per eretica; talchè da' nostri moderni teologi fu disputata, i quali perciò furono divisi in fazioni. I sostenitori dell'opinione di S. Agostino furono S. Anselmo, S. Tommaso, Primatio, Beda, Rabano, Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, Alberto Magno, Pietro Lombardo, S. Antonino, il Cartusiano ed altri. All'incontro sostennero con valore la sentenza de' PP. greci, di Lattanzio e di S. Ambrogio, Graziano, il Catarino *in opusc. de Matrim. quaest. ultima*, Giovanni Alberto *L.* 1, *Theosoph. c.* 35, Roberto Cenale vescovo Abrincense in una sua particolare opericciuola composta sopra tal questione, il cardinale Gaetano *in Comment. ad Matth. c.* 19, ed altri moltissimi; finchè finalmente rimase affatto decisa e terminata dal concilio di Trento, il quale nella *Sess.* 24, *Can.* 7 calcando le pedate di due concili provinciali, cioè dell'Illibertano *can.* 9 e del Milevitano *can.* 17, generalmente stabilì: *moecarique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam quae dimisso adultero alii nupserit. Vid. Seldenum in Uxore Ebraic. l.* 3, *c.* 31.

Per questa ragione Costantino M. siccome tutti gli altri imperadori cristiani suoi successori, ancorchè dassero nuovo sistema a' ripudi, riprendessero la leggerezza de' divorzi, e stabilissero con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze, contuttociò non riputarono abolire affatto i divorzi dall'imperio, ancorchè nella nuova legge Cristo S. N. n'avesse espressamente favellato: poichè gli antichi PP. della Chiesa variamente interpretavano quell'*Homo non separet;* ed alcuni credettero, che almeno per l'adulterio della moglie potesse il divorzio, anche serbandosi la legge Evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora, che l'imperadore Teodosio il giovane, principe non meno pio e cattolico, che Costantino, nella compilazione del suo Codice non tralasciò d'inserire le costituzioni degli altri imperadori cristiani suoi predecessori, che sopra i divorzi promulgarono, non togliendogli affatto, ma dandovi nuovo sistema e regola. *Cod. Theod. l.* 3, *tit.* 16 *et ibi Gotafred.* E quindi ancora avvenne che da Giustiniano principe cotanto della Fede Cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall'imperio tutti i riti e costumi del paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri canoni, e la cura dell'esterior polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano il titolo del suo codice *de summa Trinitate, et fide Catholica*, l'altro *de Judaeis*, quello *de Paganis*, e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo codice non solo molte costituzioni de' principi cattolici suoi predecessori, che regolavano i divorzi, ma ancora

molt' altre costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere cagioni a' divorzi, abolì le leggiere, e diede nuova forma a' repudi, *Cod. Justin. l.* 5, *tit.* 17 *de Repud.* Ad esempio de' quali gli altri imperadori, risorto che fu l'imperio in Occidente, fecero lo stesso, confermando anch' essi le medesime cagioni, e prescrivendo nuove leggi per i divorzi, siccome è chiaro da' Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico e di Lotario, principi religiosissimi e della Fede Cattolica benemeriti e zelantissimi. E quindi è, che fra le nostre costituzioni stesse leggiamo, che Ruggiero I re di Sicilia sopra i repudii stabilisse leggi, che si leggono sotto il *tit. de Repudiis concedendis*; e non meno gli antichi Annali di Germania, che di Francia sono pieni d'esempi, per cui giustificata la cagion legittima nell'assemblea de' vescovi della provincia, per giudicio de' medesimi si permettevano i repudii, e si concedeva di prender altra per moglie.

Donde si conosce chiaramente, che l'avere questi principi ne' loro codici e ne' loro capitolari trattato de' divorzi, non fu, come credette Gudelino *de jure Novissimo l.* 1, *c.* 10, *de Divortiis*, perchè essi per dura necessità furono costretti a tollerargli, non comportando allora lo stato della repubblica di sterminargli affatto; siccome veggiamo oggi tollerati i postriboli e i banchi de' feneratori, non altrimenti che Moisè permise il ripudio agli Ebrei per evitare mali peggiori. Ciò è falsissimo, ed il paragone è indegno da proporsi, poichè tutti quelli principi

non gli tollerarono solamente, ma credendogli anche per legge Evangelica permessi, li riordinarono, diedero loro nuova forma, e vi costituirono certe e determinate leggi; ciò che non fassi sopra cosa che solamente si tollera, e per la quale si ha una semplice connivenza. *Vide Seldenum in Uxore Ebraica lib.* 3, *cap.* 28 *et seqq.*

La cagion vera è quella che s'è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri giureconsulti, Andrea Alciato *L.* 6. *Parerg.* 20, il quale dice, che intanto Giustiniano non s'astenne di trattar de' divorzi, perchè a' suoi tempi era quel *Homo non separet* variamente da' PP. interpretato; e Francesco Duareno, il quale ne' suoi commentari *Tit. de Divortiis* ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertunt, Can. quos Deus* 33, *q.* 2. *Nec verisimile est tempore Justiniani, qui haec nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur, aliter a Theologis intellectum fuisse, cum is se Christianum ubique profiteatur. Ac memini me aliquando Constitutiones quasdam Caroli M. Ludovici, et Clotarii Christianorum Principum evolvisse, in quibus eaedem fere Divortiorum causae continebantur, quae legibus Justiniani expressae sunt.*

Quanto poi all'usure erano queste certamente fra gli Ebrei proibite, ancorchè cogli stranieri le praticassero. Ma per la nuova legge Evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, ma *omni Nationi*, e per conseguenza tutti

dovevano riputarsi come fratelli, non che un popolo, dovevano in conseguenza esser fra Cristiani proibite. Anzi Christo Signor nostro *Lucae VI* 35, aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes*. E S. Ambrogio nel libro *de Tobia c.* 14. rapportato da Graziano *C.* 4, *qu.* 4, *Can.* 12, declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire: *Cui jure inferuntur arma, huic legitimae indicantur usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usurae.* Somiglianti declamazioni si leggono in S. Gio. Crisostomo *Homil.* 57 *in Math. et* 14 *in Genes.* in S. Basilio *Homil* 4 *in Psal. XIV*, in S. Girolamo *Commentar. in Ezech. c.* 18, in S. Agostino *l.* 4 *contra Donatist. num.* 12. Ma perchè queste parole dell' Evangelio furono dagli antichi variamente interpretate, alcuni, come rapporta Alciato *l.* 6. *Parer.* 20 prendendole per consiglio, non per precetto; altri, che Cristo volle inculcare la carità, che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che, siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la tonaca, a chi gli aveva percossi nella guancia offerirgli l'altra: così colui che dava in prestanza, niente doveva sperare, non pur usura, ma nemmeno il capitale stesso, e per effetto di carità lasciar ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione; siccome per sentenza di Tertulliano e di Basilio interpretò Salmasio *de Usuris c.* 20 *in fine, et* 21. Altri, che niente per patto e convenzione fuor della sorte si possa ricevere, ma non già per ragion

di mora o d'interesse, come interpretò Balsamone *ad Nomocanon. Photii* 9, *q.* 27. Ed altri, che fosse ciò solamente proibito a' chierici, da' quali era ricercata una maggior modestia, ed esemplarità di vita e mondezza di costumi, non già a' laici; tanto che nel concilio Niceno *Can.* 17, nel concilio Illiberitano *Can.* 20, in quello d'Arles 1. *Can.* 12, e nel secondo *Can.* 14, nel Cartaginese *I. Can.* 13 e *III. Can.* 16, ed in quello di Laodicea *Can.* 4, si proibisce l'usura a' chierici, nè si parla de' laici. *Vid. Gratiani Decret. par.* 1, *Dist.* 47 *et par.* 2, *C.* 14, *qu.* 4, siccome a questi non si vieta nel *Can.* 43 fra quelli chiamati apostolici, siccome non si proibisce nel concilio Trullano *Can.* 10, e Salmasio *de Usuris cap.* 21, ciò acremente sostiene dicendo, che siccome a' chierici era proibita ogni mercanzia e negoziazione, così era di dovere, che si proibisse loro di dar denari ad usura, ancorchè moderata e tenue.

Tanto bastò, che gl'imperadori cristiani non riputassero far cosa contraria alla legge Evangelica, la quale non parlava che della maggior perfezione cristiana, di trattar delle usure, e per mezzo delle loro costituzioni darle forma e stabilimento, darle legge e misura, prescrivere i loro modi legittimi, reprimere l'eccessive esazioni, e regolare la giustizia de' contratti, e diffinire, quali debbano riputarsi usurarii, e quali legittimi. Altre sono le leggi della carità cristiana, altre quelle del principe, colle quali deve governare la sua repubblica. A' principi della terra Dio stesso diede in mano la giustizia.

Deus judicium suum Regi dedit, dice il Salmista; ond'è, che S. Girolamo dice, che *Regum officium est proprium facere judicium, et justitiam. Can. Regum* 23, *C.* 23; *quaest.* 5.

Non riputò Costantino Magno, quest'istesso piissimo imperadore, che intervenne nel concilio di Nicea, offender la legge dell'Evangelio, prescrivendo a' laici certa e determinata norma di esigere moderate e legittime usure. Nel codice di Teodosio leggiamo una sua legge, che è la prima sotto il titolo *de usuris*, dove stabilì, che *quicumque fruges humidas, vel arentes indigentibus mutuas dederit, usurae nomine tertiam partem superfluam consequatur.* Intorno la quale è da vedersi Jacopo Gotofredo, il quale notò, che questa legge Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325 *unico tantum mense ante Concilium Nicaenum.* Nè perchè questo concilio avesse proibito a' chierici ogni usura, riputò Costantino per la cagione di sopra rapportata proibirla anche a' laici.

Non riputarono gli altri imperadori parimente cattolici suoi successori, e fra gli altri Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio uffizio di regolare la giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Nè Teodosio il giovane, principe religiosissimo nella compilazione del suo codice si astenne perciò d'inserire tutte le costituzioni degl'imperadori suoi predecessori, che sopra questo regolamento delle usure stabilirono; come è chiaro dall'intiero *tit. de usuris*, che si legge al *l.* 2, *tit.* 33.

Ma l'imperadore Giustiniano tanto è lontano che sopra ciò vi avesse avuto il minimo scrupolo; che contuttochè l'imperio fosse a suo tempo già divenuto cristiano, talchè non potea meritare quella scusa, della quale forse era meritevole l'imperadore Costantino, che non potè in un tratto abolire tutti i costumi e riti del gentilesimo, e perciò bisognò tolerarne alcuni; non tralasciò sopra l'usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma e regolamento, siccome è manifesto dal *L.* 4 del suo Codice *tit.* 32, *l.* 26 e non pure nel medesimo v'inserì molte costituzioni de' principi suoi predecessori, ma nella compilazione delle Pandette vi fece inserire ancora le Sentenze ed i Responsi di molti giureconsulti, che regolarono questa materia sotto gl'imperadori gentili, e volle che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue Novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regolamento delle usure ne' contratti, e quali perciò debbano riputarsi lecite, quali illecite; talchè insopportabile è l'errore di coloro, fra' quali oltre Gudelino *de jure Novissimo L.* 2, *c.* 10, non dee tralasciarsi Gibelino *L.* 1, *de usuris c.* 7, *art.* 3, i quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' divorzii vogliono difendere quest'imperadori cristiani, perchè tollerassero nell'imperio l'usure, quasichè non l'approvassero, ma per dura necessità fossero stati costretti di tollerarle, non comportando lo stato della repubblica per tema di maggiori mali e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo, che quest'imperadori gli eccessi delle usure riputarono illeciti e peccaminosi, non

già quando fossero sobrie e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola connivenza si fossero tollerate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, specialmente nell'imperio di Giustiniano, di toglierle affatto? Doveva forse aspettarsi più, quando l'imperio era già divenuto cristiano vecchio? Non credettero certamente quest'imperadori offendere la legge Evangelica, che parla d'una maggiore perfezione cristiana, prescrivendo al mutuo ed agli altri contratti moderate e sobrie usure; per la qual cagione, siccome notò eziandio Alciato *L.* 6. *Parerg.* *c.* 20, Giustiniano e gli altri imperadori cristiani suoi predecessori riputarono proprio del loro debito di darvi norma e legge.

Ma niuna prova più manifesta convince l'error di costoro, quanto le costituzioni seguenti di due imperadori parimente cattolici, i quali furono gl'imperadori Basilio il Macedone, e l'imperadore Lione il filosofo suo figliuolo. L'imperador Basilio, che fu gridato imperador d'Oriente nell'anno 866 fu di sentimento, che si dovesse dall'imperio togliere affatto ogni usura, riputando che il permetterla fosse cosa contraria al Jus Divino; e perciò riprovando quello che gli altri imperadori cristiani suoi predecessori avevano fatto, promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo *L.* 3, *tit.* 7, § 27, per la quale la tolse affatto: *Etsi majorum nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandam esse usurarum praestationem,*

forte propter Creditorum duritiem, et inhumanitatem; nos tamen, ut nostra Christianorum Republica plane indignam, et adversantem censuimus, et tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat Serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed et si quis vel tantillum caeperit, sorti debebit imputare. Ma appena fu promulgata questa legge, che si vide di mali maggiori e di maggiori sconvolgimenti essere stata alla repubblica cagione, e fu a tutti di documento, che promettersi dal genere umano quella maggiore perfezione, che la legge Evangelica esagera ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere; poichè tutti si ritennero di giovare a' bisognosi coll'imprestanza, e fu cagione di molti spergiuri: tanto che l'imperadore Lione suo figlio fu costretto di rivocarla, e di ridurre le cose nel primiero stato. Ecco le parole della sua savissima costituzione, che si legge tra le Novelle di Lione *Const.* 83 e che porta questo titolo: *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur. Si a Spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis praeceptis nihil indigeret, id vero et decorum et salutare esset: at quoniam se ad Spiritus sublimitatem elevare, divinaeque legis vocem amplecti non cujusque est, ac vero quos huc virtus ducat, numero valde pauci sunt, bene sese adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quae vocantur pecuniae creditae usurae, a Spiritus decreto condemnantur; idcirco*

Pater noster aeternae memoriae Princeps usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit. Atqui propter paupertatem res illa non in melius (quem tamen finem Legislator proposuerat) sed contra in pejus vertit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerant, post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos, qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur, ad jusjurandum abnegandum id occasionem praebuit: breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quamquam igitur ex se legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quomodo diximus) ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud praescriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut aeris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus Legislatoribus placuit, ad trientes centesimae, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas foeneratoribus siliquas pariunt.

Ecco come fu riputata propria appartenenza degl' imperadori regolare ne' contratti l' usure. Al di cui esempio, caduto l' imperio romano, non mancarono gli altri principi ne' nuovi dominii in Europa stabiliti fare il medesimo, siccome lo convincono le tante loro costituzioni e capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andar molto lontano, nel nostro regno di Sicilia ne abbiamo più costituzioni non meno de' re Normanni e Svevi, che più capitoli de' re Angioini.

Egli è vero, che ne' secoli più incolti, e quando quel poco che si sapeva di lettere e di discipline, era ristretto nell'ordine ecclesiastico, i principi non molto si curavano di questa loro appartenenza. E nello stesso tempo travagliando in più concili l'ordine ecclesiastico di stabilire, e dar nuova forma a questa materia delle usure per varii canoni, che perciò stabilirono, e sopra tutto sempre più innalzandosi la potenza de' romani pontefici sopra i canoni stessi, in decorso di tempo venne a succedere, che costoro per varie bolle, costituzioni e decretali le dassero altro sistema; ed i principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro stati, senza che volessero prendersi essi la cura ed il pensiero di farlo, mal imitando gli altri principi loro predecessori. Così leggiamo, che il nostro re Guglielmo II promulgò una sua costituzione, che si legge sotto il *tit. de usurariis puniendis*, per la quale stabilì, che tutte le questioni, che si agiteranno nella sua corte, appartenenti all' usure, si abbiano nella medesima a definire e terminare secondo il decreto novellamente pubblicato in Roma, intendendo Guglielmo del decreto che nel concilio Lateranense celebrato in Roma l'anno 1179 dal pontefice Alessandro III fu stabilito contro gli usurarii, che fu inserito anche da Gregorio IX nel suo Decretale *lib.* 5, *tit.* 19, *c.* 3, siccome fu da noi avvertito nel *L.* 11 della Storia Civile *cap.* 5 *et l.* 13, *c.* 2, § 1.

Alfonso I. d'Aragona per regolare i contratti di censo nel nostro regno fece inserire in una sua Prammatica, che leggiamo sotto il *Tit. de*

Censibus, la bolla di papa Niccolò V. a sua richiesta pubblicata in Roma nel 1451, la qual bolla egli confermò, e volle che ne' suoi reami avesse egual forza e vigore, che le altre sue leggi, aggiugnendo altri suoi ordinamenti intorno alla validità, e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti.

Egli è ancor vero, che non perchè piacque a questi principi di regolare questa materia secondo le bolle de' pontefici romani, si tolse loro la potestà di poterlo fare per se medesimi, senza aver bisogno, che altri in ciò s'impacciasse ne' propri stati; ed in effetto niente nel nostro regno avrebbero valuto i decreti di papa Alessandro, nè la bolla di Niccolò, se Guglielmo ed Alfonso non avessero comandato per loro leggi che si osservassero; siccome la bolla di Pio V, che pretese in altra maniera di regolare i censi, non fu da' nostri principi ricevuta, nè ha nel nostro regno forza, nè vigore alcuno. Ma non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poichè da ciò nacque, che riputando gli ecclesiastici l'usura esser delitto ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto si appartenesse a loro, e così potessero essi punire non meno gli usurai ecclesiastici, che i laici, o almeno che tal giudizio fosse di foro misto, cioè che contro il laico potesse procedere così il vescovo, come il magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il magistrato secolare, perchè gli ecclesiastici per l'esquisita loro diligenza e sollecitudine quasi sempre erano

i primi a prevenire, onde non lasciando mai luogo al magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi ebbe il duca d'Alcalà nostro vicerè a sostenere col pontefice Pio V gravi contrasti, perchè la cognizione contro gli usurai laici si mantenesse privativamente a' giudici regii, e non a' prelati, senza dar prevenzione, come i vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel *Lib.* 33. della Storia Civile al Cap. 7.

Or riducendo quanto insino ad ora s'è detto de' divorzi e dell' usure al nostro proposito, Cristo S. N. de' divorzi espressamente disse, che Moisè per la loro malizia e durezza gli permise agli Ebrei; ma che egli non sarebbe per tollerargli nella nuova legge dicendo, che ciò che Iddio aveva congiunto, l'uomo non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni e quante varie sentenze nacquero nella Chiesa intorno questo punto, che per terminarlo fu d'uopo, che finalmente dopo il corso di tanti secoli non meno la Chiesa, che i principi, quella per i suoi canoni, questi per le loro leggi sterminassero affatto il divorzio in qualunque caso, anche per l'adulterio, per ciò che concerne il vincolo del matrimonio.

L'usure nell'antica legge erano espressamente vietate agli Ebrei fra loro, ancorchè le permettessero con altri, come si legge nella S. Scrittura; e Cristo S. N. nella nuova legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes*. Eppure si è veduto come fossero state interpretate queste sue parole,

sicchè non fu stimato offendere la sua santa legge col permettere moderate usure nell' imperio, e ne' regni degl' imperadori e principi cattolici.

Or che diremo del concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorchè e presso gli Ebrei, ed in tutto l'imperio romano lo vedesse pubblicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima e permessa, approvata non men dalle loro leggi, che dagli esempi di uomini savissimi, di gran probità, e di vita esemplare ed incorrotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, ch' espressamente la vietasse e proibisce? Se ciò fece per i divorzi tollerati solamente da Moisè, e per l'usure vietate già nell' antica legge, quanto più doveva farlo per il concubinato, che lo vedeva da tutti praticato e permesso.

CAPO X.

Non men le leggi degl' imperadori cristiani, che i canoni della Chiesa ritennero nell' imperio il concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi Padri.

Egli è cosa molto chiara ed evidente, che ne' primi tempi della Chiesa nè gli antichi suoi canoni stabiliti ne' tre primi secoli avanti il concilio Niceno, nè le leggi degl' imperadori Cristiani, cominciando da Costantino Magno insino all' imperadore Lione il filosofo, condannarono il concubinato, anzi come una congiunzione legittima lo ritennero nell' imperio divenuto già Cristiano.

Que' medesimi canoni, che, sebben falsamente, s'attribuiscono agli Apostoli, non può dubitarsi che siano antichissimi, tanto è lontano che dannino il concubinato, come con manifesto errore credette il Mendoza ne' Commentari al concilio Illiberitano, che più tosto lo permettono. Questi regolamenti (che al numero di 85 ora si veggono raccolti sotto il tit. di *Canones Apostolorum*) ancorchè alcuni abbiano creduto che sin dal principio del nascente cristianesimo fossero stati stabiliti dagli Apostoli, nulladimeno nè l'opinione di Francesco Turriano *Lib. sing. adv. Magdeb. Cent.* che stimò tutti esser stati opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente fossero Apostolici, sono state da' savi critici abbracciate; i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta di antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti da' concili congregati prima del Niceno, come prova Guglielmo Beveregio *Cod. Canon. Eccles. Primit. Vind.* Gabr. d'Aubespine, Lud. El. Du Pin. ed altri; e quel che è più notabile, papa Gelasio gli dichiara apocrifi nel *Can. Sancta Romana dist.* 15. Storia Civile *tom.* 1, *l.* 2, *c. ult.* § 2. Comunque sia, questi stessi, e specialmente il *Can.* 16 e 17, fanno conoscere; che la Chiesa in que' primi tempi non abborrì il concubinato. L'ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotantò perfetta, legittima e solenne, come il matrimonio, ma non per questo la riputò illecita e vergognosa. Così nel *Can.* 16 si stabilì, che siccome il bigamo non poteva essere assunto al vescovado,

vado, e ricevuto nel consorzio sacerdotale, così nemmeno colui che ebbe la concubina. *Qui post Baptismum duabus implicitus fuit nuptiis* (che per lo *bigamo* si spiega nella *L.* 3, § 4. *Codic. de Summa Trinit.* e nella *Dist.* 33, *Can.* 1 *si quis post*) *aut concubinam habuit, is Episcopus aut Presbyter aut Diaconus, aut denique in Consortio Sacerdotali esse non potest.* Parimente colui che aveva presa in moglie una vedova, ovvero una che per divorzio era separata dal suo primo marito, ovvero una meretrice, una serva, od una scenica, non poteva essere ascritto al consorzio sacerdotale; nè tampoco chi s'era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina. *Qui viduam duxit*, dice il *Can.* 17, *aut divortio separatam a viro, aut meretricem, aut ancillam, aut aliquam, quae publicis mancipata sit spectaculis, Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut denique ex Consortio Sacerdotali esse non potest.* Soggiugne il *Can.* 18. *Qui duas sorores duxit, aut consobrinam, Clericus esse non potest.* Donde chiaramente si scorge, che richiedendosi in colui che aspirava d'esser ammesso al consorzio sacerdotale, una maggior perfezione, e che non fosse contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorchè permesse, non perciò non lasciavano d'essere (a riguardo del matrimonio con una vergine, o con una donna onesta) contrarie almeno alla pubblica onestà: perciò ad uno che aspirava ad una vita tutta monda e pura, dovevano essere di ostacolo e d'impedimento; ma non perciò tali congiunzioni si dannano e si vietano agli altri. Che mal fa, chi due o più volte prende

moglie? chi si marita con una vedova, con una meretrice o con una scenica, ed in que' tempi (quando le nozze tra questi gradi non erano proibite) con una sua consobrina? E se al pari di queste congiunzioni andava unito il concubinato, ben si vede, che a que' tempi l'aver avuta la concubina era ben d'ostacolo al sacerdozio, siccome l'aver avuto in moglie una vedova, ma non per questo era riputata cosa illecita ed obbrobriosa.

Non vi è dubbio, che sin da que' tempi si cominciò ad esortare i Cristiani, che potendo aver moglie, che era uno stato di maggior perfezione, lasciassero stare le concubine. Siccome sin dagli stessi tempi s'inculcava ancora a' preti di astenersi non men dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il celibato era grandemente innalzato e commendato. S. Paolo pure esortava ed inculcava a tutti i fedeli, che rimanessero nel celibato, il quale stato era pure anteposto al coniugale. Le massime di questa nuova religione erano certamente opposte non men a quelle degli antichi Romani, che degli Ebrei stessi, li quali non pure anteponevano lo stato coniugale al celibato, ma stabilirono ancora gravi pene e castighi a' celibi.

Ma non perchè il concubinato era posposto allo stato coniugale, e questo al celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione cristiana, quanta era quella di una perfetta verginità, perciò erano riputate illecite e dannabili nella repubblica.

Niun meglio che l'imperador Costantino Magno co' suoi propri esempi dimostrò questa

verità. Questo piissimo principe, abbracciata che ebbe la veneranda religione cristiana, fu tutto inclinato e desideroso di riformare l'imperio con nuove leggi, ed adattarle alle regole di questa nuova religione, e mutare perciò i costumi de' Romani, e la loro antica religione; onde da Giuliano Apostata ne acquistò il nome di Novatore e perturbatore delle antiche leggi e costumi, come rapporta Ammiano Marcellino *L.* 16 *e* 21, *p.* 203. A questo fine promulgò molti editti indirizzati al popolo romano, ed a' prefetti di quella città, ed in que' quattro anni, che dimorò in Roma, (cioè dall'anno 319 sino all'anno 322) non ad altro attese; proibì perciò molte superstizioni dell'antica gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Adattandosi alle massime della cristiana religione, ed esagerando i Padri della Chiesa (fra' quali era Lattanzio) che li servi dovessero trattarsi da' loro signori come fratelli, non per questo riputò doversi togliere affatto dall'imperio la servile condizione, e che tutti dovessero esser liberi, ma prescrisse a' padroni, che non potessero valersi della potestà, che avevano sopra i servi senza freno, ma con sobrietà e con moderazione (*L.* 1, *Cod. Theod. de emend serv.*) A questo medesimo fine introdusse nuovi modi di manumissione, perchè a' servi fosse più agevole e pronto l'acquisto della libertà (*L. un. Cod. Theod. de his qui a non domino*); e volle che per qualunque formola o parole, che nelle Chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà (*L. unic. Cod. Theod. de manumiss. in Eccles.*).

Esortavano ancora li Padri della Chiesa la santità delle nozze e degli sponsali, e dannavano la facilità de' divorzi e la leggerezza de' repudii. Perciò egli, sebbene non gli avesse proibiti affatto, gli represse, stabilì con più tenace nodo la indissolubilità de' matrimoni (*l.* 2. *Cod. Theod. de Sponsal.*) e fu terribile con coloro, che disprezzando la santità delle nozze, si dilettavano di venere vaga. Commendavano i Padri il celibato, e lo stato verginale l'anteponevano al coniugale, e perciò egli punì severamente i rapitori delle vergini *L.* 1. *Cod. Theod. de Raptu Virg.* ed abolì le pene del Celibato, *L. unic. Cod. Theod. de infirm. poen. caelibat.* Vedi la *Stor. Civil. tom.* 1, *l.* 2, *c.* 5. Inculcavano ancora doversi i fedeli astenere dall'usure, ed i Padri del concilio di Nicea le proibirono affatto a' chierici, siccome era loro proibita ogni mercatura, poichè da essi era ricercata una vita più esemplare ed incorrotta; e Costantino proibì eziandio a' laici le usure immoderate e le ridusse, come abbiamo detto di sopra, ad un ragionevole modo e misura.

Pure alcuni Padri della Chiesa, siccome commendavano il celibato sopra lo stato coniugale, così esortavano i fedeli, che lasciando stare le concubine fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E Costantino, ancorchè non riputasse togliere dall'imperio il concubinato, che era stimata una congiunzione lecita e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna legge Evangelica, contuttociò per disporre l'uman genere ad un più perfetto stato, come era

quello del matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per il susseguente matrimonio. Pensò, che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal concubinato al matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti, onde per allettare i padri per amor de' propri figliuoli a mutare il concubinato in matrimonio, stabilì che i figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze fossero ugualmente legittimi, che quelli nati di poi in costanza di matrimonio. Della quale costituzione ecco come ne parla l'imperadore Zenone, che la confermò, nella *L.* 5. *C. de natural. lib. Divi Constantini, qui veneranda Christianorum fide Romanorum munivit Imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel postea progenitis, suis ac legitimis habendis, Sacratissimam Constitutionem renovantes, jubemus* ec. Nè altro fu l'intendimento di questo piissimo imperadore, che in cotal maniera (secondo il desiderio di S. Gio. Crisostomo, di Lattanzio e degli altri Padri della Chiesa) mutar pian piano il concubinato nelle nozze, come savissimamente ponderò Jacopo Gotofredo nel *Comment.* alla *L.* 1. *C. Theod. de natural. Filiis. Constantinus*, ei dice, *qui veneranda Christianorum fide munivit Imperium, hac proposita legitimandorum liberorum ratione, patriaeque potestatis in liberos acquirendae modo, Concubinatum in Nuptias paulatim vertere satagit; ut ita ,, si non concubinatum omnino tollere e Republica Christiana posset, saltem*

post susceptos jam liberos arctiorem et sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; ut ferme alioquin solet liberorum contemplatio chariorem et sanctiorem copulam facere, et ad matrimonium contrahendum invitare. Videndus insignis hanc in sententiam Chrysostomi locus l. 2. de Providentia Dei, de Abrahamo et Ismaele.

E sebbene Costantino Magno non avesse in questi principii uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze co' figliuoli nati di poi, intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciati a favorire, perchè di poi l'imperadore Valentiniano il vecchio concedè loro anche in ciò maggior favore, come è chiaro da una sua costituzione, che si legge nella *l. 1. C. Th. de Natural. Filiis*, la quale credette Giacomo Gotofredo, che Valentiniano l'avesse prima stabilita, e poi Valente confermata ed approvata a richiesta di Libanio, cotanto da lui favorito; il quale avendo rifiutato come gravoso e pieno di cure il matrimonio, e da una sua concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il concubinato in matrimonio, per potergli maggiormente giovare s'interpose con Valente, e l'indusse a confermare quella legge di Valentiniano, che prima aveva disapprovata. Il di cui esempio seguirono da poi gli altri impedcradori suoi successori, come l'imperadore Zenone nella citata legge 5. *C. Just. de natur. lib.* e più d'ogni altro Giustiniano, il quale gli uguagliò in tutto a figliuoli nati dopo le nozze: siccome non men dal suo codice

(*L.* 10 *et* 11. *de Natural. Liber.*) che dalle sue Novelle 18. *c.* 5;. e 89. *c.* 12. è manifesto.

Non men da quanto abbiam detto, che da un' altra legge di Costantino, della quale fa menzione Sozomeno *Lib.* 1. *Hist.* 8. e che fu tanto commendata da Porfirio nel suo Panegirico a Costantino *Carm.* 6. e che Giustiniano inserì nel suo codice sotto il *Tit. de Concubinis*, si conosce, che questo piissimo imperatore siccome ritenne il legittimo concubinato nell' imperio, così volle affatto sterminare l' illegittimo ed obbrobrioso. Ciascuno, come abbiam detto doveva esser contento o di una moglie, o di una concubina, ed era affatto proibito all' ammogliato appresso di se avere la concubina. Ecco ciò che Paolo giureconsulto ne dice nel *Lib.* 2. *Recept. Sentent. Tit.* 20. § 1. *Eo tempore quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest.* Lo stesso si deduce da ciò che rispose Papiniano nella *L.* 121. § 1. *de Verb. oblig.* e da ciò che dice Ulpiano nella *L. ult. in fine ff. de Divortiis et Repudiis.* Contuttociò alcuni si prendevano questa libertà di aver insieme moglie e concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono concubina ma *Pellex.* E questo con differenza tra Greci, e Latini. I Greci sempre chiamarono παλλακη quella, che i Romani dicevano concubina cioè colei, che essendo libera si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze, ed era tenuta in sua casa come moglie come è manifesto dall' *Eglога de' Basilici* 2. *c.* 144. e dal Nomocanone di Fozio 9. *c.* 29 ond' è che Giustiniano nella sua Novella greca 89. *c.* 12.

chiama *Pellex* quella che così nelle costituzioni di altri imperadori suoi predecessori, come nelle sue che furono dettate in latino, e che furono inserite nel suo codice sotto il *Tit. de Natural. Liber.* si chiama concubina. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la concubina *Pellex*, come per l'autorità di Massurio ne rende a noi testimonianza Paolo nostro giureconsulto nella *L.* 144. *ff. de Verb. signif.* ove dice: *Libro Memoralium Massurius scribit, Pellicem apud antiquos eam habitam, quae cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine Amicam, paulo honestiore Concubinam appellari Granius Flaccus scribit;* nel che sono da vedersi Suetonio *in Vespasiano c.* 21. Festo *l.* 4. Gellio *l.* 4. *c.* 3. Ma dipoi comunemente i Romani chiamarono Pellice colei, la quale s'accoppiava non con uno sciolto, ma con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la Pellice dalla concubina, come per l'autorità di Granio Flacco soggiunse Paolo nella citata *L.* 144. *Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat. Festus, et Gellius loc. cit.* appresso Brisonio *de Verb. signif. ver. Pellex*. Or Costantino in questa sua legge rinnovò le proibizioni, e comandò che affatto mentre durava il matrimonio, non si potesse avere concubina. *Nemini*, egli dice, *licentia concedatur, constante Matrimonio Concubinam penes se habere.* Ciò poichè da Giustiniano fu confermato nella *L. ult. in fine C. Commun. de manumiss.* e nella Novella 18. *c.* 5. § *Si autem*, e nella Novella 89. *c.* 12. § 5.

com' era in verità lo stato coniugale più perfetto, esageravano, che lasciando stare le concubine s' attenessero alle mogli. Fra gli altri S. Ambrogio *lib.* 1. *de Patriarch. c.* 4 *e* 7. *et Serm. de S. Joanne Baptista num* 65. rapportato da Graziano nel suo Decreto *C.* 32. *Qu.* 4. *Can.* 3. 4. 9. diceva: » Perchè la tua donna, » che non ti grava averla per concubina, non » la puoi mutare in moglie » : *Si talibus moribus praedita est, ut mereatur consortium, mereatur et nomen uxoris.* S. Gio. Crisostomo *in Serm. de Concubin. in princ.* esclamò pure lo stesso; e così fecero S. Girolamo ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione ed oscurità.

Ma non può negarsi, che commendando essi ed esagerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche o declamatorie. S. Ambrogio pure, come abbiamo veduto, declamando contro l' usure diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *Ubi jus belli, ibi etiam jus usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così aringando contro il concubinato, non ebbero ritegno chiamar adultero il concubinario, ed il concubinato adulterio. Tertulliano *Lib. de Monogamia c.* 6, e S. Leone Magno *Epist. ad Rusticum Narbonens. Episc. c.* 4, riferito anche da Graziano *C.* 32, *q.* 2, *Can.* 12, chiamano Agar concubina d'Abramo, e semplice concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era. E pure S. Ambrogio

Lib. 1. *de Abrahamo c.* 4, chiama adultero il concubinario, e perciò condanna il concubinato d'Abramo con Agar, e lo chiama adulterio; e lo scusa non per altro, se non perchè allora non era stato ancora da legge alcuna proibito l'adulterio. Anzi quest'istesso Padre nel *Lib. de Paradiso c.* 13, parla di quest'azione d'Abramo, come d'un vero peccato. Ma S. Agostino parlando senza iperboli e seriamente nel *lib.* 16 *de Civit. Dei c.* 25, dice queste parole: *Nullo modo est inurendum de hac Concubina crimen Abrahae: usus est ea quippe ad generandam prolem, non ad explendam libidinem.* Il che ripete nel *lib.* 2, *c.* 9. *Contra Adversar. Leg. et Prophet.* S. Gio. Crisostomo non ebbe difficoltà di dire, che il concubinato era stato introdotto da' diavoli dell'inferno, come se i diavoli l'avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando colle loro concubine, avessero commesso tanti adulterii. Anche S. Cirillo declamando contro le nozze de' Cristiani co' Gentili, scrisse: *Mulieres Christianas quae nubunt infidelibus, copias fieri Diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' Padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli e declamazioni. S. Basilio nell' *Epist. ad Amphilochium c.* 4, parlando delle terze nozze, che e per divina, e per natural legge furono sempre lecite, le chiama *Poligamiam, seu potius castigatam fornicationem.* Lo stesso enfatico e stravagante tenore di esprimersi tennero Tertulliano ne' suoi libri *de Monogamia*, e *ad Uxorem;*

Minuzio Felice *in Octav. c.* 24, Origene *in Luc. Homil.* 17. S. Girolamo *contra Jovinian. l.* 1 *et alibi passim*, e diversi altri Padri della Chiesa.

Fu perciò savio ammonimento di S Girolamo istesso *in Apolog. pro libris suis adversus Jovinianum*, che dovrebbero aver sempre innanzi agli occhi coloro, che volgono e rivolgono i libri de' Padri, che bisogna attender bene, quando essi disputano contro gli avversarii, ovvero aringano o declamano contro i vizi, oppure quando scrivono seriamente, insegnano e spiegano qualche dogma. Ne' primi *vagam esse disputationem, et adversario respondentem nunc haec, nunc illa proponere: argumentari ut libet; aliud loqui, aliud agere, panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere.* E poco dopo soggiunge: *Tu me stantem in praelio, et de vita periclitantem studiosus Magister doceas?* Ciò che comprova coll' esempio di Origene, Metodio, Eusebio ed Apollinare nelle dispute contro Celso e Porfirio, nelle quali, come ei dice, *et quia interdum coguntur loqui, non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt adversus ea, quae dicunt Gentiles. Taceo de Latinis Scriptoribus, Tertulliano, Cypriano, Minutio, Victorino, Lactantio, Hilario, ne non tam me defendisse, quam alios videar accusasse. Paulum Apostolum proferam, quem quotiescumque lego, videor non verba audire, sed tonitrua. Legite Epistolas ejus, et maxime ad Romanos, ad Galatas, ad Ephesios, in quibus totus in certamine positus est: et videbitis eum in testimoniis, quae sumit de Veteri Testamento, quam artifex, quam prudens, quam dissimulator sit*

ejus, quod agit. Videntur quaedam verba simplicia, et quasi innocentis hominis rusticani, et qui nec facere, nec declinare noverit insidias: sed quocumque respexeris, fulmina sunt. Haeret in causa; capit omne quod tetigerit; tergum vertit, ut superet; fugam simulat, ut occidat. Verità, che oltre moltissimi teologi, conobbe e conseguì l'istesso P. Petavio *in Notis ad Epiphanium Haeres.* 59, *pag.* 244, dicendo: *Multa sunt a sanctissimis Patribus aspersa, quae si ad exactae veritatis regulam accommodare volueris, boni sensus inania videbuntur.* Ma ne' loro sermoni e declamazioni molto più deve l'uomo essere accorto; poichè l'esperienza ha dimostrato, che sovente ciò che fu in loro ardita espressione ed eccesso, i tempi posteriori l'han veduto passare in canone e decreto. Essi ancora esageravano il celibato nell'ordine ecclesiastico, e declamavano contro i preti ammogliati, e non inculcavano altro, che dovessero astenersi affatto dalle mogli; tanto che nell'anno 418 in un concilio particolare tenuto in Cartagine stimarono que' Padri che v'intervennero, ciò che gli altri nelle loro omelie e sermoni avevano inculcato per una maggior perfezione, di stabilirlo per un canone, che si legge nel codice de' canoni della Chiesa d'Africa con queste parole. *Omnibus placet ut Episcopi, et Presbyteri, et Diaconi, et omnes qui Sacramenta contrectant pudicitiae custodes, etiam ab uxoribus se abstineant. Ab omnibus dictum est: Placet, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt;* il qual canone è riferito da Graziano *Distin.* 84, *C.* 3,

confermando quello ch' altri concilii d' Africa aveano stabilito, e rinnovarono da poi. *Dist.* 31, *Can.* 2, *Dist.* 32, *Can.* 13, *Distin.* 84, *Can.* 4. E pure non era cosa vietata, anzi lecita ed onesta agli ammogliati, purchè non fossero bigami, di passare al sacerdozio, e ritenere le loro mogli. Il qual istituto ha sempre ritenuto la Chiesa greca e la latina; se non che nel pontificato di Gregorio VII l'ha affatto tralasciato, come diremo più innanzi.

Non vi era cosa più certa ne' tre primi secoli della Chiesa, che le primizie e le decime fossero volontarie, non necessarie. Non vi era cosa alcuna di forzato in quelle offerte, *nam*, come dice Tertulliano, *nemo compellitur, sed sponte confert.* Ciò che fu ben dimostrato da Dupino *ad Censor. in Biblioth. tom.* 6 *in fine c.* 3, § 13. Ma in questo IV secolo vedendo i Padri della Chiesa, che i fedeli si erano raffreddati in prestarle, cominciarono per via di sermoni ad inculcarle, e nell'esagerare che essi facevano a' fedeli, perchè non le tralasciassero, diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime e primizie degli Ebrei nell'antico Testamento, le quali erano tutt'altro. Tanto bastò, che poi ne' secoli seguenti più incolti e barbari, vedendosi che niente giovavano le prediche e l'esortazioni, fu mestieri ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Per la qual cosa nel VI secolo molti concilii d'Occidente, e ne' secoli seguenti più Decretali de' romani pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie;

e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie ciò che prima fu riputato lecito e permesso, dipoi col correr degli anni si fosse riputato illecito e proibito. Prima si cominciava coll'esortazioni e co' sermoni da' Padri, dipoi si veniva a decretarlo per via di canoni, ed in fine al costringimento per via di censure e scomuniche. Ma egli è ben da notare in questo soggetto, che abbiamo per le mani, del concubinato che sebbene era da' Padri della Chiesa posposto allo stato coniugale, e si esagerava perciò a tralasciarlo, non venne se non negli ultimi tempi la Chiesa ad espressamente proibirlo, ed i principi a condannarlo. Sono più antichi i canoni riguardanti le usure, i divorzii e le decime, che quelli appartenenti al concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi nello stesso tempo, che si stimò vietarsi a' preti l'aver moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi agli occhi la storia de' passati secoli della Chiesa, ed i diversi modi e mezzi praticati sì nell'uno, che negli altri casi. Perchè ebbero i Padri della Chiesa in più abominazione l'usure ed i divorzii, che il concubinato; e con molta ragione, poichè i primi nella nuova legge vedevano che Cristo N. S. l'avova espressamente proibito; ma del concubinato che era così presso gli Ebrei, che presso i Gentili lecito e permesso, neppure leggevano fattane parola.

Ma niun meglio, che l'incomparabile Agostino mette in più chiara luce questa verità. Avea egli in più luoghi delle sue Opere declamato contro

il concubinato, come nell'Omilia 49, nel Sermone 243 *de Castitate Conjug.* et *Serm.* 2. *Domin.* 22 *post Pentecostem*, ed altrove. Ma siccome egli stesso si dichiara *lib. de Fide et Operibus c.* 19, e molto più nel *lib. de Bono Conjugali*, egli declamò contro le concubine prese *ad tempus*, e contro quel concubinato, che dalle leggi stesse civili fu riputato obbrobrioso ed illecito, e che non meritava nome di concubinato, quando chi aveva moglie voleva tener anche la concubina. Pur Costantino Magno detestò, come s'è veduto, il concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica, ovvero la Pellice, altro la concubina. *Amica* (dice Cujacio *ad Rubr. C. de Concubinis*) *turpitudinis nomen*, *Concubinam vere nonnihil dignitatis.* Balsamo *ad Can.* 26. *Epist. S. Basil. ad Amphiloch.* Nel vero e legittimo concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le leggi ed i modi prescritti, perchè si riputasse una legittima congiunzione; bisognava, che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altri, perchè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio; bisognava in fine, ritener in propria casa la concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come moglie: perciò il concubinato era chiamato semi-matrimonio, e la concubina semi-moglie. Questo concubinato, che è appunto quello che non meno gli Ebrei, che i Romani riconoscevano per legittimo e permesso, non biasimò, siccome certamente non poteva, S. Agostino; ma nel citato *lib. de Bono*

Conjugali c. 6, espressamente lo commendò. Giova qui rapportare le sue parole, che descrivono appunto il concubinato degli Ebrei e de' Romani, secondo che sono rapportate da Graziano, che ne formò un Canone nel suo Decreto; il quale si ritrova *C.* 32. *Qu.* 2. *Can.* 6: *Solet quaeri*, egli dice, *cum masculus et foemina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet non filiorum procreandorum, sed propter innocentiam solius concubitus causa copulantur, ea fide media, ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat; utrum nuptiae sint vocandae. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari Connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint, non tamen vitaverint, vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur. Caeterum si vel utrumque, vel unum horum desit, non. Etenim si aliquam sibi vir ad tempus adhibuerit, donec aliam dignam honoribus, vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat, animo ipso adulter est; nec cum illa, quam cupit invenire, sed cum ista, cum qua sic cubat, ut cum ea non habeat maritale consortium.*

Questo appunto era, come s' è detto, il concubinato degli Ebrei e de' Romani: si distingueva solamente dal matrimonio per la solennità de' riti, e per la costituzione della dote. E perchè ne' matrimoni, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione e d'accoppiarsi *liberorum procreandorum causa*, S. Agostino stesso nel *lib.* 2 *de Moribus Manichaeorum*,

per dinotar questa stessa differenza tra il matrimonio ed il concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam et id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa*; e nel *lib.* delle *Confessioni* replicò lo stesso: *Et hoc tabulae nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio liberorum procreandorum causa.* All'incontro nel concubinato, come s'è già detto, e conferma questo Dottore nel *loc. cit. de Bono Conjugali*, *non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur.* Perciò S. Agostino medesimo nel *lib. unico de Fide et Operibus c.* 19, ancorchè commendasse il costume della Chiesa praticato a' suoi tempi, di non doversi tosto battezzare gl' infedeli peccatori, ma prima con digiuni, pianti e rigorose penitenze fargli nettare dalle passate lordure; contuttociò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele concubina, alla quale il preceduto concubinato, perchè era permesso, non poteva imputarsi a peccato.

I Romani approvarono il concubinato per soccorrere alla debolezza umana, e per evitare le maggiori spese ed incomodi, che porta seco il matrimonio, ritenendo le concubine con affezione maritale, e come fossero lor mogli. Quindi S. Girolamo disse (*Epist. ad Oceanum*), parlando di questo loro istituto: *Affectione maritali retinebant Concubinas, ad evitanda onera, et minuendas expensas, quas tamen, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed etiam jure dignabantur.*

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al matrimonio somigliante? Se Dio la permise agli Ebrei, che difficoltà vi poteva essere, lasciandola continuare fra' Cristiani? Se innanzi a Dio, che non ricerca da noi riti, o celebrità estrinseche, ma l'affezione con una sincerità d'animo, le concubine degli Ebrei erano in luogo delle mogli, perchè l'accoppiamento con una donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritale, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat*, come dice S. Agostino, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella concubina non aversi in luogo di moglie? *Et cur id genus Concubinae*, dice S. Tommaso, *non appellantur merito uxores; cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Chi niega, che volendosi essere stato da Cristo S. N. il matrimonio innalzato a Sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo stato coniugale, come di maggior perfezione, e lasciar il concubinato, come una congiunzione non tanto legittima e perfetta? Ma che perciò? Dovremo dunque, perchè il celibato è di maggior perfezione che il matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenerci al solo celibato? Cristo S. N. nella sua santa legge c'insegnò bensì la via della maggior perfezione, ma non per questo pretese di turbar la repubblica, e sconvolgere il suo governo politico e temporale. *Manete in ea vocatione, in vocatis estis*, dice S. Paolo, perchè per tutti, in qualunque stato e condizione che essi siano, sono aperte più vie alla loro salute, e la bontà

Divina ha sì grandi e misericordiose braccia, che prende volentieri tutto ciò che a lei si rivolge.

Per questa ragione, ancorchè da' Padri si esagerasse cotanto il lasciare il concubinato, potendosi mutare in matrimonio, non pertanto stimò la Chiesa in questo IV secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gl'imperadori cristiani, che lo ritennero nell'imperio, così si ritenne e si permise dalla Chiesa stessa.

CAPO XI.

Il concilio Toletano I e S. Isidoro riputarono lecito il concubinato de' Romani.

Chiarissima prova ne dà a noi il cotanto famoso concilio Toletano I celebrato nel fine dell'anno 400 sotto il pontificato di Anastasio I. I Padri di questo concilio stabilirono per il concubinato un canone, che nel numero è il 17 tutto conforme alle leggi civili, ed alla riferita costituzione di Costantino Magno rapportata da Giustiniano nel suo codice, sotto il *tit. de Concubinis*. Le leggi civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano, che ciascuno dovesse esser contento di una moglie, o di una concubina: era riputata non meno poligamia aver nello stesso tempo moglie e concubina, che due mogli insieme. Perciò a chi aveva moglie non era permesso aver ancora la concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino, *constante matrimonio Concubinam penes se*

habere. Legge conforme a quanto Paolo giureconsulto aveva scritto l. 2 *sentent. tit.* 20, § 1. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest.* Ecco le parole del canone, che non si discostano punto dalla disposizione della legge: *Si qui habens uxorem Fidelis, Concubinam habeat, non communicet: Caeterum is, qui non habet Uxorem, et pro Uxore Concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinae (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus: alias vero vivens abjiciatur donec desinat, et ad poenitentiam revertatur.* Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per il qual si conferma, che la Chiesa si uniformò alla legge degl'imperadori, i quali ritennero nell'imperio il concubinato, ancorchè divenuto Cristiano?

Non era sèparato dalla comunione de' fedeli chi era contento dell'una, o dell'altra congiunzione. Camminavano di ugual passo colui che aveva la sola moglie, e quel che era contento della sola concubina, perchè non meno l'una, che l'altra congiunzione era riputata nell'imperio legittima e permessa. La Chiesa come fondata in quello, non pretese guastare le sue ordinanze ed il suo governo. Era ben da desiderare, che il concubinato si mutasse in matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i Padri; ma la Chiesa commendava bensì il farlo, ma non s'arrogò in questi tempi per suoi canoni di abolirlo, e conformandosi alla legge civile, ancor ella l'approvò e ritenne: riputò non s'offendere perciò

la legge Evangelica, che non l'aveva vietato, dacchè se fu lecito nell'antica legge presso gli Ebrei, doveva credersi, che nella nuova legge fosse ancora da permettersi.

E perchè il canone di questo concilio non paia strano a coloro, i quali non bene informati del costume di que' tempi, reputano ogni cosa che si discosta dal nostro, stravagante e mostruosa: ecco ciò che S. Isidoro ne scrisse nel *lib. de distantia Novi et Vet. Test. c.* 5, il quale ci assicura eziandio, che per due secoli appresso durasse ancora presso i Cristiani il concubinato. Egli fiorì nel fine del VI secolo e nel principio del VII, e seguendo i dettami di questo concilio declamava contro coloro, che non si contentavano di una sola moglie, o di una sola concubina. Questa, egli dice, è la differenza tra l'antica e la nuova legge, che presso gli Ebrei, a' quali non era vietata la poligamia, si potevano ritenere più mogli e più concubine; ma fra noi Cristiani una solamente, o sia moglie, o sia concubina, *Christiano*, ei dice, *non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxori, (si conjux deest) Concubinam.*

Nè si creda, che così il canone del concilio Toletano, come il detto di S. Isidoro e la sentenza di S. Agostino di sopra rapportata, fossero stati ne' tempi meno a noi lontani dalla Chiesa riputati cotanto rancidi ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò, che costoro credono, ci dimostra il Decreto di Graziano, nella di cui compilazione non si dimenticò questo insigne dottore

inserirvi non meno la sentenza del canone del concilio Toletano, con quelle parole: *Is, qui non habet uxorem, et pro uxore Concubinam habet, a Communione non repellatur, tamen ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinae, sit conjunctione contentus,* come si legge nella *Dist.* 34. *C.* 4, che le riferite parole di S. Agostino nel *Can. Solet* 6. *C.* 32, *q.* 2, e l'altre di S. Isidoro *cit. Dist.* 34. *C.* 5. Donde si convince ancora, come diremo più innanzi, che a' tempi di Graziano il concubinato era ritenuto; nè, se non molti anni in appresso, fu affatto tolto ed abolito nell'Occidente non meno da più canoni di vari concili tenuti nel x, xi e xii secolo, che per più leggi de' principi.

Alcuni ancora misurando i costumi passati co' presenti, e vedendo che per le parole di S. Agostino, di S. Isidoro, e del canone di questo concilio era pur troppo chiaro, che non meno dalla legge civile, che dal gius canonico si permetteva il concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo), s'ingegnarono dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso cattedratico Domenico Aulisio ne' Commentari *ad tit. ff. soluto Matrimonio, part.* 1, *rubr.* 1, *n.* 2, *p.* 403, credette che la concubina, della quale parlano il concilio e S. Isidoro, dovesse intendersi della moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo nel solo uso, e non richiedendo tanti riti e solennità, quanti erano ricercati ne' matrimonii *farre*, *et coemptione*, possa eziandio chiamarsi concubinato, ed una tal moglie appellarsi ancora concubina. Ma da quanto si è detto di

sopra, e da ciò che S. Agostino stesso insegnò, ben si conosce quanto sforzata e vana sia questa interpretazione. Era ben rimarchevole e distinta la differenza tra la moglie *usu* e la concubina. Nel matrimonio *usu* era necessaria la contestazione, che il congiungimento si faceva *liberorum procreandorum causa. Ad hoc enim ducitur uxor, et hoc tabulae ipsae nuptiales indicant*, disse S. Agostino ne' luoghi di sopra rapportati. Ma nel concubinato, che fu introdotto per soccorrere all'incontinenza, S. Agostino istesso c'insegna, che non bisognava tal protestazione, poichè, ei dice, *non filiorum procreandorum causa, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur*. Nel matrimonio *usu* interveniva la dote, la solennità delle nozze, ed era colei vera moglie, siccome colui vero marito, talchè aveva luogo nell'adulterio commesso l'accusazione *jure mariti*, come s'è detto; ciò che non potea dirsi del concubinato. Quindi saviamente Brissonio *ad l. Jul. de adult.* riprese coloro, che confondevano queste due congiunzioni, dicendo: *Equidem assentiri iis non possum, qui solo usu uxores cum concubinis confundere conantur; aliud enim semper fuit uxorum, aliud concubinarum nomen.* Ed in effetto, nè in tutti i responsi de' nostri giureconsulti, de' quali l'imperador Giustiniano compilò le Pandette, nè in tutte le costituzioni de' principi, dei quali così l'imperadore Teodosio, come Giustiniano stesso compilarono i loro codici; nè in tutte le Novelle, così sue come degli altri imperadori suoi successori, nè in fine presso scrittore alcuno si troverà che la

moglie *usu* siasi appellata giammai concubina, o che questo nome potesse a quella convenire per la gran differenza, che fra loro intercede; e molto meno potea ciò dirsi in tempo del concilio Toletano, ed assai più ne' tempi di S. Isidoro e di Graziano, quando v'era rimaso vestigio alcuno di que' tre generi di matrimoni praticati dai Romani; nè si sapeva in que' secoli incolti, che cosa si fossero le mogli *usu;* ma all'incontro ben si sapeva che cosa fossero le concubine; poichè il codice di Giustiniano, e le Novelle degl'imperadori Greci suoi successori, ed i capitolari de' principi d'Occidente ne trattarono bene spesso ed ampiamente, come diremo più innanzi.

Ma assai più strana e mostruosa è l'altra interpretazione, che Ferdinando di Mendoza ne' suoi Commentari al concilio Illiberitano *l.* 2, *c.* 8, dà alle parole del concilio, ed a quelle di S. Isidoro; non può negare, che quivi si parli della vera concubina, che era differente dalla moglie, ma dice che il concilio e S. Isidoro intendono che ciascuno debba esser contento o di una moglie o di una concubina, riguardando le leggi del mondo non quelle dello spirito; erano permesse le concubine *jure fori, non jure poli;* e poichè, permettendole le leggi civili, il numero era grandissimo, perciò non istimò il concilio separare dalla comunione de' fedeli tanti che le ritenevano, tollerandoli per tema di un male peggiore, siccome si fa ne' peccati che da molti si commettono, per l'estirpazione de' quali la Chiesa per la moltitudine non può valersi de' rimedii forti e vigorosi per non cagionare

maggiori disordini e turbolenze. Gran torto veramente fa questo scrittore alla santità e dottrina di que' venerandi Padri che intervennero in quel concilio, ed alla pietà e religione di quel Santo. Questa interpretazione appunto gli danno i più rabbiosi eretici della Chiesa, ch'essi dicono riformata, come Amelmano e Teodoro Beza, per declamare come fanno contro il concilio, che permettesse una tanta empietà. Come ammettere nella comunione della Chiesa pubblici peccatori, e fargli partecipi de' suoi beni spirituali, de' sacramenti e delle cose più religiose e sante? L'istesso Mendoza confessa, che per quelle parole del concilio non potendosi scacciare i concubinarii dalla comunione, ma dovendo in quella conservarsi e mantenersi come erano prima, dovevano per conseguenza essere ammessi alla partecipazione di tutti i sacramenti eziandio di quello dell'Eucaristia; e per un passo di S. Agostino malamente inteso (che niente fa al proposito) crede giustificar nella Chiesa questo, che sarebbe stato uno scandaloso e biasimevole abuso, cioè di ammettersi i pubblici e certi peccatori al sacramento dell'Altare: *Constat igitur* (ei dice) *aetate Augustini Ecclesiae fuisse consuetudinem, de antiqua et recepta ecclesiasticae disciplinae severitate non nihil remittendi, et concubinarios ad communionem dominicam impurissime accedentes ab ea non arcendi, quod peccantium multitudo ad tempus accepta ipse Augustinus refert.* Non si aveva certamente ai tempi di S. Agostino difficoltà alcuna di ammettere i concubinari al sacramento dell'Altare, perchè avendosi il concubinato per una

congiunzione lecita e permessa, i concubinarii non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero che S. Agostino stesso nel l. unico *de Fide et operibus c.* 19, separa e distingue le concubine dagli altri infedeli peccatori: questi vuole, che non debbano subito ammettersi al battesimo, se prima non si saranno purgati da' loro peccati con digiuni e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, ma della concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo Santo nel *l. de Bono conjugali* si spiega, che se le concubine avranno quelle tre qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso ai Romani dalle amiche, dalle pellici, e dalle altre persone inoneste, non vi era dubbio che dovranno stimarsi come mogli, e perciò non reputarsi illecita e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo concubinato appunto parlano il concilio e S. Isidoro, e perciò non è da riputarsi cosa strana che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero che non parlassero se non di cosa permessa, non tanto *jure fori* ma eziandio *jure poli*, che espressamente chiamarono lecita ed egualmente permessa la concubina che la moglie: *Unius mulieris*, (dice il concilio) *aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit), sit conjunctione contentus.* Si agguaglia in ciò la moglie con la concubina; se gli piacerà, potrà esser contento o dell'una o dell'altra; e siccome colui che si contenta di una sola moglie dee comunicare, così parimente quello che si contenta di una sola concubina. S. Isidoro più chiaramente dice che non sarà lecito al cristiano aver due o più

donne, ma bensì lo sarà, contentandosi di una solamente, o sia moglie, o se questa manca, concubina. Leggasi ora Natale d'Alessandro *Hist. Eccles. t.* 3. *Dissert.* 29. *Saeculi* 1. *Art. unic.* e chi non sarà sorpreso di tanti paralogismi e strane interpretazioni sognate sopra questo detto di S. Isidoro e 'l canone del concilio Toletano, bisognerà confessare, che non abbia non pure affinato discorso, ma nemmeno un buon senso comune. Ma qual dubbio vi potea cadere, che il concilio di Toledo e S. Isidoro non intendessero, se non di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i concubinari alla partecipazione de' sacramenti, eziandio a quello dell'Altare, se ne' loro tempi tal era comunemente riputato il concubinato in tutto l'imperio? Nel v secolo leggasi l'intiero Codice di Teodosio il Giovane, le Costituzioni degl'imperadori onde fu compilato, e le novelle di Leone, di Marziano, e degli altri imperadori d'Oriente, che troveranno il concubinato ritenuto nell'imperio, come una congiunzione lecita e permessa. Nel vi secolo, nel quale visse S. Isidoro, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva che Giustiniano imperadore, principe cotanto pio e religioso, così nella compilazione delle Pandette come del suo Codice, tanto era chiaro ed evidente che era ritenuto per lecito il concubinato, che prescrisse sopra quello molte leggi, e sopra i figliuoli che nascevano dalle concubine, dandovi forma e regolamento? Anzi nella *L. si qua illustris* 5. *C. ad S. C. Orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo*. Niente dico delle sue Novelle, specialmente

nella *Novella* 18, *c.* 5. *Novell.* 89, *c.* 12, ed altrove, dove lo stesso s' inculca e si ripete; e ben si conosce, che tutti gli altri imperadori d' Oriente suoi successori lo riputarono tale, giacchè non, se non a' tempi di Basilio Macedone, e di Lione il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito fu vietato, e quel che prima era lecito, si riputò non più permettere, anzi abolirlo, come diremo più innanzi.

A ragione dunque furono da' più gravi teologi e canonisti riputate sforzate e stravaganti le interpretazioni del Mendoza, che dà a quelle parole del concilio e di S. Isidoro, le quali per esser chiare e manifeste, non poterono negare, che ivi si parla delle concubine dalle leggi civili e da' sacri canoni permesse, le quali erano come mogli, e delle quali parla S. Agostino nel *L. de Bono Conjug.* e che non meno i Romani che gli Ebrei ritennero nelle loro repubbliche, chiamate semimogli, siccome il concubinato semimatrimonio, permesse nell' antica legge agli Ebrei, e non proibite a' Cristiani. Così intesero il concilio, i correttori romani destinati all' emendazione del Decreto di Graziano da Pio IV e Pio V al *Can.* 4, *Dist.* 34. Germonio *L.* 1 *animad. C.* 11. Coqueo *in notis ad D. Augustinum de Civit. Dei L.* 16, *c.* 33. Antonio Perez. *ad tit. Codicis de Concub. concl.* 3. Cironio *ad tit. de Donat. inter in fine*, Arias de Mesa *l.* 3, *variar. c.* 38. Choppino *l.* 1 *de Jurisd. c.* 41, *n.* 8. Ritersusio *in notis ad Salviani de Guber. fol.* 177. Ugon Grozio *de jure Belli et Pacis l.* 2, *c.* 5, *n.* 15. Basilio *l.* 7 *de Matrimonio*, Lovisa *in notis ad illum Canonem*, e

moltissimi altri teologi rapportati dal P. Scherlog. *tom.* 3, *in Cantica Vestig.* 34, *c.* 6, *sect.* 1, *fol.* 405. Insino il cardinale Bellarmino *tom.* 2. *Controv. l.* 2 *de Conciliis c.* 8, fu dello stesso sentimento, il quale a ragione si scaglia contro Ermanno Amelmanno, che malmena questo concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda ed obbrobriosa, confondendo miseramente la pellice e l'amica colla vera e dalle leggi approvata concubina, della quale parla il concilio. Quindi Gonzalez ne' nuovi commentari che aggiunse a quelli del Mendoza, sopra il concilio Illiberitano, riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla comune e più vera sentenza de' riferiti scrittori, parendogli troppo duro a credere, che que' gravissimi PP. che intervennero in Toledo in quel concilio, avessero dovuto permettere con una pubblica legge, che i pubblici peccatori, quali il Mendoza credette che fossero i concubinarii, potessero comunicar co' fedeli, ed ammettersi alla partecipazione de' sacramenti, anche di quello venerando dell'Altare.

Donde parimente si convince la calunnia, che i teologi della Chiesa da essi pretesa Riformata, fra' quali il celebratissimo fra di loro, Teodoro Beza *l.* 2. *de repud. et divort.* addossarono a' PP. di quel concilio, ed a Graziano, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, quasi che avessero permesso una cotanto scandalosa e disonesta congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla S. Agostino nel *Can.* 5. *c.* 32. *qu.* 2. e nella *Distin.* 34. *Can.* 6. ed in diversi luoghi delle sue Opere raccolti da Claudio Espenceo *de Digam. l.* 2. *c.* 8. colle vere concubine.

Errore, che non potè nemmeno sopportarlo Arniseo istesso, il quale nel trattato *de Poligamia* non si ritenne di aspramente riprendere il Beza ed i suoi scrittori, che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il concilio, ed il Decreto di Graziano. Quindi i più dotti e savi nostri giureconsulti, come Duareno, Ottomano, Alberico Gentile, e molti altri avvertirono, non dover sembrar cosa strana, se a' tempi di Giustiniano imperadore le concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doversi imputare a poca religione di questo per altro piissimo principe, se nelle compilazioni delle Pandette e del Codice, e nelle sue Novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il *Tit. de Concubinis*. Del qual sentimento fu anche Arniseo *l. c.* dicendo: *Qua ratione Concubinas a jure Civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis, et Hoctoman de Nuptiis; et non impie putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani l. Unica C. de Concubinis.* Il quale nel medesimo luogo risponde ad Alessandro; che ne' suoi Consigli ingannato da' volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati, altrimente credette. Il famoso, e delle ecclesiastiche e profane antichità peritissimo, Antonio Agostino arcivescovo di Tarragona in Ispagna diede pure l'istessa interpretazione al citato Canone del concilio Toletano I. Ecco le sue parole nel *lib.* 1. *de Emendat. Gratiani Dial.* 15. *Non ignoro duplex esse Concubinarum genus, duplex etiam uxorum: uxores quae sine dotalibus instrumentis acciperentur, eas Concubinas dictas fuisse.*

De his possumus Toletani Concilii verba interpretari. Carlo du Fresne *in Glossar. Latin. voc. Concubina* sostenne parimente lo stesso sentimento, comprovandolo con infinite prove di fatto, come fecero ancora Cristiano Tomasio *de Concubinatu* § 27. *et seq.* e Bingamo *Orig. Eccles. tom.* 4. *lib.* 11. *c.* 5. § 11. il quale sopra di questo soggetto scrive del seguente tenore. *Jam differentia inter istiusmodi Concubinam, et veram uxorem, uti viris doctis observatur; non in eo sita erat, quod altera vere ducta esset, altera autem non, sed in diversa ducendi ratione: Quae enim Uxor appellabatur, eam quis cum solemnibus ritibus, cum ususfructus certae partis bonorum post mortem suam superstiti concedendi adsignatione, aliisque caeremoniis, in lege civili et canonica praescriptis duxerat; quae autem Concubina vocabatur, ea privatim sine solemnibus ritibus in lege requisitis viro erat juncta. Ambae autem in hisce tribus rebus conveniebant: I. Quod essent antea personae caelibes. II. Quod maritis suis ad castitatem conjugalem custodiendam, procreandos liberos, omnemque cum aliis maribus consuetudinem fugiendam sese obligarent. III. Quod per totam vitam suam in hoc statu suo se fideliter perseveraturas promitterent. Jam vero istiusmodi Concubinae, quum essent natura sua uxores, sine solemnibus, et in lege requisitis caeremoniis ductae, fornicationis reae haud habebantur, ut ut privilegiis, juribus et honoribus, quos lex legitime vocatis uxoribus adjudicabat, destitutae: adeoque ad baptisman sine ulla nova*

obligatione admittebantur, si maritus esset ethnicus. (*)

CAPO XII.

Il concubinato ritenuto ne' nuovi dominii da' principi cristiani stabiliti in Europa dopo la rovina dell' Imperio.

Essendo tutto ciò vero, come è verissimo, si conosce ora chiaramente che i Longobardi, i quali tolsero a' Greci l'Italia, e seguendo l'esempio de' Goti ritennero le leggi de' Romani, permettendo a' Provinciali di potersene valere, siccome fu da noi dimostrato nel 3, 4 e 5 libro della nostra Storia Civile, quando permisero il concubinato, non fecero cosa nuova, o strana, ma conformandosi alle leggi romane, ed a ciò che il concilio di Toledo aveva approvato, e S. Isidoro commendato, niente di nuovo stabilirono quando nella *l.* 7, *tit.* 13 al *l.* 2 delle leggi loro comandarono, che non si potesse in un medesimo tempo aver moglie e concubina, perchè ciò sarebbe stata poligamia, la quale presso a' Longobardi, non men che presso i Romani era abborrita, dovendosi ciascuno contentare o di una moglie, ovvero questa mancando, di un sola concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto men la ci dovrà sembrare, se nella sus-

(*) *Vedi largamente trattato questo argomento dal Boemero* Jus Eccles. Protest. tom. 2. l. 3. tit. 2. § 9 et seqq. *e dall'Einecccio* in Elm. Jur. German. l. 1. tit. 13. § 307. seqq.

seguente si permette il concubinato: *Nulli liceat*, dice la *l.* 6 *excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare. Nulli liceat*, segue la *l.* 7 *in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et Concubinam.*

Nè discacciati d'Italia i Longobardi da' Francesi, Carlo M., Pipino, Lotario e gli altri imperadori d'Occidente, che come re d'Italia governarono queste nostre provincie, mutarono niente sopra ciò, ritenendo il concubinato come prima; siccome è chiaro da' Capitolari stessi di Carlo Magno, e degli altri imperadori d'Occidente, ove al *lib.* 7, *c.* 366, *tom.* 1. *Edit. Baluz.* pure si legge: *Qui uxorem habet, eodem tempore Concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet Concubinae.* Anzi questa legge stessa, che tra le longobarde leggiamo, si vede aver l'iscrizione di Lotario che la confermò, e tra le longobarde fu unita. Nè può dubitarsi, che avesse in Italia avuta forza e vigore anche dopo che da quella ne furono scacciati i Longobardi, eziandio quando da' Normanni furono conquistate queste nostre provincie, che ora compongono il regno di Napoli: perchè la compilazione, che fu poi fatta di queste leggi de' Longobardi, seguì ne' tempi de' Normanni, i quali parimente ritennero il concubinato, e perciò non ripularono cancellarla da quel volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle leggi longobarde, già fu da noi diffusamente dimostrato nel x libro della nostra Storia Civile *C.* 11. Le leggi allora dominanti

erano le longobarde, e ciascun tribunale secondo quelle diffiniva le sue cause. Quindi i nostri professori tutti s' applicavano allo studio delle medesime; e non essendo state sin allora raccolte in un solo volume, nel quale e gli editti de' re longobardi, e quegli che dagl' imperatori d' Occidente, come re d' Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de' tribunali, finalmente in tempo de' Normanni se ne fece la prima compilazione. La più antica è quella, che ancor si conserva nell' archivio del monasterio della Trinità della Cava, la quale secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino *in Appendice l.* 1. *Hist. Princ. Longob.* fu fatta da un Capuano nell' entrar dell' XI secolo, intorno all' anno 1001 o poco dopo. L' altra più vulgata, che ora in alcune edizioni si vede aggiunta al volume delle Novelle di Giustiniano, ed anche in un picciolo volume a parte, divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede esser stata fatta ne' tempi dell' imperadore Lotario II e del nostro Ruggiero I re di Sicilia nel XII secolo intorno all' anno 1136 da Pietro Diacono monaco cassinese; ed ancorchè alcuni dubitano se ne fosse stato egli l' autore, e ciò per gli argomenti, che furono da noi rapportati nel *cit. c.* 11, *n.* 1, non può però dubitarsi, che fosse fatta intorno a questi tempi, perchè alcune leggi, che ella racchiude, si vedono allegate ne' libri de' Feudi nel *l.* 1, *tit.* 10 e nel *lib.* 2, *tit.* 21 e 28, siccome avvertì Burcardo Struvio *Hist. Juris Gothici, et Longob.* § 2.

In tutte due queste compilazioni fatte nell' XI

e XII secolo, nè l'autor della prima, che fu un dottor capuano, nè l'autore della seconda, o fosse stato Pietro Diacono monaco cassinese, o qualunque altro d'ignoto nome, ebbero difficoltà ovvero scrupolo d'inserire nelle compilazioni suddette quella legge che permetteva il concubinato; nè potevano averlo, giacchè una consimile la vedevano registrata ne' Capitolari di Francia, che il concubinato a questi tempi, almeno a riguardo de' laici, non era stato ancora in Occidente proibito per legge espressa di alcun principe. E quindi non dovevano cotanto maravigliarsi Almemanno, Teodoro Beza, ed i loro settari, e biasimare cotanto il monaco Graziano, che nel suo Decreto ci avesse inserito il canone del concilio di Toledo, e la sentenza di S. Isidoro, quasi che permettendosi ivi il concubinato, si parlasse di una congiunzione illecita e disonesta, com'era riputata ne' tempi, ne' quali essi scrissero. Graziano fece quella sua Raccolta in Bologna nel monasterio di S. Felice nel pontificato di Eugenio III durando ancora il regno del nostro Ruggiero I re di Sicilia intorno all'anno 1151, e c'inserì que' luoghi, che parlavano del concubinato de' Romani dalle leggi sin allora approvato, e non ancora condannato in Occidente per legge di alcun principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono, o qual altro si fosse, delle leggi Longobarde, dalla quale non escluse o cancellò quella legge, che parimente lo permetteva, e conteneva l'istessa sentenza del canone del concilio, e di S. Isidoro.

Or riducendo quanto abbiamo finora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da noi narrato nella nostra Storia Civile *l.* 11, *c. ult. in fine*, occorrendomi parlare de' figliuoli, che Ruggiero I re di Sicilia procreò da quattro sue concubine, che non doveva sembrar strano, se questo principe cotanto pio e religioso avesse nel suo palazzo, quando non aveva moglie tenuto successivamente più concubine. Non era certamente a' suoi tempi avuto il concubinato per una congiunzione affatto illecita e vergognosa, come poi divenne. Le leggi longobarde, di cui i Normanni furono esatti osservatori, la permettevano. Graziano nel suo Decreto, ch' ebbe tanta autorità, che trasse i migliori canonisti di que' tempi a farvi glosse e comenti, e non meno nel foro per le decisioni delle cause, che nell'accademia di Bologna e nell'altre scuole d'Italia era pubblicamente esposto, non ebbe scrupolo d'inserirvi il canone del concilio Toletano, che lo permetteva. I Capitolari de' re francesi, e più l'esempio di Carlo Magno, e degli altri principi d'Occidente lo qualificavano per tale, quale i Romani, i Greci e gli Ebrei lo reputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in Occidente un tal costume cotanto biasimevole e vergognoso, quanto ora si sente, sicchè Ruggiero dovesse perciò aversi per effeminato e molle; siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro Carlo Magno, che pure da più concubine lasciò vestigi dell'umana fragilità e debolezza, per soccorrere alla quale fu

da' prudentissimi Romani il concubinato istituito, e nella loro repubblica introdotto (*).

CAPO XIII.

Come il concubinato cominciò a proibirsi per le loro Novelle dagl' imperadori d' Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, nè autorità alcuna.

Le Novelle degli altri imperadori d'Oriente, di Basilio il Macedone, di Lione il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito suo nipote, che nel IX e X. secolo proibirono in Oriente il concubinato, non ebbero nelle provincie d'Occidente alcun vigore, come quelle che erano state sottratte dal loro imperio, ed ubbidivano a' proprii principi, che se n'erano resi assoluti signori e veri monarchi, siccome deve essere a tutti noto, e fu da noi diffusamente dimostrato nel 6 e 7. libro della nostra Storia Civile.

Basilio il Macedone essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866. acclamato imperadore d'Oriente, ed avendo associato all'imperio Costantino, e nominati Cesari Lione ed Alessandro suoi figliuoli, diede poi nell'anno 879. il titolo d'imperadore a Lione, il quale per lo studio e somma perizia delle leggi, della storia e della filosofia acquistossi ad imitazione di Antonino il cognome di filosofo. Questi imperadori emoli della gloria di Giustiniano, sic-

(*) Vid. Coint. Annal. Eccl. Franc. ann. 773. n. 2. seq. Du-Fresne in Glossar. Lat. voc. Concubina. Thomas. de Concubin. Bhoemer. Jus Eccl. Protest. t. 2, l. 3, tit. 2. § 16 et seqq.

come nella loro nuova compilazione de' Basilici cercarono di oscurare la di lui fama, così furono tutti intesi per le loro Novelle e Costituzioni a mutare e variare quanto avea quel principe nel suo Codice e nelle sue Novelle stabilito.

Basilio riputò, che dovesse dagl'imperadori abolirsi il concubinato, non meno che credette di non doversi soffrire più in quello usura alcuna; e siccome riprovando ciò, che gli altri imperadori suoi predecessori avevano permesso promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo, per la quale condannò l'usure, così per l'altra sua Novella, che si legge presso Leunclavio *in Jure Graeco Romano l. 2. n. 3. Tit.* 1. tolse in Oriente il concubinato, dichiarandosi ch' egli non conoscerebbe per l'avvenire altra congiunzione per legittima, che il matrimonio.

Lione suo figliuolo sebbene, come si disse, rivocasse la costituzione riguardante l'usure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il concubinato; poichè credette contro ciò, che gli altri savissimi imperadori anche Cristiani avevano riputato, che potendosi aver per moglie quella che si teneva per concubina, non fosse da permettersi altra congiunzione per legittima, che il matrimonio, e perciò a niun patto volle ammettere questo terzo stato tra il celibato, ed il matrimonio. *Nihil enim* (dice egli nella Novella 89.) *inter Caelibatum, et Matrimonium, quod reprehendi non debeat, medium invenias. Conjugalis vitae desiderio teneris? Conjugii leges serves necesse est. Displicent matrimonii molestiae? Caelebs vivas, neque matrimonium*

adulteres, neque falso Caelibatus nomine culpam praetexas. Rivocò pertanto la legge de' suoi predecessori, che permetteva il concubinato, e seguendo i dettami di S. Ambrogio e di Salviano promulgò una sua Novella, che si legge fra le sue costituzioni al n. 91. dove imputando ad errore ciò che i suoi predecessori aveano sopra ciò stabilito, così dice. *Ne ergo hoc Legislatoris erratum dedecore nostram Reinpublicam afficere sinamus; itaque lex illa in aeternum sileto. Ab illa enim non modo Religionis verum etiam naturae injuria, secundum divina, Cristianisque convenientia praecepta prohibemur. Et quidem si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino praecepto moneare; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti non potes. Caeterum vitae consortem invenire difficile non est.*

Costantino Porfirogenito suo figliuolo fu pure del medesimo sentimento, e per una simile costituzione rapportata da Armenopulo *in Epitome juris L.* 4, *tit.* 6 *in fin.* confermò quanto suo padre aveva stabilito.. *Quoniam autem*, ei dice, *apud majores nostros permissam fuisse Concubinarum communionem reperimus, cuicumque cum ea familiariter, ac domestice degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus, ne nobis commissa Respublica defaederetur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus, ne cui exinde in suis aedibus Concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nullum omnino discrimen inter Concubinatum,*

et fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat, contractum matrimonialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si vero eam legitimae uxoris appellatione indignam existimat, nullam per Concubinatum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, et uxorem accipiat, quam judicarit sibi e re fore.

Queste costituzioni poterono in Oriente abolire il concubinato, ed ebbero quivi il loro sperato successo; poichè ammettendosi i mariti al sacerdozio, nè obbligando la Chiesa greca i preti a lasciare le loro mogli, non fu difficile cosa, che potendo così i laici, come gli ecclesiastici aver le mogli, che si astenessero dalle concubine.

Ma in Occidente tutto al rovescio andò la bisogna. Le Novelle di questi imperadori greci non ebbero forza e vigore alcuno. Anzi i capitolari di Carlo Magno, e degli altri imperadori d'Occidente suoi successori, le leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel regno de' Normanni, permettevano il concubinato; ed i molti concilii tenuti nel x ed xi secolo, che procurarono estirparlo da' preti, ebbero inutili successi. Poichè trattandosi nella Chiesa latina nello stesso tempo di togliere a' preti non men le concubine, che le mogli, volendo esigere da essi un'esatta continenza; questo appunto fece, che resistendo essi, non si potesse così facilmente sterminare in Occidente il concubinato, come s'era fatto in Oriente. Gli ecclesiastici furono quelli, che ostinatamente si opposero,

resistendo col fatto a tanti concilii che il detestavano, perchè non si volendo loro permettere nemmeno le mogli, non volevano abbandonare le concubine.

CAPO XIV.

Come finalmente fosse stato il concubinato proibito anche in Occidente.

Avevano già in questi tempi varii concilii adunati in Occidente, ciò che gli altri Padri della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato, incominciato per mezzo de' canoni a proibire a' preti il concubinato. Non altrimenti che fu fatto dell' usure, che le proibizioni, specialmente quelle fatte nel concilio Niceno, Illiberitano, d'Arles e di Laodicea, riguardavano l' ordine ecclesiastico solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendea una vita più esemplare e monda, si fece del concubinato. Prima si parlava de' cherici, poi siccome cresceva l' accortezza e potenza ne' pontefici romani a pari della negligenza de' principi e loro magistrati, si stese anche la proibizione a' laici, e perciò si vede, che nel concilio di Trento s' usarono nella sessione 24 c. 8, quelle parole, *Concubinarios tam solutos, quam uxoratos cujuscumque status, dignitatis, et conditionis existant.* Non vi era concilio, che non si ragunava in questo x ed. xi secolo in Occidente, in Roma; o altrove, in cui non si declamasse contro a' chierici concubinari, perchè lasciassero ed avessero in orrore il concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la

più nefanda ed obbrobriosa congiunzione, peggiore dello stupro, dell'adulterio e dell'incesto. Ma poichè nel tempo stesso s'inculcava che dovessero lasciare le mogli, e non potessero esser assunti agli ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' concilii ebbero in questi tempi inutile successo. Non vi era vescovo, nè prete, nè diacono, nè minimo chierico, che non avesse la propria concubina, e tolto ogni rossore non facevano difficoltà tenerle pubblicamente nelle proprie case, e quivi nudrire ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima e detesta nelle sue opere.

Assunto al pontificato Niccolò II, pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò un concilio in Roma contro tali concubinari, minacciando loro severe pene e gravi castighi; e poichè in queste nostre provincie, ond'ora si compone il regno di Napoli, il concubinato si praticava più, che in ogni altra parte d'Italia, ed era pubblicamente da' preti ritenuto, per estirparlo gli piacque nell'anno 1059 tenere un altro concilio in Puglia nella città di Melfi, dove più severamente condannò e ne detestò l'abuso, imponendo severissime pene a' concubinari; e depose perciò il vescovo di Trani. Ma che prò? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo: non potè svellersi la mala radice, e parea quasi che impossibile che i preti potessero distacoarsene. *Stor. Civil. tom. 2, l.* 10 *in princ.*

Ma innalzato poi al trono pontificale il famoso e terribile Ildebrando, che sotto nome

di Gregorio VII resse la Chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto dall' ordine ecclesiastico non meno il concubinato, che le mogli. Fu perciò fiero ed inesorabile, nè per il suo zelo risparmiò fatica e travaglio, ne curò esporsi a' più perigliosi casi, purchè venisse a capo del suo intento.

Non curò l' implacabil odio, il biasimo, le bestemmie, le calunnie, l' invidia e la maldicenza di tutto l' ordine ecclesiastico, che perciò pubblicamente lo malediceva, esecràva ed aborriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense data in luce da Gretsero gesuita, non trova che spesse imprecazioni, anatemi e terribili minaccie contro tali concubinari, e contro coloro, che assunti al sacerdozio volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinnovando gl' istituti degli antichi canoni della Chiesa latina, che i preti non potessero aver mogli, e quelli che l' avessero, dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal sacerdozio; nè potesse per l' avvenire ammettersi alcuno al sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l' ordine ecclesiastico, chiamandolo eretico, perturbatore e novatore. Ecco ciò che ne scrive Lamberto Scafnaburgense *ad ann.* 1074, *p.* 212. *Hildebrandus Papa cum Episcopis Italiae conveniens, jam frequentibus Synodis decretaverat, ut secundum instituta antiquorum Canonum Presbyteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant, aut deponantur. Nec quisquam omnino ad Sacerdotium admittatur, qui non in perpetuam continentiam, vitamque caelibem profiteatur. Hoc*

Decreto per totam Italiam promulgato, crebras Litteras ad Episcopos Galliarum transmittebat, praecipiens, ut ipsi quoque in suis Ecclesiis similiter facerent, atque a contubernio Sacerdotum omnes omnino faeminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio Clericorum, hominem plane haereticum, et vesani dogmatis esse clamitans, qui oblitus sermonis Domini, quo ait: non omnes capiunt hoc verbum, qui potest capere capiat; et Apostolus: qui se non continet, nubat, melius est enim nubere, quam uri; violenta exactione homines vivere cogeret ritu Angelorum, et dum consuetum cursum naturae negaret, fornicationi, et immunditiae frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare, malle se Sacerdotium, quam Conjugium deserere; et tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per Ecclesiam Dei Plebibus Angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, et assiduis legationibus Episcopos omnes socordiae et desidiae arguebat; et nisi ocyus injunctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico e 'l monaco Herveldense *anno* 1074. Golochero *de gestis. Treving. n.* 39. Goffredo di Viterbo *part.* 17, *p.* 499. Giorgio Calisto *de Conjugio Clericorum*, e Gasparo Zieglero *de Diaconis veteris Ecclesiae c.* 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto, cotanto commendandosi la sentenza del vescovo Pafnutio, il quale come narrano

Socrate *L.* 1. *c.* 11. Sozomeno *L.* 1. *c.* 23. *Histor. Tripartita l.* 2, *c.* 14, rapportata anche da Graziano *Distin.* 31, *Can.* 12. Niceforo *L.* 8, *c.* 19, fortemente s'oppose ad alcuni Padri del concilio di Nicea, che avevano ciò proposto, e persuase al concilio non doversi impor legge alcuna di celibato a' preti, e che assunti al sacerdozio non dovessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gli altri Alboino prete scrisse, *de Conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato*, contro l'Epistola di Bertoldo di Costanza *de Caelibatu Clericorum*.

Giacomo Cuiacio nel *L.* 3. *Decretalium ad tit. de Cler. Conjug.* riprende Lamberto, che scrisse aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum Canonum*, dicendo non esser ciò vero. *Idque*, ei dice, *Lambertus Schafnaburgensis Monachus Herveldensis in lib. de rebus gestis Germanorum scribit, Gregorium VII fecisse secundum instituta antiquorum Canonum, quod non est verum.* Ma in ciò viene a torto ripreso Lamberto, poichè la Chiesa, specialmente Latina, prima di Gregorio per più suoi canoni stabiliti in vari concilii, che vengono rapportati da Gonzalez *in Comm.* al *l.* 3. *Decret. tit de Cleric. Conjug. c.* 1, aveva sempre inculcato a' preti il celibato, e che i maritati ascesi al sacerdozio si astenessero di usare colle loro mogli; ma questi canoni non ebbero nelle provincie di Europa uniforme osservanza e vigore.

In Ispagna, come scrissero Mendoza e Gonzalez ne' commentarii sopra il concilio Illiberitano *Can.* 33, se non a' tempi di Gregorio VII

non si tolse affatto a' maritati di poter ritenere la moglie, passando al sacerdozio. Questo pontefice avendo tratto colle minaccie e col rigore al suo partito i vescovi nazionali, in tutte le maniere volle torre dal clero le mogli, e coll'effetto l'ottenne in questa provincia, come rapporta Cuiacio nel luogo citato. *Jus vero illud Occidentale* (ei dice) *non admittendi maritos in clerum, nisi ab uxoribus diverterint, in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto da' preti odiato, e con brutti scherni da essi proverbiato e motteggiato, e quando ramingo e profugo gli convenne in Salerno ricovrarsi, e quivi sotto la protezione de' nostri principi normanni menare una vita tutta oscura e privata, talchè di cordoglio morissene in quella città, non tralasciarono i preti motteggiarlo con distici e altri versi lionini, ove a que' tempi era riposto tutto l'acume e perizia dell'arte, e fra gli altri con quello rapportato dall'istesso Cuiacio, che diceva così.

Nudipes Antistes, non curat Clerus ubi stes.
Dum non incedis, stes ubicumque velis.

Egli è però da notare, che sebbene in Italia a questi tempi fosse stato il concubinato e 'l matrimonio interdetto a' preti, in alcune chiese della nostra Puglia e Calabria, ove era in questi tempi ritenuto ancora il rito greco; (poichè prima erano sottoposte al trono Costantinopolitano) gli stessi pontefici romani, restituite che furono al trono romano, non osarono far novità alcuna, e insino a' tempi d'Innocenzio III si legge, che questo pontefice prescrisse all'arcivescovo d'Acerenza, che non facesse difficoltà

di consecrare il vescovo eletto d'Anglona suo suffraganeo, ancorchè figliuolo d'un sacerdote greco. *Nos igitur* (gli dice Innocenzio *in cap. Cum olim* 6 *de Cler. Conjug.*) *attendentes, quod Orientalis Ecclesia votum continentiae non admisit, quoniam Orientales in minoribus ordinibus contrahunt, et in superioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus, nisi pro eo quod inter Latinos Graeci hujusmodi conversantur, regionis consuetudo repugnet; si aliud canonicum non obsistat ad confirmationem, et consecrationem ejusdem sine dubitatione procedas.*

Cuiacio nel luogo allegato riputò cosa degna da notarsi questa Decretale d'Innocenzio; ma non si maraviglierà chi leggendo la nostra Storia Civile, vedrà nel *L.* 8, *cap. ult.* che la chiesa di Acerenza, innalzata poi a metropolitana, ed alla quale furono attribuiti per suffraganei i vescovadi d'Anglona e di Tricarico, era prima sottoposta al trono di Costantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando d'introdurre lo stesso in Germania ed in Francia. Ma in Germania i suoi decreti e proibizioni non ebbero alcun effetto, e si sa quanto siasi travagliato in questa provincia per introdurre il celibato ne' preti, ed insino all'ultimo concilio di Trento fu questo un punto, che tenne esercitate le penne e gl'ingegni de' più valenti teologi di que' tempi, per rintuzzare le fervorose domande de' Germani, che pretendevano doversi permettere non meno la comunione *sub utraque specie*, che il sacerdozio a' maritati. In Francia ed in Germania scrisse Gregorio spesse e pressanti

lettere a' vescovi di quelle provincie, che nelle loro chiese sforzassero i preti a lasciar le mogli. Ma non ebbe nel suo pontificato gran successo, siccome è manifesto dall'epistola di Udalrico vescovo di Augusta scritta al pontefice Niccolò III *de Caelibatu Cleri*, e da ciò che il Battista poeta mantuano cantò del matrimonio di S. Ilario, e di alcuni vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cuiacio *l. c.* che soggiugne: *Galliam, et Germaniam jus illud non recepisse, aut certe tardius, et quam aegre recepisse, ut constat ex Epistola ad Nicolaum III. Udalrici Episcopi Augustani de Caelibatu Cleri, et ex eo etiam, quod de S. Ilarii, et Episcoporum Gallorum Matrimonio Baptista Mantuanus, alter Poeta Mantuanus, cecinit.* E narra questo medesimo scrittore che non si perfezionò quest'opera in Francia, se non nel pontificato di Calisto II. Questi nato di regal stirpe, come quegli che era figliuolo del conte di Borgogna, a' re di Francia per sangue cotanto vicino, essendo arciduca di Vienna, e cardinale fu assunto al trono pontificio l'anno 1119, e fra le sue cure più principali pose ogni studio di fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII, e per la sua autorità e gran clientela finalmente l'ottenne, non senza mormorazione e biasimo di tutto il clero di Francia, che non si ritenne pure di maledirlo e proverbiarlo co' suoi motti e versi lionini, rapportati dallo stesso Cuiacio, che fino a' suoi tempi erano in Francia vulgatissimi, e correvano per le bocche di tutti: *Calistus vero II* (ei dice) *tandem effecit, atque perfecit, ut et*

Gallia non reciperet, vel retineret maritos in Clerum; denique nec sivit Clericos ullas sibi uxores adsumere: quamobrem et in illum feruntur hi versus Leonini.

O bone Calixte, nunc omnis Clerus odit te.
Olim Presbyteri poterant uxoribus uti,
Hoc destruxisti tu quando Papa fuisti;
Ergo tuum festum nunquam celebretur honestum.

Rinnovò ancora Calisto le proibizioni, che i preti non potessero aver concubine, ed Antonio Agostino *in Epitome Juris Pontif. Veter. tom.* 1, *l.* 7, *tit.* 16, 17 *et* 18, rapporta le parole del concilio, che tenne in Roma, riguardante i preti di Francia, a' quali proibì affatto non meno le mogli, che le concubine. *Presbyteris* (si legge nel *Can.* 3, *tit.* 17), *Diaconibus et Subdiaconibus Concubinarum, et uxorum contubernia penitus interdicimus.*

Ma ancorchè questo pontefice togliesse affatto le mogli a' preti di Francia, non per questo potè togliere in questa provincia il concubinato. L'ordine ecclesiastico si oppose sempre vigorosamente, sicchè bisognò ricorrere all'autorità del principe per dar freno a' loro concubinati; e quanto si potè fare, fu che a' tempi del re Lodovico VI si togliessero le concubine a' preti, diaconi e sottodiaconi, e si permettessero a' chierici d'inferiori ordini. Presso del Du-Fresne nel suo Glossario *Mediae et infimae Latinitatis V Concubina*, si legge una carta di questo re, dove si prescrive così. *Ut Clerici ejusdem Ecclesiae, sicut usque modo vixerunt permaneant: hoc tamen praecipimus, ut Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi nullatenus deinceps*

uxores Concubinas habeant. Caeteri vero cujuscumque Ordinis Clerici propter fornicationem licentiam habeant ducendi uxores. E bisognò travagliare lungo tempo appresso; perchè quivi s'estirpassero non men da' laici, che da' chierici; e Cuiacio *ad tit. Cod. de Concubinis* rapporta, che sino a' suoi tempi era ritenuto ancora il concubinato da' Guasconi e da' coloro che abitavano ne' Pirenei, ancorchè l'altre nazioni di Francia l'avessero tralasciato. *Hodie* (ei dice) *in usu non sunt Concubinae, et abutitur vulgus eo nomine, dum scorta vocat Concubinas: hic Semimatrimonii usus in desuetudinem abiit. Audio tamen eum retinere districte Vascones, et Pirenaeos. Aliae Nationes Galliarum non novere Concubinatum.*

Ma presso gli Svizzeri insino a' tempi di Zuinglio non pure si tolleravano a' preti le concubine, ma quelli che avevano qualche uffizio di Chiesa, i paesani parocchiani non li ricevevano, se non si fossero prima provveduti di una concubina; riputando così esser sicuri, che non insidiarebbero l'onestà delle loro mogli e figliuole. Zuinglio quando declamava, che dovessero concedersi a' sacerdoti le mogli, questo appunto inculcava, che siccome lo facevano ritenendo le concubine, perchè non doveva loro permettersi aver le mogli? Siccome narra Sleidano *in Comment. de statu Religionis L.* 1, *p.* 44. *Editionis Courteneau, Anno* 1559, dicendo. *Zuinglius auctor est apud Helvetios, ut Sacerdotibus maritis nullam faciant molestiam. Nonnullis in ipsorum Pagis hunc esse morem, quem novum quempiam Ecclesiae Ministrum*

recipiant, ut jubeant eum habere Concubinam, ne pudicitiam aliorum tentet. Eam consuetudinem videri quidem a multis prudenter esse receptam, ut quidem eo tempore, et in illis doctrinae tenebris atque depravatione. Quod autem illi de Concubinis tunc fecerunt, idem nunc esset de legitimis uxoribus instituendum ubique. Niccolò di Clemangis, famoso e pio teologo nel tempo del concilio di Costanza, in diverse sue opere mise in prospetto la sregolatezza e la general depravazione de' costumi del clero; ma spezialmente in un trattato, che intitolò *de Praesulibus Simoniacis pag.* 165 ci lasciò scritte queste notabili parole: *Taceo de fornicationibus et adulteriis (Clericorum), a quibus qui alieni sunt, probro caeteris ac ludibrio esse solent, spadonesque aut sodomitae appellantur. Denique Laici usque adeo persuasum habent nullos Caelibes esse, ut in plerisque Parochiis non aliter velint Presbyterum tolerare, nisi Concubinam habeat, quo vel sic suis sit consultum uxoribus, quae nec sic quidem usquequaque sunt extra periculum.*

Non meno bisognò travagliare in Italia, perchè affatto il concubinato si togliesse a' laici ed a' chierici. Per questo istesso che Gregorio VII, volle in tutti i modi togliere a' preti le mogli, non potè mai ridurgli a lasciar le concubine. Declamava Gregorio contro i preti concubinarii, e con anatemi terribili e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernicioso costume. Ma i prelati audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti e scongiuri, anzi perciò pubblicamente

lo maledicevano, lo chiamavano eretico, novatore, ambizioso, crudele, e senza fede, altiero, perturbatore de' regni e delle provincie, autor di sedizioni e di guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un dominio insoffribile nella Chiesa e nel sacerdozio; e per discreditarlo anche fra' Cristiani, ed incolparlo di quell' istesso, per cui mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo, che si contaminasse con sozze libidini colla contessa Matilde, e che nello stesso tempo che voleva che gli altri si astenessero dal concubinato, non perciò egli lasciava gl' impudici amori di questa principessa, ritenendola nel suo proprio palazzo di giorno e di notte. Procuravano di render verisimile l' impostura con fare avvertire a molti, che questa contessa, mentre visse Gozelone duca di Lorena suo marito, non si curò mai di seguirlo, e di tenergli compagnia, ma lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d' Italia; e morto il marito, con tutto che subito avesse potuto rimaritarsi con uno de' più potenti principi d' Europa per gli stati floridissimi ch' ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il Marchesato di Toscana, la Marca d' Ancona, e altre buone terre e città, contuttociò per non lasciare gl' impudici amori del papa, differì quanto più potè il rimaritarsi la seconda volta con Azone marchese Estense; nè con questo secondo marito ella vi durò lungo tempo, che sotto pretesto che Azone era a lei congiunto in quarto grado, volle poi separarsi da lui, tanto che sebbene dopo contratto e consumato il matrimonio si fosse trovata questa parentela,

Gregorio col quale Matilde consultò il caso, la consigliò che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra Enea Silvio *Lib.* 3. *in decade* 2. *Blondi* con queste parole: *Quae mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem Marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat sibi quarto gradu conjunctus, ignorans accepit maritum; et cum per aliquot menses illi concubuisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut a consortio novi viri abstineret.* Da ciò, e non altronde nacque la favola, che Gregorio avesse avuto la contessa Matilde per sua concubina, e che nel sinodo tenuto in Wormazia nel 1076. fosse stato questo pontefice accusato non meno di negromanzia, che di adulterio, come riferisce Hoffman *in Lexico verbo Mathildis.* Ecco come appunto narra questo fatto Lamberto Scafnaburgense *ad An.* 1077. *p.* 247. *Mathilda derelicta Ducis Lotharingorum Gozolonis, filia Bonifacii Marchionis, et Beatricis Comitissae. Haec vivente adhuc viro suo quandam viduitatis speciem longissimis ab eo spatiis exclusa praetendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, et ille Ducatus, quem in Lotharingia administrabat, negotiis implicitus, vix post tertium, vel quartum annum semel Marcham Italicam viseret: post cujus mortem Romani Pontificis lateri pene comes individua adhaerebat, eumque miro colebat affectu. Cumque magna pars Italiae ejus pareret Imperio, et omnibus quae prima mortales ducunt, supra caeteros Terrae illius principes*

abundaret; ubicumque opera ejus Papae indiguisset, ocyus aderat, et tanquam patri, vel Domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incesti amoris suspicionem; passim jactantibus Regis fautoribus, et praecipue Clericis, quibus illicita, et contra scita Canonum Conjugia prohibebat, quod die ac nocte impudenter Papa in ejus voluptaretur amplexibus; et illa furtivis Papae amoribus praeoccupata, post amissum Conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquod sapientes luce clarius constabat, falsa esse quae dicebantur. Nam et Papa eximie, tamque Apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret; et illa in Urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia, obscaena perpetrans latere nequaquam potuisset.

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro regno ancorchè passato poi agli Svevi ed agli Angioini, e che questi principi conformandosi a tanti e sì innumerabili canoni stabiliti in tanti concilii, avessero ancora essi proibito il concubinato a' laici: anzi Carlo II d'Angiò impose pena della perdita del quarto alle concubine scomunicate, se passato l'anno non si emendassero e persìstessero nella scomunica; contuttociò siccome fu facile estirparlo da' laici, che potendo aver mogli, lasciavano volentieri le concubine, così anche in questi ultimi tempi durò la medesima difficoltà per estirparlo da preti, i quali non essendo loro permesso d'aver moglie, non potevano a verun patto ridursi a lasciar le

concubine, ed era cosa maravigliosa il vedere che pubblicamente le tenevano nelle proprie case, e passavano come gente della loro famiglia. Ed arrivarono a tale estremità, che pretesero di dover ancóra godere dell' esenzione del foro, come loro famigliari; nè si sono vergognati alcuni scrittori stampare ne' loro volumi, che le concubine de' chierici debbano godere dell'esenzione, per essere *de familia Clericorum*, e che i principi secolari non possano fare statuti penali contro di esse, nè punirle di sorte alcuna; ed Ancarano essendo stato richiesto da Carlo Malatesta, se poteva imporre pene contro le concubine de' preti, rispose francamente di nò, perchè erano esenti dalla sua giurisdizione, come rapporta Fulvio Pacciano *de Probationibus lib.* 1, *cap.* 26, *num* 60. *Quibus addenda erunt, quae notavit Ancharanus, de quo Marsilius non facit mentionem in c.* 3, *ex n.* 28 *in q.* 23, *col.* 46. *ext. de Regul. Jur. in* 6 *ubi consultus a Carolo de Malatestis Principe religiosissimo, respondit, quod Principes saeculares non possunt facere Statuta poenalia contra Concubinas Clericorum, nec ullo modo eas punire.*

Anzi a' tempi del re Roberto figliuolo del re Carlo II d'Angiò, avendo il giustiziero della provincia di Principato citra voluto procedere contro le concubine scomunicate de' preti per l'esazione del quarto, in esecuzione del capitolo del re Carlo II per esser passato l'anno, e non curavano farsi assolvere con lasciare il concubinato, alla svelata si opposero tutti i chierici della città e diocesi di Marsico, querelando il

giustiziero, al re Roberto, che ardiva ancora dalle loro concubine esigere la multa; e furono così audaci e fervorose le loro domande, che quel buon re si arrese a' loro strepiti, e nell'anno 1317 ordinò al giustiziero, che non procedesse contro le loro concubine in virtù del suddetto capitolo del re Carlo suo padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il castigo di quelle a' prelati delle Chiese, come si legge nel suo ordine indirizzato al suddetto giustiziero, rapportato da Bartolommeo Chioccarelli nel tom. x de' suoi MS. Giurisdizionali, e fu da noi avvertito nel *Lib.* 19, *c. ult.* § 3 della nostra Storia Civile.

Bisognò pertanto travagliar lungamente per estirpare dall'ordine ecclesiastico il concubinato, e la difficoltà non era tanto co' laici, che co' chierici; e perchè presso di noi già i nostri re specialmente dell'illustrissima casa d'Angiò, non solo l'avevano proibito a' secolari, ma vi avevano imposta pena della perdita del quarto, perciò per estirparlo da' chierici bisognò in tutti i concilii, che si tennero appresso declamar tanto contro il concubinato; e perchè ne avessero abborrimento, e lo lasciassero con effetto, dipingerlo per una congiunzione illecita, abominevole e peggiore dell' adulterio, dell' incesto, dello stupro e di qualunque altra nefanda libidine, e molto più orrenda se si praticasse dagli ammogliati.

Il concilio di Basilea, il cui decreto emanato nella *Sess.* 20 è rapportato da Gonzalez nel *c.* 6 *de Cohabit. Cleric. et mulier.*, e da Labbè

tom. 12. *Concil.* con serie e gravi ammonizioni lo vietò al clero. Lione X nel concilio lateranense *Sess.* 9 declamò contro i chierici, che ritenevano sino a' suoi tempi le concubine, stendendo la proibizione che si legge *l. Decret. tit.* 16, *cap.* 1, non solo a' chierici, ma ancora a' laici, inculcando che se ne astenessero affatto.

E finalmente il concilio di Trento nella *Sess.* 24 *de Reform. c.* 8, lo detestò ed abolì, ed i principi del secolo davano tutto il favore a' loro divieti, perchè fossero eseguiti non meno contro i chierici, che contro i laici, per quanto s'apparteneva alla scomunica, ed altre pene spirituali, che contro i concubinari stabilirono. E perchè questa materia del concubinato si vide in questi ultimi tempi più trattata da' canoni, che dalle leggi de' principi, e le incessanti e spesse proibizioni si facevano più da' prelati della Chiesa, che da' magistrati secolari, le quali abbracciavano non meno i chierici che i laici; quindi forse nacque la pretensione degli ecclesiastici di riputare il concubinato, non meno che pretesero dell' usure, delitto ecclesiastico, e di pretendere perciò la cognizione anche sopra i laici, o almeno che si dovesse stimare di foro misto, e perciò darsi luogo alla prevenzione. Ma presso di noi questa pretensione non fu fatta loro valere, nè si è mai permesso, fuori della scomunica, di procedere contro a' laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel *L.* 33 della nostra Storia Civile *cap.* 7.

Parimente l'istesso *cap.* 8 *de Reformatione*

Sess. 24 del concilio Tridentino di sopra riferito non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procuravano stendere anco a' laici; e fu uno de' notati dal reggente Villani nella relazione che fece al re Filippo II de' capi di quel concilio, che non si dovevano accettare nel regno, perchè in quello, oltre della scomunica, di che non si muove agli ecclesiastici alcun dubbio, si vuole, che i vescovi possano cacciare dalle terre delle loro diocesi le concubine, che passato l'anno durando nella scomunica non lasciassero il concubinato, e di vantaggio si riserba a' prelati d'infligere loro que' maggiori castighi, che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell'autorità secolare si soggiunge, che se vi sarà bisogno, si permette loro d'invocar l'aiuto del braccio secolare: quasi che se lor verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà. Ciò che nel nostro regno non s'è giammai permesso; ed avendo alcuni vescovi ardito di farlo, e proceduto alla carcerazione de' laici per cagion di concubinato, ne furono ben ripresi da' nostri vicerè, siccome fu praticato col vescovo di Gravina, col vescovo di Boiano, coll'arcivescovo di Cosenza, e con altri prelati, i di cui esempi potranno vedersi nella nostra Storia Civile al *L.* 33 *c.* 3. § 1.

Cotanto s'ebbe a travagliare nel nostro regno per estirpare affatto il concubinato de' laici, e molto più de' chierici. Cospirando insieme non meno le leggi de' principi, che i canoni della Chiesa a severamente proibirlo, quindi il concubinato, che a' tempi antichi era riputata una

congiunzione legittima e permessa, divenne illecita e obbrobriosa; e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni, concubinati e concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse Cuiacio, poichè tali congiunzioni non meritano il nome concubinato, ma di furtive congiunzioni, si fanno di soppiatto e celatamente, perchè contro il prescritto non meno de' canoni, che delle leggi civili, e non possono dirsi come prima legittime, perchè non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di legge, anzi sono da quelle riprovate ed abborrite. E le concubine presenti dovrebbero dirsi piuttosto amiche o pellici, che concubine. Non si tengono palesemente in casa, nè si commette loro l'economia e la cura delle cose domestiche, come già si costumava, quando erano riputate Semimogli. Non si attende ora a vedere, se quelle siano sciolte o maritate, ovvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più, se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede, o violata; anzi elle regolarmente si mischiano con altri, nè con maritale affetto si ritengono.

E se ora si ritenessero pubblicamente in casa tanto maggiore sarebbe lo scandalo e la vergogna, perchè essendo state severamente proibite da' canoni e dalle leggi, e non ammettendosi verun altro stato, che il coniugale o il celibato, quel terzo stato, che posto in mezzo fra questi due prima era riputato un congiungimento legittimo, perchè dalle leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo ed obbrobrioso; e perciò non doveva alcuno offendersi di quello, che io soggiunsi nella mia Storia

Civile nel fine del lib. II quando dissi: « Così il tempo muta le cose, e fa che quel che prima era onesto, rendasi poi biasimevole e vergognoso. » È forse cosa nuova, che le cose, le quali non sono intrinsecamente cattive, e che secondo i vari costumi delle nazioni, secondo i tempi, e le tant'altre circostanze possono ricevere vari cambiamenti, ora abbiano una sembianza, ed ora un'altra ne acquistano varia e difforme? Ciò che s'appartiene al governo politico dell'imperio, o alla disciplina della Chiesa, sta sottoposto a tali cambiamenti. Quante volte le nostre leggi, ciò che prima stimarono legittimo riputarono poi proibirlo e condannarlo; quant'altre la Chiesa stessa ciò che prima approvò, stimò dipoi riprovare ed abolire? Non si verrebbe mai a capo, se si volessero qui annoverare i tanti esempi, che confermano questa verità, essendo innumerabili. Le purgazioni, per mezzo de' ferri infocati, o delle acque ferventi o gelate, furono non men da' principi che da' sommi pontefici ammesse e commendate, insino a prescriverne particolari riti ed esorcismi? Dipoi furono riputate non men empie che ridicole. A que' tempi, come saviamente avvertì Aventino *Annal. Bojor. l. 4. Istud tunc erat sapere, fidem in Deo habere, omnem spem in ipso collocare. Nostro saeculo nihil minus, quippe nihil aliud est, quam delirare, Deumque immortalem irritando ad iracundiam provocare.* Il qual autore termina il suo discorso appunto con simile epifonema, dicendo. *Solet idem factum, ut video, diversis Statibus, hic pietatis, alibi erroris nomen accipere.* Potrebbe

ancora essere di documento ciò, che del divorzio per l'adulterio della moglie la Chiesa greca permise, e la latina riprovò: quello che la Chiesa stessa latina praticò del celibato de' preti, la quale prima riputò non dovere escludere dal sacerdozio i maritati, nè obbligarli, assunti a quello, a lasciar le mogli; ciò che, come si è veduto, non volle negli ultimi secoli più permettere, obbligando tutti ad una esatta continenza, ed esigendone perciò voto di castità. Prima dunque era riputato lecito ed onesto a' maritati ascesi al sacerdozio di poter ritener le mogli; e quando nel concilio di Nicea si pensò da alcuni Padri di obbligare i preti a lasciarle: *Cumque* (dice Socrate *l.* 1, *c.* 11) *hac re in medium proposita, singulorum sententiae rogarentur, surgens in medio Episcoporum consessu Paphnutius, vehementer vociferatus est, non esse imponendum Clericis et Sacerdotibus grave hoc jugum: honorabiles nuptias, et torum immaculatum esse dicens; ne ex nimia severitate damnum potius inferrent Ecclesiae.* E pur ora sembrerebbe cosa non pur non dicevole ed onorabile, ma pur troppo vergognosa e biasimevole, se fra noi si vedessero i preti colle mogli a lato. Sarebbe perciò da desiderare ne' miei accusatori un più caritatevole zelo, ed una maggior perizia e contezza di quelle cose, delle quali non essendo bene intesi, si vogliono mettere a censurarle, e non dar alle mie parole interpretazioni così strane ed impertinenti, che esse non meritano. Io ne' due luoghi additati parlo del concubinato di que' primi tempi, quando era riputata una

congiunzione legittima, e perciò non dovevano sì rabbiosamente scagliarsi contro sentimenti cotanto puri ed innocenti, che si leggono eziandio ne' canoni stessi della Chiesa, e ne' suoi più santi e insigni dottori, ne' quali senza alcuna maraviglia o rincrescimento, anzi con ammirazione e con plauso vengono tutto dì letti e commendati (*).

CAPO XV.

Reputa superstiziosi li pellegrinaggi.

Questa imputazione, non meno che l'altre, dipende da quel pregiudizio, per cui per lo più gli uomini sogliono misurare con li costumi presenti l'usanze antiche, e colle nuove riforme li passati abusi de' secoli più incolti e barbari, pieni di superstizione e d'ignoranza. Non altro ho io esclamato, e grido ancora, se non che la mia Storia non si legga a pezzi, ma seguitamente, perchè l'immagine di un secolo sarà tutt'altra del precedente e del susseguente. Non bisogna confondere i costumi, o gli abusi antichi con li nuovi. Intanto la Storia viene commendata per la maestra e condottiera della nostra vita, perchè ponendoci innanzi agli occhi i tanti e varii stati delle cose mondane, possiamo quindi apprendere un'esatta norma, onde

(*) Vedi intorno a questo soggetto Chemnit. *in Examin. Concil. Trident. par. 3, pag. 494 et seqq.* Boëhmer. *Jus Eccles. Protest. tom. 2, l. 3, tit. 2 et 3.* Bingbam. *Orig. Eccles. l. 4, c. 5.* Lenfant. *Preservatif contre la reunion avec le Siege de Rome tom. 4, Let. 1.*

possiamo regolare i nostri affetti, le nostre opinioni e giudizii. La cagione, onde furono mossi alcuni a dire, che io riputassi superstiziosi i pellegrinaggi, non fu altra, fuorchè descrivendo io nella mia Storia *L.* 5, *cap. ult.* lo stato lagrimevole in cui si vide la disciplina ecclesiastica nell'ottavo secolo, la prodigiosa ignoranza in cui gli uomini vivevano, e la deplorabil corruttela de' loro costumi, dico de' pellegrinaggi non più che queste parole: Per l'ignoranza e superstizione de' popoli i pellegrinaggi erano più frequenti.

Chi avesse tenuto avanti gli occhi lo stato di quel secolo e de' due seguenti ancora, ne' quali l'ignoranza presso a' popoli fu veramente prodigiosa, e l'eccesso e superstizione de' frequenti pellegrinaggi fu tale, che bisognò per la loro corruttela ed abuso, che non meno li particolari concilii per mezzo de' loro canoni, che i principi co' loro capitolari vi dassero freno e riparo, perchè i disordini non arrivassero all'ultima estremità; assai moderate e sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare che il pellegrinaggio non sia un'opera pia e meritoria, e che quando s'intraprende come un'opera laboriosa e di penitenza, non sia una cosa gratissima a Dio ed alla sua Chiesa? Nè io aveva potuto dar sospetto alcuno, che di ciò ne dubitassi, poichè in questa stessa mia opera al *lib.* 9, *in princ.* vengono da me cotanto commendati i pellegrinaggi de' nostri primi Normanni, intrapresi veramente con ispirito di vera pietà e religione: siccome i tanti altri pellegrinaggi, che fra noi

si costumavano ne' santuarii di Monte Cassino, e del Monte Gargano per esercizio di penitenza e di somma pietà, e per lo zelo che si aveva della nostra religione.

Ma l'ignoranza profonda di que' secoli, e specialmente dell'ottavo, la quale siccome gli uomini malvagi precipita nell'ultime scelleratezze, così gli uomini religiosi gli fa passare in superstiziosi aveva corrotta un' opera sì pia e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo, che l'ignoranza per far più speditamente questo per altro breve passaggio, cioè da religione a superstizione non essendo altro la superstizione, come la definisce S. Tommaso 2. 2. *q.* 93. *art.* 2. ed i più gravi teologi, che *superfluus cultus*, cioè quel culto sregolato ed eccessivo, che da se non porta l'uomo a Dio, nè raffrena la concupiscenza della carne, ma per un certo fanatismo, ovvero credendo, che altrimenti facendosi le divozioni non abbiano tanta forza ed efficacia, gl'ignoranti per lo più s'inducono ad oprarlo. Così il famoso Gio. Gersone *lib. de directione cordis*, *Considerat.* 16. mette fra le superstizioni quella credenza, *quod Sanctus Antonius plus habeat virtutis in curando sacrum, ut ajunt, ignem, quam alii Sancti.* Parimente, *quod in hac Ecclesia dedicata Beatissimae Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad facienda miracula, et succurrendum invocantibus se; et hoc praesertim ratione talis, vel talis imaginationis suae, vel ratione solitae peregrinationis illic continuatae.* Nella stessa classe mette quest' insigne teologo

il culto de' Santi piuttosto per novena, che per settimana, o quintana. Il padre Jacopo Passavanti nel suo Specchio della vera penitenza novera molte di consimili superstizioni, e le condanna nel Cap. 5. dove tratta della terza scienza diabolica *p.* 255. *Edit. Flor. A.* 1725. » E quello, » ch' è detto delle parole, si dice del digiuno » del silenzio, delle messe, delle venie e del- » l'andate fatte sotto certe osservanze di tempo » o di novero, credendo che altrimenti non » fossero valevoli, come si dice de' 12. lunedì » di S. Catterina, del venerdì di S. Niccola » delle messe di S. Gregorio, del mercoldì di » S. Lorenzo, del silenzio de' dodici mila mar- » tiri, e di tutte simili cose. E non si dica » però, che le messe, il digiuno, l'orazione, » e gli altri beni non sia bene a fare, ma quelle » osservanze di tempo, del novero e di certi » modi non sono nè lecite, nè buone; E che » la vanità e la cupidità delle genti mortali » voglia porre leggi alla Divina Giustizia, che » per loro opere, o loro parole, o loro andate, » o loro offerte si traggano infra certo tempo » anime di Purgatorio, questa è grande pre- » sunzione, e pericoloso errore a credere, o » a dire ». Il dottor Navarro *in Enchiridio C.* 11. *n.* 24. ne porta altri esempi: *Qualis est* (come ei dice) *Caeremonia quaedam orandi ante solis ortum, vel audiendi sacrum a Sacerdote, qui vocetur Joannes, vel dicendi bis Alleluja, vel Pater Noster, quando semel est dicendum.* E moltissimi altri possono vedersi presso Genetto *in primum praeceptum Decalogi quaest.* 9.

Ora i pellegrinaggi in questi secoli incolti si

resero frequenti, non perchè erano regolati dallo spirito di Dio, a cui non piacciono, se non quando s'intraprendono come un'opera laboriosa e di penitenza, ma per una superstiziosa credenza, che adorar Dio e' Santi in una chiesa più che in un'altra, fosse cosa più santa, e di maggior perfezione; o perchè credeano, che prendere i sacramenti, o le indulgenze in una chiesa, fosse assai meglio, che prenderle nella propria parocchia, o in altre chiese di sua patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Ma se la superstizione si fosse contenuta sin qui, sarebbe stata comportabile. Molti avevano opinione, che visitando la tomba di un Santo, o d'altro, con lasciarvi una limosina, ovvero con erigere una magnifica chiesa, sarebbero saldati già tutti li conti con Dio, e sarebbe fatta una buona pace con lui, senza passare alla contrizione de' peccati, alla restituzione della roba maltolta, ed alla emendazione della vita. Folco conte d'Angiò angariava i suoi sudditi, rubava, e non vi era rapina che non commettesse sopra i deboli, e credeva saldar con Dio queste partite con andare in pellegrinaggio sino a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori colla fune al collo dinanzi al sepolcro di N. Signore; siccome rapporta Michele Signor di Montagna ne' suoi Saggi *L.* 1, *c.* 40, e co' danari che aveva rubati fondò da' fondamenti una magnifica chiesa nella campagna di Tours, e voleva, che l'arcivescovo di Tours, nella di cui diocesi era quella stata fabbricata, venisse a consecrarla. Ma il santo Vescovo rifiutò di andarvi, e gli fece dire, come rapporta Glabro

Ridolfo scrittore contemporaneo dell' XI secolo *lib.* 2, *Hist. c.* 4 che *hoc potius illi videbatur competere, ut primitus si quid injuste diripueras alicui, restitueret; sicque deinceps justo judici Deo propria, quae voverat, offerre deberet.* Ma furono in ciò troppo diversi i sentimenti del romano pontefice; e quel che n'avvenne sopra questo rifiuto, della collera di Folco, dell'avarizia ed ambizione di Roma, e della divina indignazione, perchè non s'imputi a mia temerità, meglio sarà trascriverlo colle parole stesse del S. abbate Ridolfo, che l. c. così siegue questa veramente memoranda e degna storia. *Cumque igitur ista Fulconi a suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indigne ferens Episcopi responsa, insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde, quod valuit, adegit consilium. Mox denique copiosa argenti, ac auri assumpta pecunia Romam pergens, ac Joanni Papae causam suae profectionis exposuit; ac deinde poscens quod ab illo optaverat, plurima ei munerum dona obtulit. Qui protinus misit cum eodem Fulcone ad praedictam Basilicam sacrandam unum ex illis, quos in B. Petri Apostolorum Principis Ecclesia Cardinales vocant, nomine Petrum, cui etiam praecepit veluti Romani Pontificis authoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur, intrepidus expleret. Quod utique audientes Galliarum quique Praesules, praesumptionem sacrilegam cognoverunt ex caeca cupiditate processisse; dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in Romana Ecclesia schisma creavissent; universi etiam pariter detestantes,*

quoniam nimium indecens videbatur, ut is qui Apostolicam regebat sedem, Apostolicum primitus ac Canonicum transgrediebatur tenorem. Cum insuper multipliciter sit antiquitus authoritate roboratum, ut non quispiam Episcoporum in alterius Dioecesi istud praesumat exercere, nisi Praesule, cujus fuerit, compellente seu permittente. Igitur die quadam mensis Maji congregata est innumerabilis populi multitudo ad dedicationem scilicet praedictae Ecclesiae. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror ob suae elationis pompam convenire compulit. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebantur, coacti interfuere. Caepta igitur die constituto satis pompatice hujusmodi dedicatione, atque peracta, missarumque ex more solemniis celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret Caelum, repente supervenit a plaga Australi vehementissimus turbo, ipsam impellens Ecclesiam, ac replens eam turbido Aere, diu, multumque concutiens; Deinde vero solutis laquearibus universae ejusdem Ecclesiae trabes, simulque tota per pinnam templi ejusdem Occidentalem in terram corruentes eversum ierunt. Quod cum multi per regionem factum comperissent, nulli venit in dubium, quoniam insolens praesumptionis audacia irritum constituisset votum; simulque praesentibus, ac futuris quibusque, ne huic simile agerent, evidens judicium fuit. Licet namque Pontifex R. Ecclesiae ob dignitatem Apostolicae Sedis caeteris in orbe constitutis reverentior habeatur, non

tamen ei licet transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxae Ecclesiae Pontifex, ac sponsus propriae sedis, uniformiter speciem gerit Salvatoris, ita generaliter nulli convenit quippiam in alterius procaciter patrare Episcopi Dioecesi.

Moltissimi altri per lo solo pellegrinaggio, che per Roma intraprendevano, credevano di rimaner liberi e sciolti da tutti li delitti commessi, senza che fosse lor bisogno della contrizione de' peccati, della penitenza ed assoluzione de' propri sacerdoti; e questa perniciosa superstizione si dilatò tanto nella moltitudine del volgo stolto ed ignorante, che fu d'uopo per toglierla dalla mente degli sciocchi, che il concilio di Selingstad tenuto nell'anno 1022 nel canone 18 espressamente lo condannasse. Ecco le parole del citato canone. *Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, poenitentiam a Sacerdotibus suis accipere nolint, in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; Sancto visum est Concilio, ut talis Indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti Poenitentiam sibi datam a suis Sacerdotibus impleant, et tunc Romam ire si velint, ab Episcopo proprio licentiam, et litteras ad Apostolicum deferendas accipiant.*

S'intraprendevano ancora tali pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizione di Terra Santa in Palestina, da giovanetti e da femine, li quali mescolandosi insieme ne' lunghi e disastrosi viaggi, non vi era laidezza che non commettessero, e non si contaminassero di

abbominevoli libidini. Si tralasciavano le arti ed i mestieri, non senza gravissimo danno della repubblica, e sovente intraprendendosi da' capi di casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie; cosa che S. Paolo I *ad Thimot.* 5, disse esser peggiore dell' apostasia e dell' infedeltà. Non si teneva conto delle robe, delle mogli e de' figliuoli; ma i mariti ed i padri abbandonando le loro case, non si curavano esporre a pericolo l'onore delle loro mogli e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo arcivescovo di Tiro nel *l.* 1, *c.* 6 della sua Storia, che compilò di questa Guerra Sacra: *Dividebatur*, ei dice, *maritus ab uxore, uxor a marito, patres a filiis, filii a parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere praejudicium, ita ut e claustris multi egrediebantur Monachi, et inclusi de Carceribus; nec tamen apud omnes erat in causa Deus, sed quidam ne amicos desererent, quidam ne desides haberentur, quidam sola levitatis causa, aut ut suos declinantes deluderent, aliis se adjungebant. Omnes ergo ex causis variis properabant. Non erat in Regnis Occidentalibus, qui aut aetatis, aut sexus vellet esse memor, aut aliquibus persuasionibus deterritus ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde et ore votum profitebantur.*

Sin da' tempi di S. Girolamo un' opera cotanto pia, quanto era il pellegrinaggio, cominciò a contaminarsi; ond'egli lodò tanto S. Ilarione, che essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando, non avesse visitato Gerusalemme,

se non una volta sola per la vicinanza del luogo, e per non mostrar far poco conto de' luoghi sacri. Or se a ragione viene lodato S. Ilarione, che tutto vicino che fosse a Gerusalemme sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto; come non potrà dirsi, che da ignoranza e superstizione non procedesse in que' secoli barbari tanta frequenza di pellegrinaggi intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case e' figliuoli, e tutti coloro di cui dovevano aver maggior cura e pensiero? Perciò esclamava S. Girolamo *Epist. ad Paulin. de Institut. Monachi. Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. Can.* 71. *Gloria C.* 12, *q.* 2.

La malvagità, che negli uomini è più comune e connaturale, che la probità secondo che Dio stesso nel Gen. VIII 21 ce ne fece accorti dicendo: *sensus enim, et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere che quando ad un'azione possono concorrere più fini, uno legittimo, ma laborioso ed arduo, l'altro pravo, ma comodo e vantaggioso; i più, donde nasce la frequenza di quell'azione, sian mossi dall'utile, anzi che dall'onesto. Ciò posto, noi ravvisiamo nelle storie de' secoli andati, che tali pellegrinaggi godevano varie franchigie e privilegi, onde ci si fa credere, che la moltitudine piuttosto da questo spinta fosse, che da altro, e per conseguenza si può ben giudicare, che sia stata la loro più superstizione che religione. De' loro privilegi fa lunga menzione il Du-Cange *in Glossar.*

voce Crucis Privilegium num. 2 e 'l gesuita Giacomo Gretsero ne' suoi libri *de Sacris Peregrinationibus, et Religionis causa Peregrinantibus*, il quale nel *lib.* 2, *c.* 12, afferma: *Haec Peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus.*

Ma quel che poteva più adescare l'umana debolezza, era il beneficio della tregua, di cui si fa menzione al *tit. delle Decretali, de Tregua et pace*, in vigor della quale credevasi, che in certe stagioni dell'anno dovessero cessare tutte le ostilità private, accordandosi quindi sicurezza e favore a' pellegrini, i quali durante il lor pellegrinaggio non potevano esser molestati da' loro creditori, come se fossero *Legati causa Reipublicae*, come dice Gio. Andrea, secondo il testo nella *l.* 2, § 3, *legatis ff. de Judiciis;* ed il cardinale Ostiense appresso il Panormitano in *c.* 1, *n.* 6 *de Clericis peregrinant.* insegna che non si possa procedere contro di un pellegrino da un giudice ordinario, o delegato, se prima non sia fatta la prevenzione. *Vid.* Du-Cange *in Glossar. voc. Crucis Privilegium et voc. Tregua.* Grande incentivo in vero era questo per la gente rovinata e decotta.

L'altro stimolo per l'umana cupidità era, il non essere obbligati a pagar dazi ed altre gravezze. Dal concilio Vernense celebrato sotto Pipino nell'anno 755 fu ciò stabilito nel canone 22 con tali parole. *Peregrini, qui propter Deum vadunt, telonium non solvant.* E che questo sia il significato della voce *telonium*, può vedersi presso il Du-Cange nel suo Glossario. Il medesimo si ha del canone *Si quis Romipetas* 23, *caus.* 24. *q.* 3.

La storia ancora ci assicura, che in que' secoli per tali fini mondani s'intraprendevano i pellegrinaggi. Alcuni sotto abito mentito di pellegrini andavano tramando congiure; altri per isfuggire le pene dovute a' loro delitti. E questo abuso era sì allargato e pernicioso, che bisognò reprimerlo anche con leggi de' principi; siccome fece Carlo Magno col famoso Capitolare d'Aquisgrana dell'anno 789, *c.* 77 (*apud* Balut. *Capitul. Regum Franc. tom.* 1, *p.* 239) il quale per estirparlo stabilì questa legge: *Item ut isti mangones, et cocciones, qui sine omni lege vagabundi vadunt, per istam terram non sinantur vagari, et deceptiones hominibus agere. Nec isti nudi cum ferro, qui dicunt se data sibi poenitentia ire vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum, et capitale crimen commiserint, ut in uno loco permaneant laborantes, et servientes, et poenitentiam agentes, secundum quod sibi canonice impositum sit.*

Moltissimi altri erano mossi, o da curiosità di veder paesi, o da voglia di procacciarsi da vivere, o da spirito di libertinaggio e d'allegria per andare così in tresca, ch'è quello che dicesi dal nostro volgo, *far la birba;* e bene allo spesso si azzuffavano, e facevano questioni e risse nelle stesse chiese che andavano a visitare, siccome della chiesa di S. Giacomo di Compostella ci attesta Gonzalez *ad tit. de Cleric. Peregrin.* Quindi in tutti li concilii tenuti in questi medesimi secoli, de' quali io parlo, furono tali pellegrinaggi qualificati per superstiziosi, e di pernicioso scandalo; e sopra tutto il concilio Cabilonese II celebrato nell'anno 813

stabilì un canone, che è il 45 le di cui parole rapportate anche dal Baronio a quell'anno, sono le seguenti. *Nam et a quibusdam, qui Romam, Turonumve, et alia quaedam loca sub praetextu orationis inconsulte peragrant, plurimum erratur. Sunt Presbyteri, et Diaconi, et caeteri in Clero constituti, qui negligenter viventes, in eo se purgari a peccatis putant, et ministerio suo fungi debere, si praefata loca attingant. Sunt nihilominus Laici, qui putant se impune aut peccare, aut peccasse; quia haec loca oraturi frequentant. Sunt quidam potentum, qui acquirendi census gratia, sub praetextu Romani, seu Turonici itineris multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, et quod sola cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causa se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo hoc faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi, qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur, vel quia tantum sunt vecordes, ut putent, se sanctorum locorum sola visione a peccatis purgari: non attendentes quod ait B. Hieronymus: Non Hierosolimam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus Domini Imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur.*

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati secoli, essendo la moltitudine di tali pellegrinaggi veramente prodigiosa, come suole accadere quando simili frenesie ingombrano la plebe ignorante, che Roma stessa fu costretta sotto pena di scomunica a proibirgli, vietando che niuno più

andasse in pellegrinaggio a Gerusalemme; siccome si legge nell'Appendice di Ottone Frisingense c. 40 e presso Alteserra *in Decretal. Innocentii III in c.* 3 *de Cler. Peregr.* E sebbene il divieto si appoggiasse ancora alla ragione, perchè si pagava perciò un certo dazio a' Saraceni, contuttociò bisognava credere, che oltre il gran profitto che ne veniva a' Saraceni per quel numero infinito di pellegrini, dovette conoscere il papa, che quelle gran caravane di pellegrini erano piuttosto menate da ignoranza e superstizione, che da spirito di vera religione; imperciocchè se avesse ravvisato, esser quelle dirette da lodevol fine, non avrebbe sì aspramente vietato a' Cristiani opera cotanto fruttuosa, per quel solo motivo che si pagasse un dazio agl'infedeli, poichè veggiamo che oggi per il mantenimento de' luoghi sacri permette, che col danaro *ad redimendam vexationem* si appaghi l'ingordigia de' Turchi.

E qual maraviglia poteva nascere da quelle mie poche parole, che gli abusi introdotti ne' pellegrinaggi avessero tanto deformato la loro frequenza, che da atti di penitenza e di religione gli avesse trasformati in vane opere di superstizione ed ignoranza, se lo stesso abbiamo veduto intervenire nelle spedizioni delle crociate? Egli è certo appresso tutti li Cattolici, che prender la croce, e con essa le armi per la liberazione di Terra Santa, sia opera grandemente accetta a Dio. Ma chi dicesse che la frequenza delle crociate avesse avuto fomento più dall'ignoranza e dalla superstizione, che dalla prudenza e dallo spirito di Dio, per avventura non

sarebbe errato, nè altro direbbe che quel che confermano tutte le storie, e quel che dimostra il disuso, in cui sono ite, e l'infelice fine a cui, toltone la prima, che si fece sotto Gotofredo Buglione, quasi tutte l'altre mal capitate terminarono; anche quella che s'intraprese dal re Luigi di Francia, e l'altra predicata da S. Bernardo, ove promise glorioso evento, che poi non riuscì; e non solo gran mortificazione recò al Santo, ma lo costrinse fare di se stesso l'apologia a papa Eugenio nel *lib.* 2 *de Consideratione cap.* 1.

Nè ad altra cagione comunemente si attribuiscono tali sventurati eventi, se non che alla corruttela, dissolutezza e ribalderia de' crociati, che credevano presa quella croce e la spada per causa di Dio, esser loro lecita ogni brutalità, rapina e crudeltà; onde dobbiamo persuaderci, che l'infinita giustizia di Dio avesse in abominazione di benedire quell'armi, che benchè prese per giusta causa, erano però maneggiate da gente così scellerata e rea, siccome ne fanno testimonianza Ottone Frisingense *de gestis Friderici l.* 1, *c.* 60 Ruggiero Hovedeno ne' suoi Annali, Giacomo de Vitriaco *cap.* 82, e da essi il P. Maimbourg *Hist. des Croisades lib.* 4, nell'anno 1149.

Ma finalmente che direbbero costoro, se negli ultimi nostri tempi un cardinale, qual fu il P. Francesco Maria d'Arezzo nelle sue prediche recitate nel palazzo apostolico, impresse prima in Roma, e poi ristampate in Milano, condannasse per le ragioni stesse, come dannevoli piuttosto che salutari, i pellegrinaggi che con

tanta frequenza s'intraprendono per visitare i santuarii di Roma istessa? Egli nella predica 4 al *tom.* 1, § 12, *p.* 44 secondo l'edizione di Milano, scongiura e declama contro coloro che si portano a Roma a questo fine, i quali credendosi migliorare nello spirito, miseramente vanno in perdizione; e si vale delle parole stesse di cui S. Girolamo si valse per dissuadere S. Paolino suo grand'amico, che sospirava di visitare i santi luoghi di Gerusalemme, di andarvi. Ecco le sue parole: « Lesse l'eruditissimo vecchio, » (intendendo di S. Girolamo) che Paolino suo » grand'amico sospirava di visitare Gerusa- » lemme. Egli non approvò tal pensiero: però » riscrisse all'infervorato collega con sentimenti » sì liberi, che cagionano meraviglia. Uditeli. » Che vuoi tu fare a Gerusalemme? Santificarti? » Più facile ti sarà farlo, ove sei, che ove pensi » venire. Nella santa città vi sono innumerabili » santi morti, ma i vivi non vivono tutti da » santi. Vi sono l'ossa de' profeti defonti, ma » tra' successori de' profeti vi sono ossa, e vi » è carne; vi è la croce di Cristo, ma taluno » della croce non vuole altro che il titolo. V'è » l'Agnello di Sion, ma vi sono a tendergli in- » sidie e lupi e lupe. Qui sono molte indul- » genze, ma vi sono moltissimi peccati; e non » si sa, se tutte l'indulgenze si guadagnano; » si sa, che si commettono tutt'i peccati. » E dopo aver rapportate consimili espressioni, soggiunse le parole stesse di S. Girolamo, le quali sono: *De toto Orbe huc concurritur: plena est Civitas universi generis hominum, et tanta utriusque sexus constipatio, ut quod alibi ex*

parte fugiebas, totum hic sustinere cogaris in Urbe celeberrima, in qua Curia, scorta, mimi, scurrae, et omnia sunt, quae solent esse in caeteris Urbibus. Summae ergo stultitiae est dimittere Patriam, et inter majores Populos periculosius vivere, quam eras victurus in Patria. Poi il savio oratore apostolico si rivolge a Roma, e sì gli dice: « Roma, per amor di Dio » vivi in maniera, che il livore e l'eresia con » maschere di zelo non abbiano da strappar » la penna dalla mano di S. Girolamo e scri- » vere di te a' popoli lontani; quanto egli scrisse » di Gierosolima a Paolino. Quanti vengono a » Roma per migliorare lo spirito, se vedessero » in Roma non solamente vivere, ma passeg- » giare con baldanza, *et scorta, et scurras, et* » *mimos*, ritornati a' loro regni, o fedeli, o in- » fedeli, anderebbero vociferando per le piazze » e per li circoli, che il concorrere a Roma non » è ormai divozione, ma frenesia. » *Summae stultitiae est dimittere Patriam, et inter majores Populos periculosius vivere.*

Che diranno dunque ora li miei censori? Che pure S. Girolamo, il concilio Cabilonese, e l'altro di Selingstad, le leggi de' principi, le costituzioni de' sommi pontefici, tutti i gravi canonisti e teologi, ed il cardinale Arezzo stesso, riputassero perciò tutti i pellegrinaggi inutili e supertiziosi?

Est modus in rebus, disse colui, *sunt certi denique fines.*
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Non perchè alcuno rapporti gli abusi e le corruttele, e ponderi in que' secoli barbari ed

incolti la frequenza di tali sregolati pellegrinaggi esser derivata da superstizione ed ignoranza, può da ciò inferirsi, che assolutamente condanni il pellegrinaggio. Quanti autori cattolici hanno condannato la frequenza della comunione stessa dell'altare? Sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la comunione medesima. Molto più ingiusti, iniqui e maligni saranno coloro, che da quelle mie poche parole vorranno inferire, che io perciò riputassi inutili e supertiziosi tutti i pellegrinaggi, che s'intraprendono da' fedeli ne' più famosi e celebri santuari delle provincie del mondo cattolico.

CAPO XVI.

Reputa inutili e supertiziose le orazioni e' sagrifizi, affine di liberar l'anime de' defunti dal Purgatorio.

Più sfacciata e nera calunnia non si è giammai intesa di questa, che ora si propone, così se si riguardano le mie parole, che tutt'altro contengono, come l'animo maligno e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è un articolo stabilito di fede. Se si riguardano le mie parole, la calunnia è chiara; poichè io dopo aver parlato de' pellegrinaggi, (nella medesima *p.* del *t.* 1) non soggiunsi altro, « che in questi medesimi tempi, cioè nell'VIII secolo le orazioni, ed i sacrifizi affine di liberar » l'anime de' loro defonti dal Purgatorio, erano » vie più raccomandati, e molto più praticati ».

Si parla quivi dell'orazioni e suffragi per i morti, non come cosa allora introdotta per superstizione, ovvero per ignoranza, come lividamente mi s'imputa; ma che in questi tempi tali suffragi erano più che prima raccomandati, e molto più praticati, poichè si videro con frequenza moltiplicare le private messe in più cappelle, che si erigevano nelle chiese, quando prima in un altare, che era il maggiore, al cospetto di tutto il popolo una, o al più due solenni se ne celebravano, e nulla più, come ne possono esser a noi testimoni le nostre antichissime chiese, le quali secondo la loro antica architettura mostrano ancora, che un altare solamente, che era il maggiore, era collocato in mezzo nella parte più alta delle chiese, e non vi erano picciole cappellette, le quali si veggono aggiunte di poi, secondo che la frequenza de' sagrifizii in appresso più raccomandata, e molto più praticata ricercava. Nè dee sembrare cosa strana, che in un secolo ora siensi rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto dì veggiamo intervenire in moltissimi altri riti ed usanze. La prudenza però e lo spirito di Dio dee regolare tutte queste cose; altrimenti se la regola del proprio comodo, qualche mondano interesse n'è il direttore, il passaggio è molto corto e spedito, che un'opera di pietà e di religione passi in superstizione, o in empietà.

Qual cosa più santa e meritoria può riputarsi giammai, che pregare per l'anime de' defonti, e per mezzo del sacrifizio delle messe intercedere

per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono nel Purgatorio. Eppure in ciò vi può essere superstizione e perniciosa lusinga, che in cambio di recar suffragio all'anime de' morti, si cagioni la perdizione dell'anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già allo studio di tenerla monda dalla contagione del secolo, ed a procurar in vita di sollevar le vedove e gli oppressi, ma credendo di saldare ogni conto con Dio, sono tutti intesi a fabbricar cappelle sontuose, moltiplicare i sagrifizi, e far celebrare delle messe in tutti gli altari? Quanti rubano in vita alle chiese vive, cioè a' fedeli, che sono nella comunione della chiesa, per lasciare alle chiese morte, ampliandole, ed erigendovi cappelle, ed altari luminosi e risplendenti di agate e di topazi? Leggasi il famoso teologo Bossuet vescovo di Meaux, il quale nella sua Politica estratta dalla Scrittura Sacra al *lib.* 7, *part.* 2, *propos.* 11, fa vedere quanto pernicioso sia quest'abuso introdotto nel cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre, che io riputassi inutile il pregare per i morti, ovvero negassi il Purgatorio, è una calunnia pur troppo sfacciata. Io in più luoghi della mia storia detesto, come errore gravissimo, una tale bestemmia; anzi riputando, che i Greci scismatici fossero in questa credenza, parlando (al *t.* 1, (*t.* 3 *della nostra Ed.*) *l.* 8, *c.* 3.) della diocesi di Cattaro, la quale era tutta sottoposta al metropolitano di Bari, dico, presentemente in buona parte è occupata da' Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il rito greco scismatico, e

con esso molti perniciosi errori, e fra gli altri di negare il primato al pontefice romano, di negare il Purgatorio, e la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al *tom.* 4, *(della nostra Ed. t.* 9.) *lib.* 32, *cap.* 5, § 1, l'empie eresie di Lutero, fra' le altre sue follie reputo quella di negare il purgatorio.

Parimente nello stesso *t.* 4, *p.* 82 *(della nostra Ed. t.* 9, *p.* 344.) narrando l'insidiose maniere, che praticava in Napoli Pietro Martire Vermiglio per insinuare in quella città di soppiatto la perniciosa dottrina di Lutero sopra questo punto del Purgatorio, dico, che costui spiegando quel passo di S. Paolo *Epist. I ad Corinth. c.* 3. *Si quis autem superaedificat*, diede gran sospetto, che non ben sentisse del Purgatorio, talchè dal vicerè D. Pietro di Toledo gli fu fatto proibire l'esposizione, che egli faceva in S. Pietro ad Ara sopra l'epistole di S. Paolo. Dunque non vi è uomo, per quanto maligno e velenoso sia, che possa sopra di ciò sospettare della mia sana dottrina; donde parimente si convince, che i miei detrattori hanno contro di me usate le armi più ree ed infernali, che potesse loro somministrare l'astio ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata e detestabile.

CAPO XVII.

Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel regno di Napoli.

Dalle animose imputazioni, che io con troppa libertà e livore abbia favellato della corte di Roma, e delle sue sorprese, che tutto dì per istabilirsi nella pretesa monarchia tenta sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e che avessi perciò disseminate nella mia Opera dottrine false, temerarie, scandalose e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla gerarchia ecclesiastica ed a tutti gli ordini della Chiesa, fu mossa Roma nel dì 1. luglio 1723. con suo decreto a proibirla.

Il decreto della proibizione de' miei libri interposto in Roma dalla congregazione del S. Uffizio il dì 1. luglio del 1723. fa conoscere con molta chiarezza ed evidenza, che i qualificatori che furono deputati ad esaminargli, con tutto che premuti e stretti da un inondamento di frati e monaci, che innalzarono i loro gridi e schiamazzi, tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito ed il rumore, con tutto che il nunzio di Napoli Vicentini, che si credette offeso da questa Storia, avendo io per dura necessità del mio istituto dovuto narrare ciò che accadde a lui in Napoli, ed al suo tribunale della nunziatura in tempo del governo del conte di Daun, avesse fatte in quella corte pur troppo animose relazioni contro tali libri, rappresentandogli per

empii ed ereticali, e che bisognava usar rimedi forti ed esemplari non men contro di essi, che contro l'autore; nulladimeno i qualificatori stessi così agitati e scossi da tanti e sì furiosi venti non poterono stender tanto il loro vigore ed animosità, sicchè potessero qualificare i miei libri per ereticali, che contenessero proposizioni d'eresia, come esageravano i miei detrattori, cioè che io negassi il Purgatorio, l'ordinazione ne' vescovi, essere inutili le orazioni per i morti e molti altri consimili errori; falsamente attribuitimi, secondo che s'è potuto vedere dalle imputazioni, che sinora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella censura de' libri che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas, et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, haeresim sapientes, imo etiam haereticas.* Il decreto fu in cotal forma concepito.

Decretum Feria quinta, die 1. *Julii* 1723.

In Congregatione Generali S. Romanae, et Universalis Inquisitionis, etc. Habita in Palatio Apostolico coram SS. Domino Nostro Innocentio Divina Providentia Papa XIII. ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis; SS. Dominus Noster Innocentius XIII. habitis prius, pluriumque insignium in S. Theologia Magistrorum ac Professorum, necnon

Venerandae Congregationis S. R. E. et Venerabilis Inquisitionis Qualificatorum consultationibus, ac auditis votis Dominorum Eminentiss. et Reverendiss. DD. S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum libros typis editos, et in 4. Tomos divisos, quibus Titulus est: Dell' Istoria Civile del Regno di Napoli libri 40. scritti da Pietro Giannone Giureconsulto ed Avvocato Napoletano in Napoli 1723. Per lo Stampatore Niccolò Naso: *prohibendos atque damnandos censuit, prout praesenti Decreto, authoritate Apostolica omnino prohibet et damnat, uti continentes doctrinas et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiae Hierarchiae, praesertim S. Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haeresim ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos et damnatos Sanctitas Sua vetat, ne quis, cuiscumque sit status et conditionis, ullo modo, et sub quocumque paretextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, et quocumque idiomate impressos apud se retinere, et legere audeat, sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneatur sub in Indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis suae infligendis.*

Antonius Lancionus S. R. et Universalis Inquisitionis Notarius.

L. S.

Die 6. Julii supradictum Decretum affixum et publicatum fuit ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, Palatii S. Officii in acie Campi Florae, ac aliis locis, et consuetis Urbis, per me Petrum Remolatium Sanctissimae Inquisitionis Cursorem. Romae typis Reverendiss. Camerae Apostolicae 1723.

Questo decreto smentì i miei calunniatori, che declamavano in ogni angolo i miei libri per ereticali poichè per appoggiare il divieto bisosognò ricorrere ad altri mezzi. Il concilio di Costanza distinse negli autori vari gradi d'errori, che bisogna rapportargli colle parole di Melchior Cano, il quale nel suo famoso trattato *de Locis Theol. l.* 12, *c.* 6 *in fine*, intorno a ciò si distinse sopra tutti gli altri teologi. *Accepimus enim*, ei dice, e *Concilio praesertim Constantiensi alias propositiones haereticas esse* (e di queste i censori romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei libri), *alias erroneas, alias sapientes haeresim, alias temerarias, alias scandalosas, alias piarum aurium offensivas.*

Hanno i curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni, che furono accuratamente osservati da valenti teologi, ed ultimamente dal P. Martino Harney Domenicano teologo di Lovanio, il quale nel libro che compose contro Antonio Arnaldo *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda* (al *Lib.* 1, *cap.* 20, *n.* 3, *p.* 275) dice: *Habent Librorum condemnationes gradus suos; nam inter communiter usitatas*

aliud est e. g. *Decretum quod edit Sacra Congregatio ad Indicem, aliud est, quod Congregatio S. R. Inquisitionis; item an Sanctissimus annuat tantum, an etiam mandet; rursus an Pontifex Maximus in tertia persona loquens inducatur, et an in prima, et peculiari Diplomate, sive Brevi (nam hoc est multo gravius) librum damnet, praesertim si poena excommunicationis latae sententiae cum derogantibus, ut ajunt, clausulis apponatur.* Così credevano questi miei accusatori, che la proibizione de' miei libri dovesse farsi con particolar diploma e breve, e non per via di semplice decreto. Credevano, che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose e temerarie, ma anche ereticali; ma poi videro, che quanto si potè a duri stenti arrivare, i qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle), che di dire, *haeresim ut minimum sapientes.* Si credevano, che la proibizione dovesse stendersi anco a' MSti, ma si vide poi ristretta a' soli impressi, o da imprimersi; che il papa dovesse introdursi a parlare in persona prima, e non in terza, con quel *prohibet et damnat;* che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori e lettori, l'assoluzione delle quali fosse riserbata al solo sommo pontefice: e non dirsi semplicemente, *sub poenis in Indice Librorum contentis*, che niente ha di positivo; poichè al proposito notò Van-Espen *Juris Eccles. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 19. *Poena variae sunt pro varietate Librorum prohibitorum; neque juxta hodiernum Congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur; incerta quoque manet poena, quam contravenientes incurrunt.*

Credettero, che premurosamente dovesse comandarsi, che i libri dovessero consegnarsi agl' inquisitori, ovvero agli ordinari de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent;* siccome suol ordinarsi nelle proibizioni de' perniciosi libri. Ma poi videro, che niente di questo si leggeva nel decreto, ma usandosi le consuete formole, solamente si dice: *Sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneantur.* Si maravigliavano ancora, che non si leggessero nel decreto quelle presenti e gravi formole *etiam de motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione nostra, denique Apostolicae potestatis plenitudine*; ed altre simili spaventose e terribili clausole.

Questa istessa proibizione dunque così semplice ed ordinaria, e fuori d'ogni loro aspettazione, avrà dovuto smentirgli di tante ree calunnie, che imputarono a' miei libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli, che Roma stessa non gli ha riputati cotanto scellerati, empi e sacrileghi, quanto essi gli andavano per le piazze, ne' confessionarii, e sin sopra i pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni, che gli anni scorsi nel pontificato di Clemente XI uscirono per i libri stampati in Napoli in difesa dell'editto del nostro augusto monarca, col quale si vietava potersi conferire benefizi del regno a forestieri. Uscirono, come ciascun sa, nell' anno 1709 tre nobili

scritture, dettate sopra questo soggetto da tre insigni giureconsulti napoletani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri scrittori, se non che di mostrare, che l'editto del re di doversi conferire tutti i benefizi del regno a' suoi nazionali, fosse conforme non meno alle consuetudini e statuti dell'altre nazioni del mondo cattolico, ma a' canoni stessi in più concilii stabiliti, alle costituzioni medesime de' sommi pontefici, alla dottrina de' Padri antichi della Chiesa, ed alla comune sentenza de' più gravi teologi e canonisti.

Tanto bastò a Clemente XI per proibirle tutte e tre, non già per via di decreti, ma con due suoi terribili brevi, uno sotto la data de' 17 febbraio dell'anno 1710, l'altro sotto i 24 marzo dell'anno stesso, co' quali le dichiarò false, temerarie, sediziose, erronee ed ingiuriose alla sede apostolica, eversive dell'unità e primato della Chiesa romana, distruttive della libertà ed immunità ecclesiastica, sospette d'eresia, *imo etiam haereticas*. Di più, *motu proprio, ex certa scientia, et matura deliberatione deque Apostolicae potestatis plenitudine* le condanna, proibisce, le riprova anche MS. e che debbano tosto consegnarsi agl'inquisitori, ovvero ordinarii de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent.* E coloro che contravverranno, siano scomunicati *ipso facto, absque alia declaratione*, dalla quale scomunica *nemo per quemlibet, nisi per nos, sive Romanum Pontificem pro tempore existentem absolvi possit.* Perchè chiaramente si comprenda, non meno quanto perversi ed iniqui fossero stati gli

empii giudizi, che sopra i miei libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a noi essere simili proibizioni; non ci rincresce di trascrivere qui in grazia di coloro, che non gli hanno letti, le copie di questi due brevi, a fine che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario, che vi è fra l'una e l'altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest' ultima.

Copia del primo breve.

« *Sanctissimi D. N. Clementis, Divina Pro-*
» *videntia Papae XI damnatio et prohibitio non-*
» *nullorum librorum sub titulis:* Ragioni del
» regno di Napoli nella Causa de' suoi Benefizi
» Ecclesiastici, che si tratta nel Real Consiglio
» della Maestà del Re nuovamente a tal affare
» ordinato *etc. De re Beneficiaria Dissertatio-*
» *nes tres, ubi Caroli Austrii, Hispaniarum*
» *Regis, Pii, Felicis, Victoris P. P. Augusti*
» *Edictum, quo fructuum capionem in Sacer-*
» *dotiis externorum, et vacantium Clericorum*
» *jubet, tum summo, tum optimo jure recte,*
» *atque ordine factum demonstratur etc.* Con-
» siderazioni Teologico-Politiche fatte a pro
» degli Editti di S. M. Cattolica intorno alle
» rendite Ecclesiastiche del regno di Napoli *etc.*
» *Clemens papa XI ad perpetuam rei memo-*
» *riam. Cum, sicut nobis innotuit, in lucem*
» *prodierint nonnulli libri sub titulis infrascri-*
» *ptis etc.* Ragioni del regno di Napoli nella
» Causa de' suoi Benefizi Ecclesiastici, che si

» tratta nel Real Consiglio della Maestà del Re
» nuovamente a tal affare ordinato 17. Giu-
» gno 1708. *De re Beneficiaria Dissertationes,*
» *ubi Caroli III. Austrii, Hispaniarum Regis*
» *Felicis, Victoris, P. P. Augusti Edictum,*
» *quo fructuum capionem in Sacerdotiis ex-*
» *ternorum, et vacantium Clericorum jubet,*
» *tum summo tum optimo Jure, recte atque*
» *ordine factum demonstratur. Rex qui sedet*
» *in solio judicii dissipat omne malum intuitu*
» *suo. Prov. 20. An. Domini* 1708. Conside-
» razioni Teologico-Politiche fatte a pro degli
» Editti di S. M. C. intorno alle rendite Ec-
» clesiastiche del regno di Napoli; parte prima
» nell'anno 1708. *Venerabiles Fratres nostri*
» *S. R. E. Cardinales, in tota Republica Chri-*
» *stiana contra haereticam pravitatem Generales*
» *Inquisitores, a Sede Apostolica specialiter*
» *deputati, auditis librorum hujusmodi censu-*
» *ris sibi relatis, illos tanquam continentes pro-*
» *positiones falsas, male sonantes, temerarias,*
» *seditiosas, erroneas, Sedi Apostolicae inju-*
» *riosas, Unitatis et Primatus ejusdem S. R. E.*
» *eversivas, libertatis et immunitatis Ecclesia-*
» *sticae penitus destructivas, suspectas de hae-*
» *resi, schismati et haeresi proximas: immo*
» *etiam haereticas respective, omnino damnan-*
» *dos et prohibendos esse censuerint. Hinc est,*
» *quod nos pro commissa nobis divinitus Gre-*
» *gis Dominici cura, Animarum pretioso Sal-*
» *vatoris, et D. N. J. C. sanguine redempta-*
» *rum periculis atque detrimentis, quae ex*
» *illorum librorum lectione et usu provenire*

» *possent, pastorali sollicitudine, quantum in*
» *Domino possumus, occurrere volentes, de*
» *memoratorum Cardinalium consilio, ac etiam*
» *motu proprio, ac etiam ex certa scientia,*
» *et matura deliberatione nostri, deque Apo-*
» *stolicae Potestatis plenitudine libros supra-*
» *dictos, et eorum quemlibet, ubicumque alio*
» *idiomate, seu quavis Editione, et versione huc*
» *usque impressos, ac manu descriptos, aut in*
» *posterum imprimendos et describendos, te-*
» *nore praesentium damnamus et reprobamus,*
» *ac legi et retineri prohibemus; ipsorumque*
» *librorum, et eorum cujuslibet impressionem,*
» *descriptionem, retentionem, lectionem et usum*
» *omnibus, et singulis Christi fidelibus, etiam*
» *specifica et individua mentione et expressione*
» *dignis, sub poena excommunicationis per con-*
» *trafacientes ipso facto, absque alia declara-*
» *tione incurrenda, a qua nemo per quemquam,*
» *nisi per nos, seu R. Pontificem pro tempore*
» *existentem, praeter quam in mortis articulo*
» *constitutus absolvi possit, omnino interdicimus.*
» *Volentes, et Apostolica authoritate praeci-*
» *pientes, ut quicumque libros praedictos, vel*
» *aliquem eorum penes se habuerint, illos, seu*
» *illum statim ac praesentes litterae ad eorum*
» *notitiam pervenerint, teneantur tradere atque*
» *consignare locorum Ordinariis, vel haereticae*
» *pravitatis Inquisitoribus, qui exemplaria sibi*
» *tradita illico flammis aboleri curent. In con-*
» *trarium facientibus, non obstantibus quibu-*
» *scumque etc. Ut ipsae praesentes litterae om-*
» *nibus facilius innotescant, nec quisquam*

» *illarum ignorantiam valeat allegare, volumus*
» *pariter, et auctoritate praefata decernimus,*
» *ut illae ad Valvas Basilicae Principis Apo-*
» *stolorum, et Cancellariae Apostolicae, nec*
» *non Curiae Generalis in Monte Citorio, et*
» *in acie Campi Florae de Urbe per aliquem*
» *ex Cursoribus nostris, ut moris est, publi-*
» *centur, illarumque exempla ibidem affixa re-*
» *linquantur. Sic vero publicatae, omnes et*
» *singulos, quos concernunt, perinde afficiant*
» *et arctent, ut si unicuique illorum persona-*
» *liter intimatae et notificatae fuissent, utque*
» *earum praesentium litterarum transumptis, seu*
» *exemplis etiam impressis, manu alicujus No-*
» *tarii publici subscriptis, et sigillo personae*
» *in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis*
» *eaque prorsus fides ubique locorum, tam*
» *in judicio, quam extra illud habeatur, quae*
» *haberetur ipsis praesentibus, si forent exhi-*
» *bitae, vel ostensae.*

» *Datum Romae apud S. Petrum sub an-*
» *nulo Piscatoris die 27 Februarii 1710. Pon-*
» *tificatus Nostri Anno X. F. Oliverius.*

» *Anno a nativitate D. N. J. C. 1710. Fe-*
» *bruarii Indictione 3a. Pontificatus summi in*
» *Christo Patris, et D. N. D. Clementis Di-*
» *vina Providentia Papae XI. Anno X. supra-*
» *dictae literae Apostolicae affixae et publica-*
» *tae fuerunt ad Valvas Basilicae Principis*
» *Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, et*
» *aliis locis solitis et consuetis Curiae Genera-*
» *lis, in Monte Citorio, et in acie Campi Florae*

» *per me Andream Graecum Apostolicum Cur-*
» *sorem.*

» *Joseph Bertioli Promagister Cursorum.*

» *Romae ex Typographia Reverendae Ca-*
» *merae Apostolicae* 1710.

Copia del secondo breve.

» *Sanctissimi D. N. D. Clementis divina Pro-*
» *videntia Papae XI. Nova damnatio ac pro-*
» *hibitio libri sub Titulo:* Considerazioni Teo-
» logico-Politiche fatte a pro degli Editti di
» S. M. C. intorno alle rendite Ecclesiastiche
» del Regno di Napoli, *damnavimus et repro-*
» *bavimus, ac legi, seu retineri prohibuimus,*
» *et alias prout in praedictis nostris litteris*
» *die* 17 *Februarii proxime praeteriti expeditis,*
» *quarum tenorem praesentibus pro plene, et*
» *sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum*
» *inserto haberi volumus, uberius continetur.*
» *Cum autem in nostris litteris praefatis titulo*
» *libri hujusmodi ex priori ejus pagina tran-*
» *scripto, praeter superius relata legantur etiam*
» *haec verba, Part.* 1 *nell' Anno* 1708, *atque*
» *exinde, sicut ad Apostolatus nostri notitiam*
» *pervenit, a nonnullis dubitatum fuerit, num*
» *ejusdem libri damnatio ac prohibitio etiam*
» *ad secundam ejus partem Anno* 1709, *ut ac-*
» *cepimus in lucem editam, extendatur, seu*
» *potius ad primam ejus partem dumtaxat An-*
» *no* 1708, *ut praefertur, typis impressam, re-*
» *stricta sit. Hinc est, quod nos ex injuncto*

» *nobis caelitus Apostolicae servitutis munere*
» *quamcumque dubitandi ansam, hac in re pe-*
» *nitus praecidere, animarumque periculis pa-*
» *rare, utpote continentem propositiones falsas,*
» *temerarias, seditiosas, erroneas, Sedi Apo-*
» *stolicae praefatae injuriosas, Jurisdictionis et*
» *Libertatis Ecclesiasticae destructivas, usque*
» *etiam in schisma manifeste tendentes, et hae-*
» *resi proximas, damnandas et prohibendas*
» *esse censuimus, consilio, ac etiam motu pro-*
» *prio, ex certa scientia, et matura delibera-*
» *tione nostri, deque Apostolicae potestatis ple-*
» *nitudine, librum praedictum quoad utramque*
» *ejus partem ubicumque, et quocumque alio*
» *idiomate, seu quavis editione, et versione huc*
» *usque impressum, vel manu descriptum, aut,*
» *quod absit, in posterum imprimendum, et*
» *describendum, tenore praesentium denuo dam-*
» *namus et reprobamus, ac legi, seu retineri*
» *prohibemus, ipsiusque libri, ac cujuslibet*
» *ejus partis impressionem, descriptionem, re-*
» *tentionem, lectionem, et usum omnibus, et*
» *singulis Christi fidelibus, etiam specifica et*
» *individua mentione et expressione dignis, sub*
» *poena excommunicationis per contrafacientes*
» *ipso facto, absque ulla alia declaratione in-*
» *currenda, a qua nemo a quoquam, praeter-*
» *quam a nobis, seu Romano Pontefice pro*
» *tempore existente, nisi in mortis articulo con-*
» *stitutus absolutionis beneficium obtinere va-*
» *leat, omnino interdicimus. Volentes, et au-*
» *thoritate Apostolica mandantes, ut quicumque*
» *librum supradictum, vel aliquam ejus partem*
» *penes se habuerit, illum, seu illam, statim*

» *atque praesentes litterae ei innotuerint, loco-*
» *rum Ordinariis, vel haereticae pravitatis In-*
» *quisitoribus tradere atque consignare teneatur.*
» *Haec vero exemplaria sibi sic tradita illico*
» *flammis aboleri curent. In contrariam facien-*
» *tibus, non obstantibus quibuscumque etc.*

» *Ut autem eaedem praesentes litterae ad om-*
» *nium notitiam facilius perducantur, nec quis-*
» *quam illarum ignorantiam allegare possit, vo-*
» *lumus, et authoritate praefata decernimus,*
» *illas ad valvas Basilicae Principis Apostolo-*
» *rum, ac Cancellariae Apostolicae, nec non*
» *Curiae Generalis in Monte Citorio, et in*
» *acie Campi Florae de Urbe ab aliquo ex*
» *Cursoribus nostris, ut moris est, publicari,*
» *illarumque exempla ibidem affixa relinqui;*
» *ita ut sic publicatae omnes et singulos, quos*
» *concernunt, perinde afficiant, ac si uni-*
» *cuique illorum personaliter notificatae et in-*
» *timatae fuissent. Ipsarum vero litterarum tran-*
» *sumptis, seu exemplis etiam impressis, manu*
» *alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo*
» *personae in Ecclesiastica dignitate constitutae*
» *munitis, eandem prorsus fidem, tam in ju-*
» *dicio, quam extra, ubique locorum haberi,*
» *quae haberetur eisdem praesentibus, si exhi-*
» *bitae forent, vel ostensae.*

» *Datum Romae apud S. Petrum sub annulo*
» *Piscatoris die 24. Martii 1710. Pontificatus*
» *nostri Anno X. F. Oliverius.*

» *Anno a nativitate SS. D. N. D. in Chri-*
» *sto Patris, et D. N. D. Clementis Papae XI.*
» *Anno X. supradictae litterae Apostolicae*
» *affixae et publicatae fuerunt ad Valvas*

» *Basilicae Principis Apostolorum, Curiae*
» *Generalis in Monte Citorio; et in acie Campi*
» *Florae, et aliis locis solitis et consuetis Ur-*
» *bis per me Ludovicum Capelli Apostolicum*
» *Cursorem. Joseph Bertioli Magnus Cursor.*

» *Romae ex Typographia Reverendae Ca-*
» *merae Apostolicae* 1710.

Ora se queste proibizioni non isgomentarono anche le coscienze timorose e pavide, sicchè non proseguissero di leggere quelle scritture, le quali non contengono, che una valida difesa delle ragioni del regno, e de' diritti di sua Maestà intorno a' suoi benefizi; molto meno dovrà sgomentare quest' ultima non cotanto rigorosa e terribile, sicchè tralascino la lezione di questi libri, i quali non trattano, che delle cose accadute nel regno nel corso di XV. secoli, per ciò che si appartiene alla temporale ecclesiastica polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme regalie ed altre preminenze de' nostri principi contro gli attentati ed abusi dell' ecclesiastica giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione perchè i curiali romani dovevan farla, ed avrebbero mancato al loro debito, se gli avessero lasciati correre liberi e franchi; ed avrebbero gravemente offeso le leggi, onde la corte di Roma regola ora quest' importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono, che qualunque libro, che non vada a seconda delle loro stravaganti massime, specialmente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi; affinchè poi se venisse nelle

occasioni di qualche contesa allegato in contrario, si possa tosto rispondere, che non fa autorità, perchè proibito dalla sede apostolica.

Nè dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole: *propositiones quamplurimas, falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiasticae Hierarchiae, praesertim Sanctae Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haereses ut mininium sapientes;* poichè queste parole, che ora si sono introdotte in Roma per formolario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso, del quale parla il concilio di Costanza e dottamente espose Melchior Cano *loc. cit. l.* 12. *c.* 10; ma hanno significazione tutto diversa e lontana dal comune parlare e dal comune scrivere de' più savi teologi, e dinotano tutt'altro secondo l'applicazione ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tutto ciò che si scrive contro l'intraprese, che fa la corte di Roma sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e perciò che debbano questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi a' di lei attentati, si chiama dottrina sediziosa ed eversiva della loro pretesa monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di primato: quello che si scrive per porre argine alla loro pretesa libertà e licenza, si chiama dottrina destruttiva dell'immunità ecclesiastica: si chiamano proposizioni false, e temerarie ed ingiuriose quelle, che si raggirano sopra la rilasciata disciplina, ed i corrotti ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte

superstizioni, dalle quali essi ricavano profitto, e mantengono per rispetti mondani, si dice, che siano sentimenti scandalosi, empi e che pizzicano d'eresia; o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilasciati costumi de' frati e de' monaci, e le loro empietà e scelleraggini, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa; e se del clero ancora, si aggiunge a tutta l'ecclesiastica gerarchia. E con nuovo vocabolario si chiamano gli Ordini religiosi de' frati e de' monaci, ordini della Chiesa, e la corte di Roma si cuopre sotto il nome di gerarchia ecclesiastica e di sede apostolica. Tutto ciò che abbatte la loro pretesa monarchia, si chiama dottrina erronea, scismatica, e sediziosa; per sediziosi e scismatici essi intendono tutti coloro, che non riconoscono il papa per supremo monarca non meno dello spirituale, che del temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei libri per temerarie, sediziose, false, erronee, scismatiche, con questo nuovo vocabolario, certamente che molte ve ne saranno; ma se si vogliono ridurre a' veri e propri sensi, secondo che dottamente ne scrisse Melchior Cano nel citato *cap.* 10 del *l.* 12, non se ne troverà pur una falsa, temeraria, ingiuriosa, ovvero empia, o erronea, e molto meno sediziosa e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei libri proposizione alcuna falsa, perchè io contro il costume degli altri storici ho voluto astringermi a leggi pur troppo dure e strette; cioè di non doversi credere alla sola mia narrazione,

ma con ogni studio ho procurato additare nel margine gli scrittori contemporanei, o almeno, i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degli abbagli, onde in alcuna parte averò potuto errare; ma non sarà certamente stato l'errore volontario, ma cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ovvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella prefazione ne ho dimandato a' miei lettori scusa e perdonó, dicendo loro che alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esame, ma che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. Gli errori involontari meritano scusa e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità cristiana me ne avvertirà, ma sarò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento, che scoperti non daranno occasione agli altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarsi alcune mie proposizioni ingiuriose, ovvero temerarie e scandalose, perchè io da semplice storico abbia rapportato del clero e degli Ordini religiosi ciò, che nelle antiche loro cronache ed annali trovasi notato, ed in che di poi l'umana fragilità gli ha fatti cadere. E molto meno, se della loro rilasciata disciplina e de' pravi costumi della corte di Roma avessi io alcune volte favellato. Non debbono queste cose più riputarsi

scandalose, o temerarie; pur troppo si sono rese familiari e comuni, nè ora fanno più ingiuria, nè per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il mondo già n'è pieno, e sta persuaso, che molto più si fa di quello si dice.

Ma se mai alcuni libri potranno imputarsi di licenziosi e temerari, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poichè io in quelli non assumo di proprio arbitrio il carattere di declamatore, o che avessi forse a disagio, e senza che il mio uffizio ed istituto il ricercasse, voluto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi e la deformità, nella quale hanno ridotta la Chiesa di Dio. Ma cotali miei censori doveano riguardare, che io aveva assunto in quest'opera il carattere di storico, ed agli storici non è raccomandato altro, che di scrivere le cose come avvennero senza adulazione o detrazione, ma con nettezza e verità. Non dee lo storico essere commosso nè dal timore, nè dall'amore, non dee esser corrotto da doni, nè atterrito da minaccie: dee esser libero, ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l'ammonimento del famoso Luciano, conforme per altro agli ammaestramenti de' più antichi savi della Grecia, il quale nel suo Trattato, *Quomodo Historia conscribenda sit*, dice quelle memorande parole nel § 41. *Talis igitur mihi sit historicus, metus expers, incorruptus, liber, fiduciae et veritatis amicus, qui Comici verbo, Ficum vocet ficum, Scapham dicet scapham: Non odio, neque amicitia*

tribuens cuiquam quidquam, non parcens, non misericordia, aut pudore vel verecundia tactus, judex aequus, benevolus omnibus eatenus, ne quid alteri justo plus tribuat, hospes in libris suis, nullius Civitatis, suis ipse legibus vivens, regem agnoscens nullum, non quid hic vel ille existimaturus sit reputans, sed dicens quid factum sit. Ricercando dunque l'istituto della mia Storia Civile del regno di Napoli di dover favellare non men della polizia e stato civile di questo regno, che dall'ecclesiastica e spirituale, non dovevo badare ad altro che alla verità, e dovevo posporre ogni altro interesse, o contemplazione: *Unum enim hoc*, dice l'istesso Luciano § 39. *Historiae est proprium, et soli litandum veritati, si quis ad scribendam historiam accedat; reliquorum vero omnium cura abjicenda.*

Nè io poteva sfuggire, trattando della polizia del regno, di rapportare ancora la polizia dell'Ordine ecclesiastico in quello stabilita. Poichè, siccome si è potuto osservare da ciò che si legge nella mia introduzione, il sistema presente del mondo cattolico non può comportare, che la storia civile di ciascheduna regione possa andare disgiunta dalla storia ecclesiastica; poichè lo stato ecclesiastico gareggiando col politico e temporale de' principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono esattamente ravvisarsi i cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. E se ciò ha luogo in tutte le provincie cristiane, molto più nel regno di Napoli, che

è il più assorbito dall' Ordine ecclesiastico di tutti gli altri regni della cristianità. Sicchè rapportando io nella mia storia i principii, i progressi e gl' incrementi di quest' Ordine, e come siasi, così se si riguarda l' infinito numero e qualità delle loro persone, come gl' immensi loro acquisti e ricchezze, cotanto innalzato per modo, che poco gli resta per assorbire tutte le robe de' privati e l' imperio stesso temporale de' suoi regi, e le sue più alte e supreme regalie: non dee ciò sembrare ad altri temerario ed ingiurioso; perchè siccome l' istorico viene astretto da tante leggi e legami di sopra rapportati, così all' incontro non si dee offendere alcuno, se scrivendosi il vero, venga forse l' istorico ad altrui esser molesto, nè dee incolparsi colui, non essendo egli l' autore, ma un semplice rapportatore, siccome dice l' istesso Luciano *loc. cit. Nam quod est justissimum, nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltre che somma calunnia fu quella, che tra que' popolari rumori sparsero i frati, che io del pontefice romano e della sua autorità parlassi con molto strapazzo, quando sebbene io non acconsenta con gli adulatori della corte romana di farlo monarca, e di aver la Chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua persona il primato, ed avutolo, se non per principe, per capo certamente della Chiesa universale: anzi ho pur troppo stesi i confini delle regioni suburbicarie, e la sua potestà patriarcale

sopra di quelle, la quale altri in troppo angusti termini aveano ristretta; ed ho condannate come attentati le sorprese, che li patriarchi di Costantinopoli col favore degl'imperadori d'Oriente fecero sopra le chiese, che appartenevano al trono romano, e commendati i nostri principi normanni, che sottrattele poi dal costantinopolitano l'ebbero restituite al romano.

Si aggiugne ancora, che scoprendo io, secondo che il filo della storia portava, i molti attentati, che si andavano commettendo di tempo in tempo dagli ecclesiastici in quel regno sopra la giurisdizione e l'imperio de' nostri principi, era mancare al mio debito, se avessi taciuto i torti manifesti che usavano, ovvero con istile languido e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le regalie e preminenze reali, che si vedeano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io non solo di soddisfare all'altrui curiosità, ma che i leggitori de' miei libri dovessero ricevere qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto, che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le cagioni de' mali, affinchè potessero quindi con facilità trovar efficaci rimedi per guarire le piaghe della ferita giurisdizione de' loro principi.

Non poteva ancora tradire la mia patria, dissimulando i torti che tutto dì da Roma si ricevono, in defraudare i suoi nazionali de' propri benefizii, ed in permettere un così eccessivo acquisto de' beni temporali all'Ordine ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà, della quale i nostri eletti

in più memoriali dati alla maestà del nostro augusto monarca, che si leggono nel secondo volume de' Capitoli e Grazie della città e regno, si sono valuti come per propria difesa, perchè si sottraesse il regno da' tanti aggravi ed abusi introdotti dagli ecclesiastici, specialmente ponendo freno a' loro smoderati ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno dovranno perciò i miei libri riputarsi per temerari e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelli contenute per ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa, a tutta l'ecclesiastica gerarchia, e spezialmente alla sede apostolica, sol perchè de' frati e de' monaci (che nel decreto s'appellano Ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si avrebbe potuto; ovvero perchè della corte di Roma (cui si dà il nome di sede apostolica) e de' suoi corrotti costumi siasi sovente ragionato per occasione de' suoi attentati sopra la giurisdizione de' nostri principi, ovvero sopra i diritti e ragioni de' popoli oppressi: questo è una pur troppo animosa censura de' nostri qualificatori. Tralasciando, che io non assunsi mai il carattere di declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degli abusi di quella corte, ma contenendomi nel mio istituto non ho fatto altro, che rapportare istoricamente ciò che a noi è accaduto; nè debbono cotali rapporti riputarsi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele e vera storia, ed appoggiati ad autori gravi e d'intiera probità e dottrina.

E che direbbero dunque questi qualificatori, se sotto la loro censura cadessero l'opere di S. Bernardo, il quale perpetuamente declama contro tanti e sì abominevoli costumi della corte di Roma, e contro i tanti abusi che vedeva introdotti, i quali col suo zelo procurava togliere ed estirpare? Che delle opere di Gio. Gersone e di tanti altri insigni PP. della Chiesa, e di tanti dotti e rinomati teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla S. sede ed a tutta la gerarchia ecclesiastica?

Ma intorno a ciò io voglio espormi ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso, cioè d'esporre i miei libri al confronto delle prediche del cardinale d'Arezzo cappuccino ed oratore apostolico. Che se ne faccia il paragone con conferire i miei luoghi, che forse costoro reputano ingiuriosi, cogl'innumerabili che troveranno in quelle prediche, e dopo fattone il paragone, non altro giudice voglio, che essi stessi a determinare, se l'opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria ed ingiuriosa. Io sono sicuro, che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio istituto a favellare della palese ed a tutti nota dissolutezza e deformità di Roma, odasi quel che sopra ciò ne scrisse il cardinale d'Arezzo nella predica 4 del primo tomo *p.* 44 dell'edizione di Milano, dove scongiura e declama, che debbano divertirsi i popoli ed ammonirsi che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gli esempi

perniciosi e mali costumi degli ecclesiastici ne riceveranno detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di S. Girolamo, che dissuadeva S. Paolino di andare in Gerusalemme; e rivolgendo ed adattando quel, che il S. Padre diceva di quella città, a Roma, ecco come egli esclama. « Roma, per l'amor di Dio
» vivi in maniera, che il livore, e l'eresia con
» maschera di zelo non abbiano a strappar la
» penna dalla mano di S. Girolamo, e scrivere
» di te a' popoli lontani, quanto egli scrisse di
» Gerosolima a Paolino. Quanti, che vengono
» a Roma per migliorare lo spirito, se vedes-
» sero in Roma non solamente vivere, ma pas-
» seggiare con baldanza *et scorta*, *et scurras*,
» *et mimos*, ritornati a' loro regni, o fedeli, e
» infedeli, anderebbero vociferando per le piazze
» e per i circoli, che il concorrere a Roma non
» è ormai divozione, ma frenesia! *Summae stul-*
» *titiae est dimittere Patriam, et inter majores*
» *populos periculosius vivere.* Quanti venuti a
» Roma per abbracciare la fede, accomodando
» la loro credenza non a' suoi dogmi, ma a'
» suoi costumi, urlerebbero, *non credam!* Però
» ti supplico a vivere sì santamente, che come
» il mondo crede per le leggi, che da te ode,
» creda altresì per gli esempi che in te rimira,
» affinchè i suoi nemici non abbiano occasione
» di corrompere l'Evangelio e farne satira, e
» dove Cristo dice a Tommaso, *quia vidisti,*
» *credidisti;* essi non possano mai dire de' po-
» poli, che ti credono e non ti vedono, *cre-*
» *diderunt, quia non viderunt.*

Io certamente dell'ambizione ed ingordigia,

che hanno gli ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni che all'ordine ecclesiastico hanno apportato le ricchezze, non ne parlo con tanta abominazione, facendo paragone tra Roma chiamata la città santa e Roma idolatra, come fa questo cardinale nel *t.* 1 nella predica 12, *p.* 139 dove dopo di aver rapportato, che in Roma idolatra per salire al delubro della Concordia, che era fabbricato sul Campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben divisarsi, se chi andava al tempio, andasse per fermarsi a piè dell'altare, o per avanzarsi all'erario, soggiunge di Roma cattolica queste parole. « Iddio » guardi la Chiesa, che la superstizione di Roma » idolatra fosse stata ereditata con altri riti poco » religiosi da Roma cattolica, e che fosse anco » a' dì nostri il tempio di sotto e l'erario di » sopra, l'altare nell'infimo luogo e nel su- » premo il gazofilacio, però che in cotal guisa » si potrebbe restare in dubbio, se chi entra » nel servizio della Chiesa aspiri a' misterii del » tabernacolo, o al profitto che si ritrae dal- » l'erario. Io credo costantemente, che lo spi- » rito degli ecclesiastici sia sincero: ad ogni » modo questo vedere tanta calca su per le » scale del tempio, e tanti sforzi per salire più » alto, e tanti urti per respingere in dietro i » competitori, può fare, che si sospetti da chi » non penetra i santissimi fini della prelatura » romana, che sopra il tabernacolo ci sia l'era- » rio, ove si aspiri.

E parlando nella predica 56 al *tom.* II *p.* 152

de' danni, che apportano agli ecclesiastici le ricchezze; dice così: « Roma, questi tuoi tanti
» tesori a te fanno sperare, a me fanno temere.
» Vengono Babilonii a Roma rapiti dallo strepito
» de' miracoli del Vangelo, e trovano che
» in vece di parlare si ostentano tesori. Tu
» speri, che i tuoi tesori ti conciliino riverenza,
» ed io temo, che stuzzichino l'invidia de' tuoi
» nemici, *ut auferant omnia in Babylonem.*
» Temo che Iddio, il quale ha fondato la Chiesa
» sopra i miracoli, non sopra i tesori, vedendo
» che a' miracoli siano succeduti i tesori, e
» che, come piangeva Salviano, *quantum tibi*
» *copia accessit, tantum disciplina recessit,* per
» addurti agli antichi miracoli non ti abbia un
» giorno a spogliare degli accumulati tesori.

E nella predica, 79 al § 20, *p.* 433, prosesegnendo il favellare della stessa materia, pur dice. » Che la Chiesa cresciuta in grandezza,
» in favore, in opulenza, cominciarono a temersi
» i scapiti, perchè l'amore fu da taluno
» trasferito dalla Chiesa agli emolumenti ed agli
» onori che dalla Chiesa sperava: e perchè si
» cominciò a prezzare più la manna delle prebende,
» e la verga del dominio, che le Tavole
» della Legge, però si videro rinnovati nella
» Chiesa i rigori dell'Arca, e si provocò la pesante
» mano di Dio con ribellioni, con laceramenti,
» con scismi, con eresie.

Leggasi ancora la predica 22 del *t.* I, *p.* 273, dove dice, che lodevolmente la potestà secolare dee prender la cura di correggere le dissolutezze degli ecclesiastici; e lo comprova coll'autorità di S. Isidoro Pelusiota, il quale narra,

che ne' suoi tempi la licenza de' chierici per la dissimulazione de' prelati era passata sì oltre, che i principi secolari si prendevano la libertà di correggerli, e di far argine con la loro autorità ad inondazione così perniciosa; e perchè un tal vescovo per nome Cirillo si doleva con Isidoro, che i laici si arrogassero tanta autorità sopra i ministri dell'altare, esenti per privilegio divino dalla loro giurisdizione, rispose il Santo all'accorato pastore: « Monsignore non » vi dolete, imperocchè: *Bene consulunt, agunt-* » *que Reges; non enim Sacerdotium laedere pro-* » *positum est iis, sed laesam dignitatem ab iis,* » *qui non debite administrant, satagunt vin-* » *dicare.*

Si faccia ancora confronto di quello, che io dico degli spogli crudeli, che soffrono i vescovi nella loro morte, anzi di quello che scrissero gli stessi Chumazzero ed il vescovo di Cordova nel loro celebre Memoriale dato a Filippo IV con quel che ne declamò questo insigne oratore apostolico nella predica 31 del *tom.* 1, § 9, *p.* 383. « Posti questi infelici prelati nel- » l'ultima agonia di morte (dice questo cardi- » nale), i parenti, i famigliari, gli amici, i col- » lettori delle spoglie a che pensano? All'anima » del vescovo? No. Al conforto del moribondo? » No. Ad assistergli da prelati cristiani? No. » Altri pensano a succedergli nella dignità, altri » ne' titoli, altri a conseguire parte di sue pen- » sioni, di sue badie, prima ancora che va- » chino, e pensano tutti assieme allo spoglio. » Girano, s'aggirano, scorrono da per tutto. » Incatenano i cellai ed i granai; chiudono e

» segnano con più sigilli, che non aveva il li-
» bro veduto da S. Giovanni, sì le casse, come i
» scrigni. Registrano quanto racchiudono le cre-
» denze e le guardarobe. Si assicurano de' libri
» de' conti dell'entrate e de' crediti (che quanto
» a' debiti non pensano soddisfarli); fanno esatti
» inventarii e rigorosi sequestri, e tutto ciò ta-
» lora sugli occhi per anche non chiusi dell'a-
» gonizzante prelato, *et antequam mortuus sit*
» *Aaron, expoliant eum vestibus suis.* Tutti si
» affannano, tutti contendono, e tutti dicono
» con voci tumultuanti, *velocius spolia detrahe,*
» *cito praedare.* E se trovano, che questi mo-
» ribondi Leviti non abbiano consegnate, come
» già S. Lorenzo, nelle mani de' poveri le fa-
» coltà delle loro chiese, affinchè fossero tras-
» portati da essi ne' tesori del cielo: se tro-
» vano *horrea impleta saturitate, et torcularia*
» *redundantia vino:* se trovano *quod argentum*
» *thesaurizaverint, et aurum, et non fuerit finis*
» *acquisitionibus eorum*, e se trovano finalmente
» che lo spoglio sia dovizioso; *laetantur coram*
» *eis, sicut exultant victores, capta praeda,*
» *quando dividunt spolia, quia omnis violenta*
» *praedatio cum tumultu.* E l'anima del vesco-
» vo, che amareggiata dalla memoria delle ne-
» gligenze passate, tormentata dalle angustie e
» dalle trafitture de' rimordimenti presenti, e
» spaventata dall'imminenza del Giudizio futu-
» ro, e dall'eternità vicina, prova doppia ago-
» nia. Chi ci pensa, diciamo il vero, o signori,
» chi ci pensa, chi? Nessuno.

Odasi ancora questo cardinale, quando nella predica 12 del *Tom. I*, § 10, *p.* 142, declama

contro l'abuso di darsi facoltà a' vescovi di testare, e de' loro ambiziosi testamenti, per aver posto costoro nel fango ogni loro cura. « Se taluno assunto al vescovado (dice questo » insigne oratore) si dolesse con incessanti que» rele di non esser provveduto a sufficienza, » di non poter mantenere con decoro i suoi » familiari, imbandire modestamente le tavole, » e sovvenire opportunamente alla necessità del » suo popolo e della sua Chiesa; Se appena » nominato ad un vescovado, invece d'infor» marsi dello stato delle anime e di meditare » la riforma de' costumi, si ponesse ad esa» minare accuratamente i registri delle rendite, » delle vigne, degli oliveti, e ciò che spreme» rebbe dagli occhi e da' cuori di tutti i buoni, » gemiti d'alto dolore, e lagrime di vivo san» gue: che sarebbe, se dopo tante amare do» glianze di scarsi provvedimenti, facesse poi » alla morte a favore de' nipoti testamenti sì » alieni della moderazione Evangelica, che la» sciasse un ragionevole timore di sua eterna » salute? Io non dico, vedete, che de' beni pa» terni e delle facoltà acquistate con lodevoli » industrie fuori del santuario non si possa te» stare dagli ecclesiastici a favore de' loro con» giunti. Si può, chi non lo sa? Lo permettono » i sacri canoni: non vi è legge umana o di» vina che lo vieti. Ma che un ministro del sa» cro altare, che è mero dispensatore de' beni » della sua Chiesa, dopo avere spremuto dentro » i scrigni e dentro gli erarii quanto sangue » di Cristo è avanzato a' suoi calici, lo faccia » poi colare alla morte dentro i pozzi di casa;

» che con la penna destinata a commentar gli
» Evangeli, da' quali è tanto commendata la
» povertà, scriva testamenti e codicilli, che pa-
» iono copiati da quello del riccone descritto
» da S. Luca, e condannato da Dio; che un
» sacerdote, il quale quanto tempo ha servito
» all'altare, altrettanto si è doluto di non po-
» ter mantenersi con decoro convenevole al suo
» grado, smentisca tra le agonie quelle queri-
» monie, con lasciare monti d'oro per feudi,
» per maggioraschi, per principati: Che sap-
» pia, che qualunque superfluità ritenuta da'
» sacerdoti, singolarmente se proviene dal ga-
» zofilacio del tempio, è un furto solenne fatto
» agli altari, a' seminari, a' poveri, a chi mar-
» cisce nelle prigioni, ed a chi pericola, o nel-
» l'onestà fra le insidie de' licenziosi, o nella
» fede fra le catene de' Barbari. Che non possa
» negare essergli superfluo tutto ciò, che gli
» avanza all'onesto sostentamento, e che avan-
» zandogli tanto, quanto forse non lasciano alle
» loro illustri famiglie i senatori del secolo; ad
» ogni modo viva quieto, e muoia senza temere
» condennagioni sempiterne. Sacri prelati, non
» so che dire. *Ego non judico quemquam*; ma
» non oso neppure oppormi a S. Bernardo, che
» dice: *Ministri Ecclesiae qui stipendiorum su-*
» *perflua, quibus egeni substentandi forent,*
» *impie sacrilegeque sibi retinent, duplici pro-*
» *fecto peccant iniquitate, quod et aliena di-*
» *ripiant, et sacris in suis vanitatibus abutan-*
» *tur.* Non oso oppormi a' sacri canoni, i quali
» detestano somiglianti disposizioni, e le danno

» per nulle, e francamente risolvono: *Ut ge-*
» *neraliter bona quaelibet per Ecclesiam ac-*
» *quisita, ad eam in Clericorum obitu defe-*
» *rantur* ».

In ciascheduna quasi delle sue prediche sono molti altri luoghi, che fanno vedere non doversi attribuire a temerità o licenza, favellare in sì fatta guisa della caduta della disciplina della Chiesa. Dovranno dunque le prediche di costui riputarsi ingiuriose agli Ordini della Chiesa ed alla gerarchia ecclesiastica? Dovranno forse riputarsi perciò temerarie, scandalose, ovvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà, che a costui era lecito, come oratore apostolico, dentro le pareti del sacro palazzo declamare contro i depravati costumi della corte di Roma, e l'ambizione de' suoi prelati; ma non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati a questo sacro ministerio di predicare la parola di Dio. Si risponde, che tutto andava bene, se la cosa si fosse finita nella sola declamazione, che si faceva a viva voce sopra il pulpito a porte chiuse; ma il papa poi permise, che queste medesime prediche si fossero impresse in Roma, e pubblicate per tutta l'Italia in lingua popolare, sicchè sino il volgo l'intendesse; anzi ne fù permessa una seconda edizione in Milano, tanto che ora quest'opera corre per le mani di tutti, nè però è riputata scandalosa, temeraria ed ingiuriosa agli Ordini della Chiesa, ma è tutto dì letta e commendata da uomini pii e religiosi, poichè si declama contro abusi già palesi e noti. Nè si fa perciò

ingiuria ad alcuno, ovvero si cagiona scandalo, nè meno alla minuta gente ed a' pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbi per le loro bocche.

Anzi, come saviamente avverte il famoso teologo Melchior Cano *l.* 12 *de locis Theolog. c.* 10, non debbono i teologi prudenti qualificare le proposizioni, che leggono in alcun libro, per male sonanti, per ingiuriose, per offensive delle pie orecchie, ovvero empie, perchè il volgo sciocco ed imperito se ne scandalizza, e le sente con orrore; sarà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I Farisei trovarono anche di che scandalezzarsi nelle parole istesse di Cristo S. N. e perciò la stolida e superstiziosa moltitudine imbevuta di false opinioni intorno agli abusi delle particolari divozioni a' Santi, delle idolatrie che fanno alle immagini, e di tante altre loro superstizioni, non dee dar regola e norma alla condannagione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per Luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commettersi all'ottuso e grossolano ingegno del volgo, ma dee in ciò avere la maggior parte più la prudenza, che la teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio Melchior Cano *l. c.*

Pharisaei, audito Christi verbo, scandalizabantur: plerisque discipulis durus erat illius sermo: turbis habere Daemonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore esse Pharisaeos quosdam, esse stolidam turbam, et multitudinem

falsis opinionibus obtusam, certos demum esse discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas, qui in imaginibus et colendis, et ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulcrorum monumentis, sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi: si affirmes in hujuscemodi interdum, vel potius nimium saepe plus vanitatem valere, quam Religionem, Diabolum, quam Christum; hi, inquam, fortasse dicent, te Lutheranis opinionibus occupatum intolerabiles sonos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecilli, perturbati, imprudentis, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia modo requirenda est, sed pietas ac prudentia, sine qua nullae aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non dovevano dunque, e per gli esempi e per le ragioni addotte riputare i miei qualificatori niuna proposizione de' miei libri per temeraria scandalosa ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiare quell' espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni, per somma calunnia ingiuriose; e non attribuire ad altri quello, che è proprio de' frati e de' monaci loro compagni, poichè in calunniare essi ne tengono il vanto; onde non è di ragione, che altri usurpi questa, che è lor dovuta parte. Egli è vero, che secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce calunnia, perchè si vede che il cardinale Bellarmino istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all' Apologia di Gio. Gersone, che questo

insigne teologo aveva calunniato sopra il senso e l'intelligenza, che si potrebbe dare ancora alle parole di S. Gregorio. È una frase troppo lor pronta e familiare, che l'usano spessamente senza consolazione alcuna di parole. S'è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia opera, quanto in quest'arte fossero eccellenti. Oltre che non si sa vedere, qual calunnia si possa imputare a' miei scritti, quando io non rapporto se non la pura storia de' successi, così come avvennero; nè ho voluto che si credesse alla mia sola narrazione, ma ho sempre additato nel margine gravissimi autori, e per lo più contemporanei che gli rapportano. Saranno dunque essi calunniatori, e non io. Ma che ci vuole per dire così a caso due parolette? Costa ciò poca fatica. Bisogna provarlo, e non fare come il cieco irato e furioso che a torto ed a dritto fracassa e calca ciò che gli è fra piedi, e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni, che sappiano d'eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato e placido, per darne diritto giudizio; ciò che non era da sperare da' miei censori cotanto agitati e scossi da tumultuosi studi di frati e di monaci. Non dipende dalla sola teologia, specialmente da quella che è professata ne' chiostri dar sopra ciò esatto parere; ma si richiede un fino discernimento ed una consumata prudenza. Non bastano le definizioni scolastiche, e gli argomenti di una specolativa disciplina; ma bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune

proposizioni che si leggono nell' Evangelio stesso, lette ne' libri degli Arriani daranno altro sapore; e come dice Melchior Cano *loc. cit.* di S. Attanasio: *Quae in Evangelio Christi dulcis erat super mel et favum, eadem propositio in Arii libros transfusa sapiebat haeresim, eratque ejus gustui vel amarissima. Atque ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero non sapit, et res eadem illud olet, unde sit, e caeno male, ex arcula muliebri bene; sic una et eadem oratio ex uno corde et ore odorem spirat jucundissimum; ex altero teterrimum; ex uno saporem suavem servat, ex altero insuavem. Quemadmodum, etiam videmus aquam e radicibus, et canalibus per quos transit, aliud atque aliud olere et sapere. Non itaque e rerum ipsarum, orationumque natura sapor, odorve omnis existimandus est, sed tum res tum orationes ipsae e venis aliquando, et viis, per quas permeant, saporem et odorem accipiunt. Saporem igitur propositionum, ut dixi, non tam scientia, quam prudentia dijudicat. Quocirca quae propositio haeresim sapiat, quae contra non sapiat; non Theologi quivis, sed prudentes solum, atque experientes poterunt judicare.*

I miei libri non potevano dar sapore alcuno che offendesse l' altrui palato, nè odor molesto che lo fastidisse, nè di ciò alcun sospetto. Erano scritti da un cattolico in una città, che passa piuttosto per superstiziosa, che per miscredente; stampati con permissione pubblica del consiglio supremo del principe; pubblicati non di soppiatto; ma palesemente, e che portano in fronte il nome proprio dell' autore, e dedicati al più

pio e religioso principe del mondo cattolico. Furono esposti nelle più frequenti librerie, e palesati al mondo con tutta la buona fede, e con confidenza che non vi fossero cose, che offendessero la nostra santa religione; e quel che è più, scritti da me, assumendo il carattere di un semplice storico, e con unico intendimento di scrivere la storia civile di un regno e di non intrigarmi in questioni di dogma, ed in controversie di religione, non essendo ciò nè del mio istituto, nè della mia professione, ma di tessere una storia, che fosse di profitto a' nostri compatrioti, e specialmente a' magistrati, agli avvocati, ed a coloro che fossero curiosi delle nostre memorie. Non ho preteso di riformare li rilasciati costumi dell'ordine ecclesiastico, nè i loro abusi, ma semplicemente, portando così l'istituto di una storia civile, far avvertiti i nostri magistrati e coloro che hanno in mano le redini del governo, a non farsi sorprendere da' continui attentati, che si commettono sopra la giurisdizione del principe, e sopra le ragioni e prerogative de' popoli e della nazione. Non era perciò da dar io sospetto alcuno di miscredenza, nè le mie proposizioni dovevano prendersi, se non in senso cattolico e pio lontano affatto da ogni mal odore e sapore.

Non ho insegnata alcuna nuova dottrina che fosse sospetta, nè mi sono avanzato ad asserire proposizione, che fosse pure poco lontana dalla sana dottrina, e dal sincero sermone della Chiesa. Alcuni non si sono arrischiati nè meno qualificar per sospette d'eresia e male sonanti

queste proposizioni, cioè: *Graduationes, et Magistreria Universitatum esse vana gentilitate introducta, et tantum prodesse Ecclesiae, quantum Diabolum. Silvestrum, et Constantinum errasse Ecclesiam dotando. Ecclesiam Romanam esse Synagogam Satanae. Electionem Papae a Cardinalibus per Diabolum fuisse introductam. Item Papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin Diabolus diceretur sanctus; quia est officialis Dei. Item plures Romae nunc salvari ex conjugatis, quam ex Clericis. Item Monachatum non esse pietatem. Item Romani Episcopi Monarchiam post D. Hieronymi tempus exortam esse. Item Phocam instituisse, Romanam Ecclesiam omnium esse Ecclesiarum caput.*

Di queste e consimili ne fece catalogo Melchior Cano nel *cit. lib.* 12 *de locis Theologicis c.* 10 il quale dice che giudicare, che queste proposizioni abbiano sapore d'eresia, sia d'un palato pur troppo dilicato.

Or dove mai ne' miei libri si potranno trovare proposizioni a queste consimili, sicchè si possano qualificare per male sonanti, e che sappiano d'eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemo l'involontario errore, e cambieremo le nostre parole, conformandole a' veri e cattolici sensi, affinchè ogni equivoco o dissonanza sia da quelle lontana.

Ma il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una, che abbia sapore d'eresia, ma nemmeno che sia scandalosa. Dice Melchior Cano *loc. cit.* che quella propriamente sia

scandalosa proposizione, *in qua scandalum notari potest.* E quali sono gli esempi, che questo insigne teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccogli. *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione tanto cum Germaniae scandalo Erasmus versatus est. Tales illae sunt sive commentitiae fabulae, seu narrationes etiam verae; quibus Monachorum occulta vitia vel finguntur, vel deteguntur. Sic propositiones illae scandalosae sunt. Praelatus malus vere est fur et latro. Per Censuras Ecclesiasticas Clerus Populum suppeditat, et avaritiam multiplicat. Sacerdotes criminose viventes Sacerdotii polluunt potestatem. Clerici Epistolis Decretalibus studentes stulti sunt. Dantes eleemosynam Fratribus Mendicantibus sunt excommunicati. Confirmatio Juvenum, Clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantur Episcopis propter cupiditatem lucri temporalis, et honoris. Universitates, et Collegia vanitate hominum sunt inducta. Leguminibus, et piscibus venter inflatur, et turget, atque adeo ad concubitum, et venereas voluptates aptissimus redditur.*

Mostrino pur una i miei qualificatori di queste, o consimili proposizioni ne' miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

È un gravissimo errore, come saviamente avvertì Melchior Cano, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice farisaico, e lo scandalo che produce il mal esempio, talchè i deboli ed imbecilli siano spinti ad imitarlo ed a precipitarsi negli stessi vizi e dissolutezze.

Scandalose certamente saranno (o siano favole, ovvero storie) quelle tante novellette, che manifestano gli occulti vizi de' monaci, le loro laidezze, le nefande libidini, e gli altri loro impudici costumi; perchè la gente volgare e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli. Ma se si riprendono gli abusi, che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza e l'ossequio, che danari; i tanti traffichi indegni, che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale e negoziati per arricchire; se riprende nell' ordine ecclesiastico l' ambizione, l'ardente sete dell' oro e dell' argento, di dominare e di stendere la loro giurisdizione sopra quella de' principi: non è questo recar scandalo, ma rimedio e salute. Scandalose certamente, se fosse così, sarebbero l'opere tutte de' PP. antichi della Chiesa, di S. Bernardo, di Gio. Gersone e di tanti altri, e sopra tutte, come s'è veduto, le prediche del cardinale d'Arezzo. Non bisogna dunque dall'animosità farci bendar gli occhi, e ciò, che sembra molesto e dispiacente, qualificarlo per temerario, scandaloso, malsonante ed ingiurioso. Non basta per saldar queste piaghe un rimedio cotanto facile e pronto: ci vuole emendazione e riforma, e ritirarsi indietro ne' primi istituti, che furono incorrotti e puri, ed in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri; altrimenti sin tanto che durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni e divieti, saranno sempre rinfacciati e

ripresi de' loro scandalosi vizi. E che ci vuole a fare un decreto proibitorio, senza sentire l'autore del libro, che si pretende condannare, senza additare le proposizioni, nè specificare, quali siano le scandalose, quali le offensive, le temerarie, le sediziose, o scismatiche? A ragione dunque di consimili decreti nel nostro regno di Napoli, specialmente quando siano proferiti dalla congregazione del S. uffizio, non si tiene conto, e molto più quando non sia a quelli conceduto regio *Exequatur*, senza di cui qualunque decreto o scrittura che vien da Roma, non ha presso di noi forza o vigore alcuno; ciò che dimostreremo nel capitolo seguente.

CAPO XVIII.

Che consimili decreti nel regno di Napoli non possano aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obbligare le coscienze degli uomini ad osservargli.

Non accade qui ripetere quanto degli abusi di questi decreti proibitorii fu da noi lungamente rapportato nel *l.* 27 della Storia Civile al *c.* 4, § 2. Chi avrà dinanzi agli occhi quel capitolo, conoscerà manifestamente, che è un abuso intollerabile ciò, che si pretende da Roma, di far valere questi suoi decreti proibitorii in tutte le provincie della cristianità, senza che i principi gli approvino, e senza che i popoli gli accettino. Conoscerà ancora, che tutti i principi non hanno mai voluto soffrire, che ne' loro

arcivescovo di Toledo, e generale inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601 manifestamente si vede, che in Ispagna l'Indice tridentino istesso non fu giammai in tutto e secondo il suo rigore ricevuto, come rapporta Van-Espen *de Usu placiti Regii, par.* 4, *c.* 2, § 3. Questo scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo re Filippo II l'istessa vigilanza, poichè divolgato che fu quell'Indice in quelle provincie, non fu perciò ciecamente ricevuto, ma per autorità regia fu dato anche quivi ad esaminare; ed essendosi osservato che in quello si proscrivevano molti libri d'ogni facoltà e scienza, di alcuni de' quali castigati e purgati da alcuni errori, o false opinioni poteva aversi buon uso, e leggersi con utilità e profitto, il duca d'Alva allora governatore di quelle provincie, in nome del re Filippo II comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti dall'Indice romano, e solamente fece bruciare le opere degli eresiarchi: ed affinchè da quei riserbati non si cagionasse danno, commise a' prelati, alle università, ed alle persone letterate di quelle provincie che esaminassero tali libri, notassero gli errori e gli espurgassero, con farne particolari indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito, e presentati poi al duca gl'indici, istituì egli in Anversa un collegio di censori, al quale per l'ordine ecclesiastico presedè un vescovo, ed in nome del re vi fu preposto il famoso teologo Arias Montano, ch'era intervenuto al concilio di Trento.

Questi censori esaminarono di nuovo i libri contenuti in questi cataloghi. Conferirono i

luoghi notati da' primi censori con gli esemplari, e ne formarono un'esatta censura; dando di poi fuori un libro, al quale diedero questo titolo: *Index expurgatorius.* Questo Indice poi nel 1570 per ispezial diploma del re Filippo II fu approvato, e per sua regia autorità fu comandato che s'imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono di poi tutte quelle provincie, non già del romano. Erano questi due indici fra di loro differenti. In questo espurgatorio di Fiandra più libri, che per l'Indice romano erano assolutamente proscritti, furono ritenuti, e permessa la loro lezione; essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione, siccome, per tralasciarne molti, fu fatto nell'opere istesse di Carlo Molineo, affatto proscritte, e totalmente condannate dall'Indice romano. Il commentario alle Consuetudini di Parigi fu senza alcuna correzione ritenuto, dicendosi: *In hoc opere nihil est, quod haeresim sapiat, quapropter illud admittitur.* De' suoi Trattati *de Donatione, et inofficioso Testamento*, pur si disse: *Nihil habent, quod Religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur.* Scrisse ancora questo giureconsulto un'esposizione sopra alcune leggi, e questi espurgatori pur dissero: *Nihil continent, quod repurgari debeat, quapropter admittantur.* Di più scrisse un nuovo ed analitico commentario sopra alcune altre leggi, e pur dissero: *Nihil repurgatione dignum habet, quapropter admittatur.* Van-Espen *Jus Eccles. Univ. par.* 1; *t.* 22, *c.* 4, *n.* 35.

Lo stesso fu praticato in Francia, in Germania e nell'altre provincie de' principi cattolici.

Van-Espen *de usu Placiti Regii par. 4, c. 6.* E la ragione era evidente, non solo perchè per legge fondamentale nata col principato stesso non dee ammettersi scrittura alcuna, che viene di fuori, senza il debito esame e beneplacito de' principi, ne' di cui dominii si vuole introdurre e far ubbidire, siccome da noi ampiamente s'è dimostrato nel *l.* 33, *c.* 5 della Storia Civile; ma anche perchè in questa materia di proibizione di libri è la più parte che tocca a' principi del secolo, che a' prelati della Chiesa. Poichè se si riguarda l'antica disciplina della Chiesa stessa, solamente la censura de' libri, non già la proibizione s'apparteneva a' vescovi, la quale era unicamente riserbata al principe. Così osserviamo per molti esempi, che ci suggeriscono i Codici di Teodosio e di Giustiniano ed i più gravi e rinomati autori, che gl'imperadori dopo la censura de' vescovi e del concilio essi proibivano i libri degli eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire, il bruciare, e molto più il vietarne la vendita e la stampa, il farne inquisizione o ricerca, il comandare, che si portino i libri al vescovo, o all' inquisizione, sospendere i stampatori dal loro uffizio, impor loro sovente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora, erano riputati atti di giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice censura. I PP. del concilio Niceno I danarono semplicemente i codici di Ario, e poi Costantino M. fece editto proibendogli e condannandogli ad esser bruciati; e l'istesso fu fatto de' libri di Porfirio, siccome rapporta Filesaco *de Sac. Episcop. Auctor. c.* 1, § 7,

fol. 14. I PP. del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e l'imperadore promulgò legge, proibendone la lezione e la difesa, come può vedersi presso Liberato *Breviar. cap.* 10 e nella *l.* 6. *C. Just. de Haeret.* Il concilio di Calcedonia, condannò gli scritti di Eutiche, e gl' imperadori Valentiniano e Marciano fecero legge, dannandogli ad essere bruciati; come si legge nel Codice di Giustiniano *L. quicumque* § *nulli, et* § *omnes C. de Haereticis*, e presso Evagrio *l.* 1, *c.* 2, e Socrate *l.* 1, *c.* 6. Tanto che fu stimato un grave attentato sopra la potestà de' principi quello di papa Lione, quando nell' anno 443 fece bruciare in Roma molti libri de' Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la censura, ma la proibizione e bruciamento al principe, siccome avvertì Fevret *de l'Abus l.* 8, *c.* 2, *n.* 7. Lo stesso, restituito l'imperio in Occidente da Carlo M., vediamo essersi praticato da questo savio imperadore, come è chiaro da' suoi Capitolari *l.* 1, *c.* 78; e così fecero tutti gli altri principi ne' nuovi dominii, che si stabilirono in Europa; e senza andar lontano. Carlo V nel 1550 pubblicò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel quale fra l'altre cose proibì rigorosamente i libri di Lutero, di Gio. Ecolompadio, di Zuinglio, di Bucero e di Gio. Calvino, i quali da 30 anni erano stati impressi; ed avendo commesso a' teologi di Lovanio, che gli facessero un indice di tutti i libri di eretici ed altri sospetti d'eresia, l'università de' teologi di Lovanio, al primo che fecero, ne aggiunse un più diffuso; e l'imperadore con suo speciale

editto emanato nel 1556 fece pubblicare quest' Indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de' libri in quello contenuti, come rapporta Tuano *Hist. l.* 6, e si legge l'editto nella compilazione fatta degli editti di Fiandra *part.* 1, *l.* 1, *rubr.* 7, di che fece anche menzione Van-Espen *in Jure Eccles. Univers. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 5.

È cosa manifesta, che a' principi debba ciò appartenere, poichè ad essi importa, che lo stato non solamente da' libri satirici, sediziosi, scostumati e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniciose eresie. E siccome a' vescovi s'appartiene perciò la censura, perchè la disciplina e la dottrina della Chiesa non sia corrotta; così a' principi importa, che lo stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non s'imbevino d'opinioni, che ripugnano al buon governo.

La Chiesa oltre la censura non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri. E sebbene si legga un decreto sotto nome del concilio romano convocato nell'anno 494 sotto il pontificato di Gelasio I nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa romana valersi, e di quali non debba permetterne la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato da' savi teologi, ed è chiaro dalle parole del decreto istesso, quivi si parla della pubblica lezione, che si faceva de' libri nella Chiesa, in tempo de' divini uffizi, ad istruzione ed edificazione del popolo; poichè crescendo in que' tempi tuttavia gli Atti de' martiri compilati da ignoti autori, e pieni di falsi rapporti, la

Chiesa romana fu sempre vigilante di non ammettere senza maturo esame la di loro lezione negli ecclesiastici uffizi, siccome dicono le parole del Canone rapportato da Graziano nel suo decreto *Distin.* 15. *Can.* 3. *Sancta Romana. Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia et eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, et ab Infidelibus, aut Idiotis superflua, aut minus apta, quam rei ordo fuerit, scripta esse putantur.* Donde chiaramente si convince, che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla pubblica lezione della Chiesa in tempo degli uffizi divini; siccome notò assai a proposito Van-Espen *l. cit. n.* 2. *Haec satis ostendunt*, ei dice, *hoc unum voluisse Synodum, a publica lectione, et divino officio amovere quidquid, vel speciem falsitatis, aut aliquam fabulae mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem Decreti indicatur his verbis: Caeterum qui libri in Ecclesiasticis Officiis per anni circulum a nonnullis legantur pro fidelium aedificatione, adnotandum censuimus. Itaque*, soggiunge questo insigne teologo al *n.* 3. *Catalogus, sive Index ille librorum nequaquam dici potest Index librorum prohibitorum, juxta usitatam modernam phrasim; nimirum Index exhibens libros, omnibus tam privatim, quam publice legi prohibitos: qui librorum Index ante proxime elapsum saeculum extitisse non reperitur.*

Non prima che nella metà del secolo XVI. incominciossi da' romani pontefici a francar questo passo, i quali volendo emulare in ciò

gl'imperadori e' principi d' Europa, si posero ancora essi a far indici proibitorii; e se la cosa si fosse fermata qui, sarebbe stata comportabile, ma in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il cardinal Baronio, che non a' principi, ma a' soli pontefici romani s'appartenesse il proibire i libri di qualunque sorte che fossero. Il primo dunque che osò di farlo, fu il nostro Paolo IV romano pontefice, il quale mentre fu cardinale, essendo di grande autorità presso il pontefice Paolo III per la sua severità di costumi ed austerità di vita, si adoprò tanto con questo pontefice, che gli fece innalzare cotanto il tribunale dell'Inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante rigorose leggi e nuove forme introdotte, che assunto poi egli al pontificato, agli già stabiliti rigori aggiungendovene altri nuovi più terribili, rese questo tribunale d'orrore e di spavento non solo presso le nazioni straniere, ma all'istessa Italia ed a Roma medesima; tanto che, lui morto, i Romani la prima cosa che fecero, bruciarono il tribunale, e le carceri, ed a quanti prigioni vi erano, diedero la libertà. Egli credendo che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori sorti nella Germania, che il tribunale dell'Inquisizione, che lo credeva un forte ariete contro l'eresia, e la più valida difesa della sede apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose costituzioni in maggior vigore. E vedendo che l'imperadore Carlo V secondo la censura de' teologi di Lovanio aveva pubblicato in un suo editto il di loro Indice de' libri, che riputavano doversi vietare, e con severe pene ne

aveva proibita la lezione; comandò ancor egli nell'anno 1557 a' suoi inquisitori di Roma, che formassero ancor essi un indice de' libri, che stimavano doversi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso e terribile, poichè avendolo distinto in tre classi; nella prima vi posero i nomi di coloro, i libri de' quali volevano, che tutti ed in tutto si proibissero, di qualunque argomento si fossero, anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla dottrina e disciplina della Chiesa, o a' buoni costumi; ancorchè molti di quelli nomi fossero di autori veri cattolici. Nella seconda classe si contenevano i libri uno per uno dannati, non proibendosi gli altri scritti de' medesimi autori. La terza abbracciava tutti gli scritti senza nome d'autore con aggiugnervi una clausola generale, colla quale si proibivano tutti gli anonimi stampati dall'anno 1519. in poi, e finalmente si aggiungeva un catalogo di 60. stampatori colla proibizione di tutti i libri, che si fossero nelle loro stamperie impressi, di qualunque autore ed in qualunque idioma.

Questo Indice fu nell'anno 1559, dagl' inquisitori di Roma terminato, e da Paolo IV. nel medesimo anno fu fatto pubblicare, e comandato che si ubbidisse in tutta la repubblica cristiana. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. *num.* 6. 7.

Questa fu la prima proibizione de' libri generale, che uscì da Roma, ed il primo indice generale de' libri proibiti, che si pretendeva da Paolo IV, doversi ciecamente ubbidire. Ma quest' istessa sua intemperanza e sommo rigore

usato, il manifesto attentato ancora praticato di voler proibir libri d'ogni professione, per solo odio che si ha coll'autore, ancorchè non contenessero falsa dottrina, o timore di corruzione di costumi, e il metter mano all'autorità de' principi, fece che di questo indice, e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno nemmeno dall'istesso pontefice Pio IV suo successore. E l'istesso Spondano all'anno 1557. § 5. narra, che Paolo IV fu il primo che non contento della proibizione de' libri degli eretici volle promulgarne una universale, con mettervi pene non pure spaventevoli, ma eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo pontefice egli scrive: *Quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscumque argumenti, etiamque prophani, a quibuscumque etiamque Religione Catholicis scriptorum, vel etiam a suspectis Typographis de quacumque arte editorum Indicem contexere studuerit; cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam a Pontificibus, quam ab Imperatoribus factae nunquam excessissent terminos librorum haereticorum, aliive pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum authores etiam damnati extitissent.*

Notò ancora questo scrittore il sommo rigore usato da Paolo, soggiungendo: *Illud in hoc Indice Pauli rigidus visum, quod poena legentibus libros eo Catalogo comprehensos, ac prohibitos denunciata erat excommunicatio latae sententiae Pontifici reservata, privatio, et incapacitas quorumcunque munerum, ac Sacerdotiorum, perpetua infamia cum aliis poenis*

arbitrariis. Quo factum est, ut Pius IV. Pauli Successor rigorem hunc temperans, totum illud librorum negotium ad Concilium Tridentinum retulerit.

Non tenutosi pertanto alcun conto dell'indice di questo pontefice, e rimessosi questo affare da Pio IV al concilio di Trento, fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni PP. di esaminarlo, e non avendo il concilio potuto terminarlo per la fretta che s'ebbe di finirlo, Pio IV vi diede compimento, ed uscì fuori un nuovo Indice colle sue regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo indice riuscì tutto difforme da quello del pontefice Paolo IV, ma con tutto che avesse emendato in gran parte il rigore di quello, non fu però, come s'è detto, ricevuto senza precedente esame e beneplacito regio negli stati d'altri principi. Per la qual cosa scorgendosi dal pontefice Sisto V che ne' dominii de' principi cristiani, nello stesso tempo che da Roma si cominciò a fare indici proibitorii de' libri, si badava molto alla promulgazione ed accettazione di quelli, credendo questo affare di somma importanza, e che la congregazione del S. uffizio occupata in più gravi affari di religione non potesse con quella vigilanza, che si richiede attendervi, istituì una nuova congregazione di cardinali, la quale perciò fu chiamata dell'Indice, composta di cardinali, che si eleggono a beneplacito del papa, di un secretario dell'ordine di S. Domenico, e di un perpetuo e fisso consultore, il quale è il maestro del sacro palazzo, parimente domenicano, oltre di

molti altri religiosi teologi, che si chiamano consultori.

Questa nuova congregazione, dice il cardinal de Luca *in Relatione Romanae Curiae Disc.* 19 fu eretta come vicaria, e coadiutrice della congregazione del S. uffizio, di maniera che rimase presso questa prima la potestà di attendere anch'ella alla revisione e proibizione de' libri; anzi sovente è accaduto, che un libro proibito con decreto della congregazione dell'Indice, sia stato poi con altro special decreto proibito da quella del S. uffizio, e dipoi anche con particolar breve del pontefice; siccome si praticò nella proibizione del libro di Amadeo Guimenio, il quale a' 5 d'aprile dell'anno 1666 fu proibito dalla congregazione dell'indice, e posto nell'indice de' libri proibiti, dipoi a' 12 settembre dell'anno 1675 fu di nuovo proibito con ispecial decreto della congregazione del S. uffizio, e finalmente a' 16 settembre 1680 con particolar breve di papa Innocenzio XI. *Vid.* Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4. E perchè prima che sotto Paolo III si fosse eretta la congregazione del S. uffizio, il maestro del sacro palazzo aveva il pensiero e la cura dell'impressione, e di rivedere ed espurgare i libri, perciò anche da poi fu introdotto, che il maestro del sacro palazzo nella proibizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro sorgenti, ond'escono tante proibizioni: il papa stesso con li suoi brevi, la congregazione del S. uffizio, la congregazione dell'Indice, ed il maestro del sacro palazzo.

Si procurò dalla corte di Roma per questo,

che i vescovi non s'ingerissero più nella proibizione o espurgazione de' libri che uscivano nelle loro diocesi; ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro regno, dove niun vescovo ardisce ora da sè proibire o correggere alcun libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a sè questa potestà, e spogliandone tutti li vescovi di questa provincia. Ma non così felicemente potè profittare nell'altre provincie d'Europa, dove non pure i vescovi, ma anche le università ne hanno la loro parte, e molto più i principi, i quali non hanno mai sofferto ne' loro dominii un simile attentato; e quantunque in Italia avesse ella fatto delle sorprese, ed a' vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere riputati sediziosi, contrastando la sua monarchia, che per via di queste congregazioni si finì di stabilire, contuttociò per quel che s'appartiene a' principi, nè in Venezia, nè in Napoli stessa, quando s'abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili indici, o decreti proibitorii di Roma, ad esempio degli altri principati oltre i monti.

Si è veduto, che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l'Indice chiamato Tridentino, e la bolla di Pio IV indi emanata, non fu quella esente da ulteriori esami in Ispagna, Francia, Germania e Fiandra. Quanta poi dovette essere la loro vigilanza, quando si accorsero, che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che oltre il papa vi erano due congregazioni, ed il maestro del sacro palazzo che tutto giorno non facevan altro che proibir libri, e che

tuttavia l'Indice romano per le giunte di Sisto V e di Clemente VIII e di tanti decreti d'ambe queste congregazioni, e per tanti editti del maestro del sacro palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche principe, e si facevano vedere le intraprese della corte di Roma sopra la loro autorità e giurisdizione, e' diritti delle nazioni! Van-Espen *Jus Eccl. Univ. part. 1, tit. 22, c. 4, et de Usu Placiti Regii par. 4, c. 2, 3 et seqq.*

Conobbero i principi e queste nazioni, che il modo che si teneva in Roma in queste due congregazioni non poteva essere, che loro pregiudiziale e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro, che non andasse a seconda delle stravaganti massime di quella corte; poichè i cardinali che compongono queste due congregazioni, ond'escono tali decreti, non esaminano essi i libri, ma si commette l'esame ad alcuni teologi, i quali se sono impiegati nella congregazione del S. uffizio, sono chiamati qualificatori, se in quella dell'Indice, consultori. Questi sono per lo più frati, i quali secondo i pregiudizii delle loro scuole regolano le censure; ciò che non si accorda colle loro massime, reputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I casuisti, che si hanno fatto una morale a lor modo, giudicano pure secondo que' loro principii. Ma il maggior pregiudizio nasce, quando si commette l'affare a' curiali stessi, ed agli uffiziali e prelati di quella corte per esaminare libri attinenti a cose giurisdizionali. Può da se ciascuno comprendere,

quanto in ciò prevalgano i loro pregiudizi, del gran concetto che hanno dell'ecclesiastica, e del poco della temporale giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'innalzi sopra modo l'autorità del romano pontefice sopra tutti li principi della terra, sino a dire, che il papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose; che i principi ed i magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contraffare le loro leggi, il fraudar le gabelle e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga, o colla frode non soddisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che ogni cenno degli ecclesiastici senza pensar altro, debba esser preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Sono tanti Arghi, e molto solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga sperienza noto, che la corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente, che a proscrivere tutti i libri, che sostenendo le ragioni de' principi, le loro prerogative e preminenze, gli statuti e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniciose dottrine. *Vid.* Ant. Arnaldo *dans les Difficultés proposées a M. Steyaert par.* 9, *Diffic.* 93. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *et de Usu Placiti Regii par.* 4, *c.* 1.

Fatte che hanno questi qualificatori, o siano

consultori, le loro censure, le riferiscono a' cardinali, i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i libri. E lo stile d'oggi in formare tali decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi e disegnarsi niuno particolare errore, che avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente proposizioni scismatiche, sediziose, erronee, scandalose, eretiche, false, empie, che sanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare quali siano l'ereticali, le scismatiche, ec. ma sovente si liberano da questo, che per essi sarebbe un grand'intrigo, con una parola *respective*, lasciando l'autore ed i leggitori nella stessa incertezza ed oscurità di prima: talchè se l'autore vorrà emendarsi di qualunque errore, che forse involontariamente sarà trascorso nella sua opera, non ha modo di farlo. Van-Espen *de Usu Plac. Regii par.* 4, *cap.* 1, § 1, 2, 3, *et in Jure Eccles. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4.

Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole penali contro i lettori e detentori de' vietati libri, che sovente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegi ed i costumi delle provincie. Sovente per alcuni errori, che si trovano sparsi in un libro, che a' professori ed alla repubblica sarà utilissimo, si proibisce intieramente il libro, onde lo stato viene a riceverne incomodo e danno. Ed in fine tante e sì spesse proibizioni, che tutto giorno escono da queste congregazioni, se si facessero a ciechi occhi da' principi ubbidire, ne' loro stati si cagionerebbe gran danno

a' suoi sudditi, specialmente a coloro, che vivono colla mercanzia de' libri o coll'arte della stampa. Si è sovente veduto, che libri in altre provincie cattoliche stampati colle debite licenze, perchè poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contraria per qualche rispetto a quella corte, si sono subito proibiti. I poveri autori restano delusi, e molto più il libraio ed i mercadanti, che si vedono proibiti di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina e danno.

Più pernicioso ancora sarebbe il non resitere alla presunzione che si ha, che tali decreti si pubblichino e s'affiggano in Roma, obblighino tutti all'osservanza; niente curando, che siano pubblicati ed intimati secondo che prescrivono i canoni; cioè, che siano mandati a' vescovi, i quali debbano notificargli a' parochi, e questi alla plebe, perchè lor siano noti, come insegnano i più gravi scrittori, e per tralasciare altri l'autore *de Libertatibus Ecclesiae Gallicanae l.* 2, *c.* 3, *n.* 20, il quale dice: *Decreta Ecclesiastica primum quidem Episcopis, ab istis deinde inferioribus Sacerdotibus, et a Sacerdotibus Plebi sunt intimanda, adeo ut si alia via proferantur, in suspicionem merito veniant, nec satis sit, ut fidelibus quoquo modo innotescant.* Marca *de Concord. Sacerd. et Imper. lib.* 2, *cap.* 15. Van-Espen *de Promulg. LL. Eccles. par.* 1 *et* 2.

Per queste ragioni ne' principati d'Europa fu introdotta inconcussa pratica di non ammettere qualunque decreto, che venga da Roma per mezzo di queste congregazioni, ovvero

editti proibitorii, che si facciano dal maestro del sacro palazzo; onde senza un rigoroso esame e senza il beneplacito regio simili decreti proibitorii non hanno avuto forza, nè vigore alcuno. E molto meno lo hanno i decreti che si fanno dalla congregazione del sant'uffizio, in que' paesi, dove questo tribunale non è conosciuto. Sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel regno di Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro augusto monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosa e rovinosa di questa. Sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi e' sudori de' nostri maggiori, che ce ne liberarono, e le tante benignissime grazie concedute perciò da' nostri re a questo loro fedelissimo regno. A tali decreti non può mai darsi *Exequatur Regium*, perchè sarebbe offendere e contravvenire all'ultime grazie del nostro invittissimo principe.

Sin dall'anno 1695 questa congregazione de' cardinali del sant'ufficio per mezzo di un suo editto, che pubblicò in Roma, nel quale secondo il procedere di quel tribunale si prescrivevano a' vescovi ed inquisitori varii regolamenti, come dovessero nelle loro diocesi esercitare il loro uffizio santissimo, aveva tentato occultamente, che un tal editto si pubblicasse in una diocesi del regno, e si ubbidisse, poichè essi pretendono, che senza esame e senza regio assenso, o *Exequatur* i loro editti o decreti pubblicati solamente in Roma dovessero obbligare tutte le nazioni. Ma nel regno di Napoli

vi si fece valida resistenza, e l'editto non fu fatto valere. E per simili attentati s'ebbero poi a' nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro principe, che teneva allora collocata la sua sede regia in Barcellona, il quale con una regal carta spedita a' 28 agosto dell'anno 1709 ed indirizzata al cardinale Grimani allora vicerè in questo regno, precisamente comandò, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve, o altra provisione, che venisse da Roma dalla congregazione del sant'uffizio, concernente affare d'inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione; come si legge nel dispaccio regale al *tom.* 2 de' Capitoli e Grazie di Carlo VI *p.* 231. Stor. Civil. *l.* 32, *c.* 5, § 3.

Questa sola ragione sarebbe sufficiente, perchè del decreto proibitorio de' miei libri, come proferito dalla congregazione del sant'ufficio, non si debba tener conto alcuno, e grave attentato sarebbe, e pur troppo ruinoso l'ubbidirlo. Deve a noi esser incognita questa congregazione del sant'ufficio di Roma, e che niente a noi si appartenga. Promulghi ella editti e decreti a sua posta, che niente toccano a noi. Avranno presso i Napolitani l'istessa forza e vigore, che i decreti del regno della Cina o del Mogol. Dobbiamo di tali decreti mostrarci affatto ignari, e come non pervenuti a nostra notizia, non solo perchè non esecutoriati con placito regio, ma anche perchè non sono stati pubblicati nemmeno secondo il prescritto de' canoni stessi. Non si veggono dal papa fatti in un concilio, o almeno in concistoro. Sono tali decreti di

congregazioni incogniti alla Chiesa: e questi tribunali appartengono più allo stato politico della corte di Roma, che alla gerarchia, ovvero alla santa sede. I gesuiti medesimi conoscono questa gran differenza fra i decreti di queste congregazioni, e quelli della sede apostolica; ed i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò che ne scrisse il padre Fabri gesuita nel suo *Prodromus veritatis p.* 22, che sebbene porta il nome del padre Neuser francescano, non si può metter in dubbio, che non sia del Fabri, il quale acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto il libro di Pietro Halloix essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a Sacra Congregazione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, et Sede Apostolica ex Cathedra.* Perciò tali decreti, come di tribunali secolari, non hanno, nè possono tenere forza alcuna oltre i confini dello stato del papa. Nè gli altri principi, senza precedente esame e loro beneplacito gli fanno valere ne' loro stati, spezialmente in materia di proibizione di libri.

Non riconoscono le altre nazioni queste congregazioni, o sia del sant'ufficio, o sia dell'Indice, per loro legittimi e competenti tribunali, a' cui decreti proibitorii dovessero ubbidire. La Francia è a tutti noto, che non riconosce queste due congregazioni nuove di Paolo III e Sisto V erette per rendere l'autorità del papa

più assoluta, e per reprimere quella de' cardinali; ed Antonio Arnaldo *dans les Difficultés proposées a M. Steyaert par.* 9, *diffic.* 100, ha ben dimostrato, che non men la Francia, che tutti gli altri stati, che non riconoscono i tribunali dell' Inquisizione e dell' Indice, non sono meno cattolici degli altri.

In Ispagna, narra Salgado *de Supp. ad S. S. part.* 2, *c.* 33 che que' re avendo avvertito, che in Roma in queste due congregazioni non si faceva altro, che proibir libri, solo perchè in quelli si difendevano le regalie e la giurisdizione regia, e le ragioni della nazione e de' loro sudditi, ordinarono che simili decreti o editti del maestro del sacro palazzo fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' regni fossero ritenuti, e non permessa la loro pubblicazione, e molto meno l'esecuzione; affinchè non si allacciassero le coscienze de' sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine decretate, che per annientare le ragioni de' principi e delle nazioni. Nè l'inquisizione di Spagna permette, che si promulghi l'Indice proibitorio emanato dalla congregazione dell'Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi indici e nuovi espurgatorii, niente attendendo a ciò che si faccia in Roma la congregazione dell'Indice; e non solo ciò pratica ne' regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel regno di Sicilia, come ne rende a noi testimonianza l'istesso Salgado *loc. cit. C.* 33, *n.* 145. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell'Inquisizione spagnuola, *permittit expurgationem*,

et prohibitionem emanatam a Congregatione de Indice Romae existente publicari, nisi prius per Consilium ipsum supremum Sanctae Inquisitionis Hispan. illi libri prohibiti expurgati noviter, et accurate examinentur, et expurgentur, ita ut si quid prohibitionis, aut expurgationis dignum reperiat, sub Censura duntaxat sua, non attenta quae a Congregatione de Indice emittitur, publicantur. Super quo, ei soggiugne, *pluria exempla prae manibus habui ex registris hujus Supremi Consilii, quae facile hic potuissem inserere, nisi defessus calamus tam ingentem laborem recusaret.* Vedi la Storia Civile *l.* 27, *c.* 4, § 1 *et* 2.

Non pur nella Sicilia, ma molto meno nelle provincie di Fiandra, che ubbidivano al loro imperio, non fecero i re di Spagna valere cotali decreti o indici proibitorii, che tutto dì escono da queste congregazioni di Roma. Non si fecero valere in Fiandra le tante proscrizioni de' libri, che per più bolle de' romani pontefici, per più decreti della congregazione del S. uffizio e di quella dell' Indice si emanarono in tutto il XVI secolo. Non si tenne conto della bolla di Urbano VIII emanata nel 1643 che comincia *In Eminenti*, per la quale era proscritto il libro di Cornelio Giansenio vescovo d'Ipres, intitolato *Augustinus*. Non de' tanti decreti proferiti in Roma dalla congregazione del S. uffizio sotto i 6 settembre 1657 per i quali fra le altre opere furono proibite le lettere di Lodovico Montalto, ovvero dell' incomparabile Pascale, volgarmente dette le Provinciali. Anzi in quel medesimo anno dal consiglio di Brabante fu

avvertito l'arciduca Leopoldo, che governava quelle provincie, che vigilasse sopra queste tante proibizioni di libri, che uscivano da Roma; e que' consiglieri gli dirizzarono una loro consulta nella quale l'ammonivano, che trascurare questo punto sarebbe lo stesso che rovinar l'imperio del principe, perchè già con lunga sperienza s'era veduto, che Roma non fa altro che proscrivere que' libri che difendono la regia autorità: tanto che ricevere que' decreti senza esame, e senza placito regio era lo stesso che permettere che il papa possa proscrivere ed interdire al re di far editti e di far imprimere libri o scritti, per i quali siano difese le ragioni sue regali e de' suoi vassalli. E confermando tutto ciò con esempi di fresco accaduti, gli ricordarono che d'intorno a quattro anni erano stati in Fiandra impressi due scritti; uno sotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem;* l'altro intitolato: *Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina judicia.* In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di sua maestà, di non voler ammettere bolla senza il placito regio. Ciò non ostante erano stati da Roma con decreto pontificio proscritti; tanto che bisognò, che il consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione; e l'arresto si legge presso Van-Espen nel suo trattato *de Placito Regio in Appendice lit. Q.*

Parimente avendo papa Alessandro VII nel 1665 proscritto per sua bolla molte opere, e fra l'altre due censure della Facoltà di Parigi, la bolla

non solo in Francia, ma nemmeno in Fiandra fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, de' quali Van-Espen *cit. Tract. par.* 4, *c.* 3, 4, 5 e 6 fa lungo catalogo. Ciò che fu fatto sempre con gran saviezza e maturità, perchè non è conveniente, che l'uso e le costumanze di una provincia abbiano a ricevere alterazione e sconvolgimento per simili decreti che escono da Roma; e meglio fanno i principi ed i vescovi di ciascheduna nazione ciò che conviene ne' proprii stati e diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi Van-Espen nel *Jus Eccles. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 35 dopo aver rapportato, che in Ispagna non ha veruna forza, nè vigore l'Indice proibitorio romano, dice, che lo stesso per notoria ed inconcussa pratica si osserva nella provincia di Fiandra, dove molti autori sono tutto dì senza scrupolo alcuno letti e citati, ancorchè fossero stati con simili decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in Provinciis*, ei dice, *Indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter Jurisconsultos, aut Juris studiosos scrupulo angitur, aut cui scrupulus movetur, dum passim legunt Commentaria Joannis Schneidwini ad Institutiones Justiniani; Commentaria Francisci de Amaya in tres posteriores libros Codicis; Commentaria Donelli Enucleati, Opera Andreae Corvini, Matthei Wesembecii, aliosque libros quamplurimus Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra, non meno che in Francia, ha avuto scrupolo di leggere le opere di

Carlo Molineo, secondo l'espurgazione che essi ne fecero, non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Se ne offese di ciò papa Clemente VIII vedendo, che non ostante l'Indice romano, per cui erano state queste affatto proibite, venivano lette particolarmente in Francia e nelle provincie di Fiandra, le cui università e censori avendole solamente espurgate di alcuni errori, le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i giureconsulti ed altri professori di lettere, e tenute in sommo pregio. Clemente riputando ciò a gran dispregio della sede apostolica, a' 21 agosto dell'anno 1602 cavò fuori una terribile bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati, dicendo che *non aliter quam igne expurgari possint.* Rivocò pertanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero; e quindi nacque lo stile, che nelle licenze che danno in Roma, quantunque siano ampissime, con permettere anche la lezione di libri laidissimi e perniciosi, si soggiunge sempre: *Exceptis Operibus Caroli Molinei.* Fu pubblicata questa bolla secondo il solito in Roma a' 26 agosto 1602 ed affissa *ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, et in Acie campi Florae*, soggiungendosi, che a tutti *ita arctent ac afficiant, perinde ac si omnibus et singulis intimatae fuissent.* Ma che pro? Niente valse questa bolla nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè in Germania, nè altrove. Le opere di questo insigne giureconsulto niente perderono di pregio, nè venivano meno citate da' professori

allora che prima. Tutti i giurisconsulti, ed ogni pratico le aveva per le mani, ed era più studiato quest'autore, e più frequentemente allegato nel foro che Bartolo e Baldo; e si rese così necessario, che, come dice Bertrando Loth *in Resolut. Belg. Tract.* 13, *quaest.* 2, *art.* 7, in Francia e nelle Fiandre niuno insigne pratico ed avvocato può starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le consuetudini di quella provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest'autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro tribunali. I prammatici francesi le hanno così familiari, che non vi è aringa o scrittura che si faccia che non sia piena di allegazioni tratte da quelle in qualunque materia, sia di ragione civile o canonica; e l'ultima edizione fatta in Parigi di tutte le opere di quest'autore, procurata per opera ed industria di Giovanni Pinson il giovane, celebre avvocato di Parigi, fa maggiormente vedere, qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova edizione in Parigi in cinque volumi in foglio, con espresso privilegio del re, dove non si è risparmiata spesa, perchè l'impressione riuscisse magnifica ed esatta. Nè dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le prove delle libertà Gallicane *C.* 10, *n.* 11 un'aringa fatta dall'avvocato del re Dionisio Talon nel parlamento di Parigi per occasione di un consimile decreto proibitorio emanato dalla congregazione del S. uffizio di Roma, dove fa vedere, che simili decreti

non debbano pubblicarsi, nè farsi valere, come pregiudizialissimi alla corona ed allo stato; ed avverte, che fare il contrario cagionerebbe gravi disordini, poichè da queste congregazioni tuttavia l'Indice romano proibitorio ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle regalie del re e della libertà della Chiesa gallicana; siccome eransi avanzati a proibire sino gli arresti del parlamento contro Giovanni Chastel, l'opere dell'illustre presidente Tuano, le libertà della Chiesa gallicana ed altri libri concernenti la persona del re e la sua regal giurisdizione. *Vid.* Van-Espen *de Usu Placiti Regii par.* 4, *c.* 2, § 4 *et c.* 6, § 1.

Nè si creda, che in Italia con tutto che piena di pregiudizi, e conculcata ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcune provincie trascurata una tal vigilanza. Non la trascurò certamente la repubblica di Venezia; nè i nostri vicerè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obbligazioni, ed invigilare al servigio del loro signore, hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore e fortezza, col non far valere nel regno simili decreti.

In Venezia fu sopra la pubblicazione di un nuovo Indice fatto compilare da Clemente VIII nel 1595 molto dibattuto. Durò questa negoziazione, come narra il P. Paolo servita nella storia dell'Inquisizione al *c.* 29, quattro mesi. Dalla parte pontifizia v' intervennero il cardinale Priuli patriarca di Venezia, il vescovo d'Amelia nunzio apostolico, e fra Vincenzo da Brescia inquisitor generale di Venezia, e dalla parte

della repubblica i primi senatori di quella. Dopo un rigoroso esame fatto sopra quell' Indice, fu per ispezial concordato formato a' 24. agosto 1596, quello accettato con molte dichiarazioni e riserve; stabilendosi sopra ciò nuove capitolazioni, e fra le altre la settima contenente che dandosi libertà a' vescovi ed inquisitori di poter nell' avvenire proibir altri libri non espressi nell' Indice, si dichiara che s' intende de' libri contrari alla religione per ragion d'eresia, o forestieri, e con finte licenze stampati: nè si faccia in avvenire proibizione alcuna senza giustissima causa, e con participazione del S. uffizio, ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia come nello stato. E nell' ottava fu stabilito, che la regola ivi prescritta del giuramento da darsi a' librari e stampatori, non si dovesse eseguire nel dominio veneto. Con tali e simili limitazioni fu accettato quell' Indice tanto che fra le ordinazioni stabilite dal consiglio di quella repubblica spettanti all' ufficio dell' inquisizione raccolte in 39. capitoli dal medesimo padre servita loro teologo, dopo essersi nel vigesimottavo comandato, che non si pubblicasse in Venezia bolla pontificia, ovvero ordine alcuno delle congregazioni di Roma nè nuovo, nè vecchio senza darne conto prima al principe, si aggiunge nel 29 che parimente non si permetta in quel dominio essere pubblicata, o stampata niuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato fra la sede apostolica, e la serenissima repubblica conchiuso l'anno 1596

a' 24 agosto. Ma con tutto che questo concordato fosse stato fatto con comune e libero consenso d'ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagli ecclesiastici di mandarlo in obblivione e desuetudine, poichè non potendo altro trattarono che del concordato suddetto non si stampassero se non 60 copie; e ciò non per altro, se non perchè essendo innumerabili gli esemplari degl'indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse quei documenti che danno l'autorità sopra a' libri agli ecclesiasti solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse.

E camminandosi con questi passi in Roma, si osservò che non era anno, che sotto nome del maestro del sacro palazzo non uscisse un catalogo di nuove proibizioni con clausole, che debba aver luogo in qualsivoglia città, terre e luoghi di qualsivoglia regno, nazione e popolo e che obblighi ciascheduno eziandio senza pubblicazione, in qualsivoglia modo e maniera che verrà a notizia l'editto. Fu notato ancora che questi nuovi indici si mandavano agl'inquisitori, affinche per mezzo de' confessori gli facessero mettere in esecuzione, ed in tal maniera si procurava deludere il concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l'indice del 1595 in Venezia, procuravano di farci inserir dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il concordato.

A questo fine il padre servita adempiendo le parti di consultore e di teologo di quella repubblica, non inculcava altro se non che si

dovesse sopra materia sì grave ed importante usar di continuo la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava che ristampandosi l'Indice del 1595 si avvertisse a non farvi inserire altri nomi di autori nuovi, e che insieme col suddetto Indice fosse stampato il concordato. Ed in effetto secondo questo suo savio consiglio, essendosi ultimamente ristampate in Venezia le sue opere in due volumi in quarto, ed in fine di quelle al secondo tomo essendosi stampato l'indice del 1595, vi fu fatto ancora imprimere il concordato suddetto, che si legge alla pag. 481. Ciò che fu la cagione, perchè Roma pose tanti ostacoli, affinc che questa edizione non seguisse, perchè gli premeva molto, che tal concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro capitolari e concordati non si ricevono decreti proibitorii de' libri, che escono dalle congregazioni di Roma, nè si riceve condanna alcuna di libri, se ciò non si faccia con giustissima causa, e con participazione dell' uffizio dell' inquisizione della repubblica, ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia, quanto nello stato.

I nostri re non meno di quello, che si praticava in Ispagna, in Sicilia e nelle Fiandre, volevano, che lo stesso si osservasse ancora nel regno di Napoli intorno a questa materia della proibizione de' libri; e quando i vicerè spagnuoli vollero adempire le loro parti con somma attenzione e vigilanza, ci lasciarono

sopra ciò non meno chiari ed illustri esempi. Quando il pontefice Clemente VIII dopo l'aggiunta di Sisto V accrebbe l'Indice romano, facendolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo pontificato tenne così esercitate queste due congregazioni ed il maestro del sacro palazzo, che non vi fu anno, che da Roma non uscissero decreti ed editti proibitorii. Dal primo anno del nuovo secolo 1601 e per i seguenti anni sino alla sua morte non uscivan altro da Roma, che questi decreti e questi editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli autori eran separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalie e altre ragioni de' principi, o delle nazioni, ovvero perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra i quali, come si è detto, con molto rigore l'opere del Molineo, i trattati di Alberico Gentile, di Gio. Corasio, di Scipione Gentile e di tanti altri. Infra questi il nostro reggente Camillo de Curte, uno de' più rinomati nostri giurisconsulti di que' tempi, diede in Napoli nel 1605 alle stampe una sua opera, intitolata *Diversorii Juris Feudalis prima et secunda Pars*, nella seconda parte della quale trattò de' rimedi, che sogliono praticarsi nel regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i regali diritti ricevano oltraggio, nè tutti i vassalli siano oppressi da' prelati, usurpando la regal giurisdizione. Dichiara in questo libro il solito stile, e per lunga usanza già stabilito di resister ad essi, cioè nel principio di farsi

loro una, due o tre lettere ortatoriali; quando queste non bastano di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chiamata, di sequestar loro le temporalità, e finalmente persistendo nella contumacia, di cacciarli dal regno. Modi legittimi, permessi ed approvati da una inveterata pratica in tutti i regni de' principi cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, ch' ecco si vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversorii sive Comprensorii Juris Feudalis. Neapoli apud Constantinum Vitalem* 1605. *omnimodo, et sub anathemate prohibetur*, come si legge nell' editto del 1605 sotto Clemente VIII nell' Indice de' libri proibiti.

Il conte di Benavente, che trovavasi allora viceré di Napoli intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere *Exequatur* all' editto; anzi a' 14 decembre del medesimo anno mandò una grave consulta al re Filippo III nella quale fra l' altre cose occorsegli in materia di giurisdizione, gli diede ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano que' rimedii e diritti di S. M. che ha in simili occorrenze, rappresentando al re, che contro questi abusi bisognava prendere risoluti e forti spedienti; perchè altrimenti ciò sofferendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione, come si vede dalla consulta, che si legge fra' MS. del Chioccarello al *tom.* 17 *de Tipograph.*

Parimente nell'anno 1627 sotto il pontificato di Urbano VIII dalla congregazione dell'Indice uscì un decreto de' 4 febbraio di quell'anno, dove oltre la proibizione dell'opere legali di Treutlero, di Ugon Grozio e della storia della giurisdizione pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro, che D. Pietro Urries aveva allora pubblicato in Napoli in difesa del rito 235 della nostra G. C. della vicaria intorno a' requisiti del chericato, da riconoscersi da quel tribunale; e perchè quel rito ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della corte di Roma, fu tosto il libro proibito. *Petri de Urries liber inscriptus: Æstivum otium ad reperitionem Ritus* 235. *M. C. Vicariae Neapolitanae*, come si legge nell'*Indice librorum prohibitorum sub Urbano VIII. Anno* 1627. 4. *Februarii.* Ma il duca d'Alba vicerè non fece valere nel regno quel decreto, e ne scrisse al re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10 agosto del medesimo anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma di quel libro, dove non si difendeva che un rito antichissimo della vicaria del regno, siccome leggesi nella lettera del re tra' MS. del Chioccharelli *tom.* 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti, le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi, affinchè non riceviamo bolle, brevi, decreti, editti, ed in fine ogni altra provisione che viene da Roma, senza *Exequatur Regium*, ne siamo comandati da legge scritta, stabilita sin dall'anno 1561 quando in qualità di vicerè governava il regno il duca

d'Alcalà; e l'abbiamo impressa ne' volumi delle nostre Prammatiche, e si legge sotto il titolo *de Citationibus Pragm.* 5, requisito che in conformità della legge è sostanziale e necessario, anche ne' decreti che vengono da Roma, per i quali si proibiscono libri. E molto più quando tali decreti non siano pubblicati secondo il prescritto de' canoni stessi. E tanto più quando escono dalla Congregazione del sant'uffizio, tribunale a noi non pur incognito, ma odioso e detestabile, a cui ancora per altra nuova legge del nostro monarca, stabilita in Barcellona nel 1709, non può darsi *Exequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi, che a quelli nel nostro regno non sia data forza, nè esecuzione alcuna. Ed in ciò il regno di Napoli, quando si voglia usare il dovuto vigore e vigilanza, non ha che invidiare nè alla Francia, nè alla Spagna, nè alla Fiandra, nè a Venezia, nè a qualunque altro principato ben istituito e regolato del mondo cattolico. Noi ancora *legem habemus*, per la quale questi decreti, quando non siano avvalorati di regio placito, si riputano nulli e di niun vigore ed effetto, e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla legge del principe, che ci obbliga all'osservanza non solo per timore della pena ma anche in coscienza; e perciò per compimento di quanto s'è proposto, bisogna togliere quest'altro pregiudizio dalle coscienze scrupolose e timide di alcuni semplici, i quali sono in un gravissimo errore, credendo, che in ciò siano obbligati in coscienza ad ubbidire piuttosto a' precetti degli ecclesiastici, che

alle leggi del principe. *Ved.* la nostra *Storia Civile l.* 27, *c.* 4, § 2.

CAPO XIX.

Non obbligano tali decreti in coscienza, ma sì bene la legge del principe.

È un errore troppo pernicioso all'autorità del principe quello, che s'è procurato di seminare in questa materia di proibizione de' libri, che si debba ubbidire piuttosto al precetto del prelato che obbliga in coscienza, che alla legge del principe, che non obbliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima parte al capo ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura santa, a S. Paolo ed a tutti i PP. della Chiesa; poichè dice S. Paolo con chiare parole che ognuno è obbligato ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza. Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio, allora chi non gli ubbidisce, non offende S. D. M. ma disubbidendo in quelle cose, in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito ed offeso. L'autorità di proibire i libri prima unicamente s'apparteneva a' principi, e la sola censura in materia di fede agli ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa dottrina, che non si bada più agli articoli di Fede, ma alla giurisdizione e temporalità de' beni mondani, essendo questa appartenenza del principe, il suddito è obbligato piuttòsto di ubbidire al

principe che a' precetti degli ecclesiastici, che comandano nelle cose temporali. Non avendo essi in quelle autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

È ormai a tutti noto, che non tanto si curano in Roma gli errori della religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell'autorità ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibirne tosto la lezione, e procurano che i libri permessi siano solo quelli, che si scrivono in diminuzione dell'autorità secolare, ed in esaltazione dell'ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero, ma a migliaia. Quei del popolo che intendono lettere, non possono leggere altro. I confessori parimente altra dottrina non sanno; nè per approvargli si ricerca saper altro che questo. Onde regna una perversa opinione universale, che il principe ed i magistrati siano invenzioni umane, anzi tiranniche: che convenga ubbidir loro per la forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate non obbliga a peccato, ma solo alla pena, la quale chi non paga, opera sì, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina. E per lo contrario che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba essere preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verità; ma questi non possono nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa a' libri d'eretici, massimamente se trattano degli articoli della religione. Ma se alcuno viene che difenda l'autorità

temporale del principe, e dica che anche gli ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquilità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri. Ed oltre a ciò sono arrivati sino a corrompere i libri degli autori antichi, levando nel ristampargli tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale de' principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa e timida potrà esservi al mondo giammai, che conoscendo il fine di queste proibizioni si atterrisca ora, quando le vede uscir di Roma, sicchè debba osservarle ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del principe, che comanda che a tali decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno avvalorati dal suo placito regio? Uomo perciò non è obbligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l' incomparabile Arnaldo nelle *Difficultez proposées a Mr. Steyaert part.* 9. *diffic.* 93, *q.* 1, che tutte le proibizioni de' libri che si sono fatte e si faranno in Roma, siano fatte con giustizia e con ragione. Poichè se si trattasse di una semplice censura o proibizione di una dottrina o dogma in generale, che non ha alcuna mistura di fatto, ma che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa unita in un concilio definendola, non potendo in ciò errare, tutti i fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere che la deliberazione siasi fatta con giustizia e con ragione. Ma quando si tratta di materia di fatto, sempre che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione che non possa fallare; anzi non solo il papa, ma la Chiesa stessa in un concilio può nel fatto

errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri che, dipende dall'esame che si commette ad altri, da' semplici rapporti de' quali, o errando essi, o non intendendo il senso dell'autore, ovvero pregiudicati da contrarie massime, qualificheranno proposizioni per altro innocentissime per eretiche e scismatiche. Le opere di Teodoreto furono condannate nel v concilio Generale; le lettere di papa Onorio furono nel vi concilio eziandio condannate. Ma scoperti gli errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni, le quali niuno ebbe per infallibili, sicchè non s'avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono, che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicchè abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di questa proibizione ed il suo buon uso è, che si facciano, perchè i lettori, e spezialmente gl'incauti e gl'ignoranti non siano contaminati da perniciosi errori e false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede, che i loro costumi. Ma tali congregazioni e le regole stesse dell'Indice niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro ed innocente, senza alcun errore: se non porterà in fronte il nome dell'autore, il luogo ove siasi stampato, e da chi, per le regole dell'Indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà dottrine contrarie a quelle de' qualificatori e de' consultori, che non toccano la religione, e non meno sarà cattolico l'autore che le difende, che i contrarii

che l'impugnano; e contuttociò il libro come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de Gratia*, ovvero *de Auxiliis*, ma perchè vi è generale proibizione, che tutti i libri stampati, o che si stamperanno sopra questo soggetto, siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la loro lezione, ancorchè nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità e di zelo; ma perchè forse scritti con fervore, tosto si proibiscono, non per altro se non *ob acerbitatem styli*. Moltissimi altri se ne vietano per l'odio che si ha al solo nome dell'autore, con tuttochè i libri siano utili ed innocenti. Or qual teologo o confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo a' suoi penitenti, o proibisca loro di leggere cotai libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza e ne' costumi?

I moltissimi esempi accaduti sopra questa materia di proibizioni erronee ed imprudenti, convincono eziandio, che non debbano riputarsi tutte fatte con giustizia e con ragione, sicchè dovessero obbligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di Gio. Tritenio *de Steganographia* come creduto magico, ma tosto si scoprì l'inganno, e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del cardinal Bellarmino *de Romano Pontifice* fu proibito da Sisto V, il quale non si contentava, che costui avesse data al papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perchè la voleva diretta: e durò la proibizione sin tanto che quel papa visse; ma dopo la sua

morte fu riputato savio consiglio de' cardinali di cancellarlo *ex Indice probrosorum Scriptorum.* L'opere del P. Natale d'Alessandro, ancorchè innocentissime, e sol perchè secondando la dottrina della Chiesa gallicana, si sostenevano in quelle i quattro articoli, furono eziandio proibite; ed a' tempi nostri da Clemente XI con tanto rigore che gli eccettuava sino nelle licenze. Contuttociò da' savi non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente che il presente pontefice Benedetto XIII gli abbia fatto cassare *ex Indice librorum prohibitorum.*

Molti altri libri è evidente che non contengono errore alcuno, anzi sono utilissimi per le scienze, e per le arti liberali e meccaniche, e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in Grozio *de Jure Belli et Pacis?* Nelle storie del presidente Tuano, nell'opere del Galileo e di tant' altri di cui Arnaldo al luogo citato fece numeroso catalogo, difendendole per sane ed innocenti, e che piuttosto recano all'uman genere utilità grandissima, tanto è lontano, che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede e ne' costumi? Anzi questo ammirabile scrittore avverte, che sovente Roma vigila, ove non dee, ed è sonnacchiosa ove dovrebbe vigilare. E narra, che da Napoli eragli stato avvisato, che l'opere di Pietro Gassendo avevano cagionato perniciosi effetti in alcuni, i quali troppo innamorati della filosofia d'Epicuro, restituita da colui nel suo antico lustro, e de' libri di Lucrezio a pochi prima noti, non ben sentivano dell'immortalità delle nostre anime. Eppur da Roma non s'intese uscire

proibizione alcuna delle medesime. All'incontro l'opere di Renato Des-Cartes, che abbatte sino all'ultima evidenza una dottrina cotanto pestilenziale, e che con valide prove, dimostrate nelle sue meditazioni fa conoscere, che il nostro corpo, sottilissimo che sia, organizzato pure e posto nella maggior armonia che si voglia, non può produrre il nostro pensare, e che la mente ed il corpo siano due sostanze per se distintissime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione e scomponimento dell'altra sono state da Roma rigorosamente proibite; anzi soggiacque agli stessi fulmini l'opera insigne di questo ammirabile filosofo, per la quale aveva dimostrato per falsa l'opinione di coloro che dicevano, l'immortalità dell'anima doversi credere per la sola fede, e che non vi fosse ragione alcuna fisica, metafisica o morale, per la quale si potesse provare che le nostre anime insieme non muoiano co' nostri corpi. Dunque soggiugne Arnaldo, (dopo aver recati moltissimi altri simili esempi) come dovremo riputare tutte le proibizioni de' libri che escono da Roma per giuste e fatte con ragione, quando l'evidenza delle cose seguite sopra questo soggetto ci dimostra il contrario? Dovranno dunque senza esame ed a chiusi occhi riceversi, e senza farne prima scrutinio allacciare le nostre coscienze, e renderle timorose e pavide dove non vi deve essere timore alcuno? Se i tribunali ond'escono non sono infallibili; se i giudici possono ingannarsi, anzi se a' giudici stessi che le proferiscono non siamo obbligati ubbidire, come dice la Scrittura santa, S. Paolo, S. Bernardo, e tutti

i PP. della Chiesa, se non quando comandano cose, che sono conformi alla legge di Dio, come con una soggezione stolida ed insensata dovremo osservarle e metterci in una miserabile ed indegna schiavitudine? Nè per un'altra incontrastabile ragione possono tali proibizioni obbligare le nostre coscienze, e specialmente nel regno di Napoli quando siano emanate dalla congregazioni del S. uffizio, tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarsi, come se non vi fossero, o se venissero dalla Cina, i quali perciò non ci devono per rispetto alcuno obbligare.

Ed anche se venissero dalla congregazione dell' Indice, non meno potranno obbligarci nel foro interno, poichè ambedue queste congregazioni non sono Chiesa, nè i loro decreti sono conciliari, ma piuttosto di tribunali laicali, i quali potranno aver forza nello stato temporale di Roma, non già in tutta la cristianità.

Il cardinale stesso De Luca nella relazione che fa de' tribunali di Roma, qualifica queste congregazioni per tribunali della corte di Roma, non già della sede apostolica. *Ejus tantum liber* (diceva il cardinal Fabris del libro di Pietro Halloix) *a Sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, a Sede Apostolica, et ex Cathedra.*

Quindi da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei, e che perciò non possano obbligare niuno; ond'è, che si rivocano a nuovo esame e si riformano, e sovente le proibizioni d'intieri libri si ributtano

affatto senza nemmeno obbligarò ad espurgargli, ma si permette distesamente la loro lezione.

E molto meno qui vale quell'argomento, che siccome non è in nostra facoltà esaminare i decreti del magistrato e del principe; così non è a noi concesso esaminare quelli, che escono da tali congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte, che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volersi un privato costituir giudice; e molto più in causa propria. E perchè egli non si può ancora ingannare? Pure Martino Steyaert s'era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiae judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non potius timet, ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in Judicem erigere supra ipsos Judices a Deo constitutos?* Ma l'incomparabile Arnaldo *loc. cit. diff.* 95. *quaest.* 11. fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione rettorica di Steyaert. Primieramente qui non si tratta di giudizio della Chiesa, o della sede apostolica, la quale pure in tali proibizioni, per contenere mistura di fatto se non siano rivelati, sta, come s'è detto, soggetta a falli ed errori. Questi, che compongono le due congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice, non sono giudici costituiti da Dio, non sono nostri vescovi, o nostri parochi destinati da Dio per il ministerio spirituale. Sono giudici mondani, che compongono tribunali secolari, niente riguardando la condotta delle nostre anime, di cui i vescovi sono i più immediati ispettori. Le deliberazioni che escono da tali tribunali,

non sono decreti conciliari, che potessero obbligare i fedeli all' osservanza, o almeno concistoriali, che fossero fatti dal papa nel suo concistoro, coll' intervento ed approvazione de' cardinali, ma di congregazioni particolari, e per conseguenza non hanno forza alcuna per obbligare quelle nazioni, che non le riconoscono per tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma sovente si rifiutano affatto, nè si fanno valere.

Ma anche se fossero del papa e del proprio vescovo, se intieramente esaminati non si conosceranno sussistenti, forse perchè non comandassero cose conformi alle leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, ma in coscienza non obbligeranno. E qui bisogna ricordar di nuovo la gran differenza che frammezza tra l' ubbidienza che si dee al principe ed a' suoi magistrati, e quella che si dee al papa, ed a' prelati. La Scrittura Divina, che dell' una e dell' altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue: dell' ubbidienza a' prelati ha detto, *ad. Hebr.* XIII. « Ubbidite » a' prepositi vostri, perchè vigilano per l'anime » vostre, per renderne conto; ma dell' ubbi- » dienza dovuta a' principi, dice: *ad Rom.* XIII. » È necessario star soggetti non solo per l'ira » ma per la coscienza ». Non ha da comandarmi il mio prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia, perchè per ciò vigila; ma sebbene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il prelato non

vigili sopra altro, che sopra l'anima, e non dorma, ovvero non creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare insieme meco, sicchè quando dubiterò, se il mio prelato vigili o dorma, ricorrerò all'altrui consiglio.

Se io conoscerò dunque, che tante e sì incessanti proibizioni di libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro, che sopra la salute dell'anima mia, sia perchè non si scuoprano le sorprese, che tutto dì si fanno sopra la giurisdizione de' principi, e per maggiormente stabilire una potenza tutta mondana e temporale, non perchè a' lettori vi sia timore di portar nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io mi consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del prelato, e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' teologi e giurisconsulti, che avrò per i più dotti, buoni e prudenti; da' quali appieno informato e chiarito, la mia coscienza sarà quieta, seguitando il loro consiglio. Ed in effetto quanti savi teologi e confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di potersi contaminare di qualche errore, massimamente se i lettori saranno dotti, discreti e prudenti!

E se conoscerò, che il mio prelato dorma, o creda di vigilare, e sogni, io certamente non

debbo dormire e sognare con lui, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda.

È ormai a tutti palese, che colla medesima facilità, colla quale Roma proibisce i libri, colla stessa suol poi conceder licenza di poterli leggere, senza precedente esame, senz'altra cognizione e senz'altro documento, fuor di quello ch'espone colui che la cerca. Essi dicono: la sua coscienza ci penserà; se espone il falso, ovvero se non avrà forze bastanti, o dottrina, o probità per non lasciarsi ingannare o corrompere, non gli gioverà la licenza che ottiene. Or se il mio prelato dorme in concedere così a ciechi occhi queste licenze, doverò io perciò anche dormire, e leggere libri perniciosi, pieni di false dottrine, scostumatissimi e ricolmi di mille laidezze, sicchè possa contaminarsi non meno il costume, che la mia credenza? Certo, che no; debbo astenermene, ancorchè io avessi ottenuto da Roma mille licenze. Queste non tolgono il pericolo, nè niente mettono di nuovo, o infondono vigore, o fortezza alcuna, sicchè io possa scampare dagli agguati del demonio, del mondo e della carne. Dovrò consigliarmi con me stesso, e bilanciare le proprie forze, se saranno tali e sì efficaci, che possano resistere alle tentazioni del demonio e della carne, ed al pericolo, nel quale io potrò inciampare con tale lezione.

Non soddisfacciamo noi al nostro dovere, con mostrar una cieca ubbidienza a' precetti del prelato, ed abbandonandoci unicamente alla sua discrezione o indiscrezione; poichè, come s'è detto, l'ubbidienza che Dio comanda, che si presti a' superiori ecclesiastici, non è una

soggezione stolida ed insensata, e la potestà del prelato non è un arbitrario giudizio; ma l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel Deuteronomio c. 17, ordinò l'ubbidienza al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge Divina: *Facies*, ci dice, *quodcumque dixerint qui praesunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta Legem ejus.* Solo Dio è regola infallibile. A Dio solo si rende assoluta ubbidienza: a' prelati una limitata tra i termini della legge Divina, perchè questi non debbono comandare con imperio, ma con esempi e correzioni di pietà e di zelo.

Non dee pertanto riputarsi strano, se ad un privato, per ciò che riguarda la sua coscienza, sia lecito esaminare per se medesimo, qual forza e vigore debba avere il precetto del suo prelato, sicchè si disponga ad osservarlo, o non ubbidirlo. Or quanto più si dee ciò fare verso questi decreti proibitorii, che escono dalle congregazioni di Roma, che non sono certamente precetti del mio prelato, ma decreti di tribunali del tutto secolari e mondani, e che non si appartengono punto alla polizia, ovvero gerarchia della Chiesa? Può ciascuno, se si crede bastante, da se stesso esaminarli, e se no, chiami l'aiuto o il consiglio de' giureconsulti e de' teologi, affine di sciogliersi ogni scrupolo per maggior sicurezza della sua coscienza. Non sarà sacrilegio il ciò fare, nè presunzione il rivocargli in dubbio, e mettergli di nuovo in un più esatto scrutinio.

Non è così de' decreti del principe e de' suoi magistrati, a' quali, scorsi i termini prescritti

al domandar ritrattazione, siamo tenuti in coscienza ad una cieca ubbidienza, nè lice più rivocargli ad un nuovo privato esame.

L'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio principe ed a' suoi magistrati, a' quali è necessario ubbidire non solo *propter iram*, ma ancora in coscienza, deve essere tutta cieca e sommessa, perchè la Scrittura sacra c' impone che dobbiamo ubbidire a' magistrati *etiam Discolis*. Il principe vigila per noi, per amministrare la giustizia, come ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose che spettano all'anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirlo, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*; siccome per contrario, se mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se volesse comandare di credere o non credere alcun articolo, io vi penserei, l'esaminerei secondo la legge di Dio, e se dubitassi che fosse pregiudiciale all'anima mia, anderei da' teologi per consiglio, ed il principe me lo dovrebbe permettere, e se non lo facesse, direi, *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*. Ma se mi comandasse, che io introducessi nella città, o non portassi fuori alcuna sorte di robe o merci, che io pagassi una contribuzione o un dazio, che guardassi le mura della città, ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquillità, la quiete e la sicurezza dello stato, che impedisse i tumulti ed altre novità che possono portar scandalo o perturbazione; in tutte queste cose, poichè sono commesse alla

sua pubblica cura, non dee il privato interporvi il suo giudizio, ma seguire quello del suo principe, poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, e non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidire, *et propter iram, et propter conscientiam*. Così quando il principe per quiete del suo stato, o perchè non s'inducano novità che possono portar scandalo o perturbazione, mi comanda, che io non debba ubbidire qualunque decreto che viene da Roma, senza il suo placito regio, e quando con suo spezial rescritto impone rigorosamente, che non eseguiamo nel suo stato decreti della congregazione del S. uffizio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, ma in coscienza ubbidirlo; poichè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione, e però non ha da pensarvi.

Ma la cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo prelato; il suddito vi ha dentro la parte principalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' prelati, e' decreti del principe e de' suoi magistrati, perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la cagione, in questi bisogna avvertir bene, se quando il principe comanda, ordini cosa che tocca al suddito, per prontamente eseguirla, poichè avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura, e niente a me, devo ciecamente ubbidirlo; ma quando il prelato comanda, tratta di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più

di lui. Al principe sarò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata, imperciocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato; ma non dovrò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato. Tutto l'errore sta nel volere dare al prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno che fare i decreti che escono dalle congregazioni e da' tribunali della corte di Roma, colla salute dell'anima mia: sono questi giudizii forensi che si appartengono più tosto al ministerio secolare che all'ecclesiastico.

E perciò, siccome tutti i Cristiani sono obbligati ad esser soggetti ed ubbidienti a' loro prelati nelle cose spirituali e pertinenti alla salute delle loro anime nel foro divino, e quando comandano secondo la sua divina legge, così nelle cose temporali, non essendo i principi ad altri soggetti che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbono in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidirgli, poichè Dio ha dato al principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale, e per coscienza, siccome S. Paolo ha tante volte inculcato; ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciare disseminare l'opposto contro la dottrina cattolica professata da' PP. antichi della Chiesa, ed insegnata da' più savii e rinomati

teologi della cristianità. Dovrà pertanto in questi casi più tosto morder la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidirsi alle leggi del principe, la cui autorità venendo da Dio, egli stesso vien disubbidito ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute: tanto è lontano che possa recar sollievo, e metter le loro anime in istato di quiete e di tranquillità.

CAPO XX.

Motivi che si supplica il regio Collateral Consiglio ad avere presenti nella deliberazione da prendersi intorno a' libri proibiti del consiglier Grimaldi.

In prima dee considerarsi, che monsignor nunzio non ha chiesto che si dia l'*exequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30 ottobre 1726, come dovrebbe farlo per quello che s'insegna da Van-Espen *De Promulg. Leg. Eccles. part.* 4, *c.* 1, § 2 e *c.* 4, § 1 e *c.* 6, § 1 e 2, riferendo Salgado e Talon, *et in Jure Eccles. Univers. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 35. Ed oltre a questo, l'autore dello Sconvolgimento della libertà della Chiesa di Francia *part.* 1, *c.* 21; Stochmans *De Jure Belgarum circa recept. Bullar. c.* 1, *n.* 10, e, per tralasciare gli altri, il famoso Graziano gesuita *De Jure et more prohibendi libros c.* 28, dice: *Illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se res habeat, quoad lectionem librorum*

prohibitorum in locis, ubi vel Bulla Coenae, vel Index librorum prohibitorum receptus non est; vel certe quoad omnia receptus non est. E, dopo aver allegato Navarro, così segue a dire: *Haec Navarrus: quae diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.*

Verità conosciuta dalla stessa corte romana, poichè nella prefazione dell'Indice stampato in Venezia nel 1586, dice in questa guisa: *Quoniam vero iidem Patres intelligebant propterea quod in aliquibus Provinciis libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo afficerentur.* Dunque essa stessa confessa, che in alcuni luoghi non sia punto ricevuto l'Indice, come è in Napoli, sicchè non sarebbe strano se si domandasse l'*Exequatur* di detto decreto. Ma la corte romana stando ora nella più alta pretensione che niun decreto, breve e bolla, che da essa dimana, abbia mestieri del regio *Exequatur*, ben si conosce, che le sue pressanti premure sono affin che il regio Collaterale per secondare il genio di essa corte debba di pianta fare una novella proibizione più severa ed atroce di quella fatta dal papa, così de' libri già cacciati alla luce, come de' due libri *addendi* promessi nell'avviso al lettore, con che vuole che i contravenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal papa; ma anche a quelle che s'imponeranno dal regio Collaterale; di modo che quella proibizione de' libri fatta dal magistrato secolare, che sin ora Roma ha stimata pregiudiziale a' suoi diritti, quando da se il principe s'ingerisca in quella, siccome espressamente sostenne il

cardinale Baronio nel *tom.* 12 degli Annali nell'anno 1188, ora stima, che si possa fare dal principe, a richiesta nondimeno solamente del papa; stimando che a quella debba venire il principe, non come giudice della dottrina, e come conoscitor degli errori, ma che ciecamente debba aggiugner quella nuova e severa proibizione, seguendo a chiusi occhi in tutto e per tutto i dettami di Roma. Or che questa sia una cosa pregiudicialissima alla regal giurisdizione ed al buon governo de' vassalli di S. M. C. costa dalle seguenti ragioni. Egli è prima d'ogni altra cosa da considerare, esser questa una novità non mai intesa, e una pretensione assai strana della corte romana: poichè sebbene prima era costume degli ecclesiastici di ricorrere agl'imperadori per la proibizione de' libri degli eretici solamente, ad ogni modo ciò era, quando gli ecclesiastici non vietavano detti libri, nè gli proibivano di leggersi sotto censure ed altre pene ecclesiastiche, ma solamente gli dannavano, cioè gli detestavano e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esaminati, palesamente uditi i loro autori, come dice Bouchel nel Dizionario Canonico, nella parola *libri*, e lungamente Graziano nel *Tratt. cit.* Ma oggidì precisamente si è introdotto da Paolo IV a questa parte di proibire tutta sorte di libri, senza sentir nessuno, e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori che contengono. Dal che ne segue, che non possono, nè devono i magistrati secolari seguire il giudizio che la corte romana ne forma al buio. Onde quando ad esempio di Roma il magistrato secolare dovesse

proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l'autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma: cosa, la quale è una novità senza esempio.

Ma per scendere più al particolare, noi ci faremo a dire in questa maniera. O dovrà il principe secolare probire i libri vietati da Roma senza cognizione della loro malvagità, o bontà, e della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella senza porre in uso la facoltà, che Dio gli ha dato per far quella condanna, oppure dovrà ciò fare con piena cognizione e ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguiranno grossi inconvenienti, perchè, dato una volta questo esempio, converrà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne' libri che son fatti per difesa de' diritti di S. M., i quali non lascia la corte di Roma di aspramente censurare; e in tal guisa il magistrato secolare sarebbe fabbro di tal proibizione onde resteremmo noi privi della nostra difesa e della nostra ragione. Una volta che saranno proibiti i libri del Grimaldi, solamente perchè sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri fatti per la regalia del nostro augustissimo padrone dallo spettabile duca presidente Argento, dalla F. M. del reggente Riccardi, e dallo stesso consigliere Grimaldi, perchè furono proibiti da Clemente XI con una bolla nella forma più orrida che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farsi dal nunzio? Se si pretende dalla corte romana, che non altro, se non che la sola autorità del papa si debba seguire, ed

in entrambe le sorte de' libri quella ha il suo vigore; anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli: dunque ugualmente debbonsi trattare.

Ma supponiamo pure che possa farsi distinzione tra le due sorte de' libri, cioè tra quelli che non appartengono alla regal giurisdizione, e tra quelli che le spettano; che quelli possano proibirsi, e a rispetto di questi si debba resistere alle premure che ne darebbe il papa. Chi ci assicurerà, che in quei libri, che par che contengano materie non spettanti al principe, in effetto non vi siano punti giurisdizionali, per cui singolarmente gli abbia Roma vietati? Come accade ne' presenti libri del Grimaldi, poichè, oltrechè nell' avviso al lettore del primo tomo si rivolge a' principi, al cui incarico pone la riforma de' teologi per il bene della repubblica cristiana, vi è dove tratta della recezione de' decreti e bolle della corte romana, tomo 1, pag. 236, ove disamina se si debbano ammettere: il che in sostanza è buttare i fondamenti del regio *Exequatur*. Ed in effetto il censore il crivella dicendo: »Queste sono proposizioni non che scandalose »e temerarie, ed a' sommi pontefici ingiurio»sissime, ma sospette altresì d' eresia, se non »che ereticlie.» Nel terzo tomo poi più svelatamente si tratta e disamina l' *Exequatur* regio, e che le bolle devono pubblicarsi ne' luoghi ove s' indirizzano. Questi punti quivi si trattano con fortezza, non ostante che l' argomento principale di questi libri è di teologia e di filosofia.

In oltre è cosa d' aversi in somma considerazione, che si tratta di denigrare la fama e l' onore, non dico d' un pubblico e supremo ministro, ma almeno di un uomo probo e chiaro, con un severo decreto del Collaterale, il quale dovrà spargersi per i cantoni della città di Napoli, allorchè si facesse il preteso divieto de' libri; quando per altro si sa, che questa sorta di decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè S. Bernardo epist. 180 scrivendo ad Innocenzio II ebbe ad affermare: *Hoc solet habere praecipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Di ciò ne abbiamo l' esempio in tempo di papa Benedetto II, il quale riprovò le opere di Giuliano arcivescovo di Toledo; ma il XV Concilio della medesima città non lasciò di sostenere che fossero ortodosse: a' quali sentimenti si rese il successore di Benedetto II. L' istesso avvenne ad Eugenio IV a riguardo di alcune proposizioni di Tostato vescovo d'Avila. Egli è nobile l' esempio di Gio. Pico della Mirandola, il quale essendo condannato da Innocenzio VIII come dal breve che sta in fronte delle sue opere dell' edizione di Basilea, fu da Alessandro VI assoluto. L' istesso si praticò nel libro del padre Stefano Fagundez gesuita, intitolato *Quaestiones de Christianis Officiis*: il qual libro fu prima vietato; ma dopo intesasi l' Apologia del Fagundez, si permise con decreto de' 18 aprile 1630. Che diremo del libro

De Romano Pontifice del cardinale Bellarmino, il quale, secondo attesta Foligati nella sua Vita, prima fu proibito da Sisto V, ma poi da altri pontefici permesso, come propugnacolo della Fede? Così ultimamente la Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, e l'esercitazioni del P. Giacomo Serry, che erano dannate in prima classe, ora ne sono tolte. Questo stesso può sperare il Grimaldi delle sue opere, perchè avendo la singolar fortuna d'aver in mano la censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum et subreptum fuit Pontifici*; onde non è dovere, che per un tale decreto del regio Collaterale s'abbia ad adombrare perpetuamente la sua fama, con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel decreto del regio Collaterale si dovrebbero vietare i libri futuri, come pretende il nunzio, conterrebbe cose strabocchevoli per due capi. Il primo si è, perchè a qual fine servirebbe vietar ciò all'autore, se il signor vicerè il costrinse a portare in segreteria gli originali MS.? Sempre che quegli saranno in sue mani, come fia possibile tentarne l'impressione? Che serve dar questo sfregio, qualora è cosa impossibile a succederne la stampa? Ma potrebbe essere, che altri ne tenessero copie, onde di leggieri stampar si potrebbono. Ma se stanno in poter d'altri, come può l'autore saperlo, e sapendolo come potrà togliere che non s'imprimano?

Il secondo capo si è, perchè pare troppo ardita la pretensione del nunzio: perchè quando

mai si è veduto, che si proibiscono stamparsi libri che non si sa cosa contengano? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni e ritrattazioni delle stesse materie che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera monsignor Cappellan maggiore. Dunque a che ingiungere sì fatto ordine all' autore, tanto indiscreto ed irragionevole, cosa a che il mondo non consente, nè può l'equità del supremo senato del Collaterale permetterla? Ma si dirà forse da parte di monsignor nunzio, che sempre che nel presente decreto si è detto dal papa, che gli dannava in prima classe, s' intendono dannati non solo i libri espressi nel decreto, ma anche tutt' i libri passati e futuri, cioè editi ed edendi, come si dichiara nella prefazione dell' Indice, Venezia 1586, ove si spiega la forza di tal proposizione in prima classe. *In prima* (cioè classe) *non tam libri, quam librorum Scriptores, qui aut haeretici, vel non, haeresis suspecti fuerunt. Horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta, non edita solum sed edenda etiam, prohibita esse.*

Ciò conferma Van-Espen *De Placito Regio* part. 4, cap. 2, § 2. Dunque sarà anco secondare il decreto del papa, se il Collaterale danna e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l' astuzia usata e l' arte, perchè tanto si preme per avere il decreto del Collaterale nel presente caso. Non è per altro, se non perchè dal Collaterale si venga a confermare ed approvare il decreto del papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel

suo decreto, ma i libri editi prima, che sono i libri fatti per difesa dell'augustissimo padrone. Questi sono, e non altri i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente decreto. Or sarà cosa tollerabile, che il regio Collaterale abbia a condannare que' libri che sono in difesa de' diritti di S. M. C., que' libri, dico, per cui S. M. ha fatto degno l'autore dell'onor della toga? Questo è lo scopo, questo il fine dove vanno a terminare tutt' i disegni della corte romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso. Però dobbiamo vedere, se il Collaterale deve procedere all'interposizione di tal proibizione ad occhi veggenti, e con cognizione de' meriti della causa. Ed in vero pare, che sia indifficultabile questa previa cognizione, perchè dove appoggerebbe, e sopra quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio? Quella facoltà che gli ha dato il principe di esaminar prima di formare il giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del giudizio; altrimenti non giudizio sarà, ma una cieca voglia di condannare alla peggio i libri del Grimaldi. Se di questa facoltà voglia servirsene, non avrà bisogno il collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina, e poi proferire il giudizio, particolarmente quando si tratta di condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati colla debita disamina del trascelto revisore? Quando mai si è veduto, che queste cose siansi fatte senza rivolger minutamente i libri? Quando mai si è fatta una tal proibizione

alla sola insinuazione di un personaggio il quale conserva verso l'autore tutta la malevolenza del mondo per poter cantare trionfo contro di uno scrittore che ha impiegata la penna contro di lui, ed a favore del suo principe? Non si esamineranno que' libri nella revisione de' quali esclama il Grimaldi essere stata in Roma oppressa la verità e soffocata? Non si crivelleranno que' libri i quali mandati da prima alla sacra congregazione del S. uffizio, da quella poichè si conobbe non esservi quelle cagioni, per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus causis tam haeresim manifestam, quam schismata, apostasiam a fide, magiam, sacrilegia, divinationes, Sacramentorum abusus, et quaecumque alia, quae praesumptam haeresim sapere videntur, concernentibus*, come si ha nella bolla di Sisto V *Immensa aeterna Dei*, con cui diè forma a questo tribunale: non ravvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli rimise alla congregazione dell' Indice, ove per altre cagioni più leggiere, e minori delle suddette è solito censurarsi? Ma che pro! se si trovò il P. Gozzi relatore il quale gli procurò denigrare colle più alte censure che potesse. Non dovranno discutersi i libri i quali non dall' intiero corpo di qualche università sono stati esaminati, come suol farsi? Come dicono i gesuiti nel cap. 22 del Voto di Platone, ove affermano: *Primo si volumina continent plura quae expurgari debeant, committitur alicui Academiae Catholicae, ut juxta illius censuram libere possint legi, audito vel Authore ipso, vel Authoris aliquo vindice et defensore.* E di

tal gravezza si reputò tal affare, che Sisto V, principale istitutore della Congregazione dell'Indice, spezialmente raccomanda simigliante cura alle università con lettere apostoliche del 1587 ove dice: *Ut Universitatum Parisiensis, Bononiensis, Salmanticensis, aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem, et correctionem excitent, eorumque diligentiam et industriam requirant.* O almeno si solevano rimettere da Sisto V le revisioni a' cardinali, secondo si dice nel *Votum Platonis c.* 22. Ma questi libri sono stati revisti da un fraticello, il quale nell'esame di essi aveva fisso nell'animo, che era nata la sentenza prima di censurargli, poichè prima che fossero nelle sue mani per rivedergli, o, per dir meglio, per trovar modo di proscrivergli, erano già condannati dalla corte romana, stante la soppressione della stampa di quelli fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare, che tanto amore per la verità fosse stato in petto d'un fraticello che ne avesse proferito giudizio esente da passioni.

Si dannano senza esame quei libri, sol perchè si veggono victati in vigor di un decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l'artifizio con cui è concepito, perchè lasciando in disparte di essere il decreto spogliato di tutte quelle clausole censorie in globo, che sogliono apponersi in ogni decreto condannatorio, dalle quali almeno si odora, se non si sa, la cagione della proibizione, in questo solo decreto si fa lecito la corte romana di non pubblicare le censure in globo. Indi vedesi quella

difformità tra il parere della sacra congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e quello del papa, che in sentire la sola relazione del segretario sovrimpone la proibizione in prima classe. Ma ciò pur sarebbe poco, se di vantaggio, non ci fosse. Si pongono sotto la medesima condanna così i libri stampati recentemente nel 1725, come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo: libri che per lo spazio di 26 anni sono stati immuni da ogni fulmine: libri che erano stati tre volte revisti nel S. uffizio: libri che ogni uno gli sapeva e gli vedeva applauditi dal comune degli uomini, e dalli stessi prelati della corte romana, ed ora si veggono fatti rei di somme colpe. Segno evidente che i malevoli del Grimaldi han fatto giocare degli artifizi ed inganni per sorprenderne la mente santissima del papa. E questi libri si dovranno condannare senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice e nuda relazione di un frate, il quale è facile che abbia l'animo di mille prevenzioni e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicarlo negl'interessi e nella stima; e oltra ciò appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell'autore: il regio Collaterale, che è uso praticare altre massime di giustizia, assistito dalla legge naturale e civile, non sa, nè può appoggiarsi su di quella relazione a se ignota, ma bensì revisti e considerati i libri, potrà aggiugner la condanna più severa che desidera monsignor nunzio.

Ma quando debba ciò fare, egli ha da essere revisore trascelto, costituito in dignità independente dagli ecclesiastici e parrochi; altrimenti sarà difficile trovare un semplice prete o monaco, il quale abbia tanto spirito e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò che è fatto a nome di S. Santità. Parimente, dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò che il diritto divino, naturale, canonico e civile han determinato, che sia l'autor di quel libro ascoltato ed abilitato a proporner sua ragione. Ciò l'han conosciuto necessario a farsi (per non partirsi da' giudizi medesimamente ecclesiastici) non dico già negli antichi concilii, ove sempre gli autori, o i suoi discepoli sono stati intesi, ma ne' secoli posteriori nel celebre concilio di Laterano IV sotto Innocenzio III, ove si dannò il libro dell'abbate Giovacchino, non si procedette a condanna, se non furono prima intesi i monaci del suo Ordine, per esser egli morto. Nel concilio di Basilea, ove si vietò il libro di Agostino di Roma arcivescovo di Nazaret, si ebbe avvedimento di avvisare l'autore, avvegnachè egli non volle intervenirvi, dicendosi in quello (*Sess*, 22.): *Nec hac sententia personae praefati auctoris praejudicare intendit haec eadem Sancta Synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit, causam tamen absentiae allegavit, et in aliquibus suis scriptis, et alias doctrinam suam determinationi Ecclesiae submisit.* Che forse si appartarono i PP. del concilio di Trento da questo sentimento? Certamente che no. Poichè la congregazione istituita dal concilio per l'esame de' libri, prima esaminò questo punto,

se dovevano intendersi gli autori; e benchè fossero vari i sentimenti, come suole accadere ne' pubblici congressi, al dire del Pallavicino nella Storia del Concilio di Trento *l.* 15, *c.* 18 e 19, ad ogni modo la maggior parte aderì al doversi sentire. E perchè ciò riusciva malagevole per la distanza del luogo, ove stavano gli autori, e per non sapersi ove fossero, perciò deliberarono nella (*Sess.* 18.): *Haec autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta esse vult, prout etiam praesenti Decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquomodo putaverit, quae vel de hoc librorum, et censurarum negotio, vel de aliis quae in hoc generali Concilio tractanda praedixit, non dubitet a Sancta Synodo se benigne auditum iri.*

Non dissimile condotta tenne Leone X, quando, volendo dannare le proposizioni contenute ne' libri di Lutero, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. Così in sostanza praticarono le congregazioni di Roma stessa, quando si trattò di proibire il Talmud degli Ebrei, quando si agitò la causa della proibizione del libro della frequente Comunione d'Antonio Arnaldo, le cui veci sostenne il signor de Bourgion; quando si trattò di poner nell'Indice il libro de' nuovi Cristiani del P. Tellier. Onde l'inquisizione di Spagna ha nelle sue istruzioni di non proceder prima alla condanna di un libro, se non una, o più volte si sia inteso l'autore, per sentire le sue difese. Onde dicono i gesuiti compilatori del libro intitolato *Votum Platonis* (*c.* 22): *Tertio justissime se gerit Inquisitio Hispanica, cum Ecclesiasticis Doctoribus capita accusationum.*

exhibet, nam cum ex Cap. De quibus ab Innoc. I. et Cap. De libell. a Leone IV. gravissime praecipiatur omnibus Judicibus, et Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant, necesse est eam audientiam ipsis praestare. Quindi è, che più gravi autori hanno insegnato, che nella condanna de' libri è, secondo il diritto ascoltar gli autori. Così sostengono i gesuiti in quel loro *Votum Platonis c.* 22. Così anche il Rainaudo *De bonis et malis libris n.* 502, ed il P. Bagozio altresì gesuita *lib.* 4; *Disp.* 3, *cap.* 2, *Sec.* 1; Muratori *de moderam. Ingeniorum l.* 2, *c.* 5; Giacomo Boilleau nella Considerazione rispettosa, Considerazione 2; Fleury nel Mercurio Storico-Politico del mese d'aprile 1710, e l'autore dello Sconvolgimento della libertà delle Chiese di Francia *c.* 7, *n.* 3. Laonde Tostato vescovo abulense, autore celebre, si querela de' censori romani, perchè gli occultavano i capi delle accuse, dicendo così nella sua apologia all'arcivescovo di Toledo: *Ecce quanta iniquitas, et quanta divini et humani juris confusio; en ipsius naturae jura violata, ut constituto Justitiae Tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen saepe clamosis atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota Ecclesia exposueram.*

Dal che conchiudono i PP. gesuiti nel Voto di Platone *cap.* 22, in questa maniera. *Primo, ex generalibus principiis juris de audientia praestanda iis qui se gravatos arbitrantur. Secundo, ex mente Conciliorum, praesestim Tridentini, et Basileensis nupter allegatorum, et*

ex communi sensu Doctorum, praesertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, et aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare. Tertio, ex praxi perpetua Ecclesiae Dei, quam inviolate universa Hispania observavit, praesertim post erectionem Supremae Inquisitionis, quae licet nulli Authori tribuat censuras Qualificatorum, et earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quae a Censoribus condemnatae sunt, ut eas tueatur. Quarto, ex jure naturali, et divino, cum praedictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quae ex prohibitione, et expurgatione librorum emergit in Authores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam sunt impensae, quae fiunt in impressione librorum. Necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia, ut pro culpa certa poena certa adhibeatur. Quinto, quia Disciplina Ecclesiastica gravissime laeditur, si propositiones probabiles condemnentur.

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano da' difetti, che possono avvenire ne' relatori de' libri, i quali va minutamente notando Van-Espen *de usu placiti Regii part.* 4, *C.* 1, § 1, ed i gesuiti *in Voto Platonis C.* 22, dicendo: *Tandem ante conclusionem, supponendum est, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, praecipue cum multae sint propositiones Censura Theologica notatae, nonnullas fraudes intercedere posse. Primo: Si cursim legant Examinatores, et mentem Auctoris non calleant, aut*

ejus phrasim non percipiant. Secundo: Si Examinatores viri docti videantur, nec tamen sint, aut quibusdam rebus excellant, unde gloriam nominis acquisierant, et alias sibi traditas prorsus ignorent. Tertio: Si conspirent, et odio paciscantur. Quarto: Ex defectu partis, vel patroni, aut elevata, aut depressa narratio proponatur Judicibus. Quinto: Si ingenium habeant atrox, et indolem crudelem, de quibus saepe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in Praefatione in Esdram, et Nehemiam, taxans hoc genus obtrectatorum suae doctrinae. Tandem: Si aliis modis tenebrae offundantur, quos Hostiensis in Proœmio Summae compilavit, ad novem capita reducens.

Quando dunque vorrà il regio Collaterale procedere cogli occhi aperti in questo affare, dovrà attendere a considerare le suddette cose, le quali sono indifficoltabili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il Grimaldi altro in veduta, se non che non si pregiudichi a' diritti ed al decoro del suo sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si dee aggiugnere una cosa, che si deve tenere in gran considerazione, ed è ciò che accenna il grande Antonio Arnaldo nelle risposte a Steyaert *part.* 9, *diff.* 93, *n.* 5; ove annoverando le cagioni per cui soglionsi proibire i libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un autore si è reso odioso alla corte romana scrivendo contro le sue pretensioni, non si contenta proibire i libri che aveva fatti su quella materia, ma passa sovente a

proibire tutte quelle opere, che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di Carlo Molineo savissimo giurisconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di esser impegnato nell'eresia per qualche tempo, ma poi ebbe da Dio la grazia di entrare nella Chiesa e di morire da buon cattolico; perciocchè egli aveva scritto contro l'abuso delle picciole date, ciò che fu in seguito di un regolamento di Arrigo II, e che egli aveva fatte altre opere, essendo eretico, che potevan meritare d'essere censurate. Si sono proibite tutte le opere generalmente, ed ancora quelle di giurisprudenza, ove non vi ha niente se non di molto utile per il foro e per gli giudizii; e si è tant'oltre trasportata l'avversione, che hanno a' suoi libri, che si eccettuano sempre nelle licenze, che si danno a Roma di leggere libri proibiti, a coloro che le domandano.

CAPO XXI

Risposta di Pietro Giannone giurisconsulto ed avvocato napolitano ad una lettera scritta da un amico, nella quale l'avvisava della poca soddisfazione d'alcuni in leggendo nel l. 13 della di lui Storia Civile del Regno di Napoli al cap. 1 la pretensione de' Napolitani intorno al dominio del mare Adriatico, e la storia de' trattati seguiti in Venezia con Federico I imperatore, ed Atto di papa Alessandro III.

GENTILISSIMO SIGNOR MIO.

A pari della sua cordialità ed affezione, che non tralascia in tutte le occasioni di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obbligazioni verso la degnissima sua persona; ma sopra ogni altro devo riputar segnalatissimo questo, che ora ricevo; cioè l'avviso che si è compiaciuta di darmi della poca soddisfazione, che ha scorta in alcuni, in leggendo il *cap.* 1, del *lib.* 13 della mia Storia, ove tratto del Dominio del mare Adriatico, e narro la lite di papa Alessandro III in Venezia, e ciò che coll'imperatore Federico I si trattasse; poichè mi dà occasione colle richieste fattemi, e le difficoltà propostemi, di mostrarmi non men fedele Storico, che buono e leale cittadino. Son persuaso, che alcuni non bene informati delle nostre napolitane memorie, e molto meno di quelle, che sono più riposte, e non cotanto divolgate,

avran creduto, che avessi deviato dal mio istituto nel trattar del Dominio di quel mare e di ciò che in Venezia accadde tra quel pontefice e l'imperatore. Ma coloro che avranno attentamente lette, non dico le accurate storie di quel regno, ma le opere dottissime del P. Paolo Sarpi, e spezialmente la continuazione della Storia degli Uscochi aggiunta a quella di Minucio Minuci arcivescovo di Zara, ed i suoi prudenti e savi discorsi fatti d'ordine pubblico sopra il Dominio del mare Adriatico, anzi l'Allegazione stessa del Frangipane, che va impressa tra le di lui opere, non avranno certamente riputato, che fosse il trattarne fuori del mio istituto, e molto meno si daranno a credere, che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napolitani. Per soddisfare adunque non meno agli uni, che agli altri, ed informarla di quanto mi richiede sopra questi due punti di storia, affinchè possa nel tempo stesso sincerar se medesima, e dileguar qualche nebbia, che si fosse sparsa negli occhi di que' pochi, che m'accenna, volentieri prendo l'occasione di mostrarle, che non poteva io scusarmi senza grave mancanza di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva, come buon cittadino napolitano, che scriveva la Storia di Napoli e la dedicava a Cesare, non men arciduca d'Austria e signore delle provincie adiacenti, che re di Napoli e d'Ungheria, d'altra maniera parlarne, ed avrei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei maggiori.

I. *Intorno al Dominio del mare Adriatico.*

Non potrà sapersi il motivo, col quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione a' tempi passati, con ridursi a memoria quanto da' nostri maggiori fosse stato contrastato questo Dominio a' Veneziani, per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, spezialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e sin dove il regno confina collo Stato della Chiesa romana, e che secondo il più o meno potere delle classi marittime, che scorrevano in quel mare ciascheduno rinvigoriva, o rallentava la vicendevole pretensione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia Storia di decidere la gran lite tra il *Mare liberum* di Ugone Grozio, ed il *Mare clausum* di Gio. Seldeno; ma ciascheduno può accorgersi che il mio sentimento sia, che sempre che i Golfi si possano custodire con armate navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati e netti da corsari e altri predoni di mare, se ne possa acquistar dominio per quanto quell' elemento sarà idoneo di soffrirlo. Niun è, che non conosca la gran differenza, che intercede tra il dominare e 'l possedere il mare, gli ampii spazi della terra ferma ed immobile, la quale dalla natura stessa sovente o da monti, o da fiumi, o da valli vien circondata e divisa; ond' è, che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, ed i

Romani nella divisione delle provincie dell' imperio non si valsero che di questi termini naturali. E quando pur questi mancassero, ben la terra per umano potere ed industria può esser terminata da confini stabili e manufatti, che possono essere custoditi da piazze di frontiera, validi presidii, e barriere. Ma i seni o golfi del mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano e riandino. Difficile sarà l' occupazione, ma più difficile sarà la possessione; e l' una e l' altra è necessaria per acquistare dominio. Ma non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossibile l' ottenerlo, quasi che ripugnasse alla natura ed alle leggi delle genti. Dopo Ugone Grozio e Seldeno si sono impegnati valenti giureconsulti di mostrare, che non meno la terra, che il mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il mare dalla sua prima origine non si fosse acquistato per altro titolo che per l' occupazione, e possessione indi ritenuta; siccome per tacer d' altri, fino all' ultima evidenza ha dimostrato a' dì nostri Cornelio Bynkershoek, famoso giureconsulto olandese in quella sua dottissima dissertazione *de Dominio Maris cap.* I. *e* 3. il quale per non urtare nell' opposte sentenze di Grozio e di Seldeno, s' uniformò al Seldeno intorno al potersi occupare il mare, ma non disprezzò la dottrina del Grozio intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per la navigazione e custodia perenne. *Dominium Maris* (egli dice nel *c.* 3.)

prima ab origine non fuisse quaesitum, nisi occupatione, hoc est navigatione eo animo instituta ut qui libera per vacuum ponit vestigia Princeps, ejus quod navigat Maris velit esse Dominus: certum est et porro consequi, non aliter id Dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuo exerceretur ad custodiam maris, si exterum, est habendam: ea namque remissa remittitur dominium, et redit mare in causam pristinam, atque ita rursus occupanti primum cedit. Richiede in breve che l'animo di colui, che l'occupò, sia tale, che *post occupationem mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est, Dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le leggi di natura e delle genti, ma di fatto le storie c'istruiscono, che più nazioni ebbero dominio di mare, non pur di seno, o di golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del mare Mediterraneo occupato da' Romani, che ne ritennero il dominio per tutto il tempo, che il loro imperio si mantenne florido e possente: poichè possedendo essi l'Europa, l'Asia e l'Africa, dalle quali il Mediterraneo è chiuso e circondato, ed essendo padroni di tutti i porti, e de' due stretti Ercuteo e Tracio, per i quali devono passare i navigli per potervi navigare, chi può dubitare, che non si rendessero eziandio padroni di quel mare?

A tutto ciò si aggiunga, che i Romani per conservare la possessione, e per conseguenza il dominio vi mantenevano quattro classi marittime, le quali perpetuamente lo scorrevano.

La prima era a Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese e la quarta in Bisanzio. Quindi l'imperatore Antonino nella *L. Deprecatio D. ad L. Rhodiam de Jactu* rispondendo ad Eudemone, gli disse: *Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris*; poichè colui, che domina tutta la terra intorno, ond'è il mare rinchiuso, può dar legge al mare stesso ed a tutti coloro che vi navigano. Ma bisogna che il mare sia custodito, poichè altrimenti la possessione si perde per l'istabilità dell'elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo ed occuparlo. Per la qual ragione Gio. Seldeno per prova del dominio del mare Britannico preteso dal re d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento che la perpetua custodia, che il re Edgaro ne faceva fare dalle sue armate: *qui omni aestate*, (come sono le sue parole *Lib.* 2. *Maris clausi C.* 10. trascritte dal monaco Malmesburiense) *emensa statim Paschali Festivitate, Naves per omnia littora coadunari praecipiebat, et Insulam circumvectus mare explorabat, ne quid Piratae turbarent, viriliter hóc agens ad defensionem contra exteros Regni sui.* Or tale essendo la condizione del dominio del mare, mobile e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito e guardato, riesce cosa molto difficile e malagevole poterne avere una interrotta possessione; quindi se o sarà trascurata la custodia, ovvero mancate le forze marittime di un principe sorgerà altra potenza in mare più potente, e di numerosi navigli più florida e formidabile, d'uopo è, che la forza

minore ceda alla maggiore, ed il vincitore in guerra n'acquisterà il dominio, non altrimenti che la vittoria dà in mano del vincitore tutte le terre, dalle quali averà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione avendo vinti in mare i Cartaginesi, è toltogli le loro navi, dice Polibio *lib.* 3. *Devictis hostibus, Imperio maris potiti sunt;* e gli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani, dice Erodoto, che conseguirono l'imperio del mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i mari a più spesse mutazioni e cangiamenti; onde sovente colui che dava prima le leggi al mare, le riceve poi da altro più poderoso e possente. Dopo la decadenza del Romano Imperio non vi è dubbio che gl'imperadori greci, finchè le loro forze marittime ebbero vigore e sussistenza, conservarono il dominio del seno Adriatico; ma quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall'altra parte la serenissima Repubblica veneta sempre più rendendosi potente in mare, a proporzione delle forze sue marittime, che andavano aumentando, stendeva l'occupazione più oltre degli ultimi recessi di quel Golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome opponendosi al favoloso, con non minor sincerità che dottrina scrisse il Padre Sarpi, tanto più da commendarsi, quantochè rifiutati i favolosi titoli de' suoi compatrioti stessi, s'attenne a questo titolo, come il più fondato e plausibile.

Quindi i nostri autori riguardando la qualità del mare, uguagliano l'istabilità degli acquisti e delle perdite a quelle, che gli antichi

giureconsulti romani nella l. 5, § 1, e l. 6 *in princ. D. de rerum divis.* e nella l. 14 § 1. *D. de acquir. rer. dom.* scrissero di coloro, i quali ne' lidi del mare, che sono a tutti comuni, fabbricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizi si rendono padroni del suolo; ma se dirute le case ed abbandonate cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato in *pristinam causam*; sicchè altri che l' occuperà poi, se ne renderà padrone, non meno che il primo. Nel tempo che i Veneziani non meno contro gl' imperatori greci, che contro Carlo Magno e' suoi figliuoli difendevano colle loro armate la possessione del Golfo, non potevano certamente i Napolitani trarre alcun vantaggio in questa pretensione, come di forze marittime assai deboli ed impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gli eserciti terrestri, ma non avendo armate marittime, non poterono toglier a' Greci non pur la Sicilia, ma nemmeno le piazze marittime della Puglia e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l' imperio greco, ancorchè fossero padroni di tutte le provincie mediterranèe, ond' ora il regno di Napoli si compone.

I Napolitani cominciarono ad entrare in questa pretensione a' tempi de' valorosi Normanni, quando resisi (sono le parole del cap. 1, § 1 lib. 13 della Storia Civile) « questi potenti in »mare, avendo discacciati i Greci dalla Sicilia, »dalla Puglia e dalla Calabria, non può du»bitarsi, che scorrevano a lor posta con po»derose armate l'Adriatico, e tralasciando cento

»altro occasioni, ch' ebbero di navigarvi con
»armate, nell' anno 1071 quando il famoso
»duca Roberto Guiscardo fu chiamato in ajuto
»da Ruggiero suo fratello, mentre era nell' as-
»sedio di Palermo, v' accorse egli con pode-
»rosa armata di 58 navi, traversando l'Adria-
»tico, come scrisse Lupo Protospata ad ann.
»1071. *Mense Julii, Dux transmeavit Adria-
»tici Maris Pelagum, perrexitque Siciliam
»cum 58 Navibus.* E ne' tempi che seguirono,
»essendo passate sotto la dominazione di essi
»Normanni tutte queste nostre provincie, il
»famoso Ruggiero I re, non contento di tanti
»e sì sterminati acquisti, resosi potente in
»mare assai più che non erano gl' imperadori
»stessi d' Oriente, portò le sue vittoriose in-
»segne non pur in Dalmazia, nella Tracia e
»sino alle porte di Costantinopoli, ma corsero
»le sue poderose armate insino all'Affrica, ove
»fece notabili conquiste, di città e di provin-
»cie. Nè vi fu principe al mondo in questi
»tempi, che lo superasse per forze marittime,
»ed armate navali, le quali sovente combat-
»tendo con quelle dell' imperadore d' Oriente,
»anche potente in mare, ne riportò sempre
»trionfi e piene vittorie. Ciò si è potuto an-
»che conoscere dalle tante armate che man-
»teneva, tanto che non bastando un ammira-
»glio per averne cura, fu d' uopo crearne molti,
»a' quali prepose un solo, che perciò fu chia-
»mato *Admiratus Admiratorum*; siccome era
»appellato Giorgio Antiocheno G. ammiraglio
»ne' tempi di Ruggiero, e Majone ne' tempi
»di Guglielmo suo figliuolo. E fu ne' tempi di

»questi re normanni così grande la loro po-
»tenza in mare, che non vi era lido, o porto
»ne' loro dominii, che (oltre d'esser provvi-
»sta ciascheduna provincia d' ammiraglio) non
»avessero questi ancora altri uffiziali minori a
»loro subordinati; alla cura de' quali s' appar-
»teneva la costruzione de' vascelli e delle navi,
»di riparargli e disporgli per mantenere li-
»bero il commercio, e tener i porti in sicu-
»rezza; e ciò in tutta l' estensione de' loro
»reami, ed in tutti i lati marittimi. Ed avendo
»l'Adriatico molti porti nella Puglia, e per
»tutta quell' estensione, che è la più grande
»di quel Golfo (ne' quali sovente anche le ar-
»mate che venivano da Sicilia solevano rico-
»vrarsi), nel regno di Ruggiero, de' due Gu-
»glielmi e degli altri re suoi successori fu
»quel Golfo sempre guardato, e ripieno di navi
»ed armate de' re di Sicilia. Anzi in congiun-
»ture di viaggi e di spedizioni navali i porti
»più frequentati e scelti a tal fine erano que'
»di Vesti, Barletta, Trani, Bisceglia, Molfet-
»ta, Giovenazzo, Bari, Mola e di Monopoli,
»oltre a quelli di Brindisi, d' Otranto, di Gal-
»lipoli e di Taranto, posti tutti quasi nel-
»l'Adriatico; ed i pellegrinaggi per Terra Santa
»in Soria sovente per l'Adriatico si facevano.
»L' armate di Federico ed Errico imperadori
»indifferentemente ne' porti dell'Adriatico si
»fermavano: per l'Adriatico si trasportava l' o-
»ste per Soria; ed in fine tutte l' altre imprese
»della Grecia, e di Levante per questo golfo
»si disponevano. E sebbene nel regno degli
»Angioini non fosse stata tanta la potenza in

»mare de' re di Sicilia, nulladimeno non è,
»che i due Carli d'Angiò, e gli altri re di quella
»stirpe non avessero mantenute poderose ar-
»mate di mare, tanto che non avessero po-
»tuto disporre di quel golfo a loro arbitrio e
»piacere; siccome quando dall'occasione si
»richiedeva, il facevano.»

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gli Aragonesi di Napoli, dopo che Alfonso d'Aragona staccò il regno di Napoli dagli altri regni suoi ereditarii, e lo lasciò a Ferdinando suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i suoi discendenti, altri regni, che il solo di Napoli, cominciarono a mancare a' nostri re le forze di mare, ed all'incontro cresciute quelle di Venezia, nacque, che navigando essi nel golfo senza timore di armata di principe vicino, ne ripresero con vigore la custodia con impor legge a coloro, che vi navigavano, non permettendo che entrassero in quello armate navali. Nè fra Paolo Sarpi si dimenticò nella sua prima scrittura composta d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, di valersi contro de' Napolitani della sommissione, che il re Ferdinando usò colla repubblica, scrivendo, che essendo fuggite due galee di questo re da' porti di Napoli, ed entrate nel golfo Adriatico, a quel re, egli dice: »Non gli fosse lecito il seguitarle, ma mandò »a pregare il serenissimo dominio, ch' essendo »entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e »prenderle.» Ma non si dimenticò pure questo accurato scrittore nell'ultima sua scrittura di rapportare il passo di Sabellico, e la pugna

navale accaduta a' tempi di Federico figlio del re Ferdinando, il quale con 43 galere e fuste passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa armata de' Veneziani sino a vista del loro generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro e fuoco andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore a' Veneziani, che scrive il Sabellico, *Decad* 4, *lib.* 3. *Existimantes actum esse de Imperio Maris*. Fra Paolo contraddice al detto di Sabellico, cioè che la repubblica avrebbe perduto l'imperio del mare, ma non lo perdè, perchè nelle battaglie navali si attende l'ultimo successo, che fu a' Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l'armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo scrittore, che si perde il dominio del mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la giurisdizione sopra il mare a chi ne resta padrone, allegando perciò gli esempi de' Romani, che sotto Scipione vinsero i Cartaginesi, e degli Ateniesi, che conseguirono l'imperio del mare dopo la vittoria di Salamina. Sempre dunque, che con perpetua custodia il principe saprà conservarsi la possessione, sarà padrone del golfo, e siccome li vinti lo perdono, così se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarne i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam*, d'esser di colui che l'occupa e custodisce. I Napolitani cederono al tempo, ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali e per la debolezza de' principi vicini, e perchè sempre più resi potenti

e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro classi, che giunsero nella declinazione della monarchia di Spagna sino a non permettere, che l'armate stesse degli Spagnuoli potessero navigare in quel Golfo. Ma nel regno di Filippo III sursero tra la corte di Spagna e la Repubblica brighe tali, che fecero rinnovare a' Napolitani la pretensione, e metterla in campo con maniere più strepitose che mai, poichè per sostenerla con vigore dieder fuori i loro giureconsulti più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo da' loro giureconsulti far dar ampie e voluminose risposte. La cui storia forse ad altri ignota, o non avvertita, oppure uscita di mente a coloro, che riputarono esser fuori del mio istituto trattarne, sarà ben a proposito qui rammentare, per toglier affatto qualunque nebbia, che si fosse potuta spargere negli occhi di que', che mostravano poca soddisfazione d'aver io trattato del dominio di questo mare.

Ne' principii del secolo scorso nacquero fra la serenissima Repubblica, e le corti dell'imperadore, dell'arciduca d'Austria e quella di Spagna varii disgusti, che poco mancò, che non prorompessero in una aperta e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le corti d'Alemagna, vi diedero occasione le scorrerie e depredazioni degli Uscochi, che infestavano il Golfo, la storia delle quali fu tanto esattamente scritta dall'arcivescovo di Zara, e continuata poi fino a' suoi tempi dal P. Paolo Sarpi. Dopo varii avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per

via d'amichevole composizione. I ministri arciducali della corte di Gratz, che celatamente favorivano gli Uscochi, perchè delle loro prede avevano parte, per differire l'adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminar ogni contesa per via d'accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presentaneo affare degli Uscochi, posero in campo di doversi anche trattare di comporre la controversia della libera navigazione del Golfo, che cominciata fin da' tempi dell'imperador Massimiliano I e continuata sotto Carlo V e Ferdinando suo fratello, di Massimiliano II e Ridolfo, era ancora pendente. Ed ancorchè per parte de' Veneziani si dicesse, che bisognava prima finire il negozio degli Uscochi che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell'altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degli Uscochi, se insieme non si parlava di quest'altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornandosi alle discordie di prima, sino a farsi vicendevoli rappresaglie, facevan le parti querele alle corti degli altri principi d'Europa, e gli Austriaci rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevan fuori le allegazioni ed i discorsi, che al tempo dell'imperadore Ferdinando fece il loro avvocato Andrea Rapizio nella raunanza istituita

in Friuli nel 1565 di cinque commissarj, un procuratore e tre avvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, essendo il mare libero ed a tutti commune; aggiugnendo, che, sebbene alcuni dottori dicessero aver la Repubblica prescritto il dominio del mare Adriatico col lungo possesso, però che non lo provavano, ed a' dottori che affermavano una cosa di fatto, non si deve credere senza evidenza e chiara prova. Dall'altro canto per parte de' Veneziani si rinnovavano le risposte che fece il loro avvocato Giacopo Chizzola; ed il P. Paolo Sarpi nella Storia degli Uscochi, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digressione rammentarle minutamente: aggiugnendo gli atti possessivi per prova della prescrizione, ed i salvocondotti e licenze date dalla Repubblica a' re d'Ungheria, agli arciduchi d'Austria, ed agl'imperadori Federico III e Massimiliano I per navigare nel Golfo. Infra gli altri si esagerava il salvocondotto concesso a richiesta di Rodolfo conte di Sala per nome di Ladislao re di Napoli, e di Guglielmo d'Austria nel 1399 in decembre, acciocchè la sorella del predetto sposata al sopranominato arciduca si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con galee ed altri legni al numero circa di dodici, con condizione, che sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di Federico II al doge Gio. Mocenigo dell'anno 1478 e del 1479 in data di Gratz, nelle quali richiede al doge, che avendo ordinato che fosse portato di Puglia e d'Abruzzo

a' suoi castelli del Carso e dell'Istria certa quantità di fromento, dasse permissione d'essere liberamente portata. Si rammentava la lettera di Beatrice regina d'Ungheria scritta nel 1481 allo stesso doge, pregandolo di dar permissione che diverse cose che ella faceva venire da luoghi d'Italia, le fossero liberamente portate; siccome altre consimili del re Mattia d'Ungheria, di Anna regina d'Ungheria del 1502, e per ultimo una lettera del 1504 di Gio. da Dura ministro dell'imperadore Massimiliano scritta al doge Leonardo Loredano. De' quali esempi e di tutti gli altri atti possessivi addotti allora dall'avvocato della repubblica Chizzola, si valse poi il P. Paolo nella prima scrittura del dominio del mare Adriatico, come si vedrà più innanzi.

Con tal occasione ne' principii del secolo scorso sino all'anno 1616, sin dove fra Paolo continuò la Storia degli Uscochi, si rinnovò fra le corti austriache dell'imperadore e dell'arciduca, e la repubblica di Venezia la controversia della libera navigazione del Golfo, e diedesi motivo a nuove scritture e nuovi discorsi sopra questa materia.

Dall'altra parte nel medesimo tempo si rinnovarono più fervorose che mai le contese per lo stesso soggetto tra la corte di Spagna e la repubblica di Venezia per cagione di D. Pietro Giron duca d'Ossuna, mandato da Filippo III vicerè in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il senato veneto per cagion degli Uscochi disgustato coll'arciduca Ferdinando, fu d'uopo assistere all'arciduca cotanto a lui stretto di parentela e di sovvenirlo. Si aggiunse ancora, che

per la morte di Francesco Gonzaga duca di Mantova, per le cagioni rapportate da Batista Nani storico veneto *lib.* 1, Filippo III fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al duca di Savoia, ed i Veneziani all' incontro favorivano il duca con forze e danari; onde maggiormente s' innasprirono i disgusti fra la corte di Spagna e la repubblica. Contuttociò nè s' era fra la medesima e il re dichiarata guerra aperta, nè licenziati dalle loro corti gli ambasciadori. Ma il vicerè Ossuna per l' odio ed avversione che aveva co' Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell' arciduca, ma fomentava gli Uscochi alle prede, favorendogli, dandogli ricetto, se erano da' Veneziani perseguitati, gli allettava a ricovrarsi nel regno con porto franco e co' premii, quelli più accarezzando. E persuaso il vicerè, che fosse una pretensione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani di riputarsi signori del Golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra, che per cagion degli Uscochi si faceva dalla repubblica agli Stati dell' arciduca, ad armar vascelli per infestar l'Adriatico e molestar i Veneziani, minacciando di sorprendere i porti dell' Istria, saccheggiar isole e penetrare ne' recessi medesimi della città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell'Adriatico sotto il comando di Francesco Rivera; ed ancorchè la Repubblica avendo comandato al Belegno d'accorrere colla sua armata per resistergli, obbligasse il Rivera a ritirarsi a Brindisi, non però l' Ossuna si ritenne d'inviare

sotto Pietro di Leyva 19 galere ad unirsi al Rivera, il quale passato con questo nuovo soccorso a S. Croce, e trovati in Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere, ma costoro fermi alla difesa sfuggirono il cimento: e quantunque i Veneziani seriamente pensando all' importanza dell' affare ingrossassero la loro armata, dall' altra parte non mancò l' Ossuna di accrescere la sua a diciotto navi e trentatrè galere, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la veneta alla battaglia. Le due armate però intorno a Lesina, ancorchè la spagnuola avesse provocato la veneta, non vennero mai a battaglia; sicchè il Leyva vedendo, che i Veneziani s'erano posti sulla difesa del porto, allargandosi si diede ad altre imprese, i successi delle quali, e ciò che ne avvenisse sino alla pace, che finalmente trattata a Parigi si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di essa, accettata dalla repubblica, per esser stati accuratamente descritti dal Nani, possono leggersi nella di lui Storia Veneta *ad an.* 1617, *lib.* 3, a cui volentieri ci rimettiamo. Vedi anche la nostra Storia Civile *l.* 35, *c.* 4.

Con tal occasione disputandosi dal duca d'Ossuna a' Veneziani il dominio del golfo con cannoni ed armate navali, non si mancò per parte del medesimo di farlo disputare anche da' giureconsulti con scritture ed allegazioni, le quali non meno da' Napolitani, che da' giureconsulti di altre nazioni, come Gio. Batista Valenzuela e Lorenzo Motino romano, si fecero uscir in campo. Scrissero per la libera navigazione, e

che piuttosto il dominio di quella parte del golfo, che riguarda il regno, fosse del re di Napoli, che de' Veneziani, dottissimi avvocati e ministri napolitani, e fra gli altri il famoso Gio. Francesco da Ponte, celebre per le molte opere legali, che ci lasciò. Tutte queste scritture furono unite insieme da Bartolommeo Chioccarelli, celebre ed accurato investigatore delle napolitane memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel tomo XXI. *Varior.* 5, de' manoscritti della regal giurisdizione, sotto la rubrica del Dominio del mare Adriatico, se sia de' Veneziani, o più tosto de' re di Napoli.

Londorpio ne' suoi Atti pubblici *t.* 1, *lib.* 2, *c.* 15, fece pure raccolta delle scritture, che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori per parte degli Spagnuoli e Napolitani, che per parte dell'arciduca d'Austria Ferdinando, affastellandoci ancora la scrittura composta in difesa della repubblica da Francesco de Ingenuis *de Jurisdictione Venetae Reipublicae in Mare Adriaticum*, impressa in Genova in 4to nel 1619, la quale ultimamente si prese a confutare Gio. Augusto de Berger *de Imperio Maris Adriatici*, stampato in Lipsia nel 1723. Per rispondere alle scritture de' Napolitani la repubblica riputò, che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo fra Paolo Sarpi; quindi per ordine pubblico gli fu data l'incombenza di farlo siccome esattamente adempì al comando con que' due trattati, l'uno del dominio del mare Adriatico della serenissima repubblica di Venezia, e l'altro dello stesso

dominio, e sue ragioni pel *jus Belli*. In amendue queste scritture il principale intento dell'Autore fu di rispondere a' dottori napolitani, allegando contro a' medesimi que' medesimi atti possessivi dalla repubblica esercitati co' re di Napoli che furono rapportati dal Chizzola. Non trascurò gli esempi accaduti col re Ferdinando per le riviere della Puglia e per le due galee fuggitegli, mandando a pregare il senato, che essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle, siccome si legge alla *p.* 421 dell'edizione ultima in quarto; colla sorella di Ladislao re di Napoli sposata con Guglielmo arciduca d'Austria, la quale volendo il fratello ed il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici vascelli, tre galere e altri navigli, domandarono salvocondotto per i legni e per le persone *pag.* 422, e con Manfredi, come tutore di Corrado re delle due Sicilie, ed anche poi fattosi re dopo la morte di Corrado *p.* 431. Ma nella seconda scrittura, ove si studia di provare il dominio del mare pel *jus Belli*, si scaglia apertamente contro i dottori napolitani, lagnandosi, che a bella posta andassero « a incontrar briga per essere adoperati, e metter da se medesimi necessità a' principi loro in tali maneggi, massimamente nel regno di Napoli, dove è fama, che le contenzioni sono state maggiormente nutricate per consentimento de' re ». Sono le sue parole che si leggono alla *pag.* 446. Risponde nelle seguenti pagine a' loro argomenti; e nella *pag.* 456, si prende ad impugnare Gio. Francesco da Ponte, che lo chiama uno de' dottori

avversari, valendosi per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo, d'un passo del Ponte *de potestate Proregis*, trascrivendone sino le parole, che sono queste: *Ubi Rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est Territorium Regis, et tale Territorium dicitur a potestate tenentis, et sicut dicitur Gen. I. Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis Jurisdictionem.* Risponde al caso allegato da' Napolitani della fuga data dall'armata di Federico a quella de' Veneziani, ed all'autorità del Sabellico allegata da' medesimi, e ritorce contro di loro il successo, dicendo che in quell'azione i Veneziani furono vincitori, e che l'armata di Federico si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare, e del perdere nella guerra si fa conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il vincitore si rende *Jure Belli* padrone del territorio, così nelle navali della giurisdizione del mare, allegando l'esempio de' Romani dopo ch'ebbero vinto i Cartaginesi, e degli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera, che essi aveano lasciato di dire, che l'armata veneziana andò a prendere a forza Gallipoli, e che il re vedendo sì grande rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine allegando altri esempi tratti dalla Storia di Napoli del Costanzo, e dando risposta agli altri argomenti, de' quali si erano valsi gli avversarii nelle loro scritture, ch'egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo non si sa, se per privato studio, o per pubblico ordine, Cornelio

Frangipane diede fuori alle stampe in Venezia quella sua Allegazione in difesa del dominio della Repubblica di Venezia sopra il suo Golfo, sulla quale a giudizio di uomini saggi s'innalzano tanto le dotte scritture di F. Paolo, *quantum inter viburna Cupressus*. Comunque ella sia, non vi è dubbio, che Frangipane la compilò in risposta delle scritture date fuori da' Napoletani, siccome oltre di ciò che si legge nel corpo della medesima manifestamente si conosce dal frontispizio, portando in fronte (così quella stampata in Venezia in 4.° nell'anno 1618, come l'ultima ristampa fatta apparire in Almestad) questo titolo: « Allegazione, o Consiglio in jure » pel Dominio della Serenissima Repubblica di » Venezia sopra il suo Golfo, contro alcune » Scritture de' Napolitani. »

Uscirono intorno a questi medesimi tempi altre scritture in difesa della Serenissima Repubblica, come quella di Angelo Maneocci *de Jure Venetorum, et jurisdictione Maris Adriatici* stampata in 4.° in Venezia l'anno 1617, l'altra del famoso giureconsulto Giulio Pacio *de Dominio Maris Adriatici pro Republica Veneta* in 4.° impressa in Lione nel 1619, quella di Francesco de Ingenuis pure impressa l'anno medesimo, della quale s'è fatta memoria, l'altra di Gio. Palazzi, ed altre di minor conto, che non fa d'uopo qui rammentare.

Or chi avendo innanzi gli occhi tutte queste brighe passate tra' Veneziani e' Napolitani, intorno alla libera navigazione del mare Adriatico, si maraviglierà, se ultimamente uscita fuori una nuova Storia Civile del Regno di Napoli,

l'autore che era un giureconsulto ed avvocato napolitano, il quale scriveva la sua Storia in Napoli e che la dedicava a Cesare, nella cui augustissima persona s'univano le qualità di re di Napoli e d'Ungheria, d'arciduca d'Austria, e signore di tutte le altre adiacenti provincie ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de' suoi più distesi lati, dove ha ampii porti e spaziose marine, ne abbia trattato colle medesime massime e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce, che il far altrimenti non sarebbe stato altro, che esporsi all'ignominiosa taccia di aver mancato al dovere di buono e leale cittadino, ed alla fedeltà che ciascuno dee al suo proprio e natural signore? E tanto maggiormente dovea così fare, quanto che adempiendo a queste sue dovute parti, adempì anche a quella di fedele storico; poichè non venne punto a decidere la controversia, nè in minima parte ad offendere la verità; ma la lasciò nel suo essere di prima illibata ed intatta. Anzi a chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno al dominio del mare, che non lo disgiunge dalla perpetua custodia e possessione, i signori Veneziani potranno ben contentarsi, che nella Storia Civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto, che di diritto. E certamente che nella possessione la Serenissima Repubblica sarà sempre a tutti gli altri preposta, poichè avendola ella sempre conservata colla perpetua custodia che ha tenuto, e tiene del Golfo, avendo perciò sino da antichissimi tempi eretta una perpetua

carica di Capitan di Golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente invasori coloro, che oseranno sturbarglicla. Nè più chiaramente poteva l'autore della Storia Civile ciò denotare, quando, in fine del suo discorso non tace, che negli ultimi tempi della decadenza della monarchia spagnuola la Repubblica non permetteva, che non entrassero in quello armate navali, che imponeva leggi a coloro che vi navigavano, che vendicava le prede, che in esso si facevano, e che con sua licenza si permise il trasporto della sposa regina d'Ungheria, sorella del re Filippo IV, di cui fra poco favelleremo, e dopo tutto questo conchiude » In tanta declinazione si videro le nostre forze marittime » al tempo degli ultimi re di Spagna. Ma se » si voglia aver riguardo a' secoli andati, e spezialmente a' tempi de' re normanni; così maggior ragione poteano vantare il dominio di » quel mare i re di Sicilia, che i Veneziani. » Quindi è che presso di noi fra' manoscritti » della real giurisdizione rapportati dal Chioccarello si trovi notato per uno de' punti controvertiti, se il dominio del mare Adriatico sia » de' Veneziani, o piuttosto de' re di Napoli. «

Mette dunque dinanzi agli occhi lo stato delle cose, in che si ridussero nel regno di Filippo IV, rapportando molto indietro la pretensione de' Napolitani, cioè volendosi aver riguardo a' secoli andati, quando i re normanni eran potenti in mare non meno che ora lo sono i Veneziani. E se senza custodia di mare non si concede dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso, che si legge nella Storia Civile,

potrà comprendersi qual sia la conseguenza, che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine ciascheduno dedurla dal leggere nella medesima Storia Civile (che in ciò l'autore volle, che non discordasse da quella di Batista Nani), che gli sforzi del duca d'Ossuna riuscirono tutti vani, e che nella pace che si conchiuse dipoi a Madrid sotto Filippo III, come prima si lasciò alla Repubblica la custodia del Golfo, la quale sotto Filippo IV maggiormente rinvigorì le sue preminenze in quel mare, sino a non permettere, che la sorella stessa del re con sue galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimula, ma schiettamente si narra nel paragrafo stesso del dominio del mare Adriatico con tali parole.

« Giunsero i Veneziani insino a non permettere, che altre armate potessero navigare il » Golfo; siccome con non picciolo scorno degli » Spagnuoli avvenne, quando essendosi casata » Maria con Ferdinando re d'Ungheria figliuolo » di Cesare, sorella del re Filippo IV, e con » numeroso stuolo di galee, e con pompa degna di tanti principi giunta a Napoli, per » passare per l'Adriatico a Trieste coll'istessa » armata spagnuola, i Veneziani per non pregiudicare al loro preteso dominio di quel mare » si opposero con tale ostinazione, che si dichiararono, che se gli Spagnuoli non accettavano la loro offerta di condurla essi colla » loro armata, stessero sicuri che converrebbe » alla regina tra le battaglie ed i cannoni passare alle nozze; tantochè bisognò vergognosamente cedere, e la regina per la strada

» d'Abruzzo giunta in Ancona, fu ricevuta da
» Antonio Pisani con tredici galee sottili, che
» la sbarcò a Trieste. Nani *lib.* 8, *An.* 1630.

Questo fatto a chi ben lo considera è il più sorprendente, nuovo e di più chiaro documento, di quanti mai ne siano stati ne' passati tempi accaduti, e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai e l' avvocato della Repubblica Chizzola a' tempi dell' imperadore Ferdinando I, e F. Paolo a' tempi di Filippo III affastellati insieme per difesa del dominio del Golfo; poichè in quel consimile, che narrano del salvocondotto chiesto alla Repubblica in nome del re Ladislao, perchè sua sorella sposata coll' arciduca Guglielmo d'Austria si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con dodici galere ed altri legni, almanco i navigli eran propri, e non somministrati dalla Repubblica. Oltre che il caso non avvenne, poichè sebbene Fra Paolo nella scrittura sopra il dominio del mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella Storia degli Uscochi non manca di soggiugnerla con queste parole. « Non fu però la sposa condotta, perchè avendo » il re differito alquanto tempo la partenza della » sorella, in quel mentre ella s' infermò, e passò » all' altra vita. » Il caso, che narra Tuano degl' Inglesi, è interpretato, come un grand' atto possessivo del dominio del mar Britannico che pretendono i re d'Inghilterra; eppure a riguardo di ciò, che i Veneziani ottennero in quest' incontro colla sorella di Filippo IV e moglie di Ferdinando re d' Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla, e sparisce come nebbia al vento. La

regina Elisabetta avendo inteso, che Anna d'Austria figlia di Massimiliano Cesare, sposata con Filippo suo zio, dovea imbarcarsi ne' porti di Zelanda, e navigar nel mare Britannico per passare in Ispagna a suo marito, poichè s' arrogava l' imperio di quel mare, mandò ordine al suo ammiraglio Carlo Howard che colla sua armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta nobiltà Inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l' accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella uffiziosità, maggior fasto e pompa che si conveniva a sì gran principessa, siccome fu prontamente eseguito. Gl' Inglesi cotanto magnificano questo fatto, adattando alla loro regina l' ambasciata, che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi. Ma non devono di ciò molto gloriarsi, poichè finalmente la regina non pretese, che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli, ed esser condotta pel mar Britannico sopra l' armata inglese, se intendeva passare in Ispagna; ma si contentò con termini uffiziosi ed urbani, che fosse solamente accompagnata e servita dalla sua armata, di che i Veneziani non furono contenti colla regina Maria. Ciò che s' interpretò ad uffizio di vicendevole amicizia, cercando allora la regina Elisabetta con tali apparenti colori coprire l' odio, che internamente covava contro Filippo, siccome saviamente ponderò Tuano gravissimo storico, scrivendo *l. 47. Eodem tempore Anna Austria Maximiliani Caesaris filia Filippo avunculo desponsata, ad maritum in Hispaniam tendens in Zelandia solvit; ad quam per Mare Britannicum deducendam, Elisabeth, quae sibi*

illius Imperium, rebus apud nos turbatis arrogabat, officiose Carolum Howardum Bellica classe, et selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, et constantibus adhuc inter ipsam, et familiam Austriacam mutuis amicitiae officiis.

Or trattando in cotal guisa l'autore della Storia Civile del dominio del mare Adriatico, il quale ancorchè napolitano, non tralasciò per l'uffizio che aveva assunto di storico, di rapportare un documento sì illustre, per il quale veniva secondo l'ultimo stato delle cose maggiormente a confermarsi la possessione del Golfo a' Veneziani, qual savio, prudente e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d'averne fuor del suo istituto, e con pregiudizio della serenissima Repubblica favellato, e scritto? Sempre che ella persevererà nella perpetua custodia di quel mare, ed agli auspizii suoi felici seconderanno per l'avvenire, siccome per lo passato, avventurosi successi, niuno potrà contenderle questa sì insigne prerogativa, e sarà riputato invasore colui che oserà turbarla da una sì perenne possessione e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro Repubblica che gl'Inglesi del loro re potranno valersi ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di Virgilio, e dire:

> *Non illi imperium Pelagi saevumque Tridentem,*
> *Sed mihi sorte datum.*
>
> VIRGIL. *Æneid. lib.* 1.

Intorno poi a' trattati dell' imperador Federico Barbarossa, ed Atto di papa Alessandro III

seguiti a Venezia, s' imputa da alcuni, come cosa di pregiudizio alla serenissima repubblica, il non aver l' autore della Storia Civile seguitata l' opinione volgare, che crede èsser papa Alessandro gito a Venezia sotto mentito abito di pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto, o nascosto con fare il mestier di cuoco; che mentre l' imperadore Federico fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra, il papa superbamente recitando le parole del salmo LXVIII gli avesse calcata co' suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto Ottone figlio di Federico in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse lor conceduto il dominio del golfo, e perciò si fosse istituito il dì dell' Ascensione la festa dello sposalizio del mare; ed altre particolarità, e cose vane, le quali in altri tempi per l' ignoranza della storia, e della critica erano condonabili, e dirò di vantaggio, che furono compòrtabili a Cornelio Frangipane stesso, che volle affastellarle tutte in quella sua allegazione, poichè scrivendo egli più di un secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le cronache vecchie, e gli autori contemporanei, anzi l' epistole stesse di papa Alessandro, nè la critica sopra la storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fu meraviglia, se impegnato per quella causa seguitasse i comuni errori.

Fra Paolo Sarpi per la profonda sua dottrina, e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di

tali errori, specialmente intorno al titolo, che si supponeva del dominio del mare per privilegio di Alessandro, e dell' atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll' imperadore Federico; ma per la stessa cagione della mancanza di codici antichi ora in varie raccolte già tutti impressi, che metton in manifesta luce tutta questa storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gli errori: e niun dubita, se, vivendo a' dì nostri, avesse osservati i tanti monumenti, che la rendono chiara, che non gli avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gli accurati e prudenti storici, che scrissero dopo di lui sino al presente. Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che insino gli scrittori siciliani, che erano più degli altri invasi di queste opinioni, se ne sono resi accorti, e l' istesso Agostino Inveges di Palermo non potè prestar fede alcuna a que' siciliani scrittori, che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Nè dubitano ancora i dotti, che fra Paolo stesso non gli rifiuterebbe anch' egli di buona voglia, perchè tutto il favoloso, che al vero si è sovrimposto, niente giova alla Repubblica, anzi in qualche maniera l' offende; e siccome fra Paolo fece ben avvertiti i suoi compatriotti della favola, che si avevano inghiottita del privilegio di papa Alessandro, presentemente in tanta luce di storia devono i signori Veneziani riguardare, che non sarebbe verun decoro della Repubblica, che durasse ancora nelle menti degli uomini quella credenza di aver un pontefice, come Alessandro III così indegnamente

trattato l' imperadore Federico, il quale tutto umile e riverente si prostrò a terra a' suoi piedi in faccia al doge, al patriarca, alla primaria nobiltà veneta, ed a tutto il popolo ivi concorso, ed avessero permesso di fargli usare un tale oltraggio.

Oltre che essendo stati i Veneziani i più efficaci e valevoli mediatori a comporre le contese, che tra il papa e l' imperatore erano accese, ed essi avendo condotto Federico, certamente non avrebbero permesso, che fosse stato dal papa sì indegnamente accolto. Nè all' incontro di Alessandro doveva ciò supporsi, il quale nelle stesse sue lettere scritte al capitolo cisterciense, ed a' vescovi Ruggiero eboracense ed Ugone dunelmense, che ora si leggono impresse sin nel Bollario romano, e delle quali si dirà più innanzi, smentisce l' impostura ed il gran torto, che si è fatto alla memoria di quel gran pontefice.

Non credesi dunque, che possa spiacere a signori Veneziani quel che l' autore della Storia Civile nell' istesso capitolo del Dominio del Mare Adriatico, scrisse sopra queste vane credenze, essendo tali le sue parole. « Ma non »meno deve riputarsi vano quel che parimente »scrissero, che in quest' incontro papa Ales»sandro avesse conceduto a' Veneziani ampis»simi privilegi della superiorità e custodia del »mare Adriatico, e che quindi sia nata quella »celebrità, che ogni anno costumasi in quella »città nel dì dell'Ascensione di sposare il mare; »quasi che ad Alessandro appartenesse conce»dere il dominio de' mari, siccome gli altri

»pontefici lo pretesero della terra. Della »moderazione di Alessandro tali esorbitanze non »dovevano credersi, e gran torto si è fatto »alla memoria di quel pontefice.»

La superiorità e la custodia di quel mare molto tempo prima i Veneziani se l'avevano acquistata sopra gl' imperatori greci, che l'abbandonarono, e per conseguenza non gli venne da alcun privilegio pontifizio. Quindi nel Bucentoro, costrutto nell' anno 1605, i savi Veneziani d' allora fecero nella poppa del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto: *Sanguine partum*, per dinotare il vero e legittimo titolo del loro dominio; e la celebrità istituita nello sposalizio del mare è un atto consecutivo al dominio che si presuppone, la quale se si fosse istituita a' tempi di Alessandro, o dopo, nulla rileva. Egli è certo, che Pietro Giustiniano nella sua Storia Veneta lib. 2, c. 27 per non entrar malleyadore del preciso tempo, si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno dovrà dispiacere a' signori Veneziani, se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna, poichè la verità della storia, che ora non si può nascondere è quella, che rende i medesimi degni di eterna lode e di eterna memoria, non già il favoloso sovrimposto. Chi può negare, che quelle contese che ebbe il pontefice Alessandro III con Federico, si terminassero per gli patenti uffizi ed efficace mediazione de' Veneziani, i quali furono cagione, che si dasse pace alla Chiesa, fosse Alessandro riconosciuto da tutti per vero

pontefice, e si dasse fine ad un scisma, che per 17 anni continui era durato? Ecco ciò, che di vero si narra sopra la concordia seguita fra il papa e Federico per la mediazione de' Veneziani, mentre il papa era a Venezia e l' imperadore a Chiozza.

Essendosi pubblicata una grida a rialto d' ordine della Repubblica; che niuno avesse più ardito di favellare dell' entrata dell' imperatore nella città, se prima non l' avesse comandato il pontefice, quest' ordine del senato ridusse Federico a parlare più benignamente degli affari della pace; ciò che riferirò colle parole stesse dell' autore della Storia Civile, il quale a ragione seguì la fede di Romualdo arcivescovo di Salerno, testimonio di veduta, affine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani.

« Pervenuta, egli scrive, a Federico in Chiozza » questa novella (cioè la grida pubblicata in » Rialto d' ordine della Repubblica), vedendosi » fallita ogni speranza, cominciò a parlare be» nignamente co' cardinali, che colà dimorava» no, degli affari della pace; ed essendogli al» tresì apertamente detto dal suo cancelliere, » e dagli altri baroni tedeschi, che bisognava » finirla con Alessandro, e riconoscerlo per le» gittimo pontefice, finalmente alle persuasioni » de' medesimi s' indusse d' inviar addietro a » Venezia co' cardinali il conte Errico da Diessa » a promettere con giuramento, che tosto che » egli vi fosse entrato, avrebbe giurata e con» fermata la tregua colla Chiesa, col re di

»Sicilia e co' Lombardi, nella stessa guisa ap-
»punto, che era stata trattata per i deputati
»d' ambe le parti. La qual cosa posta ad ef-
»fetto dal conte, ne girono d' ordine del pon-
»tefice i Veneziani con sei galere a levar l' im-
»patore, e 'l condussero insino al monastero
»di S. Niccolò, e nel seguente giorno, avendo
»Alessandro udita la sua venuta, se n' andò
»con tutti i cardinali, con gli ambasciadori
»del re e co' deputati de' Lombardi alla chiesa
»di S. Marco, ed inviò tre cardinali con al-
»cuni altri a Federico, i quali assolvettero lui
»e tutti i suoi baroni dalle censure della Chie-
»sa. Dopo questo andarono il doge ed il pa-
»triarca accompagnati co' primi nobili di Ve-
»nezia a S. Niccolò, e fatto salir l' imperadore
»sopra i loro legni, con molta pompa il con-
»dussero insino a S. Marco, ove per vedere
»sì famoso spettacolo, era radunata immensa
»moltitudine di popolo. E Federico, disceso
»dalla nave, n' andò tosto a' piedi di Alessan-
»dro, il quale co' cardinali e molt' altri pre-
»lati era pontificalmente assiso nel portico della
»Chiesa, e deposta l' alterigia della maestà im-
»periale, levatosi il mantello, si prostrò di-
»nanzi a lui col corpo disteso in terra, umil-
»mente adorandolo. Dal qual atto commosso
»il pontefice, lagrimando, da terra il sollevò,
»e baciandolo il benedisse; e poi, cantando i
»Tedeschi il *Te Deum*, entrarono ambedue in
»S. Marco, donde l' imperadore, ricevuta la
»benedizione dal papa, ne andò ad albergare
»al palagio del doge, ed il papa con tutti i
»suoi ritornò al solito ostello.»

Questo solo basta alla repubblica di Venezia per farla riputare benefica insieme, e benemerente della sede apostolica, e che ben se le convengano quegli elogi, d' essersi restituita per suo benefizio la dignità al pontefice romano. Furono i Veneziani quelli, che saputa la venuta di Alessandro a Venezia, a grand'onore lo ricevettero, facendolo albergare nel monastero di S. Niccolò del Lido, e nel seguente giorno dal doge dal patriarca, e da numeroso stuolo di vescovi con gran concorso di popolo fu condotto nella chiesa di S. Marcó, e di là si fece passare al palagio del patriarca, ch' era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel portico della chiesa di S. Marco, per la mediazione de' Veneziani, fu veduto l' imperadore, deposta l' alterigia della maestà imperiale, e spogliato di tutti gli ornamenti imperiali, prostrato a terra col corpo tutto disteso a' piedi di Alessandro, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso, che i pittori, o i poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio, non merita alcuna attenzione; nè deroga punto alla sua gloria, anzi l' accresce, se tolte via le loro fantasie, rimanga il serio ed il vero per lei, sopra di cui saran meglio appoggiate le sue veraci lodi ed i ben dovuti e meritati encomi.

La vera pittura di questo famoso atto è quella, che ci viene delineata dall'epistole stesse di Alessandro e da tutti gli antichi scrittori, e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sovrimposto, il quale è ingiurioso non meno a quel pontefice, che alla repubblica stessa.

Ecco come Alessandro stesso, descrivendo tutto il successo a due vescovi, Ruggiero eboracense ed Ugone Dunelmense, glielo rappresenta. *Nono vero Kal. Augusti* (egli dice) *praefatus Imperator, sicut tractatum fuerat et dispositum, venit ad Ecclesiam B. Nicolai, quae per unum miliare distat a Venetiis, et ibi tam ipse, quam Archiepiscopi, Episcopi, et alii Principes Teutonici Regni abrenunciantes schismati, per fratres nostros Episcopos, et Cardinales de mandato Nostro, praesentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, et ibi ante Ecclesiam B. Marci praedictus Imperator, innumera multitudine virorum et mulierum praesente, et alta voce reddente gratias et laudes Altissimo, nobis, sicuti Summo Pontifici, obedientiam et reverentiam humiliter et reverenter exhibuit, et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, et cum reverentia, qua decuit, et devotione usque ad altare in Ecclesiam introduxit. Sequenti vero die, in festo B. Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad praedictam Ecclesiam S. Marci solemnia celebraturi Missarum accessimus. Et nobis illuc venientibus praefatus Imperator extra Ecclesiam obviam venit, et dextero latere nostro devote suscepto, nos in Ecclesiam introduxit, et peractis Missarum solemniis, nos usque ad ipsius Ecclesiae portam dextravit, et cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, staphani tenuit, et omnem honorem et reverentiam nobis exhibuit, quam Praedecessores ejus nostris consueverunt Antecessoribus.*

Questo insigne monumento si legge non meno

presso Ruggiero Hovedeno negli Annali d'Inghilterra *part.* 32, *pag.* 569, che presso Cherubino nel Bollario Romano *tom. I, pag.* 72 e 73, ed è trascritto da Burcardio Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17, § 47. L'istesso pontefice Alessandro nell'epistola *ad Capitulum Generale Cisterciense*, che si legge nella raccolta di Martene e Durand *tom. I, pag.* 1848, parlando di Federico dice: *Venit Venetiam ad praesentiam nostram, et nobis sicut Summo Pontifici reverentiam et subjectionem impendit;* soggiugnendo: *Imperator recepto pacis osculo in Ecclesiam B. Marci usque ad altare humiliter et devote nos dextravit.* Spiegando poi più minutamente il successo con queste parole: *In festo B. Jacobi ab Imperatore rogati ad Ecclesiam S. Marci ivimus, ibi celebraturi Missarum solemnia, et cum audiret nos advenire, continuo nobis occurrit, et nos a dextro latere eum ea, qua decuit reverentia et humilitate suscipiens, in praescriptam Ecclesiam introduxit, et finita Missa, quam a nobis indignis audivit, nos usque ad portam Ecclesiae dextravit, et omnem honorem et reverentiam exhibuit, quam Praedecessores ejus* ec.

Alla testimonianza d'Alessandro concordano tutte le antiche cronache e gli autori quasi che contemporanei, che si leggono ora in varie raccolte a' dì nostri impresse.

Nel principio del secolo passato allegandosi da' dottori napolitani e dal Baronio negli Annali Ecclesiastici la cronaca, che allora correva MS. di Romualdo arcivescovo di Salerno, e gli Atti di papa Alessandro di uno scrittore

anonimo, fra Paolo gli disprezzò, e così ne ragiona. « Han prodotto per apparenza di testi-
» monio uno straccio scritto a penna d'un altro
» regnicolo, ed un altro apocrifo senza nome,
» tornati solamente a questo tempo tutti due
» a farsi leggere de' successi di quattrocento
» anni ».

Ma che direbbe ora, se oltre ciò vedesse impresse tante altre cronache e scrittori, che concordano con Romualdo? Non pur negli Atti di questo congresso, ma nel cronografo sassone *ad ann.* 1177, si legge lo stesso. *Alexander Papa Venetias adveniens, Imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia S. Jacopi Imperator Venetiam venit, ubi diu expectatus et optatus a Cardinalibus, et Episcopis, et Nobilibus, et populi infinita multitudine honestissime suscipitur, et ante Monasterium S. Marci cum Papa in osculo pacis in concordiam et pacem firmam rediit.*

Nella cronaca di Fossanova di Gio. di Ceccano *ad ann.* 1177 pur si legge: *Nono Kal. Augusti venit Imperator ad Papa Alessandrum ad Venetias, et receptus est honorifice a Papa.*

Goffredo vorsciense nella sua cronaca *c.* 70, *p.* 324, scrisse lo stesso. *IX. Kal. Augusti venit Fridericus coram Papa Alexandro apud Venetiam, et incredibili honore receptus est. Fridericus ante Alexandrum prostratus, et elevatus a Pontifice, et deosculatus est.*

Il cronista di Monte-Sereno *ad ann.* 1177, dice il medesimo. *Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta est, ut in condemnationem erroris sui coram Summi Pontificis*

pedibus prosterneretur. 'Fertur autem, quod cum sublevandi eum Papa moram faceret, Tidericus Orientalis Marchio, qui cum imperatore aderat, quasi cum querela et redargutione exclamavit: Cum Imperialem auctoritatem tantae injuriae subjecisset? Papa vero Idioma Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, et ad osculum suum erexit.

Nell' *Auctarium Aquicinctinum ad Ann.* 1177 si legge pure: *Primatus Regni cum Episcopis convenientes, Fridericum Imperatorem ad Dominum Papam Alexandrum discalceatum, et Regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui Altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate, quod illi fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur, Cor Regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, et obedientem Ecclesiae; et Domino Papae se curaverit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, et regiis muneribus honorando, magnifice demonstravit.*

Quindi Gervasio tilberiense nella *Dec.* 7 *Otiorum Imperialium C.* 19, *p.* 942, ebbe a dire: *Fridericum, quem atrocissimis morsibus in Gregem Dominicum saevientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catenis Regni caelestis. In concilio siquidem Veneto poenitentem Imperatorem ad sinum Matris Ecclesiae regressum intuiti sumus, cum summa humilitate stolam per manus Sanctissimi Papae Alexandri, quam dedit pater poenitenti filio, recepisse.*

Nè d'altra maniera rapporta questo fatto Matteo Paris *ad Ann.* 1177 dicendo. *Eodem anno Fridericus Imperator venit ad pedes Alexandri Papae, humiliatus satisfecit illi per omnia, et sic cessavit schisma.* Nel che sono conformi Arnaldo lubecense *lib.* 2, *c.* 17. Roberto del Monte, Corrado Uspergense *ad Ann.* 1177. Alberico *ad Ann.* 1179. Ottone di S. Blasio *c.* 23. Guglielmo neubringense *c.* 2, e tutti gli altri scrittori prossimi, o almeno non cotanto lontani a que' tempi.

Or in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro, che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' pittori, ed in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero; che non meno manifesta la moderazione del pontefice Alessandro che purga la repubblica di Venezia dalla taccia di aver sofferto un tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un imperatore da essi caramente accolto e favorito?

Ma è di mestieri, che qui si scuopra l'origine, onde si diede la spinta alla fantasia ed alle penne degli scrittori del 15 e 16 secolo, ne' quali era poco nota la storia de' trapassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile a' pittori ed agli scrittori, rappresentando Federico con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo corpo avanti i piedi del pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa che gli paresse ben propria di lor capriccio, e fosse acconcia all'atto. Non mancò chi sovvenutogli quel versetto del Salmo: *super Aspidem, et Basiliscum*

ambulabis, *et conculcabis Leonem*, *et Draconem*, riputasse, che in quella positura di Federico che aveva il capo a' piedi di Alessandro, questi calcandogli la cervice avesse citato quel motto, come sommamente a proposito e ben proprio; onde quel che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per storia vera. Molto meno di questo avrebbe bastato alla feconda fantasia de' pittori, i quali ben si sa, quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de' pittori nelle dipinture de' pellicani, del serpente che tentò Eva, del sacrifizio d'Abramo e di Jefte, d'Aman appeso ad un' altissima forca, di S. Giorgio, di S. Girolamo e di S. Luca medico, fattolo divenir pittore? S'aggiunge che la favola prese tosto incremento a que' secoli incolti, perchè molto piaceva alla corte di Roma, che si credesse un imperatore essere stato così aspramente trattato da un pontefice: perchè deprimendosi la maestà imperiale maggiormente s'innalzava la papale; onde non dee sembrar cosa strana, se nel pontificato di Pio IV dopo scorsi tre secoli dal pontificato di Alessandro nel palazzo lateranense se ne fosse comandata la pittura (secondo ciò che ne testifica il Frangipane) a Giuseppe Salviati celebre pittore, e che da Venezia fosse stato chiamato. Nè si sapeva in altra città d'Europa, che in Roma si faceva questa gran pompa d'un sì solenne strapazzo usato all'imperadore Federico, facendosi passare per cosa certa e indubitata, sicchè fra poco tempo si cominciò a registrar dagli scrittori. Il primo fu Ermanno Schedelio, il quale da un supposto MS. veneto lo registrò

nel Cronico witembergense *fol.* 202. Costui diede poi la spinta a Gio. Nauclero, il quale nel *vol.* 2. *Chronici memorabilium omnium Gentium*, non si ritenne di scrivere: *Pontifex universo adstante populo Imperatori jussit, ut se humi prosterneret, et veniam denuo postularet. At Summus Pontifex Caesaris collum pede comprimens, ait: Scriptum est, super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, et draconem. At Fridericus, non tibi, inquit, sed Petro, cui successor es, pareo. Et Pontifex respondit: Et mihi, et Petro.*

Seguitarono poi gli altri sulla fede di costoro a scrivere il medesimo, come Antonio Sabellico *lib.* 7. *Rerum Venet. Dec.* 1, *p.* 200, il Muzioli *lib.* 18, *ad Ann.* 1177. Fortunato Elmo Cassinese e tanti altri.

Ma Roma che fomentò l'errore e diede corpo a quest'ombra, ben presto ne ricevè la ricompensa, poichè sorta in Germania ne' principii del 16 secolo l'eresia di Lutero, e sempre più diffondendosi, si diede a' novatori opportunità tra le marche di tirannia ch'essi andavano notando nel papato romano, di metter questa usata coll'imperadore Federico, come creduta vera; sicchè nell'anno 1545 diedero fuori un libro con una prefazione di Lutero, con questo titolo: della Tirannia di Alessandro III praticata coll'imperadore Federico Barbarossa. Dipoi Geremia Hofmanno diede fuori una disputazione storica *De tyrannica ignominia, quam Friderico Œnobarbo Imperatori intulit Alexander III.* E non guari dopo Gio. Artopeo diede alla luce un'altra dissertazione: *Num Alexander III.*

Fridericum Barbarossam conculcaverit pedibus? Con tale occasione ne' tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente sopra di questo punto, e col soccorso delle nuove raccolte fatte degli antichi documenti e della critica facilmente la favola fu scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito Gio. Wagenseil *in Disputatione circulari*, Lehmanno *Chron. Spiren. l.* 5, *C.* 56. Giorgio Remo nella dissertazione, *qua commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum I Alexandrum III Papam.* Gio. Burcardo Maio in un' altra dissertazione: *Imperatorem Fridericum Œnobarbum ab Alexandro III Pontifice pede non esse conculcatum.* Cristoforo Augusto Heumanno che diede alla luce altra dissertazione istorico-critica, *fabulam de Federico I Imperatore a Pontifice Romano pedibus conculcato refellens.* Schiltero *de libertate Ecclesiastica l.* 5, *c.* 4, § 16 ed altri rapportati da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17, § 47. Donde avvenne, che gli scrittori romani cominciassero anch' essi a cangiar stile, ed il cardinal Baronio nell' ultimo tomo de' suoi Annali Ecclesiastici *ad Ann.* 1177, § 124, la rifiutò pure come favola, siccome fece seguitandolo Giacomo Gretsero *in Appendice ad Tractatum de munificentia Principum in Sedem Apostolicam.*

Si cominciò pure a dubitare della vittoria navale, che Nauclero *vol.* 2. *Gen.* 45, *p.* 846 la narra, come seguita in quest'anno 1177 con Ottone figlio di Federico, sopra la cui fede si appoggiarono poi Kranzio, Pietro Giustiniani, Historia Veneta *lib.* 2, *p.* 26 ed altri moderni,

non avvertendo che ben avrebbe potuto succedere una tal pugna tra l'armata veneziana e quella di Federico comandata da Ottone suo figlio, ma in tempi posteriori, e non in quest'anno 1177 ed in questi trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono come mediatori, non come nemici dell'imperatore Federico, e quando non vi era bisogno di combattimento navale, non avendo allora Federico armata, che avesse potuto contrastare a quella de' Veneziani, ed alle galere che aveva mandato a Venezia il nostro re Guglielmo per difesa anche del papa. Non avvertendo eziandio, che ripugna alla cronologia de' tempi, di essersi dato il comando di quest'armata ad Ottone, che era figlio quartogenito di Federico, e d'età allora infantile, non potendo avere nell'anno 1177 che cinque in sei anni (e peggio sarà, se si voglia riportare nell'anno precedente, come alcuni pur dissero), essendo indubitato dalla storia, che Ottone fu quartogenito di Federico natogli da Beatrice figliuola di Rinaldo conte di Borgogna, colla quale Federico si sposò nell'anno 1156 ed è ancor certo, che Errico figliuolo di Federico che gli successe all'imperio, come nato nell'anno 1166 non aveva nel 1177 più che dodici anni; ed Ottone che era suo fratello quartogenito, certamente che non poteva allora essere che di cinque in sei anni. Nel che, oltre il Sigonio, concordano tutti i più accurati storici germani, e fra gli altri Struvio *Hist. Germ.* e Simon Federico Hahn *in Friderico I.* Per questa cagione, perchè gli scrittori antichi tacciono di questa pugna navale, alcuni dubitarono,

che fosse accaduta in quell'anno o nel precedente, ed in quello stato di cose, nel quale, secondo le circostanze che l'accompagnavano, non vi fu d'uopo, nè occasione di venire a fatto d'arme. Se ne posero adunque meritamente in dubbio Lehman. *Chron. Spiren. Lib.* 5, *c.* 56. Conringio *de finibus Imperii L.* 1, *c.* 11, *p.* 139. Struvio *Syntag. Hist. Germ. dissert.* 17, § 54 ed altri molti, fra' quali bisogna pure annoverare il cardinale Baronio, il quale rapportandola nel *tom.* 12 *ad Ann.* 1177, non tralascia *ad* § 13 di porla in dubbio.

Ma non perchè si fosse scoperto in alcuni scrittori e ne' pittori qualche eccesso nel rapportare, e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella, che papa Urbano VIII tentò nel tempo del suo pontificato, di far sopprimere nella sala regia del Vaticano l'elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la sede apostolica doveva alla repubblica, per avere per la sua mediazione restituita la dignità al pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì confusi e torbidi. Non era forse vero, che la repubblica onorificamente ricevè papa Alessandro? Che a piedi del medesimo nel portico di S. Marco l'imperadore Federico prostrato tutto a terra l'adorò e gli promise fede e ubbidienza? Non era forse vero, che fu restituita per benefizio della repubblica la sua dignità al pontefie romano? Che importava, se alcuni scrittori e pittori di que' tempi seguendo o il proprio capriccio, o i comuni errori, avessero, dove nulla rilevava, dato in qualche trascorso, ben sapendosi quanto

stretta congiunzione sia fra' pittori e' poeti? A ragione dunque il senato veneto dell' ingiuria fattagli ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l' ubbidienza al nunzio di papa Urbano, sicchè fu obbligata la corte di Roma di riporre le cose nello stato, in cui prima erano poste, non essendo questa la maniera per correggere qualche error leggiero, con un pubblico attentato far cessare ed abolire tutta la memoria riserbata a' posteri d' un sì chiaro ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode e commendazione la gran prudenza del senato veneto, il quale, non potendosi negare che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza a' pittori e scultori di secondare i loro capricci, non con altro mezzo che col tempo edace, che tutto consuma abbia in luogo dell' antico e favoloso surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello, che ora tutti vedono nel portico di S. Marco, in quel luogo appunto dove l'imperadore Federico prostrato tutto a terra adorò il pontefice romano.

O sian vere, o false le memorie che ci restano in alcuni scrittori, egli è certo che nell' Itinerario Italico, del quale, oltre il Frangipane, fa menzione Gio. Fabricio *in Oratione de utilitate Itineris Italici pag.* 598, fra le cose più memorabili della città di Venezia, così era descritto questo monumento. *Ante principem Portam Templi, inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo aeris quadrata itidem lamina infixa, foliis vestita in qua Allexander III. Friderici Imperatoris collo pedem*

imposuit: ubi propterea litterae incisae leguntur: Super aspidem, et basiliscum ambulabis. O sia falso o vero, che a' tempi antichi si fosse ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo, ove eran scritte quelle parole, siccome lo crede il Frangipane, che dice per l'ingiuria del tempo esser stata abolita, certa cosa è, che il senato volentieri fece perire quella memoria, ed in suo luogo fecene riporre un' altra che si vede oggi, la qual non è, che un segno di una figura romboide, lavorata di tarsia di marmo senza motto alcuno, siccome pure e forse meglio la descrive il Fabrizio dicendo: *Exiguum esse lapidem, solum pedis humani vix superantem, operis tesellati, et varii coloris.* Questo solo bastando per mostrare a' cittadini e forestieri il luogo, ove seguì quel grande e memorabil atto.

L'istesso Frangipane scrive, che a' tempi antichi sul muro della porta della chiesa di S. Marco era una pittura antica a fresco di Tiziano, dove era dipinto papa Alessandro, che metteva il piede sulla gola dell' imperadore Federico, e che quantunque oggi più non si veda per un incendio successo, con tutto ciò vien quella descritta in una lettera da Giorgio Vasari nelle Vite de' Pittori, e ne trascrive sino le parole, che sono: « Federico Barbarossa alla porta della » Chiesa di S. Marco sta ginocchione dinanzi » a papa Alessandro III. che gli mette il piè » su la gola. » Ma fosse ciò stato vero o falso ora è evidente che non vi è, ed il senato non curò certamente farla più rifare, e fu contento che se ne cancellasse la memoria.

Rimane per ultimo la pittura della sala del maggior Consiglio di Venezia, e questa, dice il Frangipane, che era pur dipinta per mano di Tiziano dove il papa si vedeva metter il piè su la spalla presso il collo dell' imperadore, ma che rimase pur arsa per l'incendio succeduto nel Palazzo pubblico. Questa fu rifatta dal senato, ma non fu avvertito il nuovo pittore di aggiustare il sito delle gambe al papa, con farlo a piedi ritti, e' si fece correre, come ora si vede. Il Fabrizio, che la vide la descrisse così: *Ipsa autem Pictura, ut curiositati vestrae satisfaciam, ita se habet. Papa stans, brachiisque a Venetorum Duce, et Cardinali quodam suffultus, pede sinistro cervicem Imperatoris, gradibus solii Pontificii incumbentis, comprimit in eumque quasi hoc ipsi agendum esset, superbos oculos intendit, maxima hominum multitudine Sacram Tragaediam pariter spectante.*

Jacopo Spigelio nelle note al Ligurino di Guntero *pag.* 434 narra aver anche veduta questa pittura a Venezia insieme con Giorgio Merula, ma soggiugne: *Quod autem Fridericus apud Venetias sub pedibus Alexandri succubuerit, veniam praeteritorum petendo, dicens: Non tibi, sed Petro, ut exprimit Pictura, quam ego ipse vidi in Comitio (locus est in Palatio Veneti Ducis, in quo novi Magistratus creari solent) cum ipso Merula, poeticum magis argumentum quam fidelem Historiam crediderim.*

Non essendosi ciò avvertito allora, poco importa al senato di farla mutare ora, ancorchè il cangiamento fosse leggiero non essendo riposta in queste minuzie *Opes Graeciae*; ma

non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi senatori, che imitando l'esempio de' loro maggiori, i quali volentieri fecero perdere le due precedenti memorie, che venendo l'opportunità non abbiano a far ridurre la pittura alla sua giusta positura, la quale per le cose già dette recherà alla Repubblica maggior onore e la renderà assai più degna di gloria e di eterna commendazione.

FINE DEL VOLUME XII.

TAVOLA

DEI CAPITOLI

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. 15	lin. 29	*privatum*	*privatis*
17	28	*castellanetae*	*Castellanetae*
35	13	*da*	*de*
38	14	dal	del
64	6	*edictione*	*editione*
71	1	*esercitii*	*exercitii*
74	19	*et*	*et*
81	10	dissubbidirlo	disubbidirlo
93	12	con-tengano	con-tengono
111	31	*innumerarae*	*innumerae*
161	penult.	*excummunicaretur*	*excommunicaretur*
176	penult.	riguardo	riguarda
196	ult.	la	al
197	29	habbia	abbia
247	13	soggiugendo	soggiungendo
263	penult.	*adscrivisse*	*adscivisse*
269	15	addurremmo	addurremo
277	27	delle	della
279	22	*ed*	*ad*
347	30	*defaederetur*	*defaedaretur*
367	6	nome concubinato	nome di concubinato
375	3	*diripue-ras*	*diripue-rat*
380	penult.	del	dal
393	21	*cuiscumque*	*cuiuscumque*
ivi	23	*paretextu*	*praetextu*
395	31	*Poena*	*Poenae*
403	28	*Pontefice*	*Pontifice*
410	11	dall'	dell'
428	1	*Ma-gistreria*	*Ma-gisteria*
435	30	danarono	dannarono
441	29	*rigidus*	*rigidius*
448	12	resitere	resistere
453	10	*pluria*	*plurima*
455	30	*quamplurimus*	*quamplurimos*
469	19	questa proibizione	queste proibizioni
496	14	Boilleau	Boileau
ivi	ult.	*nupter*	*nuper*
497	19	*ut pro*	*et pro*
506	ult.	quelle	quello
517	20	accettata	accettate
533	5	l' im-patore	l' im-peratore
536	4	Burcardio	Burcardo
547	penult.	*con-demantionem*	*con-demnationem*